BOLLETTINO UFFICIALE

n. 22
DEL 3 GIUGNO 2021

Anno LVIII n. 22

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_22_1_LRE_7_1_TESTO

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7
Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia decide la restituzione dell'onore ai soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane che, nel corso della prima Guerra mondiale, vennero fucilati con sentenze emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari.

2. La Regione promuove, altresì, ogni iniziativa volta al recupero della memoria di tali caduti, in particolare ogni più ampia iniziativa di ricerca storica volta alla ricostruzione delle drammatiche vicende del primo conflitto mondiale con specifico riferimento ai tragici episodi dei militari del Friuli Venezia Giulia condannati alla pena capitale o caduti per esecuzioni sommarie e "decimazione".

Art. 2 istituzione della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio

1. È istituita la "Giornata regionale della restituzione dell'onore", da celebrare annualmente il giorno 1° del mese di luglio, anniversario della fucilazione a Cercivento di quattro alpini, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini del recupero della memoria dei caduti per l'esempio.

Art. 3 istituzione dell'Albo dei caduti per l'esempio e commemorazioni

1. I nomi dei militari nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 sono inseriti, su istanza della Consulta di cui all'articolo 4 presentata al Presidente del Consiglio regionale, nell'Albo dei caduti per l'esempio, istituito presso la Presidenza del Consiglio medesimo.

2. Dell'inserimento di cui al comma 1 è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale e per l'organizzazione da parte dell'Amministrazione comunale delle eventuali commemorazioni.

3. Il Consiglio regionale provvede alla commemorazione di cui al comma 2, assegnando una medaglia ricordo agli eredi, ove esistenti, o al Comune di nascita del caduto.

Art. 4 Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio

1. Al fine di promuovere una memoria condivisa sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni avvenute nel corso della prima Guerra mondiale, è istituita presso il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, da assumersi entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la "Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio", di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è costituita da tre esperti in materie di storia e/o diritto riferite alla Prima Guerra mondiale nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione, uno ciascuno, rispettivamente, dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, dell'Università degli studi di Trieste e dell'Università degli studi di Udine. Le designazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal Presidente del Consiglio regionale; decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente medesimo su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La Consulta dura in carica per il periodo della legislatura.
3. La Consulta ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e documentali circa i fatti avvenuti anche attraverso la richiesta di documentazione in possesso del Ministero della difesa attraverso gli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato. La Consulta promuove la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione.
4. Alle sedute della Consulta è invitato il sindaco di Cercivento e possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, storici, esperti del settore nonché rappresentati delle associazioni combattentistiche. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Ministero della difesa, delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri. Tali rappresentanti possono chiedere di essere sentiti dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
5. La Consulta nomina nel suo seno il Presidente, il quale convoca le sedute, di norma, ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
6. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Ai componenti la Consulta e agli invitati spetta il solo rimborso delle spese di viaggio nella misura riconosciuta ai dipendenti regionali.

Art. 5 norma finanziaria

1. Gli oneri di cui agli articoli 2, 3, comma 3, e 4, comma 7, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 28 maggio 2021

FEDRIGA

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge

n. 138

- d'iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Zanin e dei consiglieri Bordin, Moretti, Nicoli, Sergo, Di Bert, Moretuzzo, Centis, Giacomelli, Honsell, Mazzolini, Boschetti, Marsilio, Bernardis, presentato al Consiglio regionale il 7 maggio 2021 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente; successivamente sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio regionale;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 13 maggio 2021 e in quest'ultima seduta approvato all'unanimità, senza modifiche, con relazione del Presidente del Consiglio regionale Zanin;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 18 maggio 2021 e, nella stessa seduta, approvato all'unanimità, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2417/P dd. 20 maggio 2021.

21_22_1_LRE_8_1_TESTO

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8
Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1 finalità

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), detta disposizioni attinenti la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.
2. In adempimento alle previsioni della legge regionale 1/2020, il Comitato permanente alla semplificazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 1/2020 condivide con le organizzazioni esponenziali dei portatori degli interessi regolati e con le associazioni degli ordini professionali e dei consulenti d'impresa maggiormente rappresentativi il contenuto di specifiche direttive finalizzate ad assicurare l'adozione omogenea della modulistica attinente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione regionale.
3. Ai fini di cui al comma 1 con la presente legge la Regione apporta le opportune modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario, dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla legislazione statale.

Art. 2 sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7/2000

1. L'articolo 1 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1 principi generali e finalità
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
3. La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:
a) la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;
c) lo snellimento della documentazione amministrativa;
d) la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;
e) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Nella legge di semplificazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio

“innanzitutto digitale” attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell’unicità dell’azione amministrativa.
6. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la legge 241/1990.>>.

Art. 3 modifiche all’articolo 14 della legge regionale 7/2000

1. All’articolo 14 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dopo le parole <<della comunicazione>> sono aggiunte le seguenti: <<di avvio del procedimento>>;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera c) dopo la parola <<competente,>> sono inserite le seguenti: <<il domicilio digitale dell’Amministrazione,>>;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) il responsabile dell’istruttoria;>>;
3) alla lettera d bis) dopo la parola <<procedimento>> sono aggiunte le seguenti: <<e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione>>;
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;>>;
5) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
<<e bis) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
e ter) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e bis).>>.

Art. 4 inserimento dell’articolo 22 bis 1 nella legge regionale 7/2000

1. Dopo l’articolo 22 bis della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis 1 rappresentante unico regionale
1. Il rappresentante unico regionale di cui all’articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.>>.

Art. 5 modifiche all’articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000

1. All’articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola <<che>> è sostituita dalle seguenti: <<in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale>>;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall’Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all’articolo 2.>>;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall’amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell’Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell’Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell’interesse prevalente nell’ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.>>;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.
3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:
a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.>>.

Art. 6 abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare:
a) l'articolo 4, il comma 5 dell'articolo 5, gli articoli 7, 12, 13, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 23 e 25 della legge regionale 7/2000;
b) gli articoli 5, 9 e 18 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)), modificativi, rispettivamente, dell'articolo 7, dell'articolo 18 e dell'articolo 25 della legge regionale 7/2000;
c) gli articoli 3, 6 e 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), modificativi, rispettivamente, dell'articolo 7, dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 della legge regionale 7/2000;
d) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 28 maggio 2021

FEDRIGA

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1, è il seguente:

Art. 4
(Legge di semplificazione annuale)

1. Il Comitato coordina le attività finalizzate alla predisposizione di un disegno di legge annuale, d'iniziativa della Giunta regionale, avente come oggetto la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 viene presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1/2020, è il seguente:

Art. 1
(Comitato permanente alla semplificazione)

1. Presso la Direzione a cui è preposto l'Assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione è instituito il Comitato permanente alla semplificazione, di seguito Comitato, a cui è attribuito il compito di dare attuazione alle misure di semplificazione.

2. Il Comitato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) individua le materie oggetto di semplificazione;

b) adotta criteri e direttive di semplificazione;

c) coordina le attività amministrative volte alla semplificazione nelle varie materie curando la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche e degli errori applicativi più diffusi in ambito di sburocratizzazione;

d) monitora l'andamento dei processi di semplificazione;

e) provvede all'adozione di modelli unificati e standardizzati, anche di natura digitale od informatica, che definiscano, esaustivamente, per tipologie di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;

f) assicura, per tipologie omogenee di procedimento dei diversi settori, o per Direzioni omogenee, i termini di durata del procedimento;

g) vigila sulla semplificazione del linguaggio normativo, nonché sull'applicazione delle regole di tecnica legislativa;

h) impartisce direttive per la creazione di banche dati uniche o condivise per l'Amministrazione regionale;

i) rilascia i pareri di cui all'articolo 2.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
*(Modalità e contenuto della comunicazione **di avvio del procedimento**)*

1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) la struttura competente, **il domicilio digitale dell'Amministrazione,** il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;

d) il responsabile dell'istruttoria;

d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento **e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione**;

e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

e bis) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

e ter) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e bis).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 sexies
(Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre

amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale **in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale** verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.

2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.

2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.

3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.

3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 4
(Obbligo di motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.

3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.]

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Termine del procedimento)

1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.

3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.

4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.

[5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).]

6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.

7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 7
(Sospensione del termine)

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai soggetti di cui all'articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;

a bis) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c);

b) in pendenza dell'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui all'articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

c) (ABROGATA)

d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;

e) per un periodo comunque non superiore a venti giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

f) (ABROGATA)

g) in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria.]

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 12
(Sottoscrizione delle proposte di deliberazione)

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere firmata dall'Assessore proponente e controfirmata dai Direttori competenti.

2. Le proposte di deliberazione degli Enti regionali devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dai Direttori competenti.

3. La controfirma attesta il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta.]

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 13
(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.

3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.]

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 15
(Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.]

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 16
(Diritti dei soggetti interessati)

1. I soggetti di cui all'articolo 13, e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, hanno diritto di:

a) prendere visione degli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.]

- Il testo dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 16 bis
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.]

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 17
(Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del provvedimento)

1. L'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 3 quinquies del decreto legge 163/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 273/1995.]

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 18
(Esclusioni)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.]

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 23
(Accordi con pubbliche Amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.]

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 7/2000, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 25
(Misure di semplificazione)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche Amministrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nonché di tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

3. (ABROGATO)]

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione dei documenti amministrativi)

[1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi nonché la conservazione dei relativi documenti, così da garantire una migliore funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, e di predisporre le misure organizzative necessarie all'attuazione del diritto d'accesso, si provvede, con regolamento, a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione, in conformità a quanto disposto dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.]

1 bis. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono assoggettati alle operazioni di scarto decorsi quindici anni dalla loro presentazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 35 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 133

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 23 aprile 2021;
- assegnato alla I Commissione il 26 aprile 2021;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione nella seduta del 12 maggio 2021 con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Basso, Di Bert e Miani e, di minoranza, del consigliere Moretti;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 19 maggio 2021;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2469/P dd. 24 maggio 2021.

21_22_1_DPR_82_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2021, n. 082/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione di volontariato Il Noce ODV con sede a Casarsa della Delizia (PN). Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 023/Pres. del 24 gennaio 2012 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della "Associazione di volontariato Il Noce - ONLUS", con sede a Casarsa della Delizia (PN) e ne è stato approvato lo statuto;
VISTA l'istanza del 19 ottobre 2020 e la successiva integrazione del 28 aprile 2021 con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 249 del Registro regionale delle persone giuridiche e al n. 787 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie, deliberate dall'Assemblea degli associati del 28 settembre 2020;
VISTO il verbale di detta Assemblea, a rogito del dott. Gaspare Gerardi, notaio in Pordenone, rep. n. 73133, racc. n. 35064, registrato a Pordenone il 12 ottobre 2020 al n. 12712/1T;
VISTO l'atto integrativo del 29 marzo 2021, inviato in data 28 aprile 2021, a rogito del medesimo notaio rep. n. 74060 racc. n. 35789, registrato a Pordenone il 12 aprile 2021 al n. 5800/1T;
RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore;
CONSTATATO che l'Assemblea degli associati della "Associazione di volontariato Il Noce - ONLUS" ha approvato le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017, in forza delle quali, tra l'altro, l'ente assume la nuova denominazione di 'Associazione di volontariato "Il Noce" ODV';
RILEVATO infine che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione dell'Associazione nel RUNTS determinerà oltre all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione dell'ente nel citato RUNTS;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, le modifiche statutarie della "Associazione di volontariato Il Noce - ONLUS", con sede a Casarsa della Delizia (PN), deliberate dall'Assemblea degli associati nella seduta del 28 settembre 2020, in forza delle quali, tra l'altro, l'Associazione assume la nuova denominazione di 'Associazione di volontariato "Il Noce" ODV'.
2. A far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche dell'ente verrà sospesa.
3. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL NOCE" ODV
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. Il 23 marzo 1986 è stata costituita un'organizzazione di volontariato ora denominata **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL NOCE" ODV,** *associazione riconosciuta***,** di seguito detta Associazione, con sede a Casarsa della Delizia (PN).

2. L'Associazione è stata costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento alla Legge delega per la riforma del Terzo Settore 6 giugno 2016, n.106 ed al successive D.Lgs. Codice del Terzo Settore 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi con l'apporto prevalente del lavoro volontario degli associati.

2. Essa opera prioritariamente nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

4. Nello svolgimento della propria attività l'associazione si avvale dell'apporto prevalente di volontari, i quali, qualora ricorra il presupposto di cui all'art. 17 del C.T.S. e smi, devono esser iscritti in un apposito registro.

I volontari svolgono la propria attività per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

Il volontario non può essere retribuito in alcun modo, neppure dal beneficiario, e ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e condizioni stabiliti con l'ente e previsti dalla legge.

Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Ai volontari si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 17 del C.T.S., nonchè tutte le altre vigenti disposizioni di legge che li riguardino.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione, che ispira le sue attività ai valori della solidarietà e della condivisione, è costituita al fine di:

1.1 Contribuire alla tutela dei minori in difficoltà personale e familiare e intervenire nell'opera di prevenzione del disagio sociale attraverso:

- la promozione e la formazione del volontariato, sia individuale che familiare;
- la sensibilizzazione del territorio alle problematiche dei minori;
- la creazione di iniziative di sostegno scolastico e accoglienza diurna di minori considerati "a rischio"

- l'attivazione di forme di accoglienza temporanea, anche in strutture protette, di minori in attesa di eventuale affido o adozione;
- l'attivazione di forme di accoglienza temporanea, anche in strutture protette, di nuclei familiari, volta anche all'autonomia abitativa;
- l'individuazione e la preparazione di coppie e/o singoli, aperti all'accoglienza di minori in difficoltà familiari;
- il sostegno alle famiglie nello svolgimento dei compiti educativi e di cura;
- la formazione e il tutoraggio delle famiglie per l'affido e l'adozione;
- la promozione di reti di scambio sociale e solidale tra famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto;
- la promozione di forme di solidarietà diffusa, benessere sociale, stili di vita etici e solidali.

1.2 Educare e valorizzare gli atteggiamenti che creano una cultura di pace, legalità, solidarietà e accoglienza, attraverso:
- l'informazione sui bisogni, le povertà, l'emarginazione presenti nel territorio e nei Paesi del Sud del Mondo;
- la promozione e il sostegno di iniziative, caratterizzate dalla gratuità e dalla condivisione, a favore di persone in stato di disagio sociale;
- la collaborazione con gli Enti Pubblici, Istituzioni e Organizzazioni, sia pubbliche che private, nella ricerca dei bisogni e delle cause e nella promozione di servizi, quale risposta alle necessità delle fasce più deboli della popolazione del territorio;
- lo scambio con esperienze similari a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- la creazione di reti di sostegno, dedicate a madri, anche migranti, in collaborazione con gli Enti locali e le associazioni del territorio, in grado di accogliere i bisogni, offrire confronto, supporto e formazione anche attraverso l'apprendimento della lingua italiana;
- la sensibilizzazione, la formazione sul territorio e la realizzazione di progetti sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo e della cooperazione decentrata;
- la promozione e la tutela della dignità umana, delle pari opportunità di ogni uomo e ogni donna, per lo sviluppo sostenibile di tutti i popoli.

Tutte le attività sopraelencate svolte sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17 e più precisamente:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. Salvo quanto in appresso previsto è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è formato:
- dalle entrate che sono costituite come segue:
a) - dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
b) - da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell' organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
d) - da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
e) - dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed alter entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Divieto di distribuzione di utili/avanzi di gestione

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, neanche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18, comma 1 del D. Lgs. 117/2017. A tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17, comma 1 del citato D. Lgs.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione stessa. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge vigente.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale: la deliberazione viene comunicata all'interessato in qualunque forma (anche verbale) e annotata nel Libro degli associati ai sensi dell'art. 23, comma 1) del citato D. Lgs. L'eventuale provvedimento di diniego di ammissione, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni.
3. Le procedure di ammissione, tesseramento e mantenimento della qualifica di Socio, nonchè la relativa documentazione, verranno stabilite e potranno essere modificate dall'organo di amministrazione dell'Associazione. Tali procedure, pur nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere improntate alla massima semplificazione e trasparenza.
4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, a essere eletti negli organi dell'Associazione, a eleggerli e ad approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 11
Doveri

1. Gli associati svolgono l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso avverso la deliberazione di esclusione all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento del provvedimento di esclusione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea in occasione della prima riunione ordinaria. La Perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo IV
<u>Organi dell'Associazione</u>

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
a) - l'Assemblea;
b) – l'Organo di amministrazione;

c) - il Presidente;
d) - il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo);
e) – l'Organo di controllo (facoltativo);
f) – il Revisore legale dei conti (facoltativo).
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito ***alcun compenso***, salvo il ***rimborso delle spese*** effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione**.**

Art. 14
Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o può conferire delega ad altro socio; ciascun socio può raccogliere una sola delega per ciascuna Assemblea.

Art. 15
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, anche per via elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 (trenta) aprile.
4. Gli organi dell'Associazione, alla natural scadenza dell'incarico, resteranno in carica fino alle nuove elezioni che avverranno in occasione dell'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio di scadenza.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16
Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; quella straordinaria con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, l'Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 (un terzo) dei soci, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei soci presenti /rappresentati.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- ***in sede ordinaria:***

a) - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell' Organo di amministrazione e dei revisori dei conti;

b) - eleggere e revocare i membri degli organi sociali;

c) - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

d) - fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;

e) - deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;

f) - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;

- ***in sede straordinaria:***

a) - deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione all'Associazione;

b) - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

d) - deliberare sui ricorsi presentati dai soci esclusi;

e) - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;

f) - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

4. L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto, anche per via elettronica, contente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L' Organo di amministrazione:
a) - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
b) - predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
c) - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
e) - sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
f) - delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
g) - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 22
Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice Presidente.

Art. 23
Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
a) - cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
b) - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
c) - cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
d) - è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
e) - provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
f) - svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione.

Art. 24

Collegio dei revisori dei conti (organo facoltativo)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. E' composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un Presidente.

2. Il Collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del Organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 25

Organo di controllo (Collegiale o monocratico)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui si applicano l'art. 2399 C.C. e le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 30 D. lgs. n. 117/2017.

Art. 26

Revisore legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 27

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è redatto nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/2017.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

4. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto~~i~~ all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, nè all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 28

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell' Organo di amministrazione.

Art. 29

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge

prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere decisa da un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

2. L'Arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla accettazione della nomina, in via irrituale secondo diritto e le sue determinazioni vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato.

3. Sono soggette alla presente disciplina anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 30

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice civile:

a) - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) - per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, indicati dall'assemblea che delibera lo scioglimento. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_22_1_DPR_83_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2021, n. 083/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'allegato 1, concernente "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e, in particolare, l'articolo 3, comma 10 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell' articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V, della parte IV del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata;

VISTO l'articolo 3, comma 10 bis della richiamata legge regionale secondo cui: "Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali:

a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c bis), c ter), c ter bis);

b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere 0a), a), c bis), c ter).";

VISTO l'articolo 3, comma 11 della richiamata legge regionale secondo cui: "Sono oggetto di contributo le seguenti attività disciplinate ai sensi dell' articolo 242 del decreto legislativo 152/2006:

0a) esecuzione di indagini preliminari sul sito;

a) redazione del piano della caratterizzazione;

b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;

c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa.

c bis) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;

c ter) esecuzione di monitoraggi;

c quater) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.";

VISTO l'articolo 3, comma 13 secondo cui: "Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 di data 26 marzo 2021 che ha approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'Allegato 1, concernente "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati», al fine di acquisire il parere da parte del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 12/2015;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 700 del 7 maggio 2021;

DECRETA

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'Allegato 1, concernente "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'Allegato 1, concernente "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), nonché le modalità di rendicontazione della spesa per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta, del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni localizzati sul territorio regionale che attivano un intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006 in siti inseriti nella "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", come aggiornata ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis della legge regionale 20 ottobre 2017, n.34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), di cui all'Allegato 1 al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati approvato con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 039/Pres..

art. 3 interventi finanziabili

1. Sono finanziati ai sensi del presente regolamento i seguenti interventi da realizzare, successivamente alla presentazione della domanda, in via sostitutiva ai sensi degli articoli 242 e 250 del decreto legislativo 152/2006:

a) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;

b) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;

c) esecuzione di monitoraggi;

d) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa;

e) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a) ed e) sono realizzati, anche per lotti funzionali, in conformità ad un progetto già approvato alla data di presentazione della domanda.

art. 4 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 1° marzo di ogni anno come previsto dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, è corredata da:

a) dichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006;

b) quadro economico delle spese da sostenere;

c) cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, ad eccezione del caso di sola elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica o di redazione del progetto di bonifica;

d) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'attività;

e) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune.

3. La domanda di contributo ha ad oggetto uno solo degli interventi di cui all'articolo 3, ad eccezione del caso in cui includa anche gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere b) o c), e può essere relativa anche ad uno o più lotti funzionali del medesimo intervento.

art. 5 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda relative agli interventi di cui all'articolo 3 comma 1.

2. Per l'esecuzione del piano di caratterizzazione, così come approvato ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 152/2006, e per la modellizzazione dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) esecuzione di sondaggi e piezometri, scavi e trincee;

b) campionamento delle varie matrici;

c) esecuzione di analisi di laboratorio e loro validazione;

d) indagini conoscitive del sito;

e) spese tecniche, quali ad esempio: affidamento dell'incarico di responsabile delle attività di campo, affidamento dell'incarico per la rappresentazione dei risultati della caratterizzazione e l'elaborazione

del modello concettuale definitivo del sito, affidamento dell'incarico per la modellizzazione dell'analisi di rischio, sicurezza;

f) spese per l'occupazione temporanea di aree o immobili.

3. Per le attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 comma1 lettera b), sono ammissibili a contributo le spese relative alla esecuzione delle medesime comprese quelle relative all'eventuale affidamento dell'incarico di progettazione. A titolo esemplificativo, sono ammissibili a contributo le spese relative a:

a) rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;

b) pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;

c) installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;

d) installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;

e) costruzione di arginamenti, stabilizzazioni e opere provvisionali;

f) copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;

g) rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.

4. Per l'esecuzione dei monitoraggi cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) sono ammissibili a contributo le attività di prelievo e analisi delle matrici ambientali interessate, compreso lo spurgo dei piezometri.

5. Per la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'articolo 3 comma1 lettera d) sono ammissibili a contributo le spese relative all'affidamento dell'incarico di progettazione.

6. Per l'esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'articolo 3 comma1 lettera e) sono ammissibili a contributo le spese per i lavori indicate nel quadro economico redatto ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002).

7. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario.

art. 6 istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.

2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Comune richiedente.

art. 7 formazione della graduatoria e assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato, nella misura del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, secondo la graduatoria delle domande di contributo formata sulla base dell'ordine di priorità fissato nella "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", di cui all'Allegato 1 al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati approvato con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 039/Pres.-e come successivamente aggiornata ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis della legge 34/2017.

art. 8 cumulo

1. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo

calcolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente per la medesima finalità.

art. 9 concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa.

4. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo. Nel caso in cui l'ente richiedente non possa assumere a carico del proprio bilancio l'intera spesa eccedente e il progetto sia stato approvato per lotti, può chiedere il finanziamento di uno o più lotti funzionali per un importo corrispondente al contributo concedibile.

5. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista all'articolo 4 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

art. 10 erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune.

art. 11 rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 42-della legge regionale 7/2000.

art. 12 recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività finanziate

1. Qualora il Comune recuperi, ai sensi degli articoli 250 e 253 del decreto legislativo 152/2006, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati dal presente regolamento, ne dà notizia al Servizio competente che indica le modalità di versamento delle somme recuperate come previsto dall'articolo 3 comma 18 della legge regionale 20/2015.

art. 13 modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A, si provvede con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti.

art. 14 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 15 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

art. 16 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 17 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 4, comma 1)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 250 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI, INSERITI NELLA GRADUATORIA DI PRIORITÀ DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI.

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 10 e comma 10 bis lett. a) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20.

Il/La sottoscritto/a ____,
in qualità di ____ del Comune di____________________ via/piazza ______________________________________n.______

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'oggetto, per l'importo di euro______________,___, per la realizzazione di una delle seguenti attività[1]

- ☐ esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio;
- ☐ esecuzione della caratterizzazione;
- ☐ modellizzazione di analisi di rischio;
- ☐ esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;
- ☐ esecuzione di monitoraggi
- ☐ redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa
- ☐ esecuzione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa

presso il sito denominato
____

identificato nel Sistema informativo dei siti inquinati (SIQUI) con il codice______________________________

DICHIARA

1. la voce IVA presente nel quadro economico di spesa:
- ☐ rappresenta un effettivo costo per l'Ente
- ☐ non rappresenta un costo per l'Ente;

2. l'intervento per cui si chiede il contributo:
- ☐ non beneficia di altri finanziamenti

[1] Scegliere solo una delle seguenti voci. Per le attività messa in sicurezza d'emergenza/misure di prevenzione o per l'esecuzione di monitoraggi la domanda di contributo può comprendere anche un'ulteriore attività tra quelle oggetto di contributo.

☐ beneficia di un finanziamento pari a euro ____________ concesso da___________(*inserire denominazione Autorità concedente*) con provvedimento n. ____________________ dd. ____________________;

3) sussistono i presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 250 del decreto legislativo n. 152/2006;

4) l'intervento sostitutivo per il quale si chiede il contributo riguarda un sito inserito nella "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", di cui all'Allegato 1 al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati approvato con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 039/Pres. e come successivamente aggiornata ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis della legge 34/2017

INDICA

quale referente da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda:

Cognome	Nome	Telefono	e-mail

ALLEGA

1. quadro economico delle spese da sostenere;
2. cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, ad eccezione del caso di sola elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica o di redazione del progetto di bonifica.

_______________________________ ____________________________________

(luogo e data) firma (anche digitale)

INFORMATIVA
in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:

Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento:

- **il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa** è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
- **il Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
- **il Responsabile del trattamento dei dati personali** è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento;

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore;

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_22_1_DPR_84_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2021, n. 084/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia giulia (SviluppoImpresa)";
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 3/2021 che reca misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese;
VISTO in particolare il comma 3 del predetto articolo 14 con cui si dispone che i contributi ivi previsti sono concessi con i criteri e le modalità previsti con il regolamento regionale di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005, per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo;
VISTO l'articolo 28 della legge regionale 3/2021 che dispone che bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attività produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;
VISTO il proprio decreto 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. "Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario";
TENUTO CONTO che, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui ai suddetti articoli 14 e 28, della legge regionale 3/2021, si rende necessario intervenire a modifica del succitato regolamento n. 035/Pres./2017;
VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario.)", e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 delle Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 727 del 14 maggio 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres.(Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario).

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres.(Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)).

art. 2 modifica al titolo del DPReg. 35/2017

1. Nel titolo del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, dopo le parole <<settore del terziario>>, sono aggiunte le seguenti: <<e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge

regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio>>.

art. 3 modifiche all’articolo 1 del DPReg 35/2017

1. All’articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: <<Disciplina organica del turismo>>), sono inserite le seguenti: << nonché ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)),>>;
b) dopo la lettera a) del comma, è inserita la seguente:
<< a bis) concessione di incentivi per l’acquisto e l’attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio;>>.

art. 4 modifiche all’articolo 2 del DPReg.35/2017

1. All’articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: <<all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b)>>, sono sostituite dalle seguenti: << al presente regolamento, ad eccezione dei contributi per il finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario>>;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell’incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica.>>.

art. 5 modifiche all’articolo 4 del DPReg.35/2017

1. L’articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4
(Ammontare dell’incentivo)

1. La misura massima dell’incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, ovvero al:
a) 65 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 100 della legge regionale 29/2005 poste in essere da imprese esercenti attività di rivendita di generi di monopolio;
b) 80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j) dell’articolo 100 della legge regionale 29/2005.>>.

art. 6 modifiche all’articolo 5 del DPReg. 35 /2017

1. L’articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 5
(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti agevolati, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l’importo della spesa sostenuta effettivamente dall’impresa;
b) l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” percepiti dall’impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, comprensivo dell’incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.>>.

art. 7 modifiche all’articolo 6 del DPReg. 35/2017

1. L’articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare degli incentivi, le seguenti imprese, operanti nei settori di attività economica di cui all’allegato B al presente regolamento, anche associate o consorziate tra loro:
a) le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 100, comma 1, lettere da a) a j), della legge regionale 29/2005;
b) le imprese artigiane che svolgono attività di vendita, esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 100 legge regionale 29/2005;
c) le micro, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021.
2. I soggetti beneficiari devono:
a) essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio al momento della presentazione della domanda o dal momento dell’avvio dell’iniziativa se precedente alla data di presentazione della domanda stessa, ai sensi dell’articolo 23;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
3. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il gioco lecito, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
4. Possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l’iniziativa oggetto dell’incentivo riguardi un’unità locale attiva sul territorio regionale.
5. La programmazione dell’utilizzo delle risorse stanziate annualmente e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse tipologie di investimento, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione>>.

art. 8 inserimento art. 6bis nel DPReg. 35/2017

1. Dopo l’articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è inserito il seguente:

<<Art. 6bis

(Modifica degli allegati)

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio>>.

art. 9 modifiche all’articolo 7 del DPReg. 35/2017

1. All’articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole <<29/2005>> sono inserite le seguenti: <<e di cui all’articolo 14, comma 3, lettera g) della legge regionale 3/2021>>;
b) alla lettera e) del comma 1, le parole: <<50 euro>>, sono sostituite dalle seguenti: <<100 euro>>;
c) il comma 5 è abrogato.

art. 10 modifiche all’articolo 8 del DPReg. 35/2017

1. All’articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 3, è inserita la seguente:
<< d bis) beni di importo inferiore a cento euro al netto dell’IVA;>>;

b) dopo la lettera e) del comma 3, è inserita la seguente:
<< e bis) spese forfettarie;>>;
c) al comma 4, le parole :<< 3.000 euro>>, sono sostituite dalle seguenti:<<5.000 euro>>.

art. 11 inserimento articolo 9bis nel DPReg. 35/2017

1. Dopo l’articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è inserito il seguente:

<<Art. 9bis
(iniziative di cui all’articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021, relative all’acquisto e all’attivazione di tecnologie, sono ammesse le seguenti spese comprese tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 75.000 euro, per:
a) creazione di siti orientati al commercio elettronico e per l’implementazione dei progetti di digitalizzazione;
b) lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell’applicazione che gestisce l’attività di vendita via internet;
c) l’integrazione tra sistemi informativi aziendali quali CRM, ERP;
d) la predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, in misura non superiore al 30% del totale dell’investimento;
e) lo sviluppo di soluzioni digitali innovative volte al miglioramento dell’organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end) e per lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);
f) l’integrazione con la dimensione del commercio online (omnicanalità);
g) l’implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network;
h) l’attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing, la creazione o gestione di newsletter o mailing list e per l’ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale, in misura non superiore al 30% del totale dell’investimento;
i) la sicurezza informatica;
j) l’acquisizione dei seguenti beni materiali:
1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo;2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete;
k) l’acquisizione dei seguenti beni immateriali:
1)sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza,
2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
3) applicazioni e programmi per l’integrazione fra sistemi informativi aziendali;
l) l’utilizzo di piattaforme di crowdfunding;
m) l’acquisizione di servizi e il pagamento di canoni per l’accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C) e a marketing digitale e l’acquisizione di forme di smart payment. La spesa è da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 14, comma 3, relative alla formazione del personale aziendale finalizzata al migliore utilizzo delle tecnologie, comprensiva di quella necessaria agli addetti alla gestione, manutenzione e controllo dei siti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse le seguenti spese, comprese tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento dell’investimento:
a) costi del corso di formazione ad esclusione di quelli relativi all’iniziale utilizzo del web;
b) tasse di iscrizione;
c) materiali traduzioni.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:
a) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all’organizzazione interna dell’impresa;
b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;

c) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera m);
d) spese per noleggio o leasing;
e) spese relative a canoni e contratti di manutenzione e assistenza;
f) acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura;
g) acquisto di beni usati;
h) spese per pubblicità e promozione diverse da quelle di cui al comma 1, lettera e).>>.

art. 12 modifiche all'articolo 11 del DPReg. 35/2017

1. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: << e disponibile sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'indirizzo: www.regioni.it, nella sezione dedicata alle fiere. >>, sono sostituite dalle seguenti: << dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome>>;
b) dopo la lettera c) del comma 4, è inserita la seguente:
<<c bis) costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web;>>;
c) al comma 6, le parole: <<2.000 euro>>, sono sostituite dalle seguenti: <<5.000 euro>>.

art. 13 modifiche all'articolo 17 del DPReg.35/2017

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: << punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti >>, sono sostituite dalle seguenti: << punti 1 per un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, punti 2 per assunzioni in numero superiore a 1>>.

art. 14 modifiche all'articolo 21 del DPReg.35/2017

1. All'articolo 21 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: <<della legge regionale 29/2005 >>, sono inserite le seguenti: <<e di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/2021 con le percentuali risultanti dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014>>;
b) al comma 2, le parole <<prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferiscono,>> sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: << d'investimento previste dall'articolo 100, comma 1, lettere da a), a j) della legge regionale 29/2005.>>, sono sostituite dalle seguenti: << di iniziative previste dal presente regolamento e riferite ad un'unica sede o unità locale>>;
d) la lettera b) comma 6, è sostituita dalla seguente:
<<b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta >>.

art. 15 modifiche all'articolo 22 del DPReg.35/2017

1. All'articolo 22 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017ono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
<<1. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo il modello, distinto per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a), a bis) e b) dell'articolo 1, approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio. I modelli di domanda sono pubblicati sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio; in sede di prima applicazione, tale decreto è pubblicato solo sul sito internet ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.>>;
b) alla lettera a) al comma 2, le parole: <<indicate nello schema di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<richieste nel modello di domanda>>;
c) la lettera b) del comma 2, è sostituita dalla seguente:
<<b) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa dichiara:

1) di essere micro, piccola o media imprese commerciale, turistica, di servizio o artigiana che svolge attività di vendita, ovvero micro, piccola e media impresa commerciale attiva, in particolare, nei distretti del commercio;
2) di essere iscritta nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, in uno dei settori di attività economica elencati nell'Allegato B al presente regolamento che possono beneficiare del contributo;
3) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
4) di rispettare il limite <<de minimis>> di cui all'articolo 2, comma 2;
5) il possesso di requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui agli articoli 17 e 20;
6) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).>>.

art. 16 sostituzione dell'articolo 23 del DPReg. 35/2017

1. L'articolo 23 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(Avvio dell'iniziativa)

1. Le iniziative possono essere avviate anche prima della presentazione della domanda di contributo, a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del bando.
2. Per avvio dell'iniziativa si intende la data della prima fattura o documento equivalente o la data del primo pagamento ovvero:
a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura;
b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale, oppure, negli altri casi, la data della prima fattura;
c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente.
3. Sono riconosciute le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo purché non superino il cinquanta per cento dell'investimento complessivo ammissibile.

art. 17 modifiche all'articolo 25 del DPReg35/2017

1. Al comma 3 dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante>>;
b) alla lettera i), le parole. << e l'irregolarità non è sanabile>>, sono soppresse;
c) dopo la lettera k), sono aggiunte le seguenti:
<<k bis) l'ammontare complessivo della spesa prevista in domanda e ritenuta ammissibile in fase di istruttoria della domanda sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
k ter) l'ammontare della spesa già sostenute prima della presentazione della domanda, sia superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.>>.

art. 18 sostituzione dell'articolo 26 del DPReg. 35/2017

1. L'articolo 26 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è sostituito dal seguente:

<< Art. 26

(Formazione delle graduatorie e concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1 ad esclusione del finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, sono concessi dal CATT FVG con procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei criteri previsto dagli articoli 17 e 20.
2. Il CATT FVG entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di incentivo, approva le seguenti graduatorie:
a) graduatorie riferite alle domande di incentivo per le iniziative degli articoli 7, 8, 9, 9bis e 13;
b) graduatoria riferita alle domande di inventivo per le iniziative di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16;
c) graduatoria riferita alle domande di incentivo di cui al Capo II.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il termine di quarantacinque giorni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria territoriale.
4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla specifica graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il termine stabilito con apposito decreto del Direttore Centrale competente in materia di commercio.
5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è disposta previa verifica del rispetto del massimale degli aiuti <<de minimis>> ricevuto dall'impresa beneficiaria, ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto ricevuto.
6. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.
7. Il CATT FVG comunica ai soggetti utilmente collocati in graduatoria l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.
8. Le domande non finanziate entro il entro il termine di cui al comma 4 a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
9. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
10. Ai contributi di cui al presente regolamento si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 5.

art. 19 modifiche all'articolo 27 del DPReg. 35/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 27 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, dopo le parole: <<è presentata mediante PEC>>, sono inserite le seguenti: <<e firmata digitalmente>>.

art. 20 modifiche all'articolo 28 del DPReg. n. 35/2017

1. All'articolo 28 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, a partire dal 1 gennaio dell'anno di approvazione del bando ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima del 1° gennaio dell'anno di approvazione del bando, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.>>;
b) al comma 6, dopo le parole: << o per mezzo di vaglia postale>>, sono soppresse.

art. 21 modifiche all'articolo 29 del DPReg35/2017

1.All'articolo 29 del Decreto del Presidente della Regione, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole:<<ricevimento della comunicazione.>>, sono aggiunte le seguenti: <<Sono ammesse variazioni di spesa all'interno dell'iniziativa di cui all'articolo. 7 nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 bis.>>.
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<< 2bis. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale di cui all'articolo 17, comma 3, comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio.>>.

art. 22 modifiche all'articolo 30 del DPReg. 35/2017

1. All'articolo 30 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera e) le parole: <<nella misura del>>, sono sostituite dalle parole:<< fino al>>;
b) al comma 5.bis, le parole: << per ogni mancata assunzione a tempo indeterminato>>, sono sostituite dalle seguenti: << per ogni punto non attribuito>>;
c) al comma 7, le parole: << nella misura del>>, sono sostituite dalle seguenti: << fino al>>.

art. 23 modifiche all'articolo 32 del DPReg. 35/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: <<a quella di presentazione della domanda;>>, sono sostituite dalle seguenti: << all' 1 gennaio dell'anno di approvazione del bando>>;
b) alla lettera d) il numero: <<60>> è sostituito dal seguente: <<70>>.

art. 24 modifiche all'articolo 34 del DPReg. 35/2017

1. Alla lettera a) del comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: << in data successiva a quella di presentazione della domanda;>>, sono sostituite dalle seguenti: << a partire dall' 1 gennaio dell'anno di approvazione del bando;>>.

art. 25 modifiche all'articolo 35 del DPReg. 35/2017

1. Il comma 6 dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è abrogato.

art. 26 abrogazione dell'articolo 47 del DPReg35/2017

1. L'articolo 47 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è abrogato.

art. 27 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_22_1_DPR_86_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 086/Pres.

Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021).

IL PRESIDENTE

VISTO l' articolo 6 comma 42 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021) il quale prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento con la finalità di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il comma 43 il quale prevede che le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione siano stabiliti con un regolamento e in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall' articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il dimensionamento scolastico;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 14 maggio 2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilita 2021)", prevedendo di dar esecuzione alla stessa con emanazione di un decreto da parte del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
SOTTOLINEATO che la citata deliberazione della Giunta regionale, stante la complessità per il numero di domande possibili, la particolare rilevanza degli interessi correlati ai molteplici aspetti della disciplina che coinvolgono più Direzioni regionali e la conseguente articolata istruttoria di ogni singola domanda, ha determinato in 150 giorni la durata del relativo procedimento amministrativo;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) il quale prevede che ARDIS conceda un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado accreditati al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza;
ATTESO pertanto che la Regione interviene finanziariamente per sostenere i costi di gestione delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000;
VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e, in particolare, il punto 2.5 relativo all'Istruzione nel quale si specifica che:
- l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica in quanto istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini;
- il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema quando tali contributi finanziari coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato;

DATO ATTO per quanto sopra esposto, che il sistema scolastico parificato rappresenti un servizio d'interesse generale di natura non economica e che, pertanto, ai contributi che saranno assegnati con il regolamento allegato non è applicabile la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
PRECISATO comunque che il regolamento prevede che in fase di presentazione della domanda sarà richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale viene dichiarato che l'attività svolta non è commerciale;
VISTA la deliberazione n. 899 del 30 maggio 2019, con la quale sono state approvate le linee d'indirizzo per il triennio 2020 - 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) del Piano di dimensionamento scolastico;
VISTO l'articolo 42, lettera b) dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilita 2021).

art. 1 finalità e oggetto
1. In attuazione dell'articolo 6 commi 42 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), il presente regolamento, al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari, e in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall'articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il dimensionamento scolastico definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione di contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento sugli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari.

art. 2 soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente regolamento i proprietari di immobili contenenti plessi scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che prestano l'attività istituzionale con modalità non commerciale.

Art. 3 interventi finanziabili
1. Sono ammissibili a contributo gli interventi, afferenti a plessi scolastici paritari, definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.
2. È ammissibile una sola domanda per edificio.

art. 4 spese ammissibili
1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3 si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, e collaudo, nonché, ai sensi dell'articolo 6 comma 47 della legge regionale 26/2020, i costi per rendere fruibili le aree gioco. In relazione all'ammissibilità della spesa sostenuta per l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) trovano applicazione gli articoli 56, comma 5, e 59, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

art. 5 bandi
1. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di edilizia scolastica, di seguito Servizio, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, sono emanati i bandi per l'accesso ai contributi.
2. I bandi recano l'indicazione dei seguenti elementi:
a) la tipologia del beneficiario;
b) le tipologie di intervento finanziabili tra quelle comprese nell'articolo 3 e le risorse da destinare a ciascuna delle stesse;
c) i parametri numerici stabiliti per i punti di erogazione del servizio scolastico dalle linee di indirizzo triennali per il dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia approvate dalla Giunta Regionale;
d) l'entità della dotazione finanziaria disponibile, l'importo massimo concedibile e la percentuale di cofinanziamento;
e) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
f) l'articolazione e la specificazione dei criteri di valutazione individuati dall'articolo 7;
g) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9;
h) i termini e le modalità di rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9;
i) ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell'intervento.

art. 6 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando, e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Le domande dei soggetti pubblici sono corredate dal preventivo di spesa e dalla relazione illustrativa, firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico, contenente gli elementi utili alla valutazione di cui all'articolo 7, dal cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, nonché dalla ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

3. Le domande dei soggetti privati e del privato sociale sono corredate dal preventivo di spesa e dalla relazione illustrativa, tecnico progettuale firmata da un professionista abilitato e cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, contenente gli elementi utili alla valutazione di cui all'articolo 7, e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale viene dichiarato che l'attività svolta non è commerciale, su modello fornito dalla Regione, nonché dalla ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

art. 7 criteri di valutazione e priorità

1. All'assegnazione dei fondi stanziati si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 2.

2. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'articolo 3, sono stabiliti i seguenti criteri e il corrispondente peso percentuale:

a) adeguamento o miglioramento sismico o interventi di rafforzamento locale: fino a 35 per cento;
b) numero alunni interessati dall'intervento, cioè frequentanti il plesso scolastico: fino a 25 per cento;
c) realizzazione di opere consistenti nella messa a norma degli impianti o per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi: fino a 10 per cento;
d) grado di cantierabilità del progetto: fino a 20 per cento;
e) cofinanziamento: fino al 10 per cento.

3. Lo scostamento in diminuzione del numero degli allievi frequentanti il plesso scolastico rispetto a quanto previsto dalle linee di indirizzo triennali per il dimensionamento della rete scolastica, comporta la riduzione del peso percentuale in misura proporzionale fino a – 20 per cento.

4. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo la posizione in graduatoria è stabilita, nell'ordine, in base alle seguenti priorità:

a) intervento necessario per ottenimento certificato prevenzione incendi;
b) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi propri o altri contributi;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 8 istruttoria delle domande

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda.

2. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono approvati:

a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura della spesa ammissibile, al netto della quota minima di cofinanziamento indicata dal bando ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

5. La graduatoria rimane in vigore per due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.
6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 3, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che sia garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.
7. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da comportare modifiche non sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda.
8. Non sono consentite variazioni che comportano la riduzione del punteggio assegnato sulla base dei criteri di valutazione e delle priorità di cui all'articolo 7, salvo che le stesse consentono di mantenere il collocamento in graduatoria in posizione utile tra i progetti finanziati.

art. 9 concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
1. I contributi sono assegnati mediante procedura valutativa, sulla base di specifiche graduatorie formate a seguito dei bandi di cui all'articolo 5.
2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale 14/2002.
3. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'articolo 8 comma 2 lettera a) è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.

art. 10 obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione
1. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di mantenere i vincoli di destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dalla data di ultimazione dei lavori dell'intervento edilizio.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati e del privato sociale beneficiari del contributo trasmettono annualmente, rispetto alla data di fine lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli di cui al comma 1. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

art. 11 rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

art. 12 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_22_1_DDC_LAV FOR_4924_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 19 maggio 2021, n. 4924

POR FSE 2014/2020 - Decreto di nomina della Segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
VISTA la decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 della Commissione europea che ha il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - POR FSE 2014/2020;
PRESO ATTO che l'articolo 47, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione europea di adozione del Programma Operativo, l'Amministrazione responsabile del Programma provvede alla istituzione di un Comitato di sorveglianza per la verifica sull'attuazione del Programma medesimo, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario;
PRECISATO che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 16 gennaio 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 in ottemperanza alla normativa richiamata;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 201 del 5 febbraio 2015, n. 904 del 15 maggio 2015, n.848 del 13 maggio 2016, n. 350 del 3 marzo 2017, n. 1092 del 16 giugno 2017, n. 545 del 15 marzo 2018, n.1733 del 21 settembre 2018, n. 897 del 30 maggio 2019, n. 637 del 30 aprile 2020 e n. 666 del 30 aprile 2021, con le quali sono state apportate modifiche e integrazioni alla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 16 gennaio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 965 del 22 maggio 2015 ed il successivo decreto del Presidente n. 110/Pres. del 29 maggio 2015, con i quali è stato costituito il Comitato di sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 848 del 13 maggio 2016 ed il successivo decreto del Presidente n. 124/Pres. del 20 giugno 2016, n. 350 del 3 marzo 2017 ed il successivo decreto del Presidente n. 064/Pres. del 14 marzo 2017, n. 1092 del 16 giugno 2017 ed il successivo decreto del Presidente n. 0152/Pres. del 30 giugno 2017, n. 545 del 15 marzo 2018 ed il successivo decreto del Presidente n. 073/Pres. del 20 marzo 2018, n. 1733 del 21 settembre 2018 ed il successivo decreto del Presidente n. 0202/Pres. del 15 ottobre 2018, n. 897 del 30 maggio 2019 ed il successivo decreto del Presidente n. 0101/Pres. del 20 giugno 2019, n. 637 del 30 aprile 2020 ed il successivo decreto del Presidente n. 083/Pres. del 12 giugno 2020, n. 666 del 30 aprile 2021 ed il successivo decreto del Presidente n. 081/Pres. del 13 maggio 2021, con i quali è stata modificata l'istituzione e la composizione del Comitato di sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
PRESO ATTO che, d'intesa con l'Autorità di Gestione del POR FSE e in attuazione del comma 2 del richiamato articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza, in data 11 giugno 2015, ha adottato il proprio regolamento interno di funzionamento, denominato "Regolamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020", d'ora in poi "Regolamento del CdS";
PRECISATO che l'articolo 3 del richiamato "Regolamento del CdS" prevede, ai sensi del comma 1, che il Comitato sia assistito da una Segreteria tecnica, nominata con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
PRECISATO che il comma 2 del richiamato articolo 3 del "Regolamento del CdS" prevede che la suddetta Segreteria tecnica sia in capo all'AdG e che abbia i seguenti compiti:

a) trasmettere la documentazione attinente i lavori del Comitato ai componenti con diritto di voto ed ai partecipanti a titolo consultivo;
b) organizzare ed istruire le riunioni del Comitato;
c) predisporre il verbale delle riunioni del Comitato;
d) gestire le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 6;
PRECISATO che il comma 3 del richiamato articolo 3 del "Regolamento del CdS" prevede che la corrispondenza indirizzata al Comitato di sorveglianza debba essere indirizzata alla suddetta Segreteria tecnica;
PRECISATO che il comma 4 del richiamato articolo 3 del "Regolamento del CdS" prevede che gli oneri di funzionamento della segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, siano posti a carico delle risorse dell'Assistenza tecnica del POR FSE del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n.1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il decreto n. 3719/LAVFORU del 20 maggio 2016 ed il successivo decreto n. 4705/LAVFORU del 21 giugno 2017, con i quali è stata costituita la Segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 i cui componenti sono stati individuati tra il personale qualificato appartenente all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020;
PRECISATO che è necessario ridefinire l'assetto della Segreteria del Comitato di Sorveglianza a seguito della riorganizzazione intervenuta nell'assetto dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonchè l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del "Regolamento del CdS" citato in premessa e per le motivazioni indicate nelle premesse è costituita la Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, così composta:

FELICE CARTA	AdG POR FSE 2014/2020
CHIARA PELLIZZARO	AdG POR FSE 2014/2020
PATRIZIA GRISONICH	AdG POR FSE 2014/2020
FRANCESCO DISTEFANO	AdG POR FSE 2014/2020
ELISABETH ANTONAGLIA	Assistenza Tecnica per l'attuazione del POR FSE 2014/2020

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 maggio 2021

MANFREN

21_22_1_DDC_LAV FOR_4945_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 20 maggio 2021, n. 4945

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018". Programma specifico 84/2018 - Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità. Approvazione testo Avviso per l'individuazione dei lavoratori.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. 13 settembre 2013 n. 1612 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale approva, tra l'altro, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale;

PREMESSO che la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Programma operativo del Fondo sociale europeo - "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2018", di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modificazioni nel quale è inserito il Programma specifico n. 84/18 - Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità a valere sull'asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - del programma operativo;

VISTO il decreto n. 14151/LAVFORU del 22/11/2019, pubblicato sul BUR n.49 del 4 dicembre 2020, di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere occupazionale nell'ambito del Programma specifico n. 84/18 - Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità a valere sull'asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà;

RICHIAMATI i decreti n. 19836/LAVFORU del 03/09/2020 e n. 23586/LAVFORU DEL 25/11/2020 con i quali, causa il protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per dare modo ai soggetti proponenti di mettere in atto le procedure necessarie all'avvio dei progetti finanziati, veniva posticipato dal 31.03.2021 rispettivamente al 31/07/2021 e al 31/12/2021;

VISTO in ultimo il decreto n. 24231/LAVFORU del 30.11.2020 con il quale, al fine di venire incontro ai nuclei familiari privi di reddito, si è ritenuto di implementare l'Avviso approvato con decreto n. 14151/LAVFORU del 22/11/2019 ed in particolare il paragrafo 11, Individuazione dei destinatari, capoverso 1 con il seguente criterio "e) nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati con uno o più figli a carico come risulta dallo stato di famiglia";

ATTESO e considerato che per consentire ai Centri per l'Impiego di elaborare apposite graduatorie per la selezione dei lavoratori da avviare ai progetti finanziati, è prevista la pubblicazione di appositi Avvisi pubblici rivolti ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia e in possesso dei requisiti di ammissibilità per la presentazione delle relative domande di adesione;

RITENUTO di pubblicare tanti Avvisi pubblici quanti sono i Progetti di Lavoro di pubblica utilità finanziati, al fine di favorire la presentazione delle candidature da parte dei cittadini;

DECRETA

1. È approvato il testo dell'Avviso pubblico costituente parte integrante del presente provvedimento, destinato per quanto in premessa indicato, ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia e in possesso dei requisiti di ammissibilità per la presentazione delle relative domande di adesione;

2. Il presente provvedimento e l'allegato A) parte integrante, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it alle pagine dedicate al Fondo sociale europeo e al lavoro.

Trieste, 20 maggio 2021

MANFREN

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio Politiche del lavoro

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018

Programma specifico n. 84/18 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE LAVORATORI

1. **ENTE**
2. **NUMERO POSTI DI LAVORO**
3. **SETTORE DI ATTIVITA'**

   a) Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche

   OPPURE

   b) Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche

   OPPURE

c) Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo

4. **CODICE PROGETTO LPU**
5. **CENTRO PER L'IMPIEGO DI COMPETENZA**
6. **LUOGO DI LAVORO** territorio comunale
7. **DURATA** 180 giornate
8. **ORARIO SETTIMANALE** 30 ore

9. **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'**

a) Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche:
   1) supporto alla raccolta, restauro e catalogazione materiale storico;
   2) apertura al pubblico, custodia e allestimento mostre, musei e biblioteche;
   3) supporto all'inventariazione;
   4) rifoderatura testi;
   5) controllo patrimonio audiovisivo con conseguente revisione dei registri di inventario;
   6) inserimento dati su supporto informatico;
   7) identificazione dati;
   8) compilazione schede;
   9) controllo libri conservati;
   10) collocazione o sistemazione sugli scaffali;
   11) supporto alla cartolazione (in particolare numerazione delle pagine di un manoscritto o di un codice);
   12) supporto alla catalogazione;
   13) individuazione e classificazione beni;
   14) riordino opere di interesse storico e artistico;
   15) ricerca e archiviazione di documenti relativi alle tradizioni ed alle principali attività economico – culturali di una determinata zona;
   16) verifica ed aggiornamento schedari;
   17) predisposizione schede per microfilmatura di periodici e manoscritti;
   18) riordino e predisposizione etichettatura per donazioni di libri e periodici;
   19) rilevazione ed inventariazione di lasciti e lavori di indicizzazione degli articoli di giornale riguardanti l'Amministrazione pubblica.

b) Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche
   1) apertura, chiusura e custodia nelle fasce orarie stabilite di palestre, impianti sportivi, sale e strutture di proprietà delle Amministrazioni pubbliche, di centri polivalenti e relativa pulizia e manutenzione;
   2) distribuzione di materiale informativo;
   3) mantenimento dell'ordine negli spazi e nei locali aperti ai visitatori;
   4) custodia dell'eventuale materiale assegnato alle associazioni che fruiscono di tali strutture;
   5) verifica sommaria dello stato degli impianti e attrezzature e chiusura delle strutture a conclusione degli utilizzi;
   6) custodia e vigilanza degli impianti nel corso di eventi e manifestazioni sportive promosse o organizzate dalle Amministrazioni pubbliche.

c) Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo
   1) accompagnamento degli ospiti all'interno delle Case di riposo per i diversi servizi (in particolare sala mensa, sale di animazione, fisioterapia);

2) aiuto negli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
3) attività di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di gruppo;
4) supporto e affiancamento nelle attività di animazione e supporto all'operatore incaricato nelle attività di animazione;
5) gruppi di lettura (in particolare di libri, quotidiani, riviste);
6) gruppi espressivi (in particolare attività manuali, laboratori con varie tecniche, canto, disegno, pittura);
7) gruppi culturali (in particolare cinema, musei, mostre, spettacoli);
8) gruppo giochi (in particolare cruciverba, sudoku, giochi in movimento, giochi di società, giochi di carte, tornei di bocce);
9) gruppo gite (in particolare culturali, religiose, naturalistiche);
10) gruppo cucina (in particolare torte, biscotti, pasta fresca);
11) feste di compleanno;
12) feste a tema;
13) attività di accompagnamento e compagnia;
14) aiuto all'organizzazione e partecipazione a feste, preparazione addobbi e piccoli lavori connessi;
15) predisposizione degli ambienti, delle strutture e dei materiali necessari all'attività di animazione e affiancamento al personale nella gestione delle attività;
16) raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta;
17) presidio e sorveglianza dei luoghi esterni e degli ambienti nei quali si radunano gli ospiti coinvolti nelle attività e relativa cura e pulizia;
18) attività di accompagnamento per necessità personali, visite mediche, acquisto farmaci, commissioni varie, per il disbrigo di incombenze burocratiche, per recarsi dal parrucchiere, pedicure e manicure, lavanderia;
19) attività di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità (in particolare organizzazioni associative, feste, ricorrenze, momenti religiosi, e di culto, amicizie, visite a parenti, frequenza di attività socio-culturali-ricreative in compagnia);
20) aiuto per gli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
21) attività presso le abitazioni, con riordino libri, riviste, attività di animazione (lettura libri, riviste, racconti, poesie, esecuzione lavori a maglia, con stoffa, con carta), compagnia, attenzione ed intrattenimento;
22) fornitura acquisti, recapito della spesa, fornitura farmaci a domicilio;
23) formulazione e tenuta di un "registro delle necessità" temporanee o continuative degli anziani, al fine di stabilire le diverse modalità ed i tempi di intervento.

10. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di cui al presente avviso si rivolgono a:

   a) donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni, residenti sul territorio regionale, che hanno dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso un centro per l'impiego regionale che:
   I. siano disoccupati da almeno 365 giorni;
   II. non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
   III. non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale;

   b) componenti di nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, residenti sul territorio regionale.

2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al capoverso 1, lettera a) o del requisito di cui alla lettera b) è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione

11. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

1. Le adesioni vengono presentate esclusivamente dalle ore xxxx del xxxxxxxx alle ore xxxx del xxxxxxxx utilizzando l'apposito modulo allegato con la modalità via email all'indirizzo xxxxxxxxx@regione.fvg.it.
   Solo in casi eccezionali ed esclusivamente previo appuntamento da richiedere al n. xxxxxx l'adesione potrà essere presentata direttamente al centro per l'impiego entro le ore xxxx del giorno xxxxxxx.

2. Presso ogni Centro per l'Impiego Regionale vengono istituite le graduatorie relative ai progetti LPU da avviare presso i Comuni, Enti o Uti promotori per le diverse attività.

3. Le graduatorie hanno validità dalla data di pubblicazione sino al 31.12.2021 salvo proroghe.

4 I lavoratori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente vengono selezionati dai Centri per l'impiego regionali, sulla base dei seguenti criteri:
   a) disoccupazione;
   b) età anagrafica;
   c) Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE;
   d) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dall'ISEE laddove presentato;
   e) nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni, con uno o più figli a carico come risulta come risulta dall'ISEE laddove presentato.

5. Raccolte le adesioni, i centri per l'impiego redigono una graduatoria definita in ordine decrescente per ciascun progetto tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi.
   I punteggi riconosciuti in base all'ISEE potranno essere assegnati solo in presenza di dichiarazione ISEE in corso di validità e privo di rilievi:

   a) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150:
      oltre 900 giorni: 20 punti;
      da 661 a 900 giorni: 15 punti
      da 451 a 660 giorni: 10 punti;
      da 0 a 450 giorni: 5 punti;

   b) età anagrafica per i destinatari di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 10 del presente Avviso:
      1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età se donne ed il sessantacinquesimo anno di età se uomini: punti 25;
      2) per coloro che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e non ancora il sessantesimo se donne e che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e non ancora il sessantacinquesimo se uomini punti 30;
      3) per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e non ancora il cinquantacinquesimo se donne e che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e non ancora il sessantesimo se uomini: punti 15;
      4) per i percettori di reddito di cittadinanza che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età se donna e non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età se uomo: punti 15;

   c) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – ISEE ordinario o standard o ISEE corrente

in corso di validità al momento di presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di cui al capoverso 1: massimo 25 punti.

d) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dall'ISEE qualora presentato: 20 punti;

e) nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni, con uno o più figli a carico come risulta come risulta dall'ISEE laddove presentato: 10 punti.

6. Per il criterio di cui alla lettera d) ed e) del capoverso 4, i figli a carico da considerare sono: figli minorenni, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;

7. Per il criterio di cui alla lettera c) capoverso 4, al punteggio iniziale viene sottratto un punto ogni cinquecento euro. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto ai cinquecento euro o suoi multipli. In caso di mancata presentazione della certificazione vengono assegnati 0 punti.

8. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il beneficiario non inserito in progetti di cui all'Avviso n.4864 del 26 giugno 2017 – PPO 2017 – Programma specifico 3/17 - e in subordine il beneficiario con più anzianità di disoccupazione.

12. PROCEDURA DI AVVIO DEI LAVORATORI

1. Il soggetto attuatore chiede al centro per l'impiego competente i nominativi dei beneficiari in graduatoria in numero pari a quello previsto dal singolo progetto e successivamente, se necessari, altri nominativi per le sostituzioni degli stessi.
   La convocazione è effettuata dall'attuatore a mezzo di telegramma al domicilio del beneficiario e con preavviso almeno di due giorni lavorativi.

2. Il centro per l'impiego, trasmette ai soggetti attuatori i nominativi degli aventi diritto relativamente ai progetti LPU di propria competenza territoriale tenuto conto dell'ordine di arrivo delle richieste dei soggetti attuatori.

3. Il beneficiario che viene inviato al soggetto attuatore, decade dalla graduatoria di invio e da tutte le graduatorie dei bandi ai quali ha aderito. Qualora il beneficiario senza giustificato motivo non risponda alla convocazione del soggetto attuatore o non prenda servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro ovvero rifiuti l'assunzione, decade dalla graduatoria del bando di invio per tutta la durata di validità della graduatoria e potrà essere reintegrato e reso disponibile solo nelle graduatorie degli altri bandi ai quali ha aderito.
   Il beneficiario percettore di RDC, qualora senza giustificato motivo debitamente documentato, non risponda alla convocazione del soggetto attuatore o non prenda servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro ovvero rifiuti l'assunzione, decade dal Reddito di Cittadinanza per mancata partecipazione ad iniziativa di politica attiva ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Se il motivo dell'assenza alla convocazione o alla presa di servizio o del rifiuto all'assunzione viene giustificato entro il giorno successivo alla convocazione con adeguata documentazione valutata dal Centro per l'Impiego, il beneficiario potrà essere reintegrato anche nella medesima graduatoria.
Il beneficiario può partecipare ad un solo progetto di iniziativa di lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità delle graduatorie, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l'accertata inidoneità alla mansione prevista.

4. Il soggetto attuatore comunica tempestivamente, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dei nominativi, al cpi competente per il progetto, tutti gli eventi di cui al comma precedente che possono comportare il reintegro del beneficiario nelle graduatorie nonché l'effettiva presa di servizio.

5. Nel caso in cui tra i nominativi dei beneficiari inviati al soggetto attuatore siano presenti persone con disabilità iscritte ai sensi della L. 68/99, il centro per l'impiego provvede a segnalare al soggetto attuatore, che per l'inserimento lavorativo degli stessi, la struttura stabile collocamento mirato competente per territorio attiverà le modalità previste dalla legge 68/1999 tenuto anche conto dei tempi necessari all'eventuale attivazione delle convenzioni di cui all'art. 11 comma 4 della legge 68/1999 nel caso di assunzione di persone con disabilità psichica.

6. Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dal beneficiario alla data dell'adesione ed al momento dell'invio del nominativo al soggetto attuatore.

7. La graduatoria viene elaborata tenendo conto dei punteggi assegnati ai beneficiari dal sistema, alla data di scadenza del bando.

21_22_1_DDC_LAV FOR_5002_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 22 maggio 2021, n. 5002

Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del "Bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche - anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024".

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20 (Vicedirettore centrale);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020, con la quale l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha rinnovato l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
VISTO il decreto n.19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale vengono conferiti al Vicedirettore centrale compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma delle competenze in materia di istruzione;
VISTO l'articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 24/2020, che prevede il sostegno agli interventi proposti dalle istituzioni scolastiche e definiti nel Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa approvato dalla Giunta regionale;
RICHIAMATO in particolare il comma 4, lettera c), del citato articolo 33 che, tra le tipologie di interventi di offerta formativa, prevede gli interventi per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;
VISTO l'articolo 37 della legge regionale 13/2018 che prevede espressamente l'attuazione degli interventi volti a promuovere le culture e lingue minoritarie friulana, slovena e tedesca;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, recante norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2009, n. 20, recante norme per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, recante norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana;
VISTO il Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n.204 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 19 febbraio 2021 che prevede che per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 l'insegnamento curricolare della lingua friulana sia limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 29/2007, mentre le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado per i medesimi anni scolastici siano sostenute nell'ambito del Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, di cui all'articolo 33 della legge regionale n.13/2018;
VISTO il Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'of-

ferta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0217/Pres. del 17 dicembre 2019, come di recente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 063/Pres. del 27 aprile 2021, di seguito Regolamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 marzo 2021 con la quale è stato approvato il "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024", parte integrante della delibera che individua, tra gli altri, l'intervento bando "Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche", con la relativa dotazione finanziaria pari a € 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di seguito Piano;
VISTO il testo del "Bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche", aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, conforme alle succitate norme, Regolamento e Piano;
PRESO ATTO che la compilazione e trasmissione della domanda avviene on line, accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Contributi e interventi per le scuole -finanziamenti per le attività didattiche - PIANO REGIONALE TRIENNALE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) - "Insegnamento delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche storiche" - a partire dal giorno 24 maggio 2021 ore 10.00 e fino al giorno 24 giugno 2021, ore 17.00;
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto Bando, nel testo allegato al presente decreto digitale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2021 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021 - 2024);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021):

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è emanato il "Bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche", aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nel testo allegato al presente decreto digitale (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Si dà atto che la compilazione e trasmissione della domanda avviene on line, accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Contributi e interventi per le scuole -finanziamenti per le attività didattiche - PIANO REGIONALE TRIENNALE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) -" Insegnamento delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche storiche", a partire dal giorno 24 maggio 2021, ore 10.00, e fino al giorno 24 giugno 2021, ore 17.00.
3. Il presente decreto con il relativo allegato viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it .

Trieste, 22 maggio 2021

SEGATTI

Allegato A)

Bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche, anni scolastici 2021– 2022, 2022-2023 e 2023-2024

Art. 1 Finalità

1. Il presente bando viene emanato al fine di promuovere gli interventi relativi all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche e di valorizzare l'identità plurilinguistica e pluriculturale della comunità presente nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in conformità a quanto previsto dal "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024", di seguito Piano, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 473 del 26 marzo 2021.

Art. 2 Quadro normativo di riferimento

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al quadro normativo riportato al paragrafo 2 del sopraccitato Piano.

Art. 3 Destinatari

1. La partecipazione al bando è riservata:

a) alle istituzioni scolastiche statali e paritarie della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia e operanti nelle aree dove la lingua della minoranza è storicamente radicata, per la presentazione di progetti riguardanti l'utilizzo delle lingue slovena e tedesca (con le diverse varianti riconosciute);

b) alle istituzioni scolastiche statali e paritarie della scuola secondaria di primo grado, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia e operanti nelle aree dove la lingua della minoranza è storicamente radicata, per la presentazione di progetti riguardanti l'utilizzo della lingua friulana.

Art. 4 Oggetto e termine di conclusione dei progetti

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti proposti dai destinatari di cui all'art. 3, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa ed aventi ad oggetto l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche, in coerenza con gli obiettivi della relativa area tematica descritta al punto 5.b.2 del Piano.

2. A seguito del finanziamento gli interventi relativi all'anno scolastico 2021/2022 saranno inseriti nel PTOF 2019-2022 e quelli relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 nel PTOF 2022/2025.

3. I progetti devono concludersi:

- **entro il 1° luglio 2022 quelli riferiti all'anno scolastico 2021-2022;**
- **entro il 1° luglio 2023 quelli riferiti all'anno scolastico 2022-2023;**
- **entro il 1° luglio 2024 quelli riferiti all'anno scolastico 2023-2024.**

4. Una proroga del termine di conclusione degli interventi è ammessa purché sia motivata e presentata prima delle scadenze di cui al precedente comma 3. La Direzione si riserva, entro 30

giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Art.5 Criteri di riparto

1. L'entità della dotazione finanziaria è determinata con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 marzo 2021 in € 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e quindi per complessivi 300.000,00. La quota relativa ad ogni singola annualità viene ripartita secondo le seguenti quote fisse e modalità:
   a. una quota fissa, pari a € 28.000,00 della dotazione complessiva di cui sopra, da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento;
   b. una quota fissa, pari a €.14.000,00 della dotazione complessiva di cui sopra, da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente sede in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre 2020;
   c. una quota fissa, pari a € 12.000,00 della dotazione complessiva di cui sopra, da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica avente sede in Comune montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
   d. la restante quota, pari a € 46.000,00 della dotazione complessiva, da ripartire tra i sotto elencati parametri in base alle seguenti quote come di seguito indicato:

   1) numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre 2020: € 23.000,00;
   2) numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre 2020: € 3.680,00;
   3) numero degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data 30 settembre 2020: € 2.760,00;
   4) numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto legislativo 66/2017, alla data del 30 settembre 2020: € 3.680,00;
   5) numero di classi attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2020/2021: € 4.600,00;
   6) numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2020/2021 (esclusivamente per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado): € 2.760,00;
   7) numero dei punti di erogazione del servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2020/2021: € 5.520,00.
2. Qualora nel corso del corrente esercizio finanziario si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse saranno ripartite in base ai parametri di cui al comma 1, lettera d).

Art.6 Modalità e termini di compilazione e presentazione della domanda

1. La domanda di contributo triennale deve essere presentata dalle istituzioni scolastiche singolarmente; ciascuna istituzione scolastica può presentare **un'unica domanda.**
2. *Qualora* la medesima istituzione scolastica presenti più di una domanda, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.
3. La **compilazione** della domanda avviene **esclusivamente** on line accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Contributi e interventi per le scuole –finanziamenti per le attività didattiche - PIANO REGIONALE TRIENNALE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) "Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche" – **a partire dal 24 maggio 2021, ore 10.00, e fino al 24 giugno 2021, ore 17.00**.

4. La domanda va inviata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale di cui al comma 3 con:
   a. **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**. È il sistema di autenticazione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Le informazioni per richiedere SPID sono disponibili al link: https://www.spid.gov.it/

   b. **Carta regionale servizi (CRS).** Al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/ sono disponibili tutte le informazioni per l'attivazione della CRS.

   c. **Carta nazionale servizi (CNS).** Al seguente link: https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/ sono disponibili tutte le informazioni per l'attivazione della CNS.

5.La domanda deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora dovuta. All'istanza è allegato il modello F23 (Scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate). I soggetti privati non tenuti al pagamento dell'imposta di bollo devono allegare alla domanda idonea dichiarazione attestante i motivi dell'esenzione.

6. Costituiscono cause di esclusione il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 3.

Art.7 Modalità di erogazione del contributo triennale

1. L'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2021 avviene in un'unica soluzione anticipata contestualmente alla concessione.
2. L'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2022 avviene entro il 30 settembre 2022.
3. L'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2023 avviene entro il 30 settembre 2023.
4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa, l'erogazione anticipata può avvenire previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, ai sensi dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.
5. L'elenco delle domande ammesse e non ammesse a contributo è pubblicata sul sito regionale dedicato all'Istruzione *http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/Foglia28/.*

Art.8 Limite percentuale massimo delle spese ammissibili

1. Il limite percentuale massimo della somma delle voci di spesa previste in sede di presentazione della domanda, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 8 del Regolamento approvato con DPReg n. 0217/Pres. del 17 dicembre 2019, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito Regolamento, è pari al 10% del contributo richiesto. Le spese ammissibili sono le seguenti: affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto, spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

Art.9 Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto della quota di contributo riferita all'anno 2021 deve essere presentato dall'istituzione scolastica **entro il 30 ottobre 2022** secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento di riferimento.

2. Il rendiconto della quota di contributo riferita all'anno 2022 deve essere presentato dall'istituzione scolastica entro il 30 ottobre 2023 secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento di riferimento.
3. Il rendiconto della quota di contributo riferita all'anno 2023 deve essere presentato dall'istituzione scolastica entro il 30 ottobre 2024 secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento di riferimento, unitamente ad una relazione conclusiva riferita alle attività realizzate nel triennio e alle somme complessivamente spese.
4. Una proroga del termine di rendicontazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa purché la richiesta sia motivata e presentata prima del **30 ottobre di ciascun anno**. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi.
5. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione della domanda di proroga oltre il **30 ottobre di ciascun anno** sono fatte salve le spese maturate fino a tale data**,** purché sia raggiunto l'interesse pubblico.
6. In ogni caso la mancata presentazione del rendiconto di ogni singola annualità entro il **30 gennaio dell'anno successivo alla scadenza della presentazione del rendiconto** comporta la revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del regolamento di riferimento.
7. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti, deve essere tenuta agli atti dalle singole scuole, in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva.
8. Le istituzioni scolastiche possono rendicontare le spese di cui all'art.8 comma 1, per un valore massimo del 15% delle spese complessivamente ammesse a rendiconto.
9. Tutta la documentazione di rendiconto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal dirigente scolastico o dal soggetto delegato e munito del potere di firma.

Art.10 Monitoraggio

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle provvidenze regionali in materia, la Regione si riserva di effettuare un'azione di monitoraggio attraverso questionari strutturati, che potranno prevedere un'analisi dettagliata di alcune azioni specifiche.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.

Art.11 Variazione delle autonomie scolastiche

1. Qualora il procedimento di concessione del contributo si concluda dopo il 31 agosto 2021, in caso di costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di una nuova autonomia scolastica mediante accorpamento o fusione, il contributo triennale spettante alle autonomie scolastiche richiedenti è trasferito alla nuova autonomia scolastica, la quale effettuerà la rendicontazione per l'intero importo ricevuto.

Art.12 Revoca del contributo

1. Il contributo triennale concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati.
2. La mancata presentazione del rendiconto di ogni singola annualità entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 6, comporta la revoca del contributo posto a carico della relativa annualità.
3. Il mancato inserimento nel corso dell'anno scolastico di riferimento del progetto nel Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche comporta la revoca della quota di contributo posta a carico della relativa annualità.

4. La revoca del contributo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 13 Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all'istruzione, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
2. Gli elenchi dei soggetti beneficiari ammessi, con i relativi importi del contributo, e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione, saranno pubblicati sul citato sito web istituzionale e tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

Art.14 Note informative

1. In adempimento all'art. 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, università e diritto allo studio
  Sede di Udine - Via Ippolito Nievo, 20 -
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Ketty Segatti, Direttore del Servizio
- Istruttore del procedimento:
  Marzia Petricig
  telefono 0432/555298
  e-mail marzia.petricig@regione.fvg.it
  Chiara Del Mastro
  Telefono 0432/555317
  e-mail chiara.delmastro@regione.fvg.it

Art.15 Nota informativa per il trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste (di seguito "Titolare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Presidente in carica, informa la S.V. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati forniti all'atto della presentazione delle domande e della documentazione prevista dal presente bando saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

a) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati:

Il Titolare tratta i dati (del legale rappresentante delle istituzioni scolastiche o degli Enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e del responsabile del procedimento - nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale - dettagli del documento di identità, riferimenti bancari e di pagamenti) dalla S.V. comunicati o comunque utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

I dati sono trattati per le seguenti finalità istituzionali:

- procedimento per il finanziamento "delle attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture delle Minoranze linguistiche storiche" a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in conformità a quanto previsto dal Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.473 del 26 marzo 2021.

b) Base giuridica del trattamento

I dati dalla S.V. comunicati sono utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi

e negozi di diritto pubblico e privato come di seguito indicato: in base agli artt.33 e 37 della L.R. 13 del 30 marzo 2018.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali e particolari è realizzato per mezzo delle operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato;

Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il Titolare conserverà i dati personali e particolari per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono essere conservati a tempo illimitato come indicato nel Manuale di gestione documentale della Regione Friuli Venezia Giulia.

d) Soggetto autorizzato al trattamento dei dati

I dati sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; a società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

e) Destinatari dei dati

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati della S.V. ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Senza necessità del consenso della S.V. la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha diritto di ricevere i dati dei richiedenti contributo da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. I dati personali della S.V. possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge.

f) Conferimento dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi, finanziamenti pubblici e l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

g) Trasferimento dati

Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero.

h) Misure di sicurezza

I dati personali e particolari sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato negli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle

finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

i) Diritti dell'interessato

L'interessato ha i diritti previsti dall'art. 15- 21 del GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e sensibili e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione:
  a) dell'origine dei suoi dati trattati dall'ufficio pubblico;
  b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
  c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l'ausilio di strumenti elettronici;
  d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati;
  e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono ricevuti;

- ottenere:
  a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei suoi dati;
  b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
  c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi in tutto o in parte:
  a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
  b) al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona per ogni tipo di comunicazione non giustificata dalle finalità istituzionali di legge.

L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge.

l) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it pec: privacy@certregione.fvg.it .

m) Modalità di esercizio dei dati

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti inviando:
- una e-mail all'indirizzo: privacy@regione.fvg.it
- una PEC all'indirizzo: privacy@certregione.fvg.it .

21_22_1_DDC_LAV FOR_5003_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 22 maggio 2021, n. 5003

Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del bando "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF "aa.ss. 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20 (Vicedirettore centrale);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020, con la quale l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha rinnovato l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
VISTO il decreto n.19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale vengono conferiti al Vicedirettore centrale compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma delle competenze in materia di istruzione;
VISTO l'articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 24/2020, che prevede il sostegno agli interventi proposti dalle istituzioni scolastiche e definiti nel Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa approvato dalla Giunta regionale;
VISTO il successivo articolo 34 della medesima legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 24/2020, che individua i destinatari e l'oggetto degli interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
PRESO ATTO che il medesimo articolo 34 della legge regionale 13/2018 prevede la concessione di contributi triennali a sostegno degli interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole;
VISTO il Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0217/Pres. del 17 dicembre 2019, come di recente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 063/Pres. del 27 aprile 2021, di seguito Regolamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 marzo 2021 con la quale è stato approvato il "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024", parte integrante della delibera che individua, tra gli altri, l'intervento bando "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF", con la relativa dotazione finanziaria pari a € 2.050.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di seguito Piano;
VISTO il testo del bando per il finanziamento di "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF", aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, conforme alle succitate norme, Regolamento e Piano;
PRESO ATTO che la compilazione e trasmissione della domanda avviene on line, accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Contributi e interventi per le scuole -finanziamenti per le attività didattiche - PIANO REGIONALE TRIENNALE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) - "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF" - a partire dal giorno 24 maggio 2021 ore 10.00 e fino al giorno 24 giugno 2021, ore 17.00;
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto Bando, nel testo allegato al presente decreto digitale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2021 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021 - 2024);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021):

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è emanato il Bando "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF", aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nel testo allegato al presente decreto digitale (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Si dà atto che la compilazione e trasmissione della domanda avviene on line, accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Contributi e interventi per le scuole -finanziamenti per le attività didattiche - PIANO REGIONALE TRIENNALE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) -"Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF", a partire dal giorno 24 maggio 2021, ore 10.00, e fino al giorno 24 giugno 2021, ore 17.00.
3. Il presente decreto con il relativo allegato viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it .

Trieste, 22 maggio 2021

SEGATTI

Allegato A)

Bando per il finanziamento di "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF" anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024

Art. 1 Finalità

1. Il presente bando viene emanato al fine di sostenere gli interventi per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, previsti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche presenti in Friuli Venezia Giulia e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024", di seguito Piano, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 473 del 26 marzo 2021.

Art. 2 Quadro normativo di riferimento

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al quadro normativo riportato al paragrafo 2 del sopraccitato Piano.

Art. 3 Destinatari

1. La partecipazione al bando è riservata alle istituzioni statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 Oggetto e termine di conclusione degli interventi

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi proposti dai destinatari di cui all'art. 3, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa e coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle seguenti aree tematiche, <u>la cui descrizione è riportata al paragrafo 5 del Piano</u>:
   a. **Competenze chiave europee**;
   b. Competenze linguistiche:
   b.1 Valorizzazione delle lingue e della storia dell'Europa;
   b.2 Conoscenza storica, antropologica, linguistica e ambientale del Friuli Venezia Giulia;
   b.3 Sviluppo di nuove lingue emergenti;
   b.4 Apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista;
   b.5 Sperimentazione di modelli di insegnamento plurilinguistici;
   c. Promozione del benessere:
   c.1 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
   c.2 Gestione dei bisogni educativi speciali (BES) e dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
   c.3 Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e al benessere della persona anche attraverso la valorizzazione delle discipline motorie;
   c.4 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   c. 5 Contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale;
   c. 6 Promozione della sostenibilità nelle scuole;
   d. Orientamento:
   d.1 Valorizzazione della continuità didattica e formativa orizzontale e verticale;
   d.2 Integrazione del sistema educativo con gli altri componenti del sistema economico sociale regionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
   e. Consapevolezza e espressione culturale:
   e.1 Recupero dei mestieri della tradizione;
   e. 2 Potenziamento delle competenze in materia artistica e cultura musicale;

e. 3 Uso degli spazi scolastici nel tempo pomeridiano per tutoring e attività didattiche alternative;
e. 4 Promozione della solidarietà intergenerazionale anche nei contesti familiari.

2. Gli interventi relativi all'area tematica "b.1 Valorizzazione delle lingue e della storia dell'Europa" sono riservati agli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado. Gli interventi per la valorizzazione delle lingue straniere a favore dei bambini delle scuole dell'infanzia possono rientrare nell'area tematica a. "Competenze chiave europee".
3. A seguito del finanziamento gli interventi relativi all'anno scolastico 2021/2022 saranno inseriti nel PTOF 2019-2022 e quelli relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 nel PTOF 2022/2025.
4. Gli interventi devono concludersi:
   - **entro il 1° luglio 2022** quelli riferiti all'anno scolastico 2021/2022;
   - **entro il 1° luglio 2023** quelli riferiti all'anno scolastico 2022/2023;
   - **entro il 1° luglio 2024** quelli riferiti all'anno scolastico 2023/2024.
5. Una proroga del termine di conclusione degli interventi è ammessa purché sia motivata e presentata prima delle scadenze di cui al precedente comma 4. La Direzione si riserva, entro 30 giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a sessanta giorni.
6. Gli interventi riferiti all'anno scolastico 2021/2022 possono integrare gli interventi effettuati nell'ambito della terza fase del "Piano scuola estate 2021", il cui avvio è stato comunicato dal Ministero dell'Istruzione con nota n. 643 del 27 aprile 2021.

Art. 5 Criteri di riparto

L'entità della dotazione finanziaria è determinata con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 marzo 2021 in € 2.050.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e quindi per complessivi 6.150.000,00. La quota relativa ad ogni singola annualità viene ripartita secondo le seguenti quote fisse e modalità:

a) una quota, pari a € 430.000,00, da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento;
b) una quota, pari a € 160.000,00 da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente la sede in un Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre 2020;
c) una quota, pari a € 160.000,00 da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente la sede in Comune montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
d) la restante dotazione finanziaria, pari a € 1.300.000,00 da ripartire tra i sotto elencati parametri in base alle seguenti quote:
   1. numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre 2020: € 580.000,00;
   2. numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre 2020: € 110.000,00;
   3. numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data del 30 settembre 2020: € 80.000,00;
   4. numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto legislativo 66/2017, alla data del 30 settembre 2020: € 110.000,00;
   5. numero di classi attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2020/2021: € 128.000,00;

6. numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2020/2021 (esclusivamente per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado): € 127.000,00
7. numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2020/2021 : € 165.000,00;

2. Qualora nel corso del corrente esercizio finanziario e nei successivi 2022 e 2023 si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse saranno ripartite in base ai parametri di cui al comma 1 lettera d).

Art. 6 Modalità e termini di compilazione e presentazione della domanda

1. La domanda di contributo triennale deve essere presentata dalle istituzioni scolastiche **singolarmente**; ciascuna istituzione scolastica può presentare **un'unica domanda.**
2. Qualora la medesima istituzione scolastica presenti più di una domanda, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.
3. La **compilazione** della domanda avviene **esclusivamente** on line accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Contributi e interventi per le scuole –finanziamenti per le attività didattiche - PIANO REGIONALE TRIENNALE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) -"Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF" – **a partire dal 24 maggio 2021, ore 10.00, e fino al 24 giugno 2021, ore 17.00**.
4. La domanda va inviata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale di cui al comma 3 con:
   a. **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**. È il sistema di autenticazione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Le informazioni per richiedere SPID sono disponibili al link: https://www.spid.gov.it/

   b. **Carta regionale servizi (CRS).** Al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/ sono disponibili tutte le informazioni per l'attivazione della CRS.

   c. **Carta nazionale servizi (CNS).** Al seguente link sono disponibili le informazioni relative: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/carta-nazionale-servizi

5. La domanda deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora dovuta. All'istanza è allegato il modello F23 (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate). I soggetti privati non soggetti al pagamento dell'imposta di bollo devono allegare alla domanda idonea dichiarazione attestante i motivi dell'esenzione.
6. Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 3.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo triennale

1. L'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2021 avviene in un'unica soluzione anticipata contestualmente alla concessione.
2. L'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2022 avviene entro il 30 settembre 2022.
3. L'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2023 avviene entro il 30 settembre 2023.
4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa, l'erogazione anticipata può avvenire previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa

d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, ai sensi dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

5. L'elenco delle domande ammesse e non ammesse a contributo è pubblicato sul sito regionale dedicato all'istruzione http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/ .

Art. 8 Limite percentuale massimo delle spese ammissibili

1. Il limite percentuale massimo della somma delle voci di spesa previste in sede di presentazione della domanda di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 8 del regolamento di riferimento è pari al 10% del contributo richiesto. Le spese ammissibili sono le seguenti: affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto; spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

Art. 9 Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto della quota di contributo riferita all'anno 2021 deve essere presentato dall'istituzione scolastica **entro il 30 ottobre 2022** secondo le modalità previste dall'articolo 18 del regolamento di riferimento.
2. Il rendiconto della quota di contributo riferita all'anno 2022 deve essere presentato dall'istituzione scolastica entro il **30 ottobre 2023** secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento di riferimento.
3. Il rendiconto della quota di contributo riferita all'anno 2023 deve essere presentato dall'istituzione scolaatica entro **il 30 ottobre 2024**, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento di riferimento, unitamente ad una relazione conclusiva riferita alle attività realizzate nel triennio e alle somme complessivamente spese.
4. Una proroga del termine di rendicontazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa purchè la richiesta sia presentata prima del **30 ottobre di ciascun anno**. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi.
5. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione della domanda di proroga oltre il **30 ottobre di ciascun anno** sono fatte salve le spese maturate fino al **30 ottobre di ciascun anno,** purchè sia raggiunto l'interesse pubblico.
6. In ogni caso la mancata presentazione del rendiconto di ogni singola annualità entro **il 30 gennaio dell'anno successivo alla scadenza della presentazione del rendiconto** comporta la revoca del contributo relativo all'annualità rendicontata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del regolamento di riferimento.
7. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti deve essere conservata agli atti dalle singole scuole, in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva.
8. Le istituzioni scolastiche possono rendicontare le spese di cui all'art. 8, comma 1, per un valore massimo del 15% delle spese complessivamente ammesse a rendiconto.
9. Tutta la documentazione di rendiconto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal dirigente scolastico o dal soggetto delegato e munito del potere di firma.

Art. 10 Monitoraggio

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle provvidenze regionali in materia, la Regione si riserva di effettuare un'azione di monitoraggio attraverso questionari strutturati, che potranno prevedere un'analisi dettagliata di alcune azioni specifiche.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 11 Variazione delle autonomie scolastiche

1. Qualora il procedimento di concessione del contributo si concluda dopo il 31 agosto 2021, in caso di costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di una nuova autonomia scolastica, mediante accorpamento o fusione, il contributo triennale spettante alle istituzioni scolastiche richiedenti è trasferito alla nuova autonomia scolastica, la quale effettuerà la rendicontazione per l'intero importo ricevuto.

Art.12 Revoca del contributo

1.Il contributo triennale concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a. rinuncia del beneficiario;
   b. mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati.
2. La mancata presentazione del rendiconto di ogni singola annualità entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 6, comporta la revoca del contributo posto a carico della relativa annualità.
3. Il mancato inserimento nel corso dell'anno scolastico di riferimento del progetto nel Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche comporta la revoca del contributo posto a carico della relativa annualità.
4. La revoca del contributo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 13 Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Gli elenchi dei soggetti beneficiari ammessi, con i relativi importi del contributo, e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione, saranno pubblicati sul citato sito web istituzionale e tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

Art. 14 Note informative

1. In adempimento all'art. 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:
   - Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, università e diritto allo studio
   - Responsabile del procedimento: Ketty Segatti – Direttore del Servizio istruzione, università e diritto allo studio
   - Istruttori del procedimento:
     Antonella Mio, e-mail antonella.mio@regione.fvg.it, tel. 0434-231326
     Michela Dean, e-mail michela.dean@regione.fvg.it, tel. 0434-231390

Art.15 Nota informativa per il trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste (di seguito "Titolare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Presidente in carica, informa la S.V. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati forniti all'atto della presentazione delle domande e della documentazione prevista dal presente bando saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

a) **Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati:**
   Il Titolare tratta i dati (del legale rappresentante delle istituzioni scolastiche o degli Enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e del responsabile del procedimento - nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale - dettagli del documento di identità, riferimenti bancari e di pagamenti) dalla S.V. comunicati o comunque utilizzati per l'attività

dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
I dati sono trattati per le seguenti finalità istituzionali:

- procedimento per il finanziamento di "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF –" a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in conformità a quanto previsto dal Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 473 del 26 marzo 2021.

b) Base giuridica del trattamento
I dati dalla S.V. comunicati sono utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e privato come di seguito indicato: in base agli artt. 33 e 34 della L.R. 13 del 30 marzo 2018.

c) Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali e particolari è realizzato per mezzo delle operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato;
Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il Titolare conserverà i dati personali e particolari per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono essere conservati a tempo illimitato come indicato nel Manuale di gestione documentale della Regione Friuli Venezia Giulia.

d) Soggetto autorizzato al trattamento dei dati
I dati sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; a società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

e) Destinatari dei dati
Il Titolare comunica, a richiesta, i dati della S.V. ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
Senza necessità del consenso della S.V. la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha diritto di ricevere i dati dei richiedenti contributo da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. I dati personali della S.V. possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge.

f) Conferimento dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi, finanziamenti pubblici e l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

g) Trasferimento dati

Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero.

h) Misure di sicurezza

I dati personali e particolari sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato negli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

i) Diritti dell'interessato

L'interessato ha i diritti previsti dall'art. 15- 21 del GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e sensibili e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione:
  a) dell'origine dei suoi dati trattati dall'ufficio pubblico;
  b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
  c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l'ausilio di strumenti elettronici;
  d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati;
  e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono ricevuti;

- ottenere:
  a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei suoi dati;
  b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
  c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi in tutto o in parte:
  a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
  b) al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona per ogni tipo di comunicazione non giustificata dalle finalità istituzionali di legge.

L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge.

l) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.

e-mail: privacy@regione.fvg.it

pec: privacy@certregione.fvg.it

m) Modalità di esercizio dei dati

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo: privacy@regione.fvg.it
- una PEC all'indirizzo: privacy@certregione.fvg.it

21_22_1_DDS_COORD POL MONT_3717_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 19 maggio 2021, n. 3717

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni anche non appartenenti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - Rettifica della graduatoria anno 2020 approvata con decreto n. 9051/AGFOR del 25 novembre 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, come modificato dall'art. 41 della legge regionale 29 aprile 2019 n. 6, che autorizza l'Amministrazione a concedere esclusivamente a favore dei comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate sul territorio regionale all'atto della domanda, contributi straordinari finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici;
VISTO il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019)" approvato con delibera della Giunta regionale n. 2238 del 20 dicembre 2019;
ATTESO che il regolamento prevede la concessione di aiuti per la riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
ATTESO che l'aiuto relativo nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze, concesso ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, è stato comunicato in esenzione di notifica alla Commissione Europea e registrato con il n. SA.54619(2019/XA);
ATTESO che con LR 27 dicembre 2019 n. 24 sono state stanziate risorse per € 1.200.000,00 a valere sul capitolo 1147 del bilancio finanziario gestionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 08/Pres del 16 gennaio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 5 del 29 gennaio 2020, con il quale si dispone l'emanazione del citato regolamento;
ATTESO che a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19 suddette risorse sono state successivamente rimodulate e che con LR 6 agosto 2020 n. 15 lo stanziamento complessivo del capitolo 1147 è stato determinato in € 600.000,00;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento la concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria come disciplinato dall'art. 36 comma 2 della LR 7/2000;
CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento, alla concessione del contributo provvede il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate;
ATTESO che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del regolamento il termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo è fissato al 30 aprile 2020;
VISTA la legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID 19) art. 1 comma 1 il quale dispone che tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei

beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza del 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020
RILEVATO che entro la data di scadenza del termine suddetto sono pervenute 26 domande di finanziamento;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2020 n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) art. 3 comma 33 la quale dispone che le domande di contributo per la riqualificazione delle malghe di cui all'art. 2 comma 17 della LR 29/2019 possono essere presentate nei dieci giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa (11 agosto 2020) e pertanto entro il 20 agosto 2020;
RILEVATO che entro suddetto termine è pervenuta un'ulteriore domanda di finanziamento, portando il numero complessivo delle istanze oggetto di istruttoria a 27;
VISTO il decreto n. 9051/AGFOR del 25/11/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e l'elenco di quelle escluse, oltre all'elenco delle istanze integralmente ed immediatamente finanziabili collocate nelle prime 7 posizioni utili di suddetta graduatoria;
ATTESO che con singoli provvedimenti è stato disposto l'impegno delle risorse finanziarie disponibili e la concessione integrale del contributo a favore dei comuni collocati nelle prime 7 posizioni utili della graduatoria;
RILEVATO che con LR 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) sono state stanziate ulteriori risorse per € 1.200.000,00 e che pertanto è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con il citato decreto 9051/2020;
RILEVATO che l'intervento proposto dal Comune di Venzone, denominato "Manutenzione straordinaria delle strutture di malga Confin in Comune di Venzone", è collocato nella posizione utile n. 14 della graduatoria approvata con il citato decreto n. 9051/AGFOR del 25/11/2020 e che per lo stesso l'aiuto consistente nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 è stato determinato in € 39.058,65, mentre l'aiuto consistente nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, è stato determinato in € 48.434,81;
ATTESO che in seguito all'attività istruttoria connessa allo scorrimento della graduatoria mediante l'utilizzo delle risorse stanziate dalla LR 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) per € 1.200.000,00 ed alla successiva concessione del contributo ed in particolare che in sede di verifica delle capienze dei plafond de minimis, mediante interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, effettuato in data 12/01/2021 è emerso che in capo al Comune di Venzone sono già stati concessi aiuti per l'importo di € 199.689,60;
RILEVATO che la disponibilità a nuove concessioni in capo al comune suddetto in regime de minimis è limitata ad € 310,40 e pertanto in misura inferiore a quella determinata in sede di istruttoria dell'istanza di finanziamento ed indicata nel decreto di approvazione della graduatoria 9051/2020 in € 48.434,81;
ATTESO che ai sensi dell'art. 3 paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 non possono essere concessi nuovi aiuti de minimis ad un soggetto beneficiario qualora la concessione stessa comporti il superamento del massimale di € 200.000,00 di aiuti concessi al medesimo soggetto beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari;
ATTESO che il Comune di Venzone, a seguito dell'incontro tenutosi in data 3 febbraio 2021 presso la sede regionale di Udine, alla presenza del Servizio Sanitario Regionale e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ha assunto l'impegno a realizzare gli interventi riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari, comprese le relative pertinenze, secondo le indicazioni formulate dell'Amministrazione regionale, ancorchè non coperti dal contributo regionale, e con le medesime tempistiche che verranno fissate per la realizzazione degli interventi relativi all'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze, come emerge dal verbale di pari data;
VISTO il verbale di istruttoria del 24/02/2021, che qui si intende integralmente richiamato da cui emerge che la spesa ammessa a contributo, a seguito dello stralcio degli interventi per l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari, comprese le relative pertinenze, è determinata in € 39.058,65 per le opere da effettuarsi sull'alloggio del personale e sulle strutture di ricovero degli animali e che il punteggio complessivamente assegnabile all'iniziativa del Comune di Venzone è pari a 119 punti;
ATTESO, pertanto, che il contributo concedibile al Comune di Venzone ammonta complessivamente ad € 39.058,65 ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n.702/2014;
ATTESO che in seguito all'attività istruttoria connessa allo scorrimento della graduatoria mediante l'utilizzo delle risorse stanziate dalla LR 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) per € 1.200.000,00 ed alla successiva concessione del contributo ed in particolare che in sede di verifica delle capienze dei plafond de minimis, mediante interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, effettuato in data 16/04/2021

è emerso che in capo al Comune di Sutrio sono già stati concessi aiuti per l'importo di € 192.082,54;
RILEVATO che la disponibilità a nuove concessioni in capo al comune suddetto in regime de minimis è limitata ad € 7.917,46 e pertanto in misura inferiore a quella determinata in sede di istruttoria dell'istanza di finanziamento ed indicata nel decreto di approvazione della graduatoria 9051/2020 in € 48.210,57;
ATTESO che ai sensi dell'art. 3 paragrafo7 del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 non possono essere concessi nuovi aiuti de minimis ad un soggetto beneficiario qualora la concessione stessa comporti il superamento del massimale di € 200.000,00 di aiuti concessi al medesimo soggetto beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari;
VISTA la nota prot n. AGFOR 2021 0029029 P del 19/04/2021 con la quale si è comunicato al Comune suddetto l'impossibilità di concedere il contributo per la realizzazione delle opere riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari, comprese le relative pertinenze, per il superamento del massimale degli aiuti concessi a titolo de minimis e si è chiesto al Comune di garantire comunque la realizzazione di tali interventi assicurandone comunque la copertura finanziaria;
VISTA la nota prot n. AGFOR 2021-0030217 A-A del 22/04/2021 con la quale il Comune di Sutrio fornisce elementi che non consentono il superamento dei motivi che determinano l'impossibilità di concedere il contributo in regime de minimis;
VISTA la nota prot n. AGFOR 2021 0034496 P del 07/05/2021 con la quale si è chiesto di confermare la volontà o meno alla realizzazione dell'opera alle nuove condizioni ed in caso affermativo assicurando comunque la copertura finanziaria delle opere non finanziate;
VISTA la nota prot n. AGFOR 2021-0036577 A-A del 17/05/2021 con la quale il Comune di Sutrio trasmette la documentazione progettuale i cui contenuti sono stati aggiornati, rispetto a quanto presentato in sede di domanda, a seguito dell'incontro avuto con i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, confermando la volontà di realizzare l'opera in conformità alle prescrizioni fornite dalla summenzionata Autorità sanitaria, documentazione che determina la spesa per l'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame in € 79.747,98;
VISTO il verbale di istruttoria del 18/05/2021, che qui si intende integralmente richiamato da cui emerge che la spesa ammessa a contributo, a seguito dello stralcio degli interventi per l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari, comprese le relative pertinenze, è determinata in € 51.615,80 per le opere da effettuarsi sull'alloggio del personale e sulle strutture di ricovero degli animali e che il punteggio complessivamente assegnabile all'iniziativa del Comune di Sutrio è pari a 118 punti;
ATTESO, pertanto, che il contributo concedibile al Comune di Sutrio ammonta complessivamente ad € 51.615,80 ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n.702/2014;
RITENUTO, pertanto, di rettificare la graduatoria di cui all'allegato A al decreto n. 9051/AGFOR del 25/11/2020, come da allegato 1 al presente provvedimento sua parte integrante e sostanziale, modificando il punteggio assegnato all'intervento del Comune di Venzone denominato "Manutenzione straordinaria delle strutture di malga Confin in Comune di Venzone" da 121 a 119, confermando la collocazione dell'iniziativa alla posizione utile n. 14, stralciando la quota di contributo di € 48.434,81, in regime de minimis originariamente assegnata e confermando il contributo di € 39.058,65 per le opere da effettuarsi sull'alloggio del personale e sulle strutture di ricovero degli animali ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
RITENUTO, pertanto, di rettificare la graduatoria di cui all'allegato A al decreto n. 9051/AGFOR del 25/11/2020, come da allegato 1 al presente provvedimento sua parte integrante e sostanziale, modificando il punteggio assegnato all'intervento del Comune di Sutrio denominato "Lavori di manutenzione straordinaria malga Agareit" da 120 a 118, confermando la collocazione dell'iniziativa alla posizione utile n.15, stralciando la quota di contributo di € 48.210,57 in regime de minimis originariamente assegnata e confermando il contributo di € 51.615,80 per le opere da effettuarsi sull'alloggio del personale e sulle strutture di ricovero degli animali ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
RITENUTO di confermare tutte le altre disposizioni di cui al decreto n. 9051/AGFOR del 25/11/2020;
VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 2026 del 30/12/2020 con cui si approva il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021;
RILEVATO che gli importi relativi al contributo concedibile in regime de minimis, di cui all'allegato 1, riferito agli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti caseari sono determinati nella misura massima concedibile e comunque non superiore ai limiti di cui all''art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando che al momento della concessione verranno rideterminati sulla base degli esiti della visura de minimis estratta dal Registro Nazionale Aiuti, riguardante la posizione contributiva del singolo comune beneficiario, nel rispetto del massimale consentito dal Regolamento stesso;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato

con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (Legge di stabilità 2020);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);
VISTA la legge regionale 6 agosto 2020 n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

DECRETA

1. Di rettificare la graduatoria di cui all'allegato A al decreto n. 9051/AGFOR del 25/11/2020, come da allegato 1 al presente provvedimento sua parte integrante e sostanziale.
2. Di confermare tutte le altre disposizioni di cui al decreto n. n. 9051/AGFOR del 25/11/2020.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 19 maggio 2021

TONEGUZZI

Domande ammesse a finanziamento - Allegato 1

Posizione graduatoria	Comune	Data invio	Ora invio	N. prot. Amm. Regionale	Intervento	Contributo richiesto			Contributo concedibile			Punteggio
						Per alloggio personale e ricovero bestiame	Per trasformazione e commercializzazione prodotti caseari	Totale	Per alloggio personale e ricovero bestiame	Per trasformazione e commercializzazione prodotti caseari	Totale	
1	ARTA TERME	29/04/2020	09:45:21	27418	Adeguamento funzionale degli edifici della Malga Lanza	67.119,97	32.880,03	100.000,00	60.309,60	28.688,49	88.998,09	140
2	PALUZZA	30/06/2020	15:40:02	41885	Adeguamento funzionale di Malga Pal Piccolo. LR 29/2018, articolo 2, commi da 16 a 21. CUP: H79G20000100002	99.000,00		99.000,00	99.000,00		99.000,00	138
3	LAUCO	25/06/2020	12:07:59	40772	Riqualificazione con adeguamento funzionale degli edifici del complesso malghivo "Claupa" destinati all'alloggio del personale, al ricovero del bestiame, alla trasformazione e vendita dei prodotti caseari	71.839,85	28.160,15	100.000,00	65.455,18	25.457,74	90.912,92	135
4	VERZEGNIS	24/04/2020	09:22:44	26414	Lavori di riqualificazione e adeguamento della Casera Val	47.750,05	52.239,95	99.990,00	44.394,70	55.595,30	99.990,00	134
5	FRISANCO	30/06/2020	17:37:29	41975	Manutenzione ordinaria della casera Chiavalot	65.000,00		65.000,00	61.940,04		61.940,04	133
6	SOCCHIEVE	23/04/2020	16:22:16	26290	Manutenzione straordinaria Malga Valuta	100.000,00		100.000,00	88.106,88		88.106,88	131
7	DOGNA	28/04/2020	12:33:20	27141	Installazione pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per il funzionamento della malga "Plan dai Spadovai" in loc. Plan dai Spadovai in Comune di Dogna	35.313,21		35.313,21	3.488,95	19.701,24	23.190,19	131
8	ANDREIS	29/06/2020	16:46:02	41597	Lavori di manutenzione straordinaria di malga Fara in Comune di Andreis	100.000,00		100.000,00	91.771,12		91.771,12	131
9	VILLA SANTINA	27/05/2020	13:23:43	34023	Manutenzione straordinaria ai fabbricati destinati al ricovero del bestiame facenti parte del complesso aziendale di Malga Losa	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	130
10	CIMOLAIS	29/06/2020	17:55:27	41639	Riqualificazione e adeguamento funzionale della malga Pian Pagnon	56.500,00	36.700,00	93.200,00	41.343,37	36.700,00	78.043,37	125
11	PREONE	27/04/2020	12:43:20	26798	Riqualificazione e adeguamento funzionale di Malga Palis	82.124,44	17.875,56	100.000,00	64.935,54	35.020,42	99.955,96	124
12	PAULARO	07/05/2020	14:09:44	29296	Interventi di riqualificazione ed adeguamento funzionale di Malga Meledis Bassa in Comune di Paularo (UD)	18.181,82	81.818,18	100.000,00	14.746,38	66.874,96	81.621,34	124
13	SAPPADA	27/04/2020	14:43:19	26853	Manutenzione straordinaria e riqualificazione del complesso malghivo Casera di Casavecchia	245.000,00		245.000,00	235.586,65		235.586,65	121
14	VENZONE	30/06/2020	22:17:47	41977	Manutenzione straordinaria delle strutture di malga Confin in Comune di Venzone	39.454,99	48.926,28	88.381,27	39.058,65		39.058,65	119
15	SUTRIO	30/04/2020	10:32:26	27770	Lavori di manutenzione straordinaria malga Agareit	57.456,18	42.543,12	99.999,30	51.615,80		51.615,80	118
16	RAVASCLETTO	30/04/2020	15:19:44	27901	Lavori di ripristino copertura stallone di Malga Taroundut	99.000,00		99.000,00	98.970,00		98.970,00	116
17	CLAUT	15/04/2020	10:03:05	24274	Manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale della stalla al servizio della malga Pussa in Val Settimana - Comune di Claut	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	114

						Contributo richiesto			Contributo concedibile			
Posizione graduatoria	Comune	Data invio	Ora invio	N. prot. Amm. Regionale	Intervento	Per alloggio personale e ricovero bestiame	Per trasformazione e commercializzazione prodotti caseari	Totale	Per alloggio personale e ricovero bestiame	Per trasformazione e commercializzazione prodotti caseari	Totale	Punteggio
18	TRAMONTI DI SOPRA	13/08/2020	13:20:29	53408	Riqualificazione casera Somp la Mont comprendente alloggio per il malgaro e spazi di commercializzazione dei prodotti	62.535,66	36.992,34	99.528,00	49.163,29		49.163,29	113
19	POLCENIGO	29/06/2020	15:51:26	41623	Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della malga "Costa Cervera" a Polcenigo	237.000,00	158.000,00	395.000,00	90.880,40	49.805,16	140.685,56	106
20	FORNI AVOLTRI	30/06/2020	12:58:02	41852	Lavori di miglioramento e adeguamento del complesso malghivo Monte Tuglia	150.840,00	59.571,80	210.411,80	108.928,71	56.112,57	165.041,28	105
21	CLAUZETTO	30/06/2020	18:39:31	41956	Lavori di manutenzione straordinaria complesso edilizio malga Polpazza - monte Pala - Clauzetto	60.000,00	120.000,00	180.000,00	55.402,59	60.754,12	116.156,71	101
22	ENEMONZO	30/06/2020	17:20:31	41943	Riqualificazione della malga comunale Pieltinis consistenti nel recupero con ripristino strutturale e adeguamento funzionale della loggia destinata al ricovero di ovini e di caprini e delle relative pertinenze	249.130,00		249.130,00	246.140,00		246.140,00	97
23	FORNI DI SOTTO	29/06/2020	17:41:53	41607	Lavori di adeguamento funzionale degli edifici di malga "Giaveada" (foglio 4 mappale 7) e logge a servizio della malga (foglio 3 mappale 9) ai sensi della LR 28.12.2018 n. 20 art. 2	439.583,54	174.977,87	614.561,41	263.495,39	200.000,00	463.495,39	94
							TOTALE	**€ 3.623.514,99**			**2.859.443,24**	

21_22_1_DDS_COORD POL MONT_3745_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 20 maggio 2021, n. 3745

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni anche non appartenenti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 29 aprile 2019 n. 6 - Scorrimento graduatoria anno 2020 approvata con decreto n. 9051/AGFOR del 25 novembre 2020, come modificata con decreto n. 3717/AGFOR del 19 maggio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, come modificato dall'art. 41 della legge regionale 29 aprile 2019 n. 6, che autorizza l'Amministrazione a concedere esclusivamente a favore dei comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate sul territorio regionale all'atto della domanda, contributi straordinari finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici;

VISTO il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019)" approvato con delibera della Giunta regionale n. 2238 del 20 dicembre 2019;

ATTESO che il regolamento prevede la concessione di aiuti per la riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

ATTESO che l'aiuto relativo nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze, concesso ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, è stato comunicato in esenzione di notifica alla Commissione Europea e registrato con il n. SA.54619(2019/XA);

ATTESO che con LR 27 dicembre 2019 n. 24 sono state stanziate risorse per € 1.200.000,00 a valere sul capitolo 1147 del bilancio finanziario gestionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 08/Pres del 16 gennaio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 5 del 29 gennaio 2020, con il quale si dispone l'emanazione del citato regolamento;

ATTESO che a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19 suddette risorse sono state successivamente rimodulate e che con LR 6 agosto 2020 n. 15 lo stanziamento complessivo del capitolo 1147 è stato determinato in € 600.000,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento la concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria come disciplinato dall'art. 36 comma 2 della LR 7/2000;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento, alla concessione del contributo provvede il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate;

ATTESO che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del regolamento il termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo è fissato al 30 aprile 2020;

VISTA la legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID 19) art. 1 comma 1 il quale dispone che tutti i termini stabiliti dalla normativa regio-

nale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza del 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020
RILEVATO che entro la data di scadenza del termine suddetto sono pervenute 26 domande di finanziamento;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2020 n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) art. 3 comma 33 la quale dispone che le domande di contributo per la riqualificazione delle malghe di cui all'art. 2 comma 17 della LR 29/2019 possono essere presentate nei dieci giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa (11 agosto 2020) e pertanto entro il 20 agosto 2020;
RILEVATO che entro suddetto termine è pervenuta un'ulteriore domanda di finanziamento, portando il numero complessivo delle istanze oggetto di istruttoria a 27;
VISTO il decreto n. 9051/AGFOR del 25/11/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e l'elenco di quelle escluse, oltre all'elenco delle istanze integralmente ed immediatamente finanziabili collocate nelle prime 7 posizioni utili di suddetta graduatoria;
ATTESO che con singoli provvedimenti è stato disposto l'impegno delle risorse finanziarie disponibili e la concessione integrale del contributo a favore dei comuni collocati nelle prime 7 posizioni utili della graduatoria;
RILEVATO che con LR 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) sono state stanziate ulteriori risorse per € 1.200.000,00 e che pertanto è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con il citato decreto 9051/2020;
VISTO il decreto n. 3717/AGFOR del 19 maggio 2021 con il quale è stata disposta la modifica della graduatoria approvata con decreto n. 9051/AGFOR del 25/11/2020;
VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 2026 del 30/12/2020 con cui si approva il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021;
ATTESO pertanto che, con le risorse disponibili sul capitolo 1147 ammontanti ad € 1.200.000,00, in competenza 2021, è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con il citato decreto, ed in particolare al finanziamento degli interventi collocati dalla posizione utile n. 8 alla posizione utile n. 18 per una spesa complessiva di € 1.175.786,18;
RITENUTO per tanto necessario disporre lo scorrimento della graduatoria suddetta;
RILEVATO che gli importi relativi al contributo concedibile in regime de minimis, di cui all'allegato A, riferito agli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti caseari sono determinati nella misura massima concedibile e comunque non superiore ai limiti di cui all"art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando che al momento della concessione verranno rideterminati sulla base degli esiti della visura de minimis estratta dal Registro Nazionale Aiuti, riguardante la posizione contributiva del singolo comune beneficiario, nel rispetto del massimale consentito dal Regolamento stesso;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (Legge di stabilità 2020);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);
VISTA la legge regionale 6 agosto 2020 n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

DECRETA

1. Di procedere allo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, come modificato dall'art. 41 della legge regionale 29 aprile 2019 n. 6, che autorizza l'Amministrazione a concedere esclusivamente a favore dei comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate sul territorio regionale all'atto della domanda, contributi straordinari finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici, approvata con decreto 9051/AGFOR del 25/11/2020, come modificata con decreto n. 3717/AGFOR del 19 maggio 2021, ed al successivo finanziamento delle istanze collocate dalla posizione utile dalla n. 8 alla n. 18 compresa.
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 20 maggio 2021

TONEGUZZI

21_22_1_DDS_EDIL_2319_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio edilizia 19 maggio 2021, n. 2319

POR FESR 2014-2020. Quinto bando - Linea di intervento 3.1.a.1. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. DGR 234/2021. Approvazione graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione europea CE (2015) 4814 del 14 luglio 2015 e modificato con successive decisioni della Commissione Europea C (2017) 6147 del 14 settembre 2017, C (2018) 6851 del 16 ottobre 2018, C (2020) 2691 del 23 aprile 2020 e C(2020) 8049 del 16 novembre 2020;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 che istituisce il Fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" per la gestione finanziaria del programma e s.m.i;

RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata LR n. 14/2015, con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m.i., è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014 - 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 2, lettera d) del succitato Regolamento regionale di attuazione del POR il quale prevede che l'Autorità di Gestione predisponga, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, ai fini di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro adozione;

VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta del 29 dicembre 2016, n. 2607 relativa alla revisione dei criteri di selezione delle azioni 1.2, 1.3 e 3.1 del POR FESR come approvati nel corso della II^ seduta del Comitato di Sorveglianza;

RILEVATO che l'art. 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;

PRESO ATTO che anche ai fini dell'attivazione del Quinto bando è stata trasmessa, con nota prot. 4990/2021 la scheda di attivazione con il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni e l'ordine di servizio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 234 "POR FESR 2014/2020 - Linea di intervento 3.1.a.1 - Approvazione Quinto bando - Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici", pubblicata sul BUR n. 9 dd. 3 marzo 2021, con la quale è stato approvato il Quinto bando;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" finanziata nell'ambito dell'Asse l'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, è di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio e, nello specifico, la parte relativa agli edifici scolastici è gestita dal Servizio edilizia in qualità di struttura regionale attuatrice;

DATO ATTO che il Quinto bando prevedeva il termine finale di presentazione delle domande al 26 marzo 2021, ore 13.00;
ATTESO che il contributo a valere sul POR FESR è stato stabilito nella misura variabile e massima del 70%, nel caso di accesso al Conto termico 2.0 del Gestore per i servizi energetici s.p.a., e del 50% negli altri casi, della spesa ritenuta ammissibile da quadro economico del progetto, a fronte di una spesa minima ammissibile di progetto pari ad euro 150.000,00;
VISTO che la dotazione finanziaria totale prevista dal Bando è pari a 970.862,13 euro, derivanti da euro 600.565,66 risorse ordinarie del programma, euro 184.000,01 quale riserva finanziaria per le Aree interne e euro 186.296,46 quale riserva per l'area montana;
VISTO che, ad integrazione della dotazione finanziaria a valere sul Quinto bando approvato con DGR n. 234 del 19 febbraio 2021, sono state attivate con DGR 739 del 14 maggio 2021 euro 1.896.940,31 derivanti dal nuovo Piano finanziario approvato dall'Autorità di Gestione;
PRECISATO, pertanto, che le risorse ordinarie utilizzabili totali sono pari a euro 2.497.505,97 mentre le risorse riservate alle Aree interne rimangono euro 184.000,01 e quelle riservate all'area montana rimangono euro 186.296,46, che complessivamente sono pari a euro 2.867.802,44;
RICORDATO che beneficiari del Bando sono gli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e s.m.i;
VISTE le domande di finanziamento pervenute, per un totale di 5 istanze, dettagliatamente riportate nell'allegato A parte integrante al presente provvedimento, per la realizzazione dei progetti finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici pubblici;
ATTESO che gli uffici hanno provveduto all'attività istruttoria;
ATTESO che è stato comunicato l'avvio del procedimento e sono state richieste integrazioni alle domande ammissibili;
ATTESO anche che sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al comune di Savogna d'Isonzo;
PRECISATO che con prot. 2021/31707 del 12/05/2021, il Sindaco Luca Pisk ha comunicato che il Comune non può demolire l'edificio esistente ed è stata presentata la domanda di contributo ai sensi della "l. R. 20/2020, art. 17, comma 3. Concertazione Regione - Enti Locali", per il completamento dell'intervento in oggetto e che codesta comunicazione comporta la non ammissibilità del contributo a valere sul bando;
ATTESO che gli uffici hanno chiesto le integrazioni ritenute necessarie per la valutazione dei requisiti di ammissibilità specifici e generali, e che inoltre hanno applicato i criteri previsti dall'articolo 22 assegnando, oggettivamente, i punteggi associati a ciascuno di essi;
DATO ATTO che non è stato assegnato il punteggio previsto per i certificati bianchi a coloro che hanno indicato di avere intenzione di richiedere sia questi che il Conto termico, in quanto le due possibilità non sono cumulabili;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria, definita in sede istruttoria, sulla base della quale procedere all'assegnazione dei contributi per gli interventi ammessi a finanziamento, secondo l'ordine delle domande nella graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come riportata nell'allegato B, parte integrante del presente atto, con il relativo ammontare di spesa ritenuta ammissibile e l'importo del contributo regionale assegnato;
PRECISATO che il comune di Artegna è situato in zona montana e che quindi può beneficiare delle risorse destinate alla montagna pari a euro 186.296,46 e che quindi l'intero contributo assegnato è finanziato con tali risorse per economicità dell'azione amministrativa e buon andamento;
RITENUTO di approvare anche l'elenco degli interventi esclusi dal finanziamento POR FESR come riportato nell'Allegato C, parte integrante del presente atto, con le relative motivazioni;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento di attuazione del POR FESR 2014-2020 si considera atto di impegno sul Fondo, il decreto del Dirigente, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma e al PAC;
ATTESO che l'approvazione della graduatoria costituisce l'atto di ammissione a finanziamento con il quale viene assunto l'impegno complessivo di spesa a valere sulle risorse allocate a favore del Bando;
RITENUTO di disporre il primo impegno per complessivi euro 2.118.573,11, di cui euro 2.004.603,78 di risorse ordinarie e euro 113.969,33 di riserva per la montagna a valere sulle risorse di cui alla riserva finanziaria POR FESR 2014-2020 relativamente al Quinto bando Linea di intervento 3.1.A.1 Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 234 "POR FESR 2014/2020 - Linea di intervento 3.1.a.1 - Approvazione Quinto bando - Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici", a favore degli interventi ammessi di cui all'allegato B, parte integrante al presente provvedimento;
VISTA la delibera di Giunta regionale n.1144 del 24 luglio 2020 con la quale è stato conferito l'incarico

di Direttore del Servizio edilizia al dott. Paolo Delfabro, a decorrere dal 2 agosto 2020;
VISTO il nuovo ordine di servizio, prot. n. 16/2020, per il POR FESR che prende atto della nomina del Direttore del Servizio edilizia;

DECRETA

1. Si approva la graduatoria, riportata nell'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che indica gli interventi ammessi a contributo e il relativo punteggio, la spesa ammessa, il contributo finanziato e la tipologia di finanziamento.
2. L'elenco delle domande escluse è riportato dell'allegato C, parte integrante del presente provvedimento.
3. L'elenco delle domande presentate è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
4. è disposto il primo impegno per complessivi euro 2.118.573,11, di cui euro 2.004.603,78 di risorse ordinarie ed euro 113.969,33 di riserva per la montagna a valere sulle risorse di cui alla riserva finanziaria POR FESR 2014-2020, relativamente al Quinto bando Linea di intervento 3.1.A.1 Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 234 del 19 febbraio 2021, a favore degli interventi ammessi di cui all'allegato B, parte integrante al presente provvedimento.
5. è disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al Bando.

Trieste, 19 maggio 2021

DELFABRO

POR FESR - IV BANDO 2020 -ELENCO DOMANDE PERVENUTE

ALLEGATO A)

	MIC	Prot. Num	Prot. Anno	Denominazione Ente richiedente	Prov.	Zone montane	Titolo Breve	Importo progetto	Contributo Richiesto
1	121857	20574	26/03/2021	**ARTEGNA**	**UD**	**si**	EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE PREVIO ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI ED INTEGRAZIONE DELLE COIBENTAZIONI DEI CONTROSOFFITTI	227.938,67 €	**113.969,33 €**
2	121859	20607	26/03/2021	**PORCIA**	**PN**		Efficientamento energetico Scuola Materna sita in località Rorai Piccolo in comune di Porcia	1.121.425,00 €	**627.998,00 €**
3	121855	20580	26/03/2021	**SANTA MARIA LA LONGA**	**UD**		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. ZARDINI"	625.000,00 €	**437.500,00 €**
4	121858	17432	15/03/2021	**SAVOGNA**	**GO**		NUOVA COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAVOGNA D'ISONZO "P. BUTKOVIC"	541.298,82 €	**270.000,00 €**
5	121856	10072	25/03/2021	**TAVAGNACCO**	**UD**		Lavori di riduzione dei consumi di energia primaria presso la scuola primaria di Feletto Umberto	1.350.000,00 €	**939.105,78 €**
								3.865.662,49 €	**2.388.573,11 €**

ALLEGATO B)

POR FESR- IV BANDO 2020 - GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI
FINANZIATI O NON FINANZIATI PER CARENZA DI RISORSE

	MIC	Prot. numero	Prot. Anno	Denominazione Ente richiedente	Prov.	Zone montane	Titolo Breve	Importo progetto	Contributo Richiesto	%	Contributo ammesso	Punteggio	Note
1	121856	10072	25/03/2021	TAVAGNACCO	UD		Lavori di riduzione dei consumi di energia primaria presso la scuola primaria di Feletto Umberto	1.350.000,00 €	**939.105,78 €**	70	**939.105,78 €**	183	finanziato con risorse ordinarie
2	121859	20607	26/03/2021	PORCIA	PN		Efficientamento energetico Scuola Materna sita in località Rorai Piccolo in comune di Porcia	1.121.425,00 €	**627.998,00 €**	56	**627.998,00 €**	135	finanziato con risorse ordinarie
3	121855	20580	26/03/2021	SANTA MARIA LA LONGA	UD		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. ZARDINI"	625.000,00 €	**437.500,00 €**	70	**437.500,00 €**	121	finanziato con risorse ordinarie
											2.004.603,78 €		
4	121857	20574	26/03/2021	ARTEGNA	UD	si	EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE PREVIO ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI ED INTEGRAZIONE DELLE COIBENTAZIONI DEI CONTROSOFFITTI	227.938,67 €	**113.969,33 €**	50	**113.969,33 €**	71	finanziato con risorse area montana

POR FESR - IV BANDO 2020 - ELENCO NON AMMESSI

ALLEGATO C)

	MIC	Prot. numero	Prot. Anno	Denominazione Ente richiedente	Prov.	Zone montane	Titolo Breve	Note
1	121858	17432	15/03/2021	**SAVOGNA**	GO	NO	NUOVA COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAVOGNA D'ISONZO "P. BUTKOVIC"	**NON AMMESSA, Prot. 2021/31707 del 12/05/2021, Comunicazione a firma del Sindaco Luca Pisk: il Comune non può demolire l'edificio esistente; è stata presentata la domanda di contributo ai sensi della "l. R. 20/2020, art. 17, comma 3. Concertazione Regione – Enti Locali", per il completamento dell'intervento in oggetto. La comunicazione sopraccitata comporta la non ammissibilità del contributo a valere sul bando**

21_22_1_DDS_FORM_4977_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 21 maggio 2021, n. 4977

LR n. 27/2017. Direttive delle operazioni relative ai percorsi di integrazione extracurricolare nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - a.f. 2021/2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
VISTO il decreto n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 di data 23 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
VISTO il decreto n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 di data 25 novembre 2020, con il quale è stato affidato l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, all'Associazione Temporanea di Impresa Effe.Pi 2024 con capofila IAL Friuli Venezia Giulia, di seguito Effe.Pi;
RAVVISATA la necessità di dettare specifiche Direttive delle operazioni relative ai percorsi di integrazione extracurricolare nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno formativo 2021/2022 da parte di Effe.Pi;
PRECISATO che con atti successivi si provvederà al finanziamento delle attività in argomento;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le Direttive per delle operazioni relative ai percorsi di integrazione extracurricolare nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - a.f. 2021/2022.
2. Con atti successivi si provvederà in ordine al finanziamento delle attività formative previste dalle Direttive allegate.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 maggio 2021

DE BASTIANI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione

DIRETTIVE
per la predisposizione e realizzazione delle operazioni relative ai percorsi di integrazione extracurricolare nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

a.f. 2021/2022

Indice

1. Premessa, descrizione e struttura delle operazioni

1. Il presente documento è rivolto all'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2024[1] (di seguito Effe.Pi), individuata[2] con decreto n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020, come unico soggetto responsabile su tutto il territorio regionale della programmazione, della organizzazione e dalla gestione didattica dei percorsi formativi previsti dal documento "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali", inclusa l'erogazione di percorsi di integrazione extracurricolare.

2. Il presente documento provvede pertanto a fornire indicazioni per la presentazione e realizzazione, nelle annualità formativa 2021/2022, delle edizioni corsuali relative ai percorsi di integrazione extracurricolare nei confronti degli allievi frequentanti le ultime due annualità di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). È possibile presentare le seguenti edizioni corsuali, non soggette a valutazione, in quanto riferite a prototipi già precedentemente approvati dal Servizio con decreto n. 6104/LAVFORU del 16 luglio 2018:

DENOMINAZIONE	COSTO APPROVATO (EUR)
AMBIENT ASSISTED LIVING - CITTA' DEL FUTURO	7.402,50
AMBIENT ASSISTED LIVING - BENESSERE PERSONALE	7.402,50
APPLICAZIONE DI TECNICHE DI INDUSTRIAL DESIGN AL SETTORE ALIMENTARE	7.402,50
SVILUPPO DI TECNICHE DI INDUSTRIAL DESIGN AL SETTORE ALIMENTARE	9.870,00
APPLICAZIONE DI SISTEMI INNOVATIVI DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI	7.402,50
SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI	9.870,00
INNOVAZIONE DI PRODOTTO O PROCESSO SU CATENE AGROALIMENTARI	7.402,50
APPLICAZIONE DI TECNICHE DI VALORIZZAZIONE DI SCARTI E SOTTOPRODOTTI NELL'AGROALIMENTARE	7.402,50
GEOMATICA ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI	7.402,50

[1] Formalmente costituita con atto del Notaio dott. Gaspare Gerardi, repertorio n. 73722/35535 del 21 gennaio 2021.
[2] In relazione all'Avviso emanato con decreto n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020.

DENOMINAZIONE	COSTO APPROVATO (EUR)
APPLICAZIONE DEI SOCIAL MEDIA NEL LAVORO	7.402,50
SVILUPPO DEI SOCIAL MEDIA NEL LAVORO	9.870,00
APPLICAZIONE DI TECNICHE DI GESTIONE DELLE PIATTAFORME SOCIAL E SHARING	7.402,50
SVILUPPO DI TECNICHE DI GESTIONE DELLE PIATTAFORME SOCIAL E SHARING	9.870,00
TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DEI PRODOTTI	7.402,50
MACCHINE INTELLIGENTI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	8.389,50
INTRODUZIONE ALLE MACCHINE INTELLIGENTI PER L'AUTOMOTIVE	8.389,50
APPROFONDIMENTO SULLE MACCHINE INTELLIGENTI PER L'AUTOMOTIVE (MOTORI ECOLOGICI)	8.389,50
APPROFONDIMENTO SULLE MACCHINE INTELLIGENTI PER L'AUTOMOTIVE (DIAGNOSI)	8.389,50
INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE INTEGRATA NELLA MECCANICA E NELL'IMPIANTISTICA	7.402,50
APPROFONDIMENTO SULLA PROGETTAZIONE INTEGRATA NELLA MECCANICA E NELL'IMPIANTISTICA	7.402,50
APPLICAZIONE DELLA MODELLAZIONE NUMERICA DI PROCESSO E PRODOTTO (CAD, CAE, MDO)	7.402,50
SVILUPPO DELLA MODELLAZIONE NUMERICA DI PROCESSO E PRODOTTO (CAD, CAE, MDO)	9.870,00
TECNOLOGIE LEGATE AI MATERIALI NELL'IMPIANTISTICA	7.402,50
APPLICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RAPIDA PER L'EDILIZIA	8.883,00
APPLICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RAPIDA PER L'IMPIANTISTICA	7.402,50
TECNOLOGIE DI CLOUD COMPUTING	7.402,50
APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE PER LA DOMOTICA	7.402,50

DENOMINAZIONE	COSTO APPROVATO (EUR)
SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA DOMOTICA	9.870,00
FABBISOGNO TERMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO	7.402,50
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO TERMICO	7.402,50
INNOVAZIONE NEI PROCESSI OPERATIVI IN AMBITO EDILE E ARTIGIANALE	9.870,00
TECNOLOGIE APPLICATE AGLI IMPIANTI IBRIDI: FOTOVOLTAICO, EOLICO, MICRO-IDRO-ELETTRICO	7.402,50
APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	7.402,50
INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE INTEGRATA IN CARROZZERIA	7.402,50
APPROFONDIMENTO SULLA PROGETTAZIONE INTEGRATA IN CARROZZERIA	7.402,50
SVILUPPO DI TECNICHE DI VALORIZZAZIONE DI SCARTI E SOTTOPRODOTTI NELL'AGROALIMENTARE	9.870,00

3. Nuovi prototipi possono essere presentati al Servizio secondo le modalità prevista all’articolo 6.

4. La durata di ciascun nuovo prototipo, comprensiva degli esami finali, è ricompresa fra le 40 e le 100 ore.

5. Le denominazioni dei nuovi prototipi presentati non possono essere le medesime a fronte di una diversa articolazione dei contenuti proposti o del loro livello tassonomico.

6. Per la partecipazione alle edizioni corsuali possono essere previsti gruppi classe con allievi appartenenti a classi e annualità diverse. Non è previsto alcun limite inerente il numero minimo di allievi. È consentita inoltre la frequenza delle edizioni corsuali anche agli allievi dei percorsi personalizzati di cui alle Linee Guida IeFP, che frequentano, anche se non inseriti, uno o più moduli dei percorsi triennali IeFP.

7. Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 2/2017.

8. La competenza rispetto alle presenti Direttive risiede presso il Servizio formazione, di seguito Servizio.

2. Quadro normativo di riferimento

1. Il quadro normativo e gli atti di riferimento delle presenti Direttive sono i seguenti:

   Normativa regionale
   - Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni, di seguito LR 7/2000;
   - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", di seguito LR 27/2017;
   - Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Formazione;
   - Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Accreditamento.

   Atti regionali
   - Documento "LR 27/2017, art. 26. Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 3 luglio 2020;
   - Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali" nel tempo vigente, attualmente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 472 del 27 marzo 2020, di seguito Linee guida IeFP;
   - Documento "POR FSE. Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 6 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Documento UCS;
   - Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 6 dicembre 2018, di seguito Documento Metodologie;

- Documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati", approvato con decreto del Direttore del Servizio formazione n. 5439/LAVFORU del 15 maggio 2019, di seguito Decreto Attestazioni;
- Decreto n. 7544/LAVFORU del 12 settembre 2017 concernente la presentazione dei progetti formativi in lingua slovena.

3. Soggetti proponenti / Soggetti attuatori

1. L'ATI Effe.Pi di cui all'articolo 1, comma 1, si configura come soggetto proponente ai fini della presentazione e selezione delle operazioni.

2. Il soggetto proponente, titolare delle operazioni selezionate secondo le modalità previste dalle presenti Direttive, assume la denominazione di soggetto attuatore.

3. L'ente facente parte del soggetto attuatore e incaricato dello svolgimento delle attività formative previste dalle presenti Direttive deve risultare coerentemente accreditato, alla data di avvio dell'attività in senso stretto dell'operazione, ai sensi della disciplina regionale vigente in materia di accreditamento.

4. Diritti e obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore opera in un quando di riferimento dato dall'adozione, da parte del Servizio, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento delle operazioni, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo, ove spettante.

2. Le operazioni (prototipi) sono approvate con decreto del dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione, mentre le operazioni (edizioni corsuali) sono approvate entro 30 giorni dalla scadenza dello sportello mensile.

3. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dei relativi atti di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni (edizioni corsuali) di cui al comma 2.

4. Il Servizio, ad avvenuta registrazione dei decreti di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nel quale comunica gli estremi dei decreti di concessione reperibili sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).

5. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede all'erogazione dell'anticipazione nella misura massima prevista all'articolo 11.

6. L'erogazione del saldo avviene con decreto adottato dal Servizio entro 180 giorni dalla presentazione del rendiconto.

7. Il soggetto attuatore deve assicurare:
   a. la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
   b. l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini indicati per la conclusione dell'operazione. L'eventuale avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte del Servizio ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili al Servizio stesso;
   c. la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
   d. la completa realizzazione dell'operazione. Il soggetto assicura la completa realizzazione dell'operazione anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dal Servizio;
   e. la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dal Regolamento Formazione per le operazioni formative;
   f. il flusso delle comunicazioni con il Servizio durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
   g. l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione al Servizio di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
   h. la conclusione delle operazioni entro il 30 giugno 2022;
   i. la presentazione del rendiconto delle spese entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna operazione (edizione corsuale);
   j. la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
   k. la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
   l. la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
   m. l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali ove previste dal Decreto Attestazioni.

5. Risorse e gestione finanziaria

1. Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività formative sono stabilite con atto successivo da parte della Giunta regionale tenendo conto delle risorse disponibili sul bilancio regionale.

2. Il finanziamento pubblico è pari al 100% delle somme determinate mediante l'applicazione della formula di cui al comma 4.

3. Le operazioni sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 10B – Azioni arricchimento curriculare nei percorsi IeFP, così come stabilita dal Documento UCS.

4. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 10B (6,58 EUR) * n. ore corso * n. allievi

5. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo del prototipo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

6. Il numero massimo di allievi per la determinazione del costo complessivo di ogni operazione è pari a 25.

6. Presentazione delle operazioni (nuovi prototipi)

1. Le operazioni (nuovi prototipi), ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della LR 27/2017, sono presentate con le seguenti modalità e termini:
   - utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma)*;
   - a partire dal giorno successivo della data di pubblicazione delle presenti Direttive sul Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 12.00 del 16 giugno 2021.

   Nel caso sia presentata più volte la medesima operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.

2. Ai fini della presentazione delle operazioni mediante *Webforma*[3]:
   - il soggetto proponente predispone l'elenco domanda e scarica la domanda di finanziamento in formato pdf[4];
   - il file pdf va sottoscritto con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato e ricaricato nel sistema;

[3] Gli orari garantiti di funzionamento di *Webforma* sono LUN-VEN 8.00-18.00 e SAB 8-12.30. Per segnalazioni di malfunzionamenti contattare il numero verde 800 098 788 (da cellulare/estero 040 06 49 013) segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
[4] Il sistema controlla l'impronta digitale del pdf, pertanto tale file non deve essere mai modificato o rinominato.

- nella videata della funzione *trasmetti* è presente la possibilità di allegare altri documenti digitali quali la delega esplicita qualora la domanda di finanziamento non sia firmata dal legale rappresentante;
- attraverso la funzione *trasmetti* il soggetto proponente invia tramite *Webforma* al Servizio tutta la documentazione necessaria a ottenere il finanziamento;
- il sistema acquisisce la trasmissione[5] e in tempo differito protocolla direttamente la documentazione, notificando all'operatore gli estremi dell'avvenuta protocollazione[6].

3. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva per l'individuazione dell'ATI degli enti di formazione.

4. Ai fini dell'attività di monitoraggio si invita a compilare in Webforma la sezione denominata "Dati per l'orientamento" con una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.

7. Selezione delle operazioni (nuovi prototipi)

1. Le operazioni (nuovi prototipi) vengono selezionate sulla base del Documento Metodologie, laddove pertinente, secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a. fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b. fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza.

2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	▪ Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti all'articolo 6, comma 1
2	Rispetto delle modalità di presentazione	▪ Mancato rispetto delle modalità di presentazione previste all'articolo 6, comma 2
3	Correttezza e completezza della documentazione richiesta	▪ Mancato utilizzo del formulario previsto all'articolo 6, comma 1 ▪ Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 2
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte	▪ Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1

[5] Il sistema registra l'esatta data, ora, minuto e secondo della trasmissione e li riporta in automatico sull'operazione come data di presentazione.
[6] A tal proposito si suggerisce di inserire il mittente noreply@insiel.net tra i mittenti riconosciuti al fine di evitare che il sistema di posta elettronica inserisca la notifica nella posta indesiderata (spam).

	del soggetto proponente	

Trattandosi di operazioni realizzate a seguito della presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della stessa.

3. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita con decreto del responsabile del Servizio in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza dell'operazione	▪ Completa compilazione del formulario previsto ▪ Coerenza delle operazioni rispetto a quanto previsto all'articolo 1, commi 4 e 5 ▪ Pertinenza delle motivazioni e coerenza di quest'ultime con i contenuti didattico progettuali
Congruenza finanziaria	▪ Corretta imputazione all'UCS indicata e correttezza del calcolo del costo delle operazioni di cui all'articolo 5

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la non approvazione dell'operazione.

4. L'operazione è selezionata entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'operazione.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

8. Approvazione delle operazioni (prototipi)

1. A norma dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento Formazione, il responsabile della Servizio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto con il quale approva, non approva o esclude le operazioni.

2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per il soggetto interessato, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.

3. È consentita la ripresentazione dell'operazione qualora non approvata secondo le modalità e i termini indicati dal Servizio.

9. Presentazione e gestione delle operazioni (edizioni corsuali)

1. La presentazione delle edizioni corsuali avviene secondo la modalità a sportello con cadenza mensile (da settembre 2021 a maggio 2022). La data di chiusura dello sportello di novembre è fissata al giorno 19 novembre 2021.

2. Fermo restando che tutte le edizioni corsuali devono concludersi entro il 30 giugno 2022, nell'ambito di ciascun sportello mensile possono essere presentate edizioni corsuali il cui avvio è previsto al massimo nei due mesi successivi (ad esempio nello sportello di gennaio possono essere presentate edizioni corsuali il cui avvio è previsto al massimo entro il 31 marzo).

3. Ai fini della presentazione delle operazioni (edizioni corsuali) mediante *Webforma*[7]:
   - il soggetto proponente inserisce l'edizione corsuale ponendo attenzione affinché il costo complessivo imputato non superi l'importo del prototipo già approvato;
   - scarica il modello generato in formato pdf[8];
   - il file pdf va sottoscritto con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato e ricaricato nel sistema;
   - nella videata della funzione *trasmetti* è presente la possibilità di allegare altri documenti digitali quali:
     i. la delega esplicita qualora la domanda di finanziamento non sia firmata dal legale rappresentante;
     ii. l'eventuale avvio in assunzione di responsabilità dell'operazione;
   - attraverso la funzione *trasmetti* il soggetto proponente invia tramite *Webforma* al Servizio tutta la documentazione necessaria all'avvio dell'edizione corsuale;
   - il sistema acquisisce la trasmissione[9] e in tempo differito protocolla direttamente la documentazione, notificando all'operatore gli estremi dell'avvenuta protocollazione[10].

4. Ai fini dell'assegnazione del codice amministrativo attributo all'edizione, il modello deve essere trasmesso almeno 7 giorni lavorativi prima della data di avvio indicata sullo stesso. Qualora la trasmissione del modello avvenga successivamente al termine sopra richiamato non viene assicurata risposta prima della data prevista per l'avvio dell'attività.

---

[7] Gli orari garantiti di funzionamento di *Webforma* sono LUN-VEN 8.00-18.00 e SAB 8-12.30. Per segnalazioni di malfunzionamenti contattare il numero verde 800 098 788 (da cellulare/estero 040 06 49 013) segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
[8] Il sistema controlla l'impronta digitale del pdf, pertanto tale file non deve essere mai modificato o rinominato.
[9] Il sistema registra l'esatta data, ora, minuto e secondo della trasmissione e li riporta in automatico sull'operazione come data di presentazione.
[10] A tal proposito si suggerisce di inserire il mittente noreply@insiel.net tra i mittenti riconosciuti al fine di evitare che il sistema di posta elettronica inserisca la notifica nella posta indesiderata (spam).

5. A seguito di tale invio il Servizio provvederà all'assegnazione del codice amministrativo attributo all'edizione e a comunicare lo stesso per posta elettronica ordinaria.

6. Il termine ultimo, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per la presentazione delle edizioni corsuali è il 31 maggio 2022.

7. Le edizioni corsuali sono approvate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con decreto del dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla scadenza dello sportello.

8. Per quanto attiene la gestione delle edizioni corsuali:
   a. è sempre consentito l'inserimento di nuovi allievi anche successivamente all'avvio dell'edizione corsuale, fermo restando che:
      i. l'inserimento non comporta modifiche del contributo concesso per l'edizione corsuale;
      ii. il livello minimo di effettiva presenza richiesto per l'ammissione all'esame finale dell'allievo è pari al 70% della durata dell'operazione complessiva al netto dell'esame stesso;
   b. con riferimento alle visite didattiche e le lezioni fuori sede[11] organizzate dal soggetto gestore e **previste in sede di prototipo**, è sufficiente la comunicazione della stessa al Servizio senza la necessità di una preventiva autorizzazione;
   c. con riferimento alla delega per l'attività di docenza di cui all'articolo 12, comma 9, lettera c. del Regolamento Formazione, è sufficiente la comunicazione della stessa al Servizio senza la necessità di una preventiva autorizzazione;
   d. tutte le attività formative in presenza devono realizzarsi presso sedi accreditate. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula, così come definita in sede di accreditamento, in cui l'attività viene realizzata. Il ricorso a sedi didattiche occasionali è ammissibile in casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati dalla Direzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento Accreditamento. Tale richiesta deve essere inviata all'indirizzo PEC *lavoro@certregione.fvg.it*.

9. Le operazioni (edizioni corsuali) presentate non sono soggette a bollo in quanto comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva per l'individuazione delle ATI di enti di formazione.

---

[11] Le lezioni fuori sede sono legate ad attività di tipo pratico/laboratoriale, svolte prevalentemente in ambito agricolo, la cui realizzazione non risulta possibile presso le sedi delle istituzioni formative (ad esempio, attività quali la potatura degli alberi, oppure attività che necessitano dell'utilizzo di macchinari o di attrezzature specifiche, ecc.). Tali attività, che si caratterizzano come non continuative, devono vedere assicurate, attraverso apposite convenzioni fra l'istituzione formativa e il soggetto ospitante, il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

10. Concessione del contributo

1. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione degli atti di concessione entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 7.

2. Il Servizio, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (*Amministrazione trasparente*).

11. Flussi finanziari

1. Su richiesta del soggetto attuatore e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, il finanziamento può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 95 per cento dell'importo totale dopo l'avvio dell'attività. La fideiussione viene predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *lavoro formazione/lavoro/area operatori*

2. Pertanto il flusso finanziario nei confronti del soggetto attuatore da parte del Servizio può avvenire secondo due modalità:
   a. anticipazione e saldo;
   b. in un'unica soluzione solo successivamente alla conclusione dell'operazione, a saldo, dopo la verifica del rendiconto.

3. Il costo approvato dell'edizione corsuale costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato su anticipazione e saldo, è pari alla differenza tra l'anticipazione e il costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica del rendiconto e nei limiti sopraindicati.

4. Il Servizio eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it

5. Il decreto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, è approvato entro 180 giorni dalla presentazione del rendiconto.

6. Il Servizio, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica al soggetto attuatore, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma liquidata sul totale concesso.

12. Revoca del contributo

1. Il Servizio provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento Formazione.

13. Avvio e conclusione delle operazioni

1. L'avvio delle operazioni da parte del soggetto attuatore è documentato mediante la compilazione on-line di un apposito modello presente nel sistema informativo da inoltrare di norma entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'operazione ovvero dell'attività in senso stretto. A tale applicativo si accede attraverso il sito www.regione.fvg.it *lavoro formazione/formazione/area operatori*.

2. La conclusione delle operazioni deve essere documentata con la predisposizione dell'apposito modello di chiusura, disponibile su www.regione.fvg.it. Il verbale d'esame deve essere trasmesso alla competente struttura regionale entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.

3. Con riferimento al termine di conclusione previsto dalle presenti Direttive e dal decreto di concessione, il soggetto attuatore può richiedere una sola motivata proroga prima della scadenza del termine stesso. Nel caso di mancata conclusione nel termine previsto o prorogato, il contributo viene revocato.

14. Rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato alla competente struttura regionale entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna operazione effettuata (edizione corsuale).

2. Il rendiconto va presentato secondo le indicazioni di cui all'art. 17 del Regolamento Formazione ed è costituito dalla relazione tecnico – fisica dell'operazione secondo il modello predisposto e disponibile alla voce Rendicontazione sul sito www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* accompagnata dalla documentazione prevista all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato 2 del Regolamento stesso.

3. Fermo restando il contributo concesso per l'edizione corsuale, in sede di rendicontazione, il finanziamento è rideterminato moltiplicando la UCS per il numero delle ore/allievo rendicontabili, determinate secondo la seguente regola:
   a. 100% delle ore corso per gli allievi che hanno raggiunto almeno il 70% delle ore di presenza;
   b. le ore di presenza effettiva per gli allievi che non hanno raggiunto il 70% delle ore di presenza.

4. Poiché i pagamenti derivano dalle quantità realizzate (ore formazione, ore allievo) verrà data particolare importanza alla correttezza del conteggio delle ore di frequenza degli allievi. In fase di verifica rendicontale verranno in particolar modo esaminati gli allevi al limite del 70% di frequenza (con ore di poco superiori o inferiori alla soglia).

15. Trattamento dei dati

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presenti Direttive, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), dal d.lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
   - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
   - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
   - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
   - gestione dei procedimenti contributivi.

   e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
   - il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all'indirizzo: piazza Unità d'Italia 1, Trieste, PEC: privacy@certregione.fvg.it;
   - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

16. Elementi informativi

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Igor De Bastiani (040 3775298 – igor.debastiani@regione.fvg.it).

2. Il Responsabile dell'istruttoria è il dott. Marko Glavina (040 3775025 – marko.glavina@regione.fvg.it).

3. Le persone di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni sono il dott. Fulvio Fabris (040 3775010 – fulvio.fabris@regione.fvg.it).

17. Sintesi dei termini di riferimento

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
   a. le operazioni (nuovi prototipi) devono essere presentate entro le ore 12.00 del 16 giugno 2021;
   b. le operazioni (nuovi prototipi) sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
   c. le operazioni (nuovi prototopi) sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle stesse, mentre le operazioni (edizioni corsuali) sono approvate entro 30 giorni dalla scadenza dello sportello mensile;
   d. le operazioni (edizioni corsuali) devono concludersi entro il 30 giugno 2022;
   e. l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di approvazione delle operazioni (edizioni corsuali);
   f. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione (edizione corsuale) deve essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna operazione;
   g. l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 180 giorni dalla presentazione del rendiconto;
   h. il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.

21_22_1_DDS_POL LAV_4926_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 20 maggio 2021, n. 4926

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019. Programma specifico 96/2019 - Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avviso pubblico approvato con decreto n. 11950 del 18 maggio 2020. Approvazione delle operazioni sportello luglio 2020 prima tranche.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1146 del 24 luglio 2020 con cui è stato disposto il rinnovo dell'incarico dirigenziale con scadenza 2 agosto 2020 sino al 02 agosto 2023 al dott. Adriano Coslovich;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R. 13 settembre 2013 n. 1612 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale approva, tra l'altro, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale;
PREMESSO che la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, ha approvato il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione Friuli Venezia Giulia - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019", di seguito PPO 2019, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019, come modificato dalla deliberazione n.641 del 30 aprile 2020;
PRESO ATTO che il PPO 2019 prevede la realizzazione del Programma specifico n. 96/2019 - FSE 2014/20. Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 11950 del 18 maggio 2020 relativo suddetto programma specifico n. 96/2019, pubblicato sul BUR n. 22 del 27 maggio 2020, relativo al P.S. 96/19, asse 1 - Occupazione - del POR FSE ;
DATO ATTO che con decreto n. 18198 del 7 luglio 2020 detto Avviso è stato integrato al paragrafo 5, disponendo la concessione dell'aiuto nel regime del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
VISTA la delibera n.1541 del 16 ottobre 2020 "POR FSE 2014-2020 Pianificazione periodica delle operazioni - PPO annualità 2015, 2016, 2017, 2018,2019, 2020. Modifiche e integrazioni, con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria del programma specifico 96/2019 per € 2.500.000,00;
VISTA la legge regionale 6 novembre 2020, n.22, con la quale sono stati assegnati € 1.500.000,00 alla dotazione finanziaria del programma specifico 96/2019, portando la dotazione complessiva da € 3.500.000,00 a € 7.500.000,00;
VISTO il decreto n.23147 del 19 novembre 2020 di modifica dell'Avviso 11950/20;
DATO ATTO che con decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 4 febbraio 2021, n. 639 Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019. Programma specifico 96/2019. Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato modificato l'Avviso n. 11950 del 18 maggio 2020, prevedendo la proroga al 30 giugno 2021 della concessione dell'aiuto di stato nel regime del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
VISTO il paragrafo 16 capoverso 1 dell'Avviso pubblico secondo cui, in esito alla valutazione, il Direttore della SRA con apposito decreto approva l'elenco relativo alle operazioni approvate, ordinate in ordine cronologico di presentazione e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento nei limiti della

disponibilità finanziaria e l'elenco delle operazioni non approvate;
RILEVATO che la fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza, prevista al paragrafo 15 capoverso 3 dell'Avviso pubblico, è svolta dalla Commissione valutatrice costituita con decreto n. 18759 del 17 luglio 2020;
CONSIDERATO che la Commissione ha valutato le domande presentate come da verbali dd. 11/03/2021, 18/03/2021, 26/04/2021, 28/04/2021 e relativi allegati 1 e 2, che danno conto, attraverso il richiamo alle relative schede di valutazione, delle motivazioni della valutazione stessa, cui il presente provvedimento a sua volta rinvia;
VISTO l'elenco delle operazioni approvate, riportata nell'allegato A e l'elenco delle operazioni non approvate riportato nell'allegato B al presente provvedimento quali parte integrante dello stesso, come risultante dalla valutazione di coerenza svolta dalla Commissione;
RITENUTO pertanto di approvare l'elenco relativo alle operazioni approvate di cui all'allegato A al presente decreto nonché l'elenco delle operazioni non approvate di cui all'Allegato B, secondo quanto previsto dal paragrafo 16 capoverso 1 dell'Avviso pubblico;
RITENUTO pertanto, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso pubblico, di ammettere a finanziamento le operazioni utilmente collocate nell'elenco di cui all'allegato A al presente decreto, finanziando le operazioni per gli importi indicati a fianco di ciascuna operazione;
RITENUTO altresì, ai sensi del paragrafo 16 capoverso 2 dell'Avviso pubblico, di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. e sul sito internet www.regione.fvg.it;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e s.m.i.;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, integralmente richiamati:
1 di approvare, ai sensi paragrafo 16 capoverso 1 dell'Avviso pubblico 11950 del 18 maggio 2020 e smi, l'elenco (allegato A) delle operazioni approvate;
2 di non ammettere a finanziamento le operazioni non approvate (allegato B);
3 di ammettere a finanziamento le operazioni utilmente collocate nella graduatoria di cui all'allegato A al presente decreto, finanziando le operazioni per gli importi indicati a fianco, per un contributo complessivo pari ad euro 660.191,41.-;
4 il presente provvedimento, l'allegato A e l'allegato B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it alle pagine dedicate all'Avviso.

Trieste, 20 maggio 2021

COSLOVICH

Allegato A - elenco delle operazioni approvate

Numero protocollo	Data spedizione domanda	Data protocollo	Denominazione	Codice fiscale	Importo preventivo approvato	ESITO DELLA VALUTAIZONE DELLA COMMISSIONE
114181	01/07/2020 09:21:04	03/07/2020	SYSTEM MIND SRL	00881750327	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114186	01/07/2020 09:42:01	03/07/2020	LOGISTICA PORDENONESE S.R.L.	01641600935	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114188	01/07/2020 10:06:42	03/07/2020	BORTOLUTTI COPERTURE S.R.L.	01044590311	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114204	01/07/2020 10:31:14	03/07/2020	HOTEL EUROPA S.N.C. DI MERLINI GIOVANNI FRANCO & C.	00156520306	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114222	01/07/2020 11:31:51	03/07/2020	DF GESTIONE S.N.C. DI PUZZOLO FEDERICO E BOLT DEBORA	02445820307	1.750,00	APPROVATO/FINANZIATO
114226	01/07/2020 11:47:47	03/07/2020	PRADISSITTO UGO	PRDGUO50S17E473D	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114228	01/07/2020 12:05:49	03/07/2020	WU LILING	WUXLNG93A45Z210W	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114235	01/07/2020 12:29:25	03/07/2020	STUDIO CODUTTI ANDREA & C. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI IN ACCOMANDITA SEMPLICE	00548240308	3.675,00	APPROVATO/FINANZIATO
114250	01/07/2020 13:05:49	03/07/2020	CARNIA CAMPER DI DE MONTE ALESSANDRO E C. SAS	02642320309	2.625,00	APPROVATO/FINANZIATO
114279	01/07/2020 14:01:46	03/07/2020	MELCHIOR MAURA	MLCMRA61P55D461F	2.625,00	APPROVATO/FINANZIATO
114282	01/07/2020 14:25:37	03/07/2020	GF S.N.C. DI MARTA PAOLO & MACERA RICCARDO	01640990931	2.625,00	APPROVATO/FINANZIATO
114285	01/07/2020 14:34:59	03/07/2020	CIEFFE SYSTEM DI CIARLEGLIO ROBERTO	CRLRRT70E23E098I	3.150,00	APPROVATO/FINANZIATO
114296	01/07/2020 15:10:32	03/07/2020	TRAMATRONICS S.R.L	01453830935	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114304	01/07/2020 15:34:09	03/07/2020	TISIOT S.R.L.	02768030302	2.187,50	APPROVATO/FINANZIATO
114319	01/07/2020 16:04:40	03/07/2020	TORRENUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01148610320	4.547,37	APPROVATO/FINANZIATO
114322	01/07/2020 16:07:22	03/07/2020	BC SERVIZI ED IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	02532130305	4.900,00	APPROVATO/FINANZIATO
114329	01/07/2020 16:16:38	03/07/2020	ABBAZIA S.R.L.	00309760312	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114330	01/07/2020 16:17:09	03/07/2020	TURELLO ELETTROMECCANICHE DI TURELLO ALESSANDRO	TRLLSN64E24L483P	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114332	01/07/2020 16:23:41	03/07/2020	ONDA S.N.C. DI CEDOLIN DANILO E GIMONA ONDINA	00140960311	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114343	01/07/2020 16:29:05	03/07/2020	TRE S.N.C. DI PEROSA CHRISTIAN & FORTUNA LAURA	01090760313	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114344	01/07/2020 16:34:24	03/07/2020	C.G.I. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - COMPAGNIA GENERALE ITALIANA, IN SIGLA "C.G.I. S.R.L. - COMPAGNIA GENERALE ITALIANA"	00545160319	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114345	01/07/2020 16:34:46	03/07/2020	ONDA S.N.C. DI CEDOLIN DANILO E GIMONA ONDINA	00140960311	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114349	01/07/2020 16:46:48	03/07/2020	ONDA S.N.C. DI CEDOLIN DANILO E GIMONA ONDINA	00140960311	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114355	01/07/2020 16:56:16	03/07/2020	KOKI S.R.L.	02796510309	2.450,00	APPROVATO/FINANZIATO
114358	01/07/2020 16:56:48	03/07/2020	COLOMBINO & POLANO S.R.L.	02142840301	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114362	01/07/2020 17:02:19	03/07/2020	ONDA S.N.C. DI CEDOLIN DANILO E GIMONA ONDINA	00140960311	2.100,00	APPROVATO/FINANZIATO
114376	01/07/2020 17:06:23	03/07/2020	VIVA SRL	02981430305	3.675,00	APPROVATO/FINANZIATO
114381	01/07/2020 17:07:57	03/07/2020	A. ED F. S.R.L.	02067890307	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114390	01/07/2020 17:16:01	03/07/2020	A MODO MIO S.R.L.	02795220306	1.750,00	APPROVATO/FINANZIATO
114394	01/07/2020 17:26:53	03/07/2020	NOHUP S.R.L.	02346930304	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114395	01/07/2020 17:30:18	03/07/2020	CARLOTTA S.A.S. DI GIMONA ONDINA E C.	00512550310	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114398	01/07/2020 17:34:30	03/07/2020	STUDIO MARSON MONICA CONSULTING S.A.S. S.T.P.	01258180932	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114400	01/07/2020 17:40:03	03/07/2020	CARLOTTA S.A.S. DI GIMONA ONDINA E C.	00512550310	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114409	01/07/2020 17:40:19	03/07/2020	VIVA SRL	02981430305	1.750,00	APPROVATO/FINANZIATO
114588	01/07/2020 17:50:52	03/07/2020	VIVA SRL	02981430305	3.675,00	APPROVATO/FINANZIATO
114597	01/07/2020 17:54:06	03/07/2020	CARLOTTA S.A.S. DI GIMONA ONDINA E C.	00512550310	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114598	01/07/2020 18:02:52	03/07/2020	CARLOTTA S.A.S. DI GIMONA ONDINA E C.	00512550310	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114599	01/07/2020 18:11:54	03/07/2020	CARLOTTA S.A.S. DI GIMONA ONDINA E C.	00512550310	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114601	01/07/2020 18:31:29	03/07/2020	GRATTONI S.R.L.	02639370309	4.725,00	APPROVATO/FINANZIATO
114602	01/07/2020 18:35:30	03/07/2020	1975 FOOD SRL	02853190300	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114603	01/07/2020 18:39:57	03/07/2020	1975 FOOD SRL	02853190300	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114607	01/07/2020 18:49:12	03/07/2020	AURORA DI RIZZO SILVANA RITA & C. S.A.S.	01132420314	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114608	01/07/2020 18:54:52	03/07/2020	M.C.M. S.R.L.	01029270939	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114609	01/07/2020 18:56:19	03/07/2020	G-HOTELS S.A.S. DI GALLERINI LUCIANO	02635920305	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114610	01/07/2020 19:15:08	03/07/2020	G-HOTELS S.A.S. DI GALLERINI LUCIANO	02635920305	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114612	01/07/2020 19:42:20	03/07/2020	PETRA SRL	00992900324	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114613	01/07/2020 20:00:05	03/07/2020	DOVIER MARIO	DVRMRA50H10E125D	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114614	01/07/2020 20:15:55	03/07/2020	DOVIER MARIO	DVRMRA50H10E125D	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114615	01/07/2020 21:29:35	03/07/2020	ALPE SERVICE S.R.L.	02244090300	9.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114617	01/07/2020 21:54:31	03/07/2020	ALPE SERVICE S.R.L.	02244090300	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114618	01/07/2020 22:07:31	03/07/2020	ALPE SERVICE S.R.L.	02244090300	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114619	02/07/2020 08:27:14	03/07/2020	DF GESTIONE S.N.C. DI PUZZOLO FEDERICO E BOLT DEBORA	02445820307	1.750,00	APPROVATO/FINANZIATO
114621	02/07/2020 08:29:13	03/07/2020	DF GESTIONE S.N.C. DI PUZZOLO FEDERICO E BOLT DEBORA	02445820307	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114623	02/07/2020 08:47:15	03/07/2020	CEDOLIN MONICA	CDLMNC63P42L483H	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114624	02/07/2020 08:49:07	03/07/2020	CEDOLIN MONICA	CDLMNC63P42L483H	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114625	02/07/2020 08:50:22	03/07/2020	CEDOLIN MONICA	CDLMNC63P42L483H	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114626	02/07/2020 09:07:35	03/07/2020	MECHANICA S.R.L.	01561760933	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114627	02/07/2020 09:27:19	03/07/2020	COSATTO S.P.A. - INDUSTRIA ARTICOLI CASALINGHI	00154750301	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114628	02/07/2020 09:34:19	03/07/2020	CROSS S.R.L.	02721240303	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114631	02/07/2020 09:54:35	03/07/2020	DOPPIA M SRLS	02861670301	3.062,50	APPROVATO/FINANZIATO
114633	02/07/2020 10:08:24	03/07/2020	TREVISAN NICOLA	TRVNCL63C26C991M	4.900,00	APPROVATO/FINANZIATO
114634	02/07/2020 10:11:48	03/07/2020	AL SAGITTARIO DI CORAL GIANNI & C. S.A.S.	01113610933	5.250,00	APPROVATO/FINANZIATO
114635	02/07/2020 10:21:11	03/07/2020	LA GENZIANELLA S.R.L.	01653920932	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114636	02/07/2020 10:25:04	03/07/2020	TREVISAN NICOLA	TRVNCL63C26C991M	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114637	02/07/2020 10:29:35	03/07/2020	ANGELI ALESSANDRO	NGLLSN76D18L195T	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114638	02/07/2020 11:07:54	03/07/2020	TECHNOLOGY & BUSINESS IMPIANTI S.R.L.	02180030302	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114639	02/07/2020 11:30:16	03/07/2020	COOPERATIVA SOCIALE ACLI - SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S.	00587650938	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114641	02/07/2020 12:02:43	03/07/2020	DUREBUR GROUP SRL	01204710311	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114642	02/07/2020 12:04:18	03/07/2020	TOLUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	00397540931	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114644	02/07/2020 12:05:48	03/07/2020	C & B SRL	02993760301	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114645	02/07/2020 12:09:57	03/07/2020	COOPERATIVA SOCIALE ACLI - SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S.	00587650938	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114646	02/07/2020 12:30:38	03/07/2020	EDILCASA TRIESTE S.R.L.	01162900318	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114648	02/07/2020 12:49:45	03/07/2020	TIEMMESET S.R.L.	00513750307	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114649	02/07/2020 13:07:01	03/07/2020	ALLA FRASCA DI TARLAO IGINO S.N.C. DI TARLAO SABINO, SALMERI GIUSEPPA & C.	00666950308	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114650	02/07/2020 13:30:01	03/07/2020	ALLA FRASCA DI TARLAO IGINO S.N.C. DI TARLAO SABINO, SALMERI GIUSEPPA & C.	00666950308	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114653	02/07/2020 13:58:47	03/07/2020	M SERVICE DI FERIGUTTI MARCO	FRGMRC71C26G284F	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114656	02/07/2020 14:06:51	03/07/2020	AM IMPIANTI DI MATARRESE ANDREA	MTRNDR82C11L424K	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO

Allegato A - elenco delle operazioni approvate

114658	02/07/2020 14:10:04	03/07/2020	LIUT DINO AUTOTRASPORTI	LTIDNI79B15L483S	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114659	02/07/2020 14:11:05	03/07/2020	NICE DAY S.N.C. DI PUSIOL SARA	02688890306	2.625,00	APPROVATO/FINANZIATO
114661	02/07/2020 14:25:32	03/07/2020	AUTOVEGA DI MASSIMO BINETTI	BNTMSM69L05L424F	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114662	02/07/2020 14:44:37	03/07/2020	SIMAT S.R.L.	02550140301	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114663	02/07/2020 14:46:32	03/07/2020	KITO CHAIN ITALIA S.R.L.	02840480301	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114665	02/07/2020 15:01:55	03/07/2020	THEBE S.R.L.	01006930315	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114667	02/07/2020 15:03:05	03/07/2020	LAVANDERIA INDUSTRIALE SANVITESE S.R.L.	01063500936	4.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114668	02/07/2020 15:14:34	03/07/2020	EM LOGISTICA SRL	02751270303	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114669	02/07/2020 15:21:26	03/07/2020	SITTEX S.R.L.	01443350937	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114677	02/07/2020 15:40:02	03/07/2020	VALERIO SABINOT S.R.L.	01952740304	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114678	02/07/2020 15:51:32	03/07/2020	KITO CHAIN ITALIA S.R.L.	02840480301	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114679	02/07/2020 15:53:00	03/07/2020	OFFICINA MECCANICA PLAZZOTTA	PLZNCL75R05L483O	2.100,00	APPROVATO/FINANZIATO
114680	02/07/2020 16:02:53	03/07/2020	SERBLOCH DI ZOFFI MAURIZIO & C. S.A.S.	01215750306	4.200,00	APPROVATO/FINANZIATO
114682	02/07/2020 16:17:25	03/07/2020	L.A. DI VISINTINI ANDREA E FRANCESCO & C. S.N.C.	00602410300	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114683	02/07/2020 16:50:13	03/07/2020	MININ ALESSIO	MNNLSS78D02E098G	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114688	02/07/2020 17:02:14	03/07/2020	GORTANI S.R.L.	02071360305	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114689	02/07/2020 17:08:13	03/07/2020	BARTIA S.N.C. DI SCAGNETTO MONICA & CHIAVUTTA ANDREA	01767120304	4.900,00	APPROVATO/FINANZIATO
114693	02/07/2020 18:25:36	03/07/2020	GT3 S.R.L.	01141990315	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114695	02/07/2020 18:49:56	03/07/2020	STUDIO HAZEN S.R.L.	04702260268	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114698	02/07/2020 20:18:59	03/07/2020	I.F.A. INDUSTRIA FRIULANA ARREDAMENTI S.R.L.	02587200300	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114701	03/07/2020 08:02:16	03/07/2020	SYSTEM MIND SRL	00881750327	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114706	03/07/2020 09:50:14	03/07/2020	COOPERATIVA SOCIALE CIF & ZAF - SOCIETA' COOPERATIVA	01368430300	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114709	03/07/2020 10:10:39	03/07/2020	SOLARI ANNALISA	SLRNLS63E50L483E	5.250,00	APPROVATO/FINANZIATO
114710	03/07/2020 10:13:07	03/07/2020	M.R.S. NEW TECNOLOGY S.R.L.	07819831210	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114711	03/07/2020 10:33:50	03/07/2020	GIACOVANI DANIELE	GCVDNL61A22L424M	4.367,79	APPROVATO/FINANZIATO
114714	03/07/2020 11:03:02	03/07/2020	IOAN SRL	02116410305	4.900,00	APPROVATO/FINANZIATO
114718	03/07/2020 11:18:06	03/07/2020	ELLE STUDIO S.T.P. S.R.L.	02968120309	4.200,00	APPROVATO/FINANZIATO
114722	03/07/2020 11:40:34	03/07/2020	ORZINCOLO PAOLO	RZNPLA67S21C758V	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114726	03/07/2020 11:55:07	03/07/2020	CONTENTO TRADE S.R.L.	01556280301	5.600,00	APPROVATO/FINANZIATO
114727	03/07/2020 11:55:53	03/07/2020	BALACEANU ANA-MARIA	BLCNMR89D61Z129X	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114728	03/07/2020 12:00:18	03/07/2020	LD DI VESIC DIJANA & C. S.A.S.	02762530307	5.250,00	APPROVATO/FINANZIATO
114729	03/07/2020 12:01:37	03/07/2020	L'ORTO IN CITTA' S.N.C. DI COSTALONGA PAOLO & C.	01686060938	4.900,00	APPROVATO/FINANZIATO
114730	03/07/2020 12:09:28	03/07/2020	STUDIO M.Z. S.R.L.	01160210934	3.062,50	APPROVATO/FINANZIATO
114731	03/07/2020 12:09:48	03/07/2020	GAETANO CASTRONOVO	CSTGTN56B22L483B	1.793,75	APPROVATO/FINANZIATO
114732	03/07/2020 12:11:08	03/07/2020	OFFICINA DEL BIANCO S.R.L.	01389260306	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114733	03/07/2020 12:26:50	03/07/2020	VIVABIOCELL S.P.A.	02470470309	1.750,00	APPROVATO/FINANZIATO
114734	03/07/2020 12:30:46	03/07/2020	HOLIDAY S.R.L.	00882010325	2.100,00	APPROVATO/FINANZIATO
114737	03/07/2020 12:36:25	03/07/2020	SICUREZZA & AMBIENTE SMILE S.R.L.	01271160325	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114739	03/07/2020 12:37:04	03/07/2020	DAMA S.R.L.	01855500938	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114742	03/07/2020 12:48:55	03/07/2020	MASCARIN S.N.C. DI MASCARIN UMBERTO E ALEX	01775440934	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114743	03/07/2020 12:52:52	03/07/2020	ELITA SRL	02363030301	2.940,00	APPROVATO/FINANZIATO
114746	03/07/2020 12:54:55	03/07/2020	BIANCHI LUIGI	BNCLGU42L15I403N	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114748	03/07/2020 12:55:04	03/07/2020	"FAVARO SERVIZI E CONSULENZE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"O IN FORMA ABBREVIATA "FAVARO SERVIZI E CONSULENZE S.R.L."	01583870934	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114749	03/07/2020 12:58:41	03/07/2020	BAUMIT SPA	01679510931	2.187,50	APPROVATO/FINANZIATO
114777	03/07/2020 13:05:49	03/07/2020	R.B.M. PROJECT - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	01266130325	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114793	03/07/2020 13:17:43	03/07/2020	DAMA S.R.L.	01855500938	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114803	03/07/2020 13:26:21	03/07/2020	POLLO AIELLESE DI PEZ ENNIO & C. S.A.S.	01873070302	6.300,00	APPROVATO/FINANZIATO
114807	03/07/2020 13:29:56	03/07/2020	AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L.	02338310309	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114884	03/07/2020 14:45:09	03/07/2020	I.CO.P. S.P.A.	00298880303	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114886	03/07/2020 14:51:04	03/07/2020	ELITA SRL	02363030301	4.287,50	APPROVATO/FINANZIATO
114898	03/07/2020 15:00:07	03/07/2020	DE REGGI DENISE	DRGDNS76H60L483G	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114900	03/07/2020 15:01:39	03/07/2020	EG MONTAGGI S.R.L. SEMPLIFICATA	02982720308	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114928	03/07/2020 15:32:37	03/07/2020	CECOTTI FRANCO & C.-S.R.L.	00496900309	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114930	03/07/2020 15:34:53	03/07/2020	PIEMME S.R.L.	01439070309	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114931	03/07/2020 15:39:42	03/07/2020	EDILCANZIAN S.R.L.	01098030321	7.200,00	APPROVATO/FINANZIATO
114935	03/07/2020 15:44:31	03/07/2020	PECILE CLAUDIA & C. S.N.C.	00273750307	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114941	03/07/2020 16:00:37	03/07/2020	PECILE CLAUDIA & C. S.N.C.	00273750307	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114957	03/07/2020 16:42:38	03/07/2020	ELITA SRL	02363030301	3.430,00	APPROVATO/FINANZIATO
114959	03/07/2020 16:56:40	03/07/2020	M P - S.R.L.	00398550939	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114961	03/07/2020 17:24:38	03/07/2020	TOP COMMUNICATION SRL	01742630930	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114964	03/07/2020 18:02:36	03/07/2020	PITTINO LEGNAMI DI PITTINO ADRIANO & C. S.N.C.	02593350305	3.500,00	APPROVATO/FINANZIATO
114967	03/07/2020 18:18:30	03/07/2020	FARMACIA DOTT. BEATRICE TANCREDI SARPI COLLINA	TNCBRC66P50L483E	5.600,00	APPROVATO/FINANZIATO
114968	03/07/2020 18:19:08	03/07/2020	LA SAN MARCO S.P.A.	00157550302	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114969	03/07/2020 18:48:36	03/07/2020	GEOSTREAM S.R.L.	02400940306	7.000,00	APPROVATO/FINANZIATO
114972	03/07/2020 19:15:50	03/07/2020	CONTAB S.A.S. DI SERGIO MARCUZZI E C.	00311360317	4.725,00	APPROVATO/FINANZIATO
114973	03/07/2020 19:35:01	03/07/2020	JULIAGRAF S.P.A.	02313850303	1.750,00	APPROVATO/FINANZIATO

Allegato B - elenco delle operazioni non approvate

Numero protocollo	Data spedizione domanda	Data protocollo	Denominazione	Codice fiscale	Contributo richiesto	Importo preventivo approvato	ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE	
114278	01/07/2020 13:30:18	03/07/2020	VIVA SRL	02981430305	4.900,00	0,00	NON APPROVATO	siccome l'impresa ha presentato due domande per lo stesso lavoratore, si è approvata la seconda in ordine cronologico e non si approva la prima.
114622	02/07/2020 08:39:12	03/07/2020	DAVID LUCA	DVDLCU72L04H816P	3.500,00	0,00	NON APPROVATO	il lavoratore pur disoccupato alla data di presentazione della domanda non era in possesso di DID (Dichiarazione di disponibilità) né di PDS (Patto di servizio)
114721	03/07/2020 11:37:34	03/07/2020	TOP COMMUNICATION SRL	01742630930	7.000,00	0,00	NON APPROVATO	siccome l'impresa ha presentato due domande per lo stesso lavoratore, si è approvata la seconda in ordine cronologico e non si approva la prima.
114725	03/07/2020 11:52:43	03/07/2020	SICUREZZA & AMBIENTE SMILE S.R.L.	01271160325	6.300,00	0,00	NON APPROVATO	siccome l'impresa ha presentato due domande per lo stesso lavoratore, si è approvata la seconda in ordine cronologico e non si approva la prima.

21_22_1_DDS_POL LAV_4927_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 20 maggio 2021, n. 4927

PN - Commissione provinciale dell'Inps di Pordenone - Sostituzione componente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1146 dd. 24 luglio 2020 con la quale è stata disposta la proroga, a favore dell'avv. Adriano Coslovich, dell'incarico di direttore del Servizio Politiche del lavoro sino alla data del 1 agosto 2023;
RICHIAMATO il decreto n. 2011/LAVFORU del 10 marzo 2020 di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Pordenone, nell'ambito del quale è individuato, quale rappresentante dei lavoratori autonomi ed in rappresentanza di Confartigianato, il sig. Maurizio Prosdocimo;
VISTO che è pervenuta a questa Amministrazione la nota del 17 maggio 2021, agli atti, con la quale Confartigianato di Pordenone comunica il venir meno della designazione del sig. Maurizio Prosdocimo, con contestuale indicazione, quale nuovo componente del suddetto Comitato del sig. Alessandro Trivelli, già designato nella Commissione speciale artigiani;
PRESO ATTO di un tanto e ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere alla sostituzione richiesta, al fine di garantire la regolarità del funzionamento del suddetto Comitato;
RITENUTO, pertanto, di nominare, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto n. 2011/LAVFORU del 10 marzo 2020, il sig. Alessandro Trivelli, quale rappresentante di Confartigianato in seno al Comitato provinciale INPS di Pordenone, in sostituzione del sig. Maurizio Prosdocimo;

DECRETA

1. è nominato, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto n. 2011/LAVFORU dd. 10 marzo 2020, il sig. Alessandro Trivelli quale componente del Comitato provinciale INPS di Pordenone, in rappresentanza di Confartigianato ed in sostituzione del sig. Maurizio Prosdocimo;
2. è dato atto che la nomina decorre con effetto dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. è data pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 20 maggio 2021

COSLOVICH

21_22_1_DDS_POL RUR_3705_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 18 maggio 2021, n. 3705

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 19 - Sottomisura 19.2 - GAL EUROLEADER. Determinazione in ordine all'inquadramento dell'azione 9 della SSL sotto il profilo della normativa sugli aiuti di Stato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 326 del 26 ottobre 2012;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato sulla GUUE L 347 del 20.12.2013);
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del succitato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie, pubblicato sulla GUUE L 227 dd. 31.07.2014;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione sempre del regolamento (UE) n. 1305/2013, pubblicato sulla GUUE L 227 dd. 31.07.2014;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, pubblicato sulla GUUE L 227 dd. 31.07.2014;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla GUUE L 193 dd. 01.07.2014;
VISTA, da ultimo, la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 5722 final di data 14 agosto 2020 con la quale è stata approvata la versione 10 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la relativa deliberazione della Giunta regionale del 28 agosto 2020, n. 1333 di presa d'atto della predetta approvazione;
ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi delle stesse, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
CONSIDERATO che:
- l'art. 42 del TFUE dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata, il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 81 "aiuti di Stato", dispone che tutte le misure del Programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione europea;
- ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, talune categorie di aiuti possono essere esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento stesso, purché la base giuridica del regime rispetti, in toto, le condizioni ivi stabilite;
- al fine di ottenere la registrazione del regime in esenzione riferito all'azione 9 "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco" della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader, nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, e poter procedere con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi per l'erogazione dei contributi, è necessario che la base giuridica del regime contenga lo specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, segnatamente agli articoli: 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", riportati espressamente nell'allegato A, "Determinazioni in ordine all'inquadramento dell'azione 9 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2, del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato";
RITENUTO pertanto necessario:
- trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle informazioni relative al presente decreto;
- subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto alla positiva conclusione della procedura di cui al punto precedente;
- attuare le disposizioni di cui al presente decreto e dei suoi allegati nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del regolamento (UE) n. 702/2014;
PRECISATO che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, par. 6, lettera c) del regolamento stesso, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione

della Commissione europea;
TENUTO CONTO che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, di cui ai precedenti punti, e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale,

DECRETA

1. è approvato l'allegato A "Determinazioni in ordine all'inquadramento dell'azione 9 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa degli aiuti di Stato", quale parte integrante e sostanziale al presente decreto";
2. le determinazioni di cui al punto 1. riguardano l'adeguamento della base giuridica dell'azione in parola, limitatamente all'art. 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del regolamento (UE) n. 702/2014;
3. è trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle informazioni relative al presente decreto;
4. l'attuazione delle disposizioni di cui al presente è subordinata alla positiva conclusione della procedura di cui al punto precedente;
5. sono attuate le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del regolamento (UE) n. 702/2014;
6. è dato atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al precedente punto 2. e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;
7. si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché in conformità agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Udine, 18 maggio 2021

MINIUTTI

Allegato A

Determinazioni in ordine all'inquadramento dell'azione 9 "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco" della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

L'oggetto del presente provvedimento è la definizione della base giuridica dell'azione 9 "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco" della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – in ordine all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014).

In particolare, le iniziative in parola sono attuate in conformità a quanto disposto dall'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 702/2014 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale".

Condizioni generali per il riconoscimento degli aiuti

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e, nello specifico:

del par. 1, ***lettera e)***, il quale fa espresso riferimento agli "aiuti a favore del settore forestale";

del par. 4, ***lettere a), b), c)*** e ***d)***, ove si dispone che il regolamento di esenzione non si applica:

a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;

b) a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai

sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

del par. 5, ***lettera a)***, che dispone di non applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

del par. 6, **lettera c)**, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021;

del par. 7, secondo il quale il regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

dell'art. 2 "Definizioni" e, nello specifico:

- (10) "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- (14) "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni

soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- (25) “avvio dei lavori del progetto o dell’attività”: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- (26) “grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
- (28) "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- (29) "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- (30) "norma dell'Unione": una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (31) "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

dell’art. 3 “Condizioni per l’esenzione”, secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

dell’art. 4 “Soglie di notifica”, segnatamente:

del par. 1, ***lettera h)***, in forza del quale il regolamento n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'art. 35, il cui equivalente sovvenzione lordo superi 7,5 milioni di euro per progetto di investimento.

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti", in particolare:

del par. 1, che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti");

del par. 2, lettera a), che dispone che siano considerati tali la categoria di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", segnatamente:

del par. 1, che dispone che il regolamento si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;

del par. 2, che dispone che condizione perché gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", in particolare:

del par. 1, che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;

del par. 2, che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

dell'art. 8 "Cumulo", in particolare:

del par. 3, secondo il quale gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento;

del par. 5 che dispone che gli aiuti di cui al presente regime non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;

del par. 6, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento;

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", segnatamente:

del par. 1 che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;

del par. 2 che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

del par. 5, secondo il quale il testo completo del regime di aiuti contiene un riferimento esplicito al presente regolamento citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il presente provvedimento;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", ove si stabilisce che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

dell' art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

dell'art. 12 "Relazioni", **par. 1**, il quale dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Regolamento (UE) n. 702/2014.

par. 2, lettera a): gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i) **e lettera b)** sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);

par. 3: la misura di aiuto viene attuata ad avvenuta approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;

par. 4: gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine;

par. 5: gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

par. 6: gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;

par. 7: i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile;

par. 8: l'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Disposizioni specifiche del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia per la misura 19, sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", azione 9 della Strategia di sviluppo locale del GAL Euroleader, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Titolo del regime di aiuti: "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco".

Premessa

Il regime in parola, oggetto di esenzione, fa specifico riferimento all'azione 9 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) "*Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco*" del GAL

Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2, del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in relazione ad iniziative destinate ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il bando per l'accesso al presente regime di aiuto sarà emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova dell'effettiva registrazione del regime.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a € 400.000,00, di cui € 172.480,00 quale quota FEASR e € 227.520,00 quale quota di cofinanziamento nazionale.

Beneficiari

I beneficiari degli aiuti sono rappresentati da Enti pubblici non economici e/o Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000).

Non sono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, punto 6, lettera c) del regolamento medesimo, né liquidati aiuti alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione europea.

Requisiti di ammissibilità delle iniziative

Ai fini dell'ammissibilità delle domande:

a) le operazioni sono realizzate nella Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai Comuni dell'Area Interna considerata, definita "Alta Carnia", che comprende i Comuni di Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Treppo Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Zuglio.
b) il limite minimo di spesa ammissibile totale è pari a € 100.000,00.
c) il limite massimo di spesa ammissibile totale è pari a € 400.000,00.

Iniziative ammissibili

Le iniziative programmate mirano all'adempimento di impegni per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive

della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Con l'azione in parola si intende sostenere lo sviluppo di progetti innovativi di gestione del patrimonio forestale tramite nuove pratiche, processi e tecnologie dirette a superare le difficoltà connesse al frazionamento della proprietà, nonché e a mitigare i danni causati da calamità naturali. Essa intende porsi come attività innovativa per elaborare, mediante la realizzazione e l'impiego di nuove tecnologie informatiche, un modello tecnico e giuridico, operativo, di facile applicazione, che consenta un utilizzo, innovativo, sostenibile e redditizio dei boschi, molti dei quali in stato di abbandono, per una loro gestione, economica e ambientale, comune dell'attività silvicolturale e di esbosco basata sulla disponibilità dei dati forniti dagli strumenti tecnologici a tal fine predisposti (c.d. condominio forestale).

Le iniziative finanziabili mirano pertanto a sostenere gli investimenti materiali e immateriali necessari alla costituzione di un modello sperimentale di gestione del patrimonio boschivo, replicabile, potenzialmente, anche in altri contesti territoriali, nell'ottica di garantire maggiormente la valorizzazione e la tutela ambientale della risorsa forestale.

Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro in materia ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Iniziative non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le iniziative avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno relativi a:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Costi non ammissibili

Non si considerano ammissibili i costi riferiti a:

a) acquisizione di terreni;
b) contributi in natura;
c) contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, diversi da quelli riportati ai punti a) e b) dei costi ammissibili;
d) capitale circolante;
e) imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale.

Forma e intensità dell'aiuto

La tipologia di aiuto è rappresentata da un contributo in conto capitale mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 100% del costo ammissibile.

Cumulabilità con altri aiuti

È esclusa la possibilità di cumulo con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 702/2014.

Rinvio ad altre disposizioni normative

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014, si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari attuativi degli stessi, nonché il PSR 2014-2020 e la legge regionale n. 7/2000 "*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*".

21_22_1_DDS_RIC_FSE_4879_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 19 maggio 2021, n. 4879

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di aprile 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II^ fase. PIPOL 18/20", il quale mantiene e intende valorizzare ulteriormente gli aspetti che hanno contraddistinto la fase precedente e attua la seconda fase del PIPOL PON IOG Garanzia Giovani;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale ANPAL ha ripartito le risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, assegnando alla Regione FVG risorse pari ad euro 7.968.529,00;
VISTO il decreto n. 1527/LAVFORU del 24 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 4 marzo 2020, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani. Disposizioni tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 8082/LAVFORU dell'11 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato documento;
EVIDENZIATO che le citate Direttive di cui al decreto 1527/LAVFORU/2020 prevedono la realizzazione delle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio universitario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) del "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" approvato con DPReg n. 57/Pres/2018;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del sopracitato Regolamento tirocini; cioè
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera a) sono organizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera b) sono organizzati dalle PO servizi ai lavoratori hub giuliano, isontino, pordenonese, Udine e basso Friuli, medio e alto Friuli;
VISTO il decreto n. 717/LAVFORU dell'8 febbraio 2021, che proroga al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al decreto n. 20734/LAVFORU del 29 settembre 2020, concernenti l'autorizzazione alle strutture regionali competenti in materia di lavoro a promuovere i tirocini extracurricolari per i neolaureati delle Università di Trieste e di Udine, nell'ottica della collaborazione tra enti pubblici appartenenti alla rete del progetto PIPOL di cui Garanzia giovani FVG fa parte, al fine di rendere un servizio più agevole al cittadino durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con cadenza quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale sono le seguenti:

Disponibilità PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.368.529,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 4283/LAVFORU del 27 aprile 2021, con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di aprile 2021, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.497.329,00	RISORSE INDIVISE			

VISTI i progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di aprile 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 15308/LAVFORU del 4 giugno 2020, ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di aprile 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 14 maggio 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che dei 25 progetti formativi di tirocinio presentati, 23 progetti sono stati valutati positivamente e sono approvabili, mentre 2 progetti sono stati oggetto di rinuncia prima della valutazione di ammissibilità;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di aprile 2021 determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO pertanto che l'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 23 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 41.600,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.455.729,00	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Disposizioni indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di aprile 2021, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 23 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 41.600,00;.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 maggio 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210099507001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE CARBURANTE E AUTOLAVAGGIO	Tirocini	1.800,00 €	21/04/2021	N° 99507
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210100513001	TIROCINIO IN ADDETTO ODONTOTECNICO	Tirocini	1.800,00 €	22/04/2021	N° 100513
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210101236001	TIROCINIO IN EDUCATRICE NIDO D'INFANZIA	Tirocini	1.800,00 €	23/04/2021	N° 101236
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210101305001	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA	Tirocini	1.800,00 €	23/04/2021	N° 101305
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210102414001	TIROCINIO IN OPERATORE DI CANTIERE	Tirocini	1.800,00 €	26/04/2021	N° 102414
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210102441001	Tirocnio in Architetto di T C	Tirocini	1.800,00 €	26/04/2021	N° 102441
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210103558001	ADDETTO ELETTRICISTA	Tirocini	1.800,00 €	27/04/2021	N° 103558
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210103674001	TIROCINIO IN ASSISTENTE TECNICO ALLA DIREZIONE	Tirocini	1.800,00 €	27/04/2021	N° 103674
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210103866001	TIROCINIO IN IMPIEGATA AMMINISTRATIVA ADDETTA ALLA CONTABILITÀ DI CANTIERE	Tirocini	1.800,00 €	28/04/2021	N° 103866
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210103895001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA COMMERCIALE	Tirocini	1.800,00 €	28/04/2021	N° 103895
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210105081001	TIROCINIO IN ADDETTA SEGRETERIA	Tirocini	1.800,00 €	29/04/2021	N° 105081
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210105116001	TIROCINIO IN AIUTO ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI	Tirocini	1.800,00 €	29/04/2021	N° 105116
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210105224001	TIROCINIO IN OPERATORE DI FILIALE - ADDETTO ALLA VENDITA	Tirocini	1.800,00 €	29/04/2021	N° 105224
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210105229001	TIROCINIO IN IMPIEGATA ADDETTA ACQUISTI	Tirocini	1.800,00 €	29/04/2021	N° 105229
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210105336001	ASSISTENTE DI FILIALE DI AGENZIA PER IL LAVORO	Tirocini	1.800,00 €	29/04/2021	N° 105336
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210105415001	Tirocinio in PROGETTAZIONE STRADALE - F.T.	Tirocini	2.200,00 €	29/04/2021	N° 105415
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210105449001	Tirocinio in PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, TEST E DEPLOY DI UN SOFTWARE DI CONTROLLO PER SETUP SPERIMENTALI - V.C.	Tirocini	1.600,00 €	29/04/2021	N° 105449
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210105608001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA (FARMACIA)	Tirocini	1.800,00 €	30/04/2021	N° 105608

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210105846001	TIROCINIO IN BANCONIERE DI PIZZERIA AL TAGLIO	Tirocini	1.800,00 €	30/04/2021	N° 105846
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210105941001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO	Tirocini	1.800,00 €	30/04/2021	N° 105941
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210106046001	TIROCINIO IN COMMESSA DI VENDITA	Tirocini	1.800,00 €	30/04/2021	N° 106046
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210106055001	TIROCINIO IN OPERATORE GRAFICO-SERIGRAFISTA	Tirocini	1.800,00 €	30/04/2021	N° 106055
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210106227001	TIROCINIO IN IMPIEGATO/DISEGNATORE TECNICO COMMERCIALE	Tirocini	1.800,00 €	30/04/2021	N° 106227

Totale progetti : 23 **41.600,00 €**

21_22_1_DDS_RIC_FSE_4907_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 19 maggio 2021, n. 4907

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico n. 99/20 - Progetti di "Alternanza scuola-lavoro" - Dolomiti friulane. Modifiche all'Avviso approvato con decreto n.842/LAVFORU/2021 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020", di seguito PPO 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che il PPO 2020 prevede la realizzazione del programma specifico n. 99/20 - Progetti di "Alternanza scuola-lavoro" - Dolomiti friulane;

PRESO ATTO che il suddetto programma specifico n. 99/20 si colloca nell'ambito dell'asse 1 - Occupazione - del POR FSE e che prevede una disponibilità finanziaria di euro 150.000,00:

VISTO il decreto n. 842/LAVFORU del 18 febbraio 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 3 marzo 2021, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle operazioni;

VISTI i decreti n. 1612/LAVFORU del 4 marzo 2021 e n. 3667/LAVFORU del 14 aprile 2021 con i quali sono state approvate modifiche e integrazioni all'Avviso di cui al richiamato decreto n.1612/LAVFORU/2021;

CONSIDERATO che, con il succitato decreto n. 3667/LAVFORU/2021 è stato disposto, in relazione ai tirocini estivi, di favorire l'operatività dei soggetti promotori e del loro raccordo con i soggetti ospitanti, prevedendo due termini per la presentazione delle proposte di tirocinio alla Regione, confermando il termine del 30 aprile 2021 ed aggiungendo l'ulteriore termine del 20 maggio 2021;

VISTA la nota del 31 marzo con la quale l'Istituto d'Istruzione Superiore Il Tagliamento di Spilimbergo, vista la complessità di attuazione dei tirocini dovuta ai tempi necessari per contattare le aziende, illustrare il progetto, valutare la fattibilità e la coerenza, raccogliere tutte le informazioni e la relativa documentazione, chiede una proroga per la presentazione delle proposte di tirocinio dal 20 maggio 2021 al 31 maggio 2021;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la suddetta richiesta prevedendo pertanto di prorogare la presentazione delle proposte di tirocinio entro le ore 17.00 del 31 maggio 2021;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n.1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU

del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, è approvata la seguente modifica all'Avviso emanato con il richiamato decreto n. 842/LAVFORU/2021 e successive modifiche e integrazioni:
al paragrafo 9 "Presentazione dei progetti di tirocinio" - Parte seconda. Tirocini estivi
al capoverso 8 le parole "20 maggio 2021" sono sostituite con le parole "31 maggio 2021".
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 maggio 2021

SEGATTI

21_22_1_DDS_RIC_FSE_4978_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 22 maggio 2021, n. 4978

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di maggio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II^ fase. PIPOL 18/20", il quale mantiene e intende valorizzare ulteriormente gli aspetti che hanno contraddistinto la fase precedente e attua la seconda fase del PIPOL PON IOG Garanzia Giovani;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale ANPAL ha ripartito le risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, assegnando alla Regione FVG risorse pari ad euro 7.968.529,00;
VISTO il decreto n. 1527/LAVFORU del 24 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 4 marzo 2020, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani. Disposizioni tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 8082/LAVFORU dell'11 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato documento;
EVIDENZIATO che le citate Direttive di cui al decreto 1527/LAVFORU/2020 prevedono la realizzazione delle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio universitario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) del "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" approvato con DPReg n. 57/Pres/2018;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del sopracitato Regolamento tirocini; cioè
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera a) sono organizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera b) sono organizzati dalle PO servizi ai lavoratori hub giuliano, isontino, pordenonese, Udine e basso Friuli, medio e alto Friuli;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con cadenza quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul

territorio regionale sono le seguenti:

Disponibilità PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.368.529,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 4879/LAVFORU del 19 maggio 2021, con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di aprile 2021, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.455.729,00	RISORSE INDIVISE			

VISTI i progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di maggio 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 15308/LAVFORU del 4 giugno 2020, ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di maggio, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 21 maggio 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che dei 16 progetti formativi di tirocinio presentati, 13 progetti sono stati valutati positivamente e sono approvabili, 1 progetto è stato valutato negativamente e non è approvabile, mentre 2 progetti sono stati oggetto di rinuncia prima della valutazione di ammissibilità;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di maggio 2021 determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante)
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO pertanto che l'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 13 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 24.200,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
6.431.529,00	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Disposizioni indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di maggio 2021, è approvato il seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante)
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 13 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 24.200,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 22 maggio 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210106760001	Tirocinio in Addetta di segreteria di Z A	Tirocini	1.800,00 €	03/05/2021	N° 106760
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210111677001	ADDETTA DI SEGRETERIA	Tirocini	1.800,00 €	11/05/2021	N° 111677
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210111901001	TIROCINIO IN DISEGNATORE PROGETTISTA TECNICO	Tirocini	1.800,00 €	11/05/2021	N° 111901
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210112178001	ADDETTO FRESATORE COLLAUDATORE	Tirocini	1.800,00 €	11/05/2021	N° 112178
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210112783001	Tirocinio in addetta al supporto della gestione di cantieri edili C.S.	Tirocini	1.800,00 €	12/05/2021	N° 112783
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210112909001	TIROCINIO IN BANCONIERA DI GELATERIA	Tirocini	1.800,00 €	12/05/2021	N° 112909
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20210113446001	Tirocinio in Progettazioni Termotecniche - L. G.	Tirocini	2.200,00 €	13/05/2021	N° 113446
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210113462001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA CONTABILITA'	Tirocini	1.800,00 €	13/05/2021	N° 113462
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210113492001	TIROCINIO IN ADDETTA GESTIONE DEL PERSONALE	Tirocini	1.800,00 €	13/05/2021	N° 113492
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210114046001	TIROCINIO IN TECNICO DEL MAKETING	Tirocini	1.800,00 €	14/05/2021	N° 114046
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210114196001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA ED ALLA GESTIONE DI BENI IMMOBILIARI	Tirocini	1.800,00 €	14/05/2021	N° 114196
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210114403001	Tirocinio in GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE -M.G.B.	Tirocini	2.200,00 €	14/05/2021	N° 114403
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210114509001	TIROCINIO IN ADDETTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	Tirocini	1.800,00 €	14/05/2021	N° 114509

Totale progetti : 13 **24.200,00 €**

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO NON APPROVATI

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Data protocollo	Nro. protocollo	Motivazione
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210114497001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE PRATICHE DOGANALI	Tirocini	14/05/2021	N° 114497	Coerenza dell'operazione: NO Congruenza finanziaria: NO

Totale progetti : 1 **0,00 €**

Pagina 2 di 2

21_22_1_DDS_RIC_FSE_5006_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 24 maggio 2021, n. 5006

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione - PPO 2018 - Programma specifico n. 9/18 - "Catalogo regionale dell'offerta orientativa". Esito valutazione prototipi presentati da A.T. EFFE.PI Orientamento 2019-2021 (En.A.I.P. FVG).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTA la Legge regionale n. 13 del 30 marzo 2018 "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale", la quale all'art. 28 comma 2 prevede che la Regione eroghi attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro;

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2018", approvato con delibera della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2018 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 9/18: "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" che è finalizzato ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto - dovere, a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro ed a migliorare la preparazione professionale degli operatori del sistema regionale di orientamento;

VISTO il decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018 di emanazione dell'"Avviso per la selezione di un'Associazione Temporanea di Scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e direttive per lo svolgimento delle stesse" a valere sull'Asse 1 - Occupazione - del POR FSE 2014/2020, di seguito Avviso e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1771/LAVFORU del 28 febbraio 2019 degli esiti della valutazione della candidatura pervenuta in relazione all'Avviso, che individuava come soggetto attuatore delle operazioni il raggruppamento rappresentato da En.A.I.P. (Ente A.C.L.I. di istruzione professionale) Friuli Venezia Giulia - Trieste;

DATO ATTO che il raggruppamento rappresentato da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia si è costituito in Associazione Temporanea denominata A.T. "EFFE.PI Orientamento 2019-2021" in data 06/05/2019, come comunicato dal capofila in data 10/05/2019, con nota assunta agli atti dall'Amministrazione con prot. n. 56072/LAVFORU del 14/05/2019 e che tale raggruppamento viene di seguito indicato come Operatore;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013";

PRESO ATTO che con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017 è stato approvato il documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici - SRA";

PRESO ATTO che l'Avviso approvato con il citato decreto n. 12567/LAVFORU del 21/12/2018 e successive modifiche e integrazioni, al paragrafo 13 comma 1 prevede che la valutazione dei prototipi avvenga sulla base del citato documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013" mediante una fase istruttoria di verifica di ammissibilità ed una fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza secondo i criteri specificati al paragrafo 13 commi 2, 3, 4 ,5, 6 dell'Avviso;

RICHIAMATO, altresì, il paragrafo 13 comma 11 del suddetto Avviso, che prevede la possibilità nella

fase di realizzazione dell'intervento di aggiornare o revisionare il quadro dei prototipi;
VISTA la nota inviata via PEC il 20 aprile 2021 e assunta al protocollo della Direzione centrale con n. LAVFORU-GEN-2021-0099290-A del 21/04/2021 con cui En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia ha presentato n. 2 proposte di prototipi;
VISTO il decreto n. 4791/LAVFORU del 06/05/2019 di nomina della commissione per la valutazione delle proposte di prototipi presentati a valere sul Programma Specifico n. 9/18;
VISTO il verbale di ammissibilità alla valutazione di coerenza delle operazioni presentate dall'Operatore, redatto in data 10/05/2021, dal quale si evince l'esito positivo della verifica di ammissibilità delle stesse;
VISTO altresì il verbale dei lavori della Commissione per la valutazione di coerenza, riunitasi in data 18/05/2021, dal quale si evince che n. 2 operazioni presentate da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia risultano approvate e pertanto ammesse al finanziamento, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all' "Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse", emanato con decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni, l'Allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di n. 2 operazioni presentate in data 20 aprile 2021 da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019-2021), per un valore complessivo di euro 2.656,00.
2. Il presente decreto, con i suoi allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 maggio 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

Tipo finanziamento	Codice operazione	Proponente	Titolo operazione	Data presentazione	Data valutazione	Contributo pubblico	Esito
1420OESB1C_P	OR2109929001	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019-2021 (EN.A.I.P. FVG)	SOSTENIBILITA' IMPRESA E NUOVE PROFESSIONALITA'	20/04/2021	18/05/2021	1.660,00 €	**APPROVATA**
1420OESB1C_P	OR2109929002	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019-2021 (EN.A.I.P. FVG)	OBIETTIVI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E IMPATTO SULLE PROFESSIONI	20/04/2021	18/05/2021	996,00 €	**APPROVATA**

21_22_1_DDS_VAL AMB_2761_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 21 maggio 2021, n. 2761

DPR 357/1997 - DGR 1323/2014. Valutazione d'incidenza della variante n. 27 al PRGC del Comune di Manzano (SIC/858). Proponente: Comune di Manzano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1323 di data 11 luglio 2014 con la quale vengono dati nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di cui al precitato D.P.R. 357/1997;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2013 che designa quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 24 siti della regione Friuli Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
VISTA l'istanza presentata in data 13 gennaio 2021 con la quale il Comune di Manzano ha chiesto di sottoporre a valutazione di incidenza la variante n. 27 al PRGC, riguardante la ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone;
VISTA la documentazione trasmessa e in particolare lo Studio di incidenza a firma della società MATE engineering S.c.;
CONSTATATO che il procedimento amministrativo di valutazione di incidenza è stato avviato in data 27 gennaio 2021, data in cui sono pervenuti chiarimenti relativi all'istanza;
VISTA la nota prot.17680 di data 10 marzo 2021, con la quale la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità, ha chiesto integrazioni relativamente alle modifiche di zonizzazione delle aree E2 bosco e al recepimento di alcuni elementi della rete ecologica del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
VISTA la propria nota di richiesta integrazioni prot. 15055 di data 16 marzo 2021;
VISTE le integrazioni pervenute con nota prot. 5096 di data 12 aprile 2021;
VISTA la nota prot. 34583 di data 7 maggio 2021 redatta a seguito delle integrazioni pervenute, con la quale la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità, ha espresso il seguente parere: "Per quanto concerne la perimetrazione delle zone boschive, viene chiarito che sono state conformate al Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Si concorda quindi con il fatto che risulti più facile integrare le Norme Tecniche di Attuazione nel modo indicato, tenendo quindi conto anche della rete Natura 2000, rispetto a modificare la cartografia. Oltre a quanto previsto, si ritiene opportuna un'ulteriore prescrizione per limitare i possibili impatti sugli habitat boschivi: - Integrare l'art. 12 (zone E2) e l'art. 13 (zone E4) specificando che, all'interno del sito Natura 2000, eventuali trasformazioni di aree boschive, così come identificate dalla carta degli habitat del sito, sono ammissibili unicamente per le finalità di cui alla misura REB01 del Piano di gestione.
Per quanto concerne invece la rete ecologica, le motivazioni fornite dal Comune di Manzano di non individuare la fascia tampone in sponda destra del Natisone non sono soddisfacenti. Preso atto che nella parte più a monte varie situazioni pregresse (in particolare gli impianti sportivi), risultano ostative per una sua individuazione, essa risulta invece importante per una mitigazione degli impatti nella rimanente porzione più a valle in prossimità della confluenza con il Torre, costituita per la quasi totalità da aree agricole. La sua individuazione, inoltre, non sembra in contrasto con la previsione di un nuovo impianto fotovoltaico. Tale progetto, è anch'esso oggetto di una procedura di valutazione d'incidenza in corso (SCR 1810) ed è emerso che l'individuazione della fascia tampone non si sovrappone con l'area occupata dall'impianto. Inoltre questo progetto prevede, oltre ad una fascia di siepi finalizzata al mascheramento visivo, anche la previsione di un'ulteriore fascia mitigativa per la quale il proponente fornisce come alternative un ripristino a prato o colture a minor impatto rispetto a quelle in atto (mais, soia) incentrate sulle specie mellifere (sia erbacee che legnose) in funzione dell'apicoltura. Tale proposta risulta coerente con la prescrizione del comma 4 lett. b dell'art. 27 ter della variante in oggetto, che prevede che nelle aree agricole della rete ecologica vengano adottate tecniche di coltivazione di minor impatto (o strategie come differenziazione o rotazione delle colture) oltre al ripristino di prati stabili. Sia l'impianto fotovoltaico che la sua fascia di rispetto (estesa fino alla sponda del fiume) potenzialmente individuabile come fascia tampone sono inoltre collocati nello stesso mappale, come anche riportato nella corografia dell'impianto fotovoltaico. Per quanto sopra evidenziato, si rilevano elementi favorevoli ad un'individuazione della fascia tampone nella var. 27 del PRGC di Manzano corrispondente a quella individuata nel Piano paesaggistico regionale, non solo per le caratteristiche della fascia interessata ma anche per la necessità di una mitigazione di un impianto fotovoltaico di notevole estensione";

VISTA la Relazione istruttoria di data 14 maggio 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia nella quale, concordando con il parere del Servizio biodiversità, si valuta che la variante n. 27 al PRGC del Comune di Manzano sia compatibile con gli obiettivi di conservazione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone in quanto non determinerà:
- riduzione, danneggiamento o frammentazione degli habitat o degli habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000 - Il sito Natura 2000 è stato individuato quale core area della Rete ecologica locale, all'interno della quale, in virtù dell'art. 27 ter delle Norme di attuazione della variante, non sono ammessi interventi che possano comportare significative alterazioni dei valori naturali. Le possibili incidenze sugli habitat determinate dalla realizzazione dei percorsi ciclabili sono mitigate dalle misure introdotte nello Studio di incidenza, di cui si dovrà tenere conto nelle fasi attuative degli interventi. L'attribuzione dei boschi di interesse comunitario a diverse zone omogenee, rende opportuna l'integrazione delle norme di attuazione della variante con una misura a tutela degli habitat.
- diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione di componenti strutturali degli habitat - Non si prevedono alterazioni delle componenti strutturali degli habitat;
- riduzione del numero di soggetti, scomparsa o perturbazione di singole specie di interesse comunitario presenti nel sito - Le misure di mitigazione riferite alla fase di cantiere per la realizzazione delle piste ciclabili sono sufficienti a scongiurare effetti negativi significativi sulle specie tutelate. Il possibile disturbo derivante da attività e insediamenti in prossimità del confine del sito è mitigato dall'indicazione del Comune di intendere riferite le norme della rete ecologica (art. 27 ter delle NTA della variante) anche agli elementi individuati dalla rete ecologica regionale, aspetto che dovrà essere chiarito nelle Norme di attuazione.

RILEVATO che, pur individuando il Formulario standard del sito quali fattori di pressione di livello "medio": "Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)", il piano non comporti un incremento della pressione sui beni tutelati, considerate in particolare le misure di mitigazione individuate dallo Studio di incidenza, a tutela delle specie e degli habitat presenti;

RITENUTO di poter concordare con le specifiche valutazioni sopra formulate;

RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, che il piano così come proposto, non comportando incidenze negative significative sugli elementi faunistici e vegetazionali/ecosistemici che caratterizzano il sito nella sua peculiarità, può essere considerato compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito in argomento;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole il piano in argomento ai sensi del sesto comma, dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al Comune proponente, ma anche al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio;

DECRETA

di valutare favorevolmente, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 la variante n. 27 al PRGC del Comune di Manzano, con il recepimento delle seguenti prescrizioni:
1. Integrare l'art. 12 (zone E2) e l'art. 13 (zone E4) delle Norme di attuazione della variante specificando che, all'interno del sito Natura 2000 IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone, eventuali trasformazioni di aree boschive, così come identificate dalla carta degli habitat del sito, sono ammissibili unicamente per le finalità individuate nelle misure del Piano di gestione del sito di cui DPReg 67 del 09.04.2019.
2. Integrare l'art. 25 bis. "Rete mobilità lenta" delle Norme di attuazione della variante prevedendo che in fase di progettazione e realizzazione degli interventi ricadenti nel sito Natura 2000 IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone vengano adottate le misure di mitigazione introdotte dallo Studio di incidenza della variante (capitolo 6 "Descrizione delle misure di mitigazione").
3. Integrare l'art. 27 ter delle Norme di attuazione specificando che le norme per la "Fascia tampone" si riferiscono sia alle "Aree tampone (Buffer area)" della Rete ecologica locale sia alle "Fasce tampone delle aree core" della Rete ecologica regionale, così come mappati nell'elaborato 03 - "Carta Locale della Rete Ecologica".

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune proponente, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 21 maggio 2021

PENGUE

21_22_1_DPO_RIS MIN_2579_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Attività e risorse minerarie" del Servizio geologico 10 maggio 2021, n. 2579/SGEO - UMGCM24. (Estratto)

DLgs. 22/2010, LR 11/2015, DPReg. 1/2020, LR 15/2020. Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Moretti Rosa" in Comune di Latisana (UD) rilasciata con decreto ALP.6.1 n. 1080 di data 13 giugno 2006, e allineata con decreto SGEO1 n. 720 di data 10 aprile 2013. Scadenza al 20 dicembre 2039. Autorizzazione alla restituzione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) ed in particolare l'articolo 15;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

(omissis)

VISTA l'istanza di autorizzazione alla restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni per la concessione geotermica denominata MORETTI ROSA, presentata dal sig. Lovato Giuseppe in data 10 febbraio 2021 e acquisita al protocollo con il n. 07377;
ATTESO che nell'istanza si chiede l'autorizzazione alla restituzione delle acque nel periodo di non utilizzo;

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sig. Lovato Giuseppe, residente a Latisana (UD), titolare della Concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata "MORETTI ROSA" in Comune di Marano Lagunare (UD), rilasciata con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 208/IND/9-M/EP di data 25 luglio 1996, ed allineato con decreto n. 1663 di data 19 agosto 2014, è autorizzato alla restituzione della risorsa geotermica come riportato nella documentazione tecnica presentata.

(omissis)

4. È rilasciata l'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.

Omissis

Trieste, 10 maggio 2021

GNECH

21_22_1_DPO_RIS MIN_2663_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Attività e risorse minerarie" del Servizio geologico 17 maggio 2021, n. 2663/SGEO - UMGCM19. (Estratto)

RD 1443/1927 - DPR 382/1994. Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "AQUAMAR" in Comune

di Marano Lagunare (UD) rilasciata alla Società ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta - società cooperativa agricola a r.l. con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 208/IND/9-M/EP di data 25 luglio 1996, e allineato con decreto n. 1663 di data 19 agosto 2014 con scadenza al 20 dicembre 2039. Trasferimento della Concessione mineraria dalla Società ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta - Società cooperativa agricola a r.l. alla Società Molluschicoltura Maranese società agricola a r.l.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) ed in particolare l'articolo 15;

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

(omissis)

VISTA l'istanza finalizzata all'ottenimento del trasferimento della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "AQUAMAR" in Comune di Marano Lagunare (UD), rilasciata alla ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta - società cooperativa agricola a r.l., acquisita al protocollo con il n. 07794 di data 11 febbraio 2021, presentata dalla Società Molluschicoltura Maranese società agricola a r.l., con sede amministrativa in via Gerolamo Raddi 2, Comune di Marano Lagunare (UD), Codice Fiscale e Partita IVA 01779820305, quale nuova proprietaria degli immobili aziendali della Società AL.MAR. Soc. Coop. Agricola a r.l., nei quali ricade la concessione;

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D.P.R. 382/1994 e dell'art. 27 del R.D. 1443/1927, la concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "AQUAMAR" in Comune di Marano Lagunare (UD), rilasciata alla ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta - società cooperativa agricola a r.l. (C.F. e Partita IVA n. 01913480305) con sede in via Gerolamo Raddi 2, Comune di Marano Lagunare (UD), con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 208/IND/9-M/EP di data 25 luglio 1996, e allineato con decreto n. 1663 di data 19 agosto 2014, è trasferita alla Società Molluschicoltura Maranese società agricola a r.l., con sede amministrativa in via Gerolamo Raddi 2, Comune di Marano Lagunare (UD), Codice Fiscale e Partita IVA 01779820305.

(omissis)

Trieste, 17 maggio 2021

GNECH

21_22_1_DGR_729_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 729
POR FESR 2014-2020 - Linea d'intervento 1.2.a.1 - Assegnazione di risorse aggiuntive al Bando approvato con DGR 991/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, che approva il POR FESR - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione europea;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, e successive modifiche, con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione europea;
VISTA la legge regionale n. 14 del 5 giugno 2015 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale) che istituisce il Fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" per la gestione finanziaria del Programma;
VISTO il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale 14/2015, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato regolamento 136/2015, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole azioni riferite agli assi del Programma;
VISTA la propria deliberazione n. 1954 del 9 ottobre 2015, che individua la struttura e il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 726 del 14 maggio 2021;
VISTO, in particolare, che con la citata deliberazione n. 726/2021 è stato assegnato all'Attività 1.2.a per i fabbisogni dei relativi bandi un importo complessivo di euro 1.808.170,59 di fondi PAR;
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria di euro 8.960.927,60 assegnata al Bando POR FESR 2014-2020 - Azione 1.2 - Attività 1.2.a - Linea di intervento 1.2.a.1 - "Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health - Bando 2020", approvato con propria deliberazione n. 991 del 3 luglio 2020, e successivamente rimpinguata con propria deliberazione n. 1630 del 30 ottobre 2020 per un importo pari a euro 1.866.890,19 e con propria deliberazione n. 277 del 26 febbraio 2021 per un importo pari a euro 3.965.912,79, non è sufficiente a finanziare tutte le domande presentate;
CONSIDERATO che, al fine di finanziare il maggior numero di domande possibile, risultano necessarie ulteriori risorse;
RITENUTO pertanto necessario impiegare tempestivamente l'importo complessivo di euro 1.808.170,59 di fondi PAR, reso disponibile sull'Attività 1.2.a, assegnandolo al citato Bando della Linea di intervento 1.2.a.1 approvato con propria deliberazione n. 991/2020, al fine di finanziare il maggior numero di domande possibile;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di assegnare, per le motivazioni citate in premessa, al Bando POR FESR 2014-2020 - Azione 1.2 - Attività 1.2.a - Linea d'intervento 1.2.a.1 - "Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health - Bando 2020", approvato con propria deliberazione n. 991 del 3 luglio 2020, l'importo complessivo di 1.808.170,59 di fondi PAR, al fine di finanziare il maggior numero di domande possibile.
2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_DGR_771_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 771

LR 26/2020, art. 9, comma 24. Modalità attuative per l'erogazione dei contributi correlati all'acquisto di una parrucca per pazienti affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

RICORDATO che il decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. sul «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» all'art. 1, comma 2, assicura tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) l'erogazione delle prestazioni dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA) nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 che definisce i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA);

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2019, recante la "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" che, tra le finalità di cui all'art. 2, prevede la valorizzazione della centralità della persona ed il raggiungimento di effettivi miglioramenti in termini di benessere e qualità della vita dei cittadini;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 e, in particolare, i commi 22, 23, e 24 che dispongono, rispettivamente, quanto segue:

22. Al fine di sostenere i pazienti affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale, alleviando il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, un contributo nella misura massima di 400 euro correlato all'acquisto di una parrucca.

23. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata all'Azienda sanitaria territorialmente competente sulla base di idonea documentazione.

24. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo, l'ammontare della concessione dei contributi, i termini di presentazione delle domande, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

DATO ATTO che per le finalità di cui al comma 22, il comma 25 dello stesso art. 9 L.R. 26/2020 destina la spesa complessiva di 300.000,00 euro, suddivisa in ragione di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere all'attuazione delle disposizioni dettate dal più volte citato art. 9 della L.R. 26/2020 disciplinando i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo per l'acquisto di una parrucca ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale, l'ammontare della concessione dei contributi, i termini di presentazione delle domande, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

RITENUTO di approvare il documento allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, "Art. 9, comma 24 L.R. 26/2020. Modalità attuative per l'erogazione dei contributi correlati all'acquisto di una parrucca ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale" ed i relativi modelli A - B - e C allegati allo stesso;

DATO ATTO che le Aziende sanitarie sono tenute a verificare la regolarità della documentazione presentata, a determinare l'ammissibilità della richiesta di contributo ed a liquidare i contributi ai richiedenti secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna Azienda sanitaria nell'anno solare nonché a rendicontare annualmente le spese sostenute per l'erogazione dei contributi;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere alla ripartizione tra le Aziende sanitarie regionali delle risorse annuali rese disponibili dall'art. 9, comma 25 della L.R. 26/2020 sulla base della popolazione residente come segue:
- € 25.000,00 ASFO;
- € 45.000,00 ASUFC;
- € 30.000,00 ASUGI;

e di prevederne il trasferimento in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'art. 9, comma 24, della L.R. 26/2020, l'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, "Art. 9, comma 24 L.R. 26/2020. Modalità attuative per l'erogazione dei contributi correlati all'acquisto di una parrucca ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale" ed i relativi modelli A - B - e C allegati allo stesso;
2. le risorse annuali rese disponibili dall'art. 9, comma 25 della L.R. 26/2020 sono ripartite tra le Aziende sanitarie regionali come segue:
- € 25.000,00 ASFO;
- € 45.000,00 ASUFC;
- € 30.000,00 ASUGI;

e sono trasferite in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie;
3. le Aziende sanitarie sono tenute a dare seguito agli adempimenti derivanti dall'allegato A di cui al precedente punto 1. nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ART. 9, COMMA 24 L.R. 26/2020. MODALITÀ ATTUATIVE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CORRELATI ALL'ACQUISTO DI UNA PARRUCCA AI CITTADINI RESIDENTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA AFFETTI DA ALOPECIA IN SEGUITO A TERAPIA CHEMIOTERAPICA O RADIOTERAPICA CONSEGUENTE A PATOLOGIA TUMORALE.

1. Oggetto del contributo

Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 22, della legge regionale n. 26/2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima di 400,00 euro (IVA inclusa) correlato all'acquisto di una parrucca ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia.

2. Beneficiari del contributo

Sono legittimati a presentare istanza coloro che:

- sono cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia;
- sono affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale
- non hanno già beneficiato di analogo contributo negli anni precedenti;
- sono in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità con valore pari o inferiore a 30.000,00 euro.

3. Termini e modalità di presentazione della domanda

La richiesta di contributo deve essere presentata all'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito entro il 31 dicembre dello stesso anno di acquisto.

La domanda è presentata dall'interessato utilizzando il modello allegato A al presente documento, oppure può essere presentata dal rappresentante legale (genitore, tutore, procuratore, amministratore di sostegno, ecc.) o da parte di persona che firma per impedimento temporaneo del richiedente a sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modello allegato B.

La domanda, effettuata con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia della tessera sanitaria del beneficiario;
- certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista del SSR attestante la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia conseguente a trattamenti radioterapici o chemioterapici;
- documentazione fiscale attestante la spesa per l'acquisto della parrucca (fattura o scontrino recante codice fiscale della paziente che presenta la domanda) effettuato a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda;
- attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità con valore pari o inferiore a 30.000,00 euro.

Le Aziende sanitarie territorialmente competenti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali effettuato per la finalità di erogazione del contributo in parola, forniscono agli interessati l'Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

4. Assegnazione del contributo e rendicontazione

La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

Il beneficio di cui al precedente punto 1. viene erogato una tantum e non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto della parrucca.

Le Aziende sanitarie territorialmente competenti sono tenute a verificare la regolarità delle domande e della documentazione presentata, determinano l'ammissibilità della richiesta di contributo nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione e liquidano il contributo all'interessato entro il termine di sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda.

Le risorse annuali rese disponibili dall'art. 9, comma 25 della L.R. 26/2020 sono ripartite tra le Aziende sanitarie regionali sulla base della popolazione residente come segue:

- € 25.000,00 ASFO;
- € 45.000,00 ASUFC;
- € 30.000,00 ASUGI;

e sono trasferite in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie.

I contributi sono liquidati ai richiedenti secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili nell'anno solare per ciascuna Azienda sanitaria.

Le Aziende sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione centrale salute, disabilità e politiche sociali l'esaurimento delle risorse disponibili nell'anno solare.

L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è altresì comunicato ai singoli soggetti interessati entro sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda.

Qualora la richiesta sia viziata o priva di uno o più requisiti previsti, il diniego motivato all'incentivo è comunicato all'interessato entro lo stesso termine del precedente capoverso.

La spesa sostenuta per l'acquisto della parrucca può essere detratta ai sensi del DPR 917/1986 TUIR solo per la parte dell'importo di spesa che resta a carico dell'interessato eccedente il contributo erogato.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei contributi, entro il 31 marzo di ogni anno le Aziende sanitarie trasmettono alla Regione una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 42 della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), attestante l'entità dei singoli contributi erogati nell'anno precedente utilizzando il modello allegato C al presente documento.

Modello A

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCA ANNO _______________

ALL' AZIENDA SANITARIA

☐ ASUGI

☐ ASUFC

☐ ASFO

Il/La sottoscritto/a

Sig./ra ....

Codice fiscale: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'art. 9, comma 22 della L.R. n. 26/2020.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità amministrative e penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità nonché consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- di essere nato/a a .... Prov. .... il ....

  di essere residente in via .... n. ....

  Città .... C.a.p. .... ex Provincia ....
- di trovarsi nella condizione di patologia di cui alla L.R. n. 26/2020 art. 9, comma 22
- di aver acquistato in data .... una parrucca per la spesa complessiva di Euro .... (........................./...............) come da documentazione fiscale allegata;
- di essere in possesso dell'attestazione ISEE pari o inferiore ad euro 30.000,00 in corso di validità
- di NON aver mai presentato richiesta di analogo contributo negli anni precedenti.

Chiede che il contributo venga liquidato tramite:

☐ versamento su C/C bancario o postale

Denominazione della Banca o Banco Posta ....

(indicare l'agenzia o ufficio postale) ....

Codice IBAN: ☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

NOTA BENE: il pagamento può essere eseguito solo con versamento su conto corrente bancario o postale necessariamente intestato al richiedente oppure al beneficiario del contributo

☐ assegno circolare

Recapiti (telefono fisso/cellulare/altro) ....

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nella presente domanda.

N.B. La spesa sostenuta per l'acquisto della parrucca può essere detratta ai sensi del DPR 917/1986 TUIR solo per la parte dell'importo di spesa eccedente il contributo erogato che resta a carico dell'interessato.

IL DICHIARANTE

________________________ ________________________

(Luogo e data) (firma leggibile)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'autentica della firma può essere omessa se il dichiarante allega alla presente la fotocopia di un documento di identità valido.

Allegati:

☐ fotocopia della tessera sanitaria del beneficiario

☐ certificazione medica rilasciata dal medico di Medicina Generale o Specialista del SSN che attesti la patologia di tumore e il conseguente trattamento (chemioterapico e/o radioterapico) causa dell'alopecia

☐ scontrino fiscale o fattura o ricevuta, relativa all'acquisto della parrucca nel corso dell'anno solare (*anno di presentazione della domanda*)

☐ ISEE del beneficiario pari o inferiore ad euro 30.000,00 in corso di validità

Modello B

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCA ANNO ______________
Presentata dal rappresentante legale (genitore, tutore, procuratore, ecc.) o di persona che firma per impedimento temporaneo del richiedente a sottoscrivere – art. 4 del D.P.R. 445/2000.

ALL' AZIENDA SANITARIA

☐ ASUGI

☐ ASUFC

☐ ASFO

Il/La sottoscritto/a

Sig./ra ....

nato/a a .... Prov. .... il ....

residente in via .... n. ....

Città .... C.a.p. .... Provincia ....

In qualità di

☐ rappresentante legale del richiedente:

☐ esercente la potestà genitoriale ☐ tutore ☐ procuratore

☐ altro, specificare ....

☐ persona che può firmare per impedimento temporaneo del richiedente a sottoscrivere (specificare il grado di parentela ....)

del sotto indicato beneficiario finale del contributo:

Sig./ra ....

Codice fiscale: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'art. 9, comma 22 della L.R. n. 26/2020 per conto del beneficiario finale.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità amministrative e penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità nonché consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA che il beneficiario del contributo:

- è nato/a a .... Prov. .... il ....
- è residente in via .... n. ....
- Città .... C.a.p. .... ex Provincia ....
- si trova nella condizione di patologia di cui alla L.R. n. 26/2020 art. 9, comma 22;
- ha acquistato in data .... una parrucca per la spesa complessiva di Euro .... (......................../...............) come da documentazione fiscale allegata;

- è in possesso dell'attestazione ISEE pari o inferiore ad euro 30.000,00 in corso di validità;
- NON ha mai presentato richiesta di analogo contributo negli anni precedenti

Chiede che il contributo venga liquidato tramite:

☐ versamento su C/C bancario o postale

Denominazione della Banca o Banco Posta ....

(indicare l'agenzia o ufficio postale) ....

Codice IBAN: ☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

NOTA BENE: il pagamento può essere eseguito solo con versamento su conto corrente bancario o postale necessariamente intestato al richiedente oppure al beneficiario del contributo

☐ assegno circolare

Recapiti (telefono fisso/cellulare/altro) ....

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nella presente domanda

N.B.
La spesa sostenuta per l'acquisto della parrucca può essere detratta ai sensi del DPR 917/1986 TUIR solo per la parte dell'importo di spesa eccedente il contributo erogato che resta a carico dell'interessato.

IL DICHIARANTE

_________________________ _________________________
(Luogo e data) (firma leggibile)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'autentica della firma può essere omessa se il dichiarante allega alla presente la fotocopia di un documento di identità valido.

Allegati:
☐ fotocopia della tessera sanitaria
☐ certificazione medica rilasciata dal medico di Medicina Generale o Specialista del SSN che attesti la patologia di tumore e il conseguente trattamento (chemioterapico e/o radioterapico) causa dell'alopecia
☐ scontrino fiscale o fattura o ricevuta, relativa all'acquisto della parrucca nel corso dell'anno solare (*anno di presentazione della domanda*)
☐ ISEE pari o inferiore ad euro 30.000,00 in corso di validità

Modello C

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI EX ART. 9, COMMA 22, DELLA L.R. 26/2020

Azienda Sanitaria ___________

In conformità dell'art. 42, comma 1, della L.R. 20.03.2000, n. 7 SI ATTESTA che l'attività per la quale è stato erogato il finanziamento è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia. La presente rendicontazione riporta i contributi erogati per le domande risultate idonee a seguito delle verifiche istruttorie svolte, rispondenti ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.

Anno______________

Data di protocollazione della domanda di contributo	Numero protocollo domanda	Patologia	Spesa sostenuta (IVA inclusa)	Contributo erogato (1)

1) Contributo nella misura massima di € 400,00 e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta (comprensiva di IVA). Pertanto, se la spesa sostenuta è superiore ad euro 400,00, indicare euro 400,00.

Luogo e data ____ Il funzionario responsabile del procedimento ___________________________________

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_DGR_786_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 786

LR 23/2007. Regime tariffario per i servizi marittimi stagionali di trasporto pubblico per l'anno 2021. Modifica DGR 1965/2020. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), con il quale sono state, tra l'altro, trasferite alla Regione tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato;
VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), il quale prevede che la Regione definisca il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
VISTA la propria deliberazione n. 1965 del 23 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia valido dal 01.01.2021, rinviando a successivo provvedimento le variazioni al sistema tariffario da attuarsi sulla base dei contenuti dell'offerta del nuovo gestore dei servizi di trasporto pubblico locale su bacino unico regionale, in considerazione degli effetti della situazione emergenziale in atto sul sistema del trasporto pubblico locale e sui relativi gestori dei servizi;
VISTI in particolare gli allegati E e F alla citata deliberazione n. 1965/2020 nei quali sono definite le tariffe per i servizi marittimi di linea di trasporto pubblico locale e le tariffe integrate relative ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma geograficamente connessi con la linea marittima Marano-Lignano per l'anno 2021;
CONSIDERATO che nel mese di giugno 2021 è previsto l'avvio dei servizi di trasporto marittimo regionale stagionali;
ATTESO che l'offerta presentata dalla società TPL FVG S.c.a.r.l., nuovo gestore dei servizi di trasporto pubblico locale su bacino unico regionale, nell'ambito della gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi automobilistici di trasporto di persone urbani ed extraurbani e marittimi di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prevede, per la determinazione delle tariffe relative ai servizi marittimi stagionali:
- l'individuazione di fasce tariffarie correlate alla lunghezza dei servizi, alle quali associare un valore unitario per miglio che, moltiplicato per le miglia effettive della corsa, produce, con l'arrotondamento ai 10 centesimi inferiori, la tariffa al pubblico;
- la determinazione delle tariffe relative ai biglietti di andata e ritorno e degli abbonamenti 10 corse e 50 corse a partire dalla tariffa dei biglietti di corsa singola, con l'applicazione di specifici moltiplicatori;

RITENUTO di procedere alla ridefinizione delle tariffe dei servizi marittimi stagionali di cui trattasi assumendo i contenuti dell'offerta di gara presentata dal nuovo gestore dei servizi di trasporto pubblico locale su bacino unico regione in sostituzione dei valori riportati agli allegati E e F alla citata DGR 1965/2020;
RILEVATO che i valori unitari per miglio per ciascuna fascia di lunghezza dei servizi, offerti in sede di gara, sono riferiti all'anno 2016 e che pertanto si rende necessario procedere all'indicizzazione degli stessi;
RILEVATO che il vigente contratto di Servizio, inerente i servizi di trasporto pubblico locale, prevede, tra l'altro, che le tariffe siano aggiornate annualmente dall'Amministrazione regionale nella misura del 120 % del tasso di inflazione medio annuo ufficiale dell'Indice Istat FOI Capitolo trasporti, con riferimento al periodo luglio - giugno;
RITENUTO pertanto di procedere all'indicizzazione dei valori unitari per miglio per ciascuna fascia di lunghezza dei servizi, offerti in sede di gara e riferiti all'anno 2016, applicando l'indicizzazione contrattualmente prevista, per l'aggiornamento al 2021 delle tariffe dei servizi marittimi stagionali secondo le modalità di cui all'offerta, applicando altresì puntuali correttivi al fine di evitare possibili anomalie tra i valori delle tariffe applicate e le tratte corrispondenti;
RITENUTO di confermare l'integrazione relativa ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma geograficamente connessi con la linea marittima Marano-Lignano e le modalità di determinazione già applicate;

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera "Mimosa" (MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services) è prevista l'attivazione di un collegamento sperimentale di trasporto pubblico marittimo stagionale fra Grado e Lignano a partire da giugno 2021;
RITENUTO opportuno definire le tariffe relative a tale servizio secondo le medesime modalità applicate per la determinazione delle tariffe degli altri servizi marittimi stagionali, come sopra esplicitate;
RITENUTO di sostituire gli allegati E e F alla citata deliberazione n. 1965 del 23 dicembre 2020 con i nuovi allegati comprendenti le nuove tariffe per i servizi marittimi stagionali determinate come sopra specificato;
PRESO ATTO che ai sensi della DGR n. 1190 del 26 giugno 2014 la presente deliberazione è esonerata dalla compilazione della "Scheda tecnica A" in quanto non rilevante per la materia degli aiuti di Stato, trattandosi di adozione di regime tariffario con finalità regolative di settore;
VISTE:
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Legge di stabilità 2021";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023";
VISTI:
- il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020;
- il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare le nuove tariffe per i servizi marittimi stagionali di trasporto pubblico locale, le tariffe integrate relative ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma geograficamente connessi con la linea marittima Marano-Lignano e le tariffe relative al nuovo collegamento sperimentale di trasporto pubblico marittimo stagionale fra Grado e Lignano per l'anno 2021 di cui agli allegati alla presente deliberazione denominati E e F;
2. di procedere alla sostituzione degli allegati E e F alla deliberazione n. 1965 del 13 dicembre 2020 con i nuovi allegati di cui al punto 1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO E

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 786 DEL 21 MAGGIO 2021

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI MARITTIMI DI LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2021

TRIESTE MUGGIA Linea marittima giornaliera annuale

Corsa singola	Euro 4,45
Corsa andata e ritorno	Euro 8,35

Abbonamenti nominativi:

10 corse	Euro 13,85
50 corse	Euro 33,45

GRADO-TRIESTE Linea marittima stagionale giornaliera.

Corsa singola	Euro 10,20
Corsa andata e ritorno	Euro 15,30

Abbonamenti nominativi:

10 corse	Euro 40,80
50 corse	Euro 81,60

GRADO-LIGNANO Linea marittima stagionale giornaliera.

Corsa singola	Euro 7,20
Corsa andata e ritorno	Euro 10,80

Abbonamenti nominativi:

segue ALLEGATO E

10 corse	Euro 28,80
50 corse	Euro 57,60

MARANO-LIGNANO Linea marittima stagionale giornaliera.

Corsa singola	Euro 3,60
Corsa andata e ritorno	Euro 6,80

Abbonamenti nominativi:

10 corse	Euro 14,40
50 corse	Euro 28,80

TRIESTE-BARCOLA-(CEDAS)-GRIGNANO SISTIANA Linea marittima stagionale giornaliera

	Corsa singola	Corsa andata e ritorno	Abbonamento nominativo 10 corse	Abbonamento nominativo 50 corse
Trieste-Barcola o Cedas	Euro 2,90	Euro 5,50	Euro 11,60	Euro 23,20
Trieste-Grignano	Euro 4,60	Euro 7,80	Euro 18,40	Euro 36,80
Trieste-Sistiana	Euro 6,60	Euro 11,30	Euro 26,40	Euro 52,80
Barcola o Cedas -Grignano	Euro 3,40	Euro 6,40	Euro 13,60	Euro 27,20
Barcola o Cedas –Sistiana	Euro 6,50	Euro 11,00	Euro 26,00	Euro 52,00
Grignano –Sistiana	Euro 4,80	Euro 9,10	Euro 19,20	Euro 38,40

E’ consentito il traporto di biciclette alla tariffa di Euro 0,90.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO F

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 786 DEL 21 MAGGIO 2021

INTEGRAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA GEOGRAFICAMENTE CONNESSI CON LA LINEA MARITTIMA MARANO-LIGNANO PER L'ANNO 2021

Tipo Integrazione	Tariffa integrata in Euro
Motonave + Urbano Lignano	
Corsa singola	4,60
Bus Udine-Marano + Motonave + Urbano Lignano	
Corsa singola	7,15
Bus Palmanova-Marano + Motonave + Urbano Lignano	
Corsa singola	6,05
Bus S. Giorgio di Nogaro-Marano + Motonave + Urbano Lignano	
Corsa singola	5,00
Bus Carlino-Marano + Motonave + Urbano Lignano	
Corsa singola	5,00

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_DGR_790_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 790
Approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2021/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i commi 2 e 3 dell'art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" i quali prevedono che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno di ogni anno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato e che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, concernente l'autonomia organizzativa, il quale al comma 2 stabilisce che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle funzioni in materia di calendario scolastico esercitate dalle Regioni;
DATO ATTO che il comma 3 stabilisce che l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
DATO ATTO che l'articolazione del calendario deve tenere conto della necessità di garantire la regolare attuazione dei Piani dell'offerta formativa (P.O.F.) delle istituzioni scolastiche e di concedere agli alunni un intervallo dalla didattica al fine di alleggerire i carichi di apprendimento;
DATO ATTO, altresì, che la scelta deve tenere conto delle esigenze di adeguamento dell'organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, quali quelli erogati da aziende di trasporto, nonché degli impegni assunti dagli Enti locali per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;
RAVVISATA l'opportunità di procedere all'approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2021/2022, al fine di consentire fin d'ora a tutti i soggetti interessati (aziende di trasporto, famiglie, ecc.) una programmazione delle attività di competenza conseguente alla definizione delle scansioni temporali delle attività didattiche e formative;
FATTA RISERVA di assumere con eventuali successivi atti ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2021/2022, anche a seguito di eventuali interventi normativi nazionali connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
TENUTO CONTO che nella definizione della data di inizio delle lezioni, si devono considerare i tempi di assegnazione del personale docente nelle scuole, mentre la data conclusiva delle lezioni deve essere compatibile con la data d'inizio degli esami di Stato conclusivi del I ciclo e dei corsi di studio di istruzione di II grado, consentendo un adeguato spazio temporale per gli scrutini;
VALUTATO altresì di limitare più possibile i rientri a scuola di una sola giornata, in presenza di sospensioni e festività ravvicinate obbligatorie tra settembre 2021 e giugno 2022, in considerazione delle inevitabili ricadute che tali scelte hanno rispetto alle necessità di conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro e alle esigenze dei soggetti gestori di servizi e delle imprese del territorio;
RITENUTO necessario definire un numero maggiore di giornate scolastiche rispetto alle 200 minime previste dalla legge, in quanto quelle eccedenti rappresentano un margine di sicurezza nell'ipotesi che durante l'anno scolastico le lezioni debbano essere sospese per circostanze prestabilite o imprevedibili, quali le consultazioni elettorali o referendarie, gli eventi climatici di particolare entità e altri necessità o imprevisti tali da impedire l'utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche;
DATO ATTO che le istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e secondo le previsioni del D.P.R. n. 275/1999 succitato, hanno la facoltà di definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale, oltre che per circostanze prestabilite o imprevedibili, anche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), previa intesa con gli Enti locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con gli Enti erogatori di servizi;
DATO ATTO che la durata dell'anno scolastico 2021/2022 è compresa dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 e che l'inizio delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuole è fissato nel 1° settembre

2021 mentre il termine delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola è stabilito nel 30 giugno 2022;
RILEVATA pertanto, per le motivazioni sopracitate, l'opportunità di determinare in modo uniforme la data di inizio e di termine delle lezioni sul territorio regionale e precisamente:
1. Data inizio per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado: 16 settembre 2021;
2. Data termine per le scuole dell'infanzia: 30 giugno 2022;
3. Data termine per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado: 11 giugno 2022;
TENUTO CONTO, in conformità delle disposizioni vigenti, delle seguenti festività nazionali:
1. tutte le domeniche;
2. 1° novembre: festa di tutti i Santi;
3. 8 dicembre: festa dell'Immacolata Concezione;
4. 25 dicembre: Natale;
5. 26 dicembre: Santo Stefano;
6. 1° gennaio: Capodanno;
7. 6 gennaio: Epifania;
8. lunedì dell'Angelo (18 aprile 2022);
9. 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
10. 1° maggio: Festa del lavoro;
11. 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

CONSIDERATO di prevedere, in aggiunta alle festività nazionali su elencate, le seguenti sospensioni regionali delle lezioni e delle attività educative:
- venerdì 24 dicembre 2021, da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre 2021 e da lunedì 3 a mercoledì 5 gennaio 2022, compresi (vacanze natalizie);
- da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022, compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 14 a sabato 16 aprile 2022 e martedì 19 aprile 2022, compresi (vacanze pasquali);

PRESO ATTO che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2021/2022, a seguito di quanto suddetto, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione regionale, sono rispettivamente:
1. 207 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
2. 223 per le scuole dell'infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;
RITENUTO altresì che le istituzioni scolastiche possano utilizzare, se strettamente necessario, alcuni dei sei giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, ferma restando la data termine precedentemente indicata quale riferimento per la chiusura delle lezioni;
PRECISATO che il calendario è considerato vincolante per tutte le scuole della regione, statali e paritarie;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, trasmesso con nota prot. n. 5308 del 17/05/2021;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

1) è approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2021/2022 determinato come segue e sintetizzato negli allegati prospetti Sub 1 - Scuole dell'infanzia statali e paritarie e Sub 2 - Scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che sono parte integrante della presente deliberazione:
A) nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, funzionanti nella Regione, le lezioni hanno inizio il 16 settembre 2021 e terminano il 30 giugno 2022, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione regionale delle lezioni, di 223 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;
B) nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, funzionanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, le lezioni hanno inizio il 16 settembre 2021 e terminano l'11 giugno 2022, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività nazionale e di sospensione regionale delle lezioni, di 207 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;
C) la sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: festa dell'Immacolata Concezione;
- 25 dicembre: Natale;

- - 26 dicembre: Santo Stefano;
- - 1° gennaio: Capodanno;
- - 6 gennaio: Epifania;
- - lunedì dell'Angelo (18 aprile 2022);
- - 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
- - 1° maggio: Festa del lavoro;
- - 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

Le sospensioni regionali delle lezioni e delle attività didattiche sono stabilite nei seguenti periodi:
- venerdì 24 dicembre 2021, da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre 2021 e da lunedì 3 a mercoledì 5 gennaio 2022, compresi (vacanze natalizie);
- da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022, compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 14 a sabato 16 aprile 2022 e martedì 19 aprile 2022, compresi (vacanze pasquali);

2) Fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti, le istituzioni scolastiche, secondo le previsioni del D.P.R. n. 275/1999, hanno la facoltà di:
- definire gli adattamenti del calendario scolastico regionale in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), previa intesa con gli Enti locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con gli Enti erogatori di servizi;
- affrontare eventuali necessità di chiusure per circostanze prestabilite o imprevedibili, quali le consultazioni elettorali o referendarie, gli eventi climatici di particolare entità e altri necessità o imprevisti tali da impedire l'utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche;
- utilizzare, se strettamente necessario, alcuni dei sei giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, ferma restando la data termine indicata al punto 1 quale riferimento per la chiusura delle lezioni.

3) Gli adattamenti del calendario, adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del presente calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari. Si precisa che, per quanto concerne l'Amministrazione Regionale, tale obbligo si intende assolto con la pubblicazione del calendario sul portale Internet di ciascun Istituto scolastico.
4) Al calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2021/2022 sarà data la più ampia divulgazione, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del mondo della scuola e tra i soggetti istituzionali.
5) Viene fatta riserva di assumere con eventuali successivi atti ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale, anche a seguito di eventuali interventi normativi nazionali connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
6) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data ampia informazione sul sito della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

CALENDARIO SCUOLE INFANZIA

2021											
SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
1	ME		1	VE	14	1	LU	STATO	1	ME	65
2	GI		2	SA	15	2	MA	40	2	GI	66
3	VE		3	DO		3	ME	41	3	VE	67
4	SA		4	LU	16	4	GI	42	4	SA	68
5	DO		5	MA	17	5	VE	43	5	DO	
6	LU		6	ME	18	6	SA	44	6	LU	69
7	MA		7	GI	19	7	DO		7	MA	70
8	ME		8	VE	20	8	LU	45	8	ME	STATO
9	GI		9	SA	21	9	MA	46	9	GI	71
10	VE		10	DO		10	ME	47	10	VE	72
11	SA		11	LU	22	11	GI	48	11	SA	73
12	DO		12	MA	23	12	VE	49	12	DO	
13	LU		13	ME	24	13	SA	50	13	LU	74
14	MA		14	GI	25	14	DO		14	MA	75
15	ME		15	VE	26	15	LU	51	15	ME	76
16	GI	Avvio lezioni	16	SA	27	16	MA	52	16	GI	77
17	VE	2	17	DO		17	ME	53	17	VE	78
18	SA	3	18	LU	28	18	GI	54	18	SA	79
19	DO		19	MA	29	19	VE	55	19	DO	
20	LU	4	20	ME	30	20	SA	56	20	LU	80
21	MA	5	21	GI	31	21	DO		21	MA	81
22	ME	6	22	VE	32	22	LU	57	22	ME	82
23	GI	7	23	SA	33	23	MA	58	23	GI	83
24	VE	8	24	DO		24	ME	59	24	VE	REGIONE
25	SA	9	25	LU	34	25	GI	60	25	SA	STATO
26	DO		26	MA	35	26	VE	61	26	DO	Santo Stefano
27	LU	10	27	ME	36	27	SA	62	27	LU	REGIONE
28	MA	11	28	GI	37	28	DO		28	MA	REGIONE
29	ME	12	29	VE	38	29	LU	63	29	ME	REGIONE
30	GI	13	30	SA	39	30	MA	64	30	GI	REGIONE
			31	DO					31	VE	REGIONE

2022																	
GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
1	SA	STATO	1	MA	105	1	MA	REGIONE	1	VE	153	1	DO	Festa del Lavoro	1	ME	199
2	DO		2	ME	106	2	ME	REGIONE	2	SA	154	2	LU	173	2	GI	STATO
3	LU	REGIONE	3	GI	107	3	GI	128	3	DO		3	MA	174	3	VE	200
4	MA	REGIONE	4	VE	108	4	VE	129	4	LU	155	4	ME	175	4	SA	201
5	ME	REGIONE	5	SA	109	5	SA	130	5	MA	156	5	GI	176	5	DO	
6	GI	STATO	6	DO		6	DO		6	ME	157	6	VE	177	6	LU	202
7	VE	84	7	LU	110	7	LU	131	7	GI	158	7	SA	178	7	MA	203
8	SA	85	8	MA	111	8	MA	132	8	VE	159	8	DO		8	ME	204
9	DO		9	ME	112	9	ME	133	9	SA	160	9	LU	179	9	GI	205
10	LU	86	10	GI	113	10	GI	134	10	DO		10	MA	180	10	VE	206
11	MA	87	11	VE	114	11	VE	135	11	LU	161	11	ME	181	11	SA	207
12	ME	88	12	SA	115	12	SA	136	12	MA	162	12	GI	182	12	DO	
13	GI	89	13	DO		13	DO		13	ME	163	13	VE	183	13	LU	208
14	VE	90	14	LU	116	14	LU	137	14	GI	REGIONE	14	SA	184	14	MA	209
15	SA	91	15	MA	117	15	MA	138	15	VE	REGIONE	15	DO		15	ME	210
16	DO		16	ME	118	16	ME	139	16	SA	REGIONE	16	LU	185	16	GI	211
17	LU	92	17	GI	119	17	GI	140	17	DO	Pasqua	17	MA	186	17	VE	212
18	MA	93	18	VE	120	18	VE	141	18	LU	STATO	18	ME	187	18	SA	213
19	ME	94	19	SA	121	19	SA	142	19	MA	REGIONE	19	GI	188	19	DO	
20	GI	95	20	DO		20	DO		20	ME	164	20	VE	189	20	LU	214
21	VE	96	21	LU	122	21	LU	143	21	GI	165	21	SA	190	21	MA	215
22	SA	97	22	MA	123	22	MA	144	22	VE	166	22	DO		22	ME	216
23	DO		23	ME	124	23	ME	145	23	SA	167	23	LU	191	23	GI	217
24	LU	98	24	GI	125	24	GI	146	24	DO		24	MA	192	24	VE	218
25	MA	99	25	VE	126	25	VE	147	25	LU	STATO	25	ME	193	25	SA	219
26	ME	100	26	SA	127	26	SA	148	26	MA	168	26	GI	194	26	DO	
27	GI	101	27	DO		27	DO		27	ME	169	27	VE	195	27	LU	220
28	VE	102	28	LU	REGIONE	28	LU	149	28	GI	170	28	SA	196	28	MA	221
29	SA	103				29	MA	150	29	VE	171	29	DO		29	ME	222
30	DO					30	ME	151	30	SA	172	30	LU	197	30	GI	Fine lezioni
31	LU	104				31	GI	152				31	MA	198			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

CALENDARIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO

2021												2022																	
SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
1	ME		1	VE	14	1	LU	STATO	1	ME	65	1	SA	STATO	1	MA	105	1	MA	REGIONE	1	VE	153	1	DO	Festa del Lavoro	1	ME	199
2	GI		2	SA	15	2	MA	40	2	GI	66	2	DO		2	ME	106	2	ME	REGIONE	2	SA	154	2	LU	173	2	GI	STATO
3	VE		3	DO		3	ME	41	3	VE	67	3	LU	REGIONE	3	GI	107	3	GI	128	3	DO		3	MA	174	3	VE	200
4	SA		4	LU	16	4	GI	42	4	SA	68	4	MA	REGIONE	4	VE	108	4	VE	129	4	LU	155	4	ME	175	4	SA	201
5	DO		5	MA	17	5	VE	43	5	DO		5	ME	REGIONE	5	SA	109	5	SA	130	5	MA	156	5	GI	176	5	DO	
6	LU		6	ME	18	6	SA	44	6	LU	69	6	GI	STATO	6	DO		6	DO		6	ME	157	6	VE	177	6	LU	202
7	MA		7	GI	19	7	DO		7	MA	70	7	VE	84	7	LU	110	7	LU	131	7	GI	158	7	SA	178	7	MA	203
8	ME		8	VE	20	8	LU	45	8	ME	STATO	8	SA	85	8	MA	111	8	MA	132	8	VE	159	8	DO		8	ME	204
9	GI		9	SA	21	9	MA	46	9	GI	71	9	DO		9	ME	112	9	ME	133	9	SA	160	9	LU	179	9	GI	205
10	VE		10	DO		10	ME	47	10	VE	72	10	LU	86	10	GI	113	10	GI	134	10	DO		10	MA	180	10	VE	206
11	SA		11	LU	22	11	GI	48	11	SA	73	11	MA	87	11	VE	114	11	VE	135	11	LU	161	11	ME	181	11	SA	Fine lezioni
12	DO		12	MA	23	12	VE	49	12	DO		12	ME	88	12	SA	115	12	SA	136	12	MA	162	12	GI	182	12	DO	
13	LU		13	ME	24	13	SA	50	13	LU	74	13	GI	89	13	DO		13	DO		13	ME	163	13	VE	183	13	LU	
14	MA		14	GI	25	14	DO		14	MA	75	14	VE	90	14	LU	116	14	LU	137	14	GI	REGIONE	14	SA	184	14	MA	
15	ME		15	VE	26	15	LU	51	15	ME	76	15	SA	91	15	MA	117	15	MA	138	15	VE	REGIONE	15	DO		15	ME	
16	GI	Avvio lezioni	16	SA	27	16	MA	52	16	GI	77	16	DO		16	ME	118	16	ME	139	16	SA	REGIONE	16	LU	185	16	GI	
17	VE	2	17	DO		17	ME	53	17	VE	78	17	LU	92	17	GI	119	17	GI	140	17	DO	Pasqua	17	MA	186	17	VE	
18	SA	3	18	LU	28	18	GI	54	18	SA	79	18	MA	93	18	VE	120	18	VE	141	18	LU	STATO	18	ME	187	18	SA	
19	DO		19	MA	29	19	VE	55	19	DO		19	ME	94	19	SA	121	19	SA	142	19	MA	REGIONE	19	GI	188	19	DO	
20	LU	4	20	ME	30	20	SA	56	20	LU	80	20	GI	95	20	DO		20	DO		20	ME	164	20	VE	189	20	LU	
21	MA	5	21	GI	31	21	DO		21	MA	81	21	VE	96	21	LU	122	21	LU	143	21	GI	165	21	SA	190	21	MA	
22	ME	6	22	VE	32	22	LU	57	22	ME	82	22	SA	97	22	MA	123	22	MA	144	22	VE	166	22	DO		22	ME	
23	GI	7	23	SA	33	23	MA	58	23	GI	83	23	DO		23	ME	124	23	ME	145	23	SA	167	23	LU	191	23	GI	
24	VE	8	24	DO		24	ME	59	24	VE	REGIONE	24	LU	98	24	GI	125	24	GI	146	24	DO		24	MA	192	24	VE	
25	SA	9	25	LU	34	25	GI	60	25	SA	STATO	25	MA	99	25	VE	126	25	VE	147	25	LU	STATO	25	ME	193	25	SA	
26	DO		26	MA	35	26	VE	61	26	DO	Santo Stefano	26	ME	100	26	SA	127	26	SA	148	26	MA	168	26	GI	194	26	DO	
27	LU	10	27	ME	36	27	SA	62	27	LU	REGIONE	27	GI	101	27	DO		27	DO		27	ME	169	27	VE	195	27	LU	
28	MA	11	28	GI	37	28	DO		28	MA	REGIONE	28	VE	102	28	LU	REGIONE	28	LU	149	28	GI	170	28	SA	196	28	MA	
29	ME	12	29	VE	38	29	LU	63	29	ME	REGIONE	29	SA	103				29	MA	150	29	VE	171	29	DO		29	ME	
30	GI	13	30	SA	39	30	MA	64	30	GI	REGIONE	30	DO					30	ME	151	30	SA	172	30	LU	197	30	GI	
			31	DO					31	VE	REGIONE	31	LU	104				31	GI	152				31	MA	198			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_DGR_795_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 795

L 238/2016, art. 39, comma 4. Svincolo dei volumi di prodotto della DOC «Prosecco» provenienti dalla vendemmia 2020 sottoposti a stoccaggio in base alla DGR 1355/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 4, il quale stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;
RICHIAMATI
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione);
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 giugno 2018 (Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata «Prosecco» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Prosecco»);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 18 luglio 2018 (Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini);
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2020 (Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»);
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 1355 del 4 settembre 2020 con cui è stato stabilito, su richiesta del Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» e d'intesa con la Regione del Veneto, di attivare la misura dello stoccaggio del prodotto (uve, mosto e vini) atto alla rivendicazione alla DOC «Prosecco», ottenuto dalla vendemmia 2020;
ATTESO che con la medesima deliberazione si è stabilito anche che:
- le disposizioni che disciplinano lo stoccaggio hanno validità fino al 31 dicembre 2021;
- su istanza motivata del Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» il prodotto può essere svincolato parzialmente o totalmente dallo stoccaggio anche prima della data del 31 dicembre 2021;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 1656 del 6 novembre 2020 di modifica della deliberazione giuntale n. 1355/2020, per quanto riguarda i termini di conclusione della misura dello stoccaggio;
VISTA la nota del 11 maggio 2021, n. 98/2021, protocollata al n. 35425, con cui il Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» ha chiesto, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, alla Regione del Veneto e alla Regione Friuli Venezia Giulia un provvedimento di svincolo totale dei volumi residui di prodotto ancora soggetti allo stoccaggio, stabilito con deliberazione giuntale n. 1355/2020, al fine di renderli disponibili

ad essere designati con la DOC «Prosecco»;
VALUTATA la documentazione a corredo della domanda formulata dal Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» ed in particolare la relazione tecnico economica, il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 27 aprile 2021, il verbale della consultazione con le Organizzazioni professionali di categoria del 7 maggio 2021;
TENUTO CONTO dell'analisi previsionale delle vendite fatta dal Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» in collaborazione con gli istituti di ricerca e statistici che evidenzia una tendenza positiva nella ripresa dei consumi e, di conseguenza, un incremento della domanda di vini a DOC «Prosecco», per fronteggiare la quale si rende necessario svincolare i quantitativi di prodotto stoccato, considerato l'ammontare delle giacenze di prodotto libero atto alla DOC «Prosecco»;
ATTESO che la proposta avanzata dal Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» consentirebbe di regolamentare l'oscillazione dell'offerta rispetto alla domanda di prodotto, introducendo nel mercato i quantitativi di prodotto stoccato necessari ad assicurare il regolare equilibrio con le nuove produzioni ottenute dalla vendemmia 2021, al fine di evitare tensioni nel mercato con ripercussioni sul valore del prodotto e di conseguenza sul buon andamento della denominazione;
RITENUTA accoglibile la richiesta del Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata «Prosecco» di rendere disponibili i volumi di prodotto ancora soggetti allo stoccaggio, stabilito con deliberazione giuntale n. 1355/2020, al fine di essere designati con la DOC «Prosecco»;
ATTESO che la Regione del Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e per le motivazioni espresse in premessa, di accogliere, d'intesa con la Regione del Veneto, la richiesta formulata con nota del 11 maggio 2021, prot. n. 98/2021, dal Consorzio di tutela della DOC «Prosecco», di rendere disponibili i volumi di prodotto, provenienti dalla vendemmia 2020 ancora soggetti allo stoccaggio stabilito con deliberazione giuntale n. 1355/2020, al fine di essere designati alla DOC «Prosecco».
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Udine (UD), all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, alla Società Valoritalia srl, alla Regione del Veneto e al Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_DGR_796_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 796

L 238/2016, art. 39, comma 4. Svincolo dei volumi di prodotto della denominazione "delle Venezie" Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2020 sottoposti a stoccaggio in base alla DGR 967/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTI:
- il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di

produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
- il Regolamento di esecuzione (CE) n. 2020/1064/UE, della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP);
RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 4, il quale stabilisce che le Regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;
VISTO il provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 26208 del 30 marzo 2017 (Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "delle Venezie", o in lingua slovena "Beneških okolišev", del documento unico riepilogativo del disciplinare e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione);
VISTO in particolare l'articolo 4, comma 6, della proposta di disciplinare della DOC "delle Venezie" che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 11 agosto 2020 (Riconoscimento del Consorzio tutela DOC "delle Venezie" e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «delle Venezie»);
VISTA la deliberazione giuntale n. 967 del 26 giugno 2020, con cui, tra l'altro è stato disposto:
b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio "delle Venezie" provenienti dalla vendemmia 2020, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio "delle Venezie" in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:
b.1.) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all'articolo 2, comma 1, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla DOC Pinot grigio "delle Venezie" ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;
b.2.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:
- per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 tonnellate per ettaro, pari a 91 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 15 tonnellate per ettaro, pari a 105 ettolitri per ettaro per un totale di 2 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio della denominazione;
- per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,8 tonnellate per ettaro, pari a 54,6 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9 tonnellate per ettaro, per un totale massimo di 1,2 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, sul territorio regionale;
b.3.) di applicare la misura dello stoccaggio, nei limiti di cui alla lettera b.2., agli esuberi di produzione e alle riclassificazioni di vini delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati a DOC Pinot grigio "delle Venezie";
b.4.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a DOC Pinot grigio "delle Venezie" prodotti con metodo di coltivazione biologico;
b.5.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;
b.6.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga;
b.7.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2021, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della DOC "delle Venezie";
b.8.) di prevedere che i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possano autonomamente riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto a DOC "delle Venezie" stoccato a vino con o senza IG;
b.9.) di stabilire che la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Pinot grigio DOC "delle Venezie" soggetti alla misura dello stoccaggio potrà essere presentata in considerazione dell'evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini DOC Pinot grigio "delle Venezie";

b.10.) di stabilire che la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino con o senza IG potrà essere presentata in considerazione dell'evoluzione della domanda dei vini DOC Pinot grigio "delle Venezie";
b.11.) è ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio, a DOC "delle Venezie", nel limite di resa massima del vigneto di 15 tonnellate per ettaro e per la parte di produzione ottenuta fino a 13 tonnellate per ettaro, con decorrenza dalla data di adozione della deliberazione giuntale che stabilisce la riclassificazione;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 1424 del 18 settembre 2020 recante "Legge n. 238/2016, articolo 39, comma 4. Riclassificazione del prodotto oggetto di stoccaggio della denominazione "delle Venezie" Pinot grigio proveniente dalla vendemmia 2020 e sottoposto a stoccaggio. Modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 967/2020";
VISTA la nota del 4 maggio 2021, protocollata al n. 33120, con cui il Consorzio Tutela Vini DOC "delle Venezie" ha chiesto alla Regione Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento e alla Regione Friuli Venezia Giulia di adottare un provvedimento al fine di rendere disponibili totalmente i volumi dello stoccaggio 2020 per essere designati con la DOC "delle Venezie";
VALUTATA la documentazione a corredo della domanda formulata dal Consorzio Tutela Vini DOC "delle Venezie" ed in particolare la relazione tecnico economica di data 3 maggio 2021 e il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 20 aprile 2021;
CONSIDERATO che dalla relazione tecnico economica redatta in collaborazione con gli istituti di ricerca e statistici, emerge che le prospettive macroeconomiche globali e l'analisi dell'evoluzione della denominazione di origine consentono di prevedere che il mercato sarà in grado di assorbire nei prossimi dodici mesi il quantitativo di prodotto atto ad essere designato con la Doc "delle Venezie" attualmente stoccato e che, pertanto, la richiesta di messa a disposizione del suddetto prodotto consentirebbe di mantenere in equilibrio il mercato immettendo nel circuito il quantitativo necessario a ristabilire un adeguato rapporto tra domanda e offerta;
RITENUTA accoglibile la richiesta del Consorzio Tutela Vini DOC "delle Venezie", che presenta carattere di necessità ed urgenza;
ATTESO che la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento hanno in corso di adozione analoghe disposizioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e per le motivazioni espresse in premessa, di accogliere, d'intesa con la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, la richiesta formulata con nota del 4 maggio 2021, protocollata al n. 33120, dal Consorzio Tutela Vini DOC "delle Venezie" e di rendere totalmente disponibili per essere designati alla DOC "delle Venezie" i volumi di prodotto attualmente stoccati ai sensi della deliberazione giuntale n. 967/2020.
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad AGEA, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Udine (UD), alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, alla Società Triveneta Certificazioni srl e al Consorzio Tutela Vini DOC "delle Venezie" per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_DGR_797_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 797

LR 25/2017, art. 3 e art. 4. LR 6/2021, art. 30. Determinazione dei contributi per la raccolta dei funghi nel 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti

locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) e, in particolare, gli articoli 17 e 30, i quali istituiscono, rispettivamente, le Comunità di montagna (CDM) tra i Comuni delle zone di cui all'allegato A alla legge regionale 33/2002 e gli Enti di decentramento regionale (EDR) con competenza sul territorio delle soppresse Province;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4 e 4, comma 9, i quali dispongono che, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati i contributi:
- annuale, di cui all'articolo 3, comma 1, da versare a ciascun EDR, per la raccolta dei funghi nel suo territorio non compreso in una CDM, da parte dei possessori dell'autorizzazione rilasciata dallo stesso EDR ai sensi dell'articolo 2;
- annuale, di cui all'articolo 4, comma 1, da versare a ciascuna CDM, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei possessori dell'autorizzazione rilasciata dalla stessa CDM ai sensi dell'articolo 2;
- giornaliero, di cui all'articolo 4, comma 5, da versare a ciascuna CDM, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei residenti in Regione e non che non possiedono l'autorizzazione rilasciata dagli EDR e dalle CDM ai sensi dell'articolo 2;
VISTA la legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)) e, in particolare, l'articolo 30, comma 1, lettera b), il quale dispone per il 2021 che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, è stabilito il contributo annuale da versare alla Regione, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017;
RITENUTO di determinare per il 2021 i suddetti contributi come da dispositivo della presente deliberazione,
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di determinare in 25 euro il contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25/2017, da versare nel 2021 a ciascuna Comunità di Montagna, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale.
2. Di determinare in 10 euro il contributo giornaliero di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 25/2017, da versare nel 2021 a ciascuna Comunità di montagna, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei residenti in regione e non che non possiedono l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale.
3. Di determinare in 20 euro il contributo annuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25/2017, da versare nel 2021 a ciascun Ente di decentramento regionale, per la raccolta dei funghi nel suo territorio non compreso in una Comunità di montagna, da parte dei possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale.
4. Di determinare in 60 euro il contributo annuale di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale multisettoriale 2021, da versare nel 2021 alla Regione, per la raccolta dei funghi nel suo territorio, da parte dei possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale, con le modalità pubblicate sul sito Internet della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_DGR_798_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 798

LR 6/2008, art. 13. Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali”. Modifica parziale della DGR 851/2016 - LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale n. 14 “Colli orientali”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

RICHIAMATO l’articolo 10, della legge 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), con la quale si provvede, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

VISTO l’articolo 13, della legge regionale 6/2008, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l’approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

VISTO, in particolare, l’articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il PVD è l’atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

VISTO l’articolo 13, comma 6, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all’articolo 6, della legge regionale 6/2008;

VISTA la propria deliberazione 13 maggio 2016, n. 851, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 6, della legge regionale 6/2008 è stato approvato, con prescrizione, il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali”;

ATTESO che il PVD, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge regionale 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato;

VISTE le proprie deliberazioni 12 maggio 2017, n. 852 e 9 marzo 2018, n. 472 con le quali, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge regionale 6/2008 sono state approvate alcune modifiche al Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) e in particolare l’articolo 3, comma 6, il quale ha previsto la proroga di un anno dei Piani venatori distrettuali di cui all’articolo 13, della legge regionale 6/2008 in scadenza al 31 marzo 2021;

ATTESO che con nota di data 8 aprile 2021 accolta al protocollo n. SCRI/12.6/26140 di pari data, del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, il Presidente del Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali” ha formulato istanza di modifica del Piano venatorio distrettuale, a seguito dell’istituzione di un’Azienda faunistico-venatoria sul territorio del Distretto venatorio stesso;

PRESO ATTO che la modifica al Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali” si rende necessaria al fine di consentire l’attività venatoria alla neo istituita Azienda faunistico-venatoria, conformemente a quanto disposto dal già citato articolo 13, comma 2, della legge regionale 6/2008;

CONSIDERATO che la modifica del PVD proposta dal Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali” individua la ripartizione dei soggetti di fauna stanziale, potenzialmente prelevabili dalla neo istituita Azienda faunistico-venatoria, nel rispetto delle previsioni distrettuali precedentemente determinate;

PRESO ATTO che la modifica suddetta comporta inevitabilmente una variazione del contenuto presente all’interno del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali” di cui all’allegato A della deliberazione n. 851/2016 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il parere del Comitato faunistico regionale n. 14/2021 di data 17 maggio 2021, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale 6/2008, con il quale si esprime favorevolmente alla modifica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali”;

RITENUTO pertanto di disporre la modifica proposta dal Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" al fine di rendere coerente la previsione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" con la scelta operata dal Distretto venatorio stesso;
RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

per quanto in premessa:
1. Sono approvate le modifiche al Piano venatorio distrettuale n. 14 "Colli orientali", le pagine:
- n. 66 -modifica della tabella 3.1 (Progetti di ripopolamenti primaverili-estivi);
- n. 77 - inserimento nuova tabella previsione prelievo della specie Cinghiale per la neo costituita Azienda faunistico-venatoria;
- n. 81 - modifica delle tabelle della specie Capriolo (Annata venatoria 2020/2021);
- n. 82 - modifica delle tabelle 5.1.3 (Piani di prelievo dei Galliformi di pianura) per le specie Fagiano comune e Starna;
- n. 83 - modifica delle tabelle 5.1.4 (Piani di prelievo dei Lagomorfi e della Volpe rossa) per le specie Lepre e Volpe, dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 851, così come modificato dalle deliberazioni della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 852 e 9 marzo 2018, n. 472, sono sostituite come dall'allegato sub A, alla presente deliberazione.

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato I - Modifiche PVD -Distretto Venatorio 14 “Colli Orientali”

In relazione all’istituzione dell’AFV denominata “Vecchie Acacie” (19 febbraio 2021 n. 1393/AGFOR) ed alla conseguente necessità di individuare i piani di abbattimento negli strumenti di pianificazione sovraordinati (Piano Venatorio Distrettuale) si propongono le modifiche da apportare allo stesso nelle parti dedicate. Esprimendo il PVD valori predittivi sino all’annata 2020/21 e non essendo ad oggi stato riaggiornato, per le modifiche proposte ci si è basati sostanzialmente sui valori previsti per l’annata 2020/21, applicando un rapporto percentuale proporzionale alla quantità di terreno incluso ora nella AFV (10%). I piani di abbattimento per i tre Istituti (AFV Vecchie Acacie e Riserve di Caccia di Manzano e San Giovanni al Natisone) sono stati rimodulati quindi preliminarmente in questa logica, con l’unica eccezione del cinghiale, per il quale il PVD esprimeva tassi di presenza pari a 0 nel 2020/21, obiettivo che prevedibilmente non è stato raggiunto. In un’ottica gestionale e di prevenzione del danno ad habitat o superfici agricole ed in considerazione del fatto che la specie nell’area è in eradicazione (cfr. PFR), è stato previsto un piano di abbattimento iniziale di 3 capi per il territorio dell’AFV. Inoltre i censimenti da effettuarsi nei mesi a venire potranno raffinare tali valori predittivi e contestualizzarli alle contingenze locali.

Di seguito si riportano le integrazioni alle parti specifiche del PVD approvato con DGR – 851 del 2016 e successive modifiche.

Integrazioni alla pagina 66 del PVD (DGR 13 maggio 2016, n. 851):

3.1 Progetti di ripopolamenti primaverili estivi (Pg. 66)	
Fagiano	2021/2022 PA
Manzano	457
San Giovanni	218
AFV "Vecchie acacie"	70

Integrazioni alle pagine 82 e 83 del PVD (DGR 13 maggio 2016, n. 851):

5.1.3 Prelievo galliformi di pianura (Pg. 82)	
Fagiano	2021/2022 PA
Manzano	485
San Giovanni	228
AFV "Vecchie acacie"	27

5.1.4 Prelievo lagomorfi e volpe rossa (Pg. 83)	
Lepre	2021/2022 PA
Manzano	48
San Giovanni	32

AFV "Vecchie acacie"	4
Volpe	2021/2022 PA
Manzano	19
San Giovanni	6
AFV "Vecchie acacie"	1

Nuovo piano di abbattimento per il cinghiale:

Cinghiale	**2021/2022 PA**	
	tradizionale	selezione
AFV "Vecchie acacie"		3

Integrazioni alla pagina 81 del PVD (DGR 13 maggio 2016, n. 851) così come modificate dalla DGR – 852/2017:

Capriolo	**2021/2022 PA**	
	tradizionale	selezione
Manzano	43	17
San Giovanni		20
AFV "Vecchie acacie"		3

Piano di abbattimento 2021/22 suddiviso per sesso e classi di età

CAPRIOLO selezione		Maschi			Femmine			**Totale (a+b)**
		classe		Tot (a)	classe		Tot (b)	
Istituto di gestione venatoria		0/1	2 o più		0/1	2 o più		
Vecchie Acacie	AFV	1	1		1			3

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_DGR_799_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 799

LR 6/2008, art. 13. Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 “Alta pianura pordenonese”. Modifica parziale della DGR 859/2016 - LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale n 9 “Alta pianura pordenonese”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
RICHIAMATO l’articolo 10, della legge 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), con la quale si provvede, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;
VISTO l’articolo 13, della legge regionale 6/2008, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l’approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;
VISTO, in particolare, l’articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il PVD è l’atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;
VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;
VISTO l’articolo 13, comma 6, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all’articolo 6, della legge regionale 6/2008;
VISTA la propria deliberazione 13 maggio 2016, n. 859, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 6, della legge regionale 6/2008 è stato approvato, con prescrizioni, il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 ”Alta pianura pordenonese”;
ATTESO che il PVD, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge regionale 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato;
VISTA la propria deliberazione 11 ottobre 2019, n. 1740, con la quale, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge regionale 6/2008 sono state approvate alcune modifiche al Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 “Alta pianura pordenonese”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) e in particolare l’articolo 3, comma 6, il quale ha previsto la proroga di un anno dei Piani venatori distrettuali di cui all’articolo 13, della legge regionale 6/2008, in scadenza al 31 marzo 2021;
ATTESO che con nota di data 23 marzo 2021, accolta al protocollo n. SCRI/12.6/28178 del 15 aprile 2021, del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, il Presidente del Distretto venatorio n. 9 “Alta pianura pordenonese” ha formulato istanza di modifica del Piano venatorio distrettuale, relativamente alla specie Capriolo, con la previsione del prelievo della specie stessa per la Riserva di caccia di Cordenons e per l’Azienda faunistico-venatoria “Padovanelle” e, l’incremento del piano di prelievo a carico della Riserva di caccia di Vivaro;
PRESO ATTO che la modifica al Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 “Alta pianura pordenonese”, conformemente a quanto disposto dal già citato articolo 13, comma 2, della legge regionale 6/2008, si rende necessaria al fine di consentire il prelievo venatorio della specie Capriolo ai due Istituti di gestione venatoria che non avevano preventivato il prelievo della specie medesima, stante la mutata situazione faunistica intervenuta nel corso del quinquennio di validità del Piano venatorio distrettuale;
ATTESO che sempre in funzione della mutata situazione faunistica intervenuta nel corso del quinquennio di validità del Piano venatorio distrettuale, la Riserva di caccia di Vivaro, necessita di un incremento del piano di prelievo della specie Capriolo, precedentemente individuato nel Piano venatorio distrettuale stesso;
PRESO ATTO che le modifiche suddette comportano inevitabilmente una variazione del contenuto

presente all'interno del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese" di cui all'allegato A della deliberazione n. 859/2016, così come modificato dalla deliberazione n. 1740/2019;
VISTO il parere del Comitato faunistico regionale n. 16/2021 di data 17 maggio 2021, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale 6/2008, con il quale si esprime favorevolmente alla modifica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese";
RITENUTO pertanto di disporre la modifica proposta dal Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese" al fine di rendere coerente la previsione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese" con la scelta operata dal Distretto venatorio stesso;
RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

per quanto in premessa:
1. Sono approvate le modifiche al Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese", le pagine:
- n. 48 - 2.4 Capriolo - modifica della tabella 41 (Stima dei censimenti e dei piani di abbattimento al 2020/21 per la specie Capriolo);
- n. 96 - 5.1.4. Capriolo - modifica della tabella 70 (Piani di prelievo previsti per la specie Capriolo nel periodo dal 2016/17 al 2020/21);
- n. 97 - 5.1.4. Capriolo - modifica della tabella 71 (Piani di prelievo previsti per la specie Capriolo nel periodo dal 2016/17 al 2020/21 divisi per classi di età e sesso) dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 859, così come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2019, n. 1740, sono sostituite come dall'allegato sub A, alla presente deliberazione.

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO 1

Richiesta di modifica del Piano venatorio distrettuale 2016/2017 – 2020/2021

Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), si formula richiesta di modifica del Piano venatorio distrettuale approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. ***859****.*

Le modifiche proposte riguardano il tema del **Piano di prelievo della specie Capriolo (*Capreolus capreolus*)** di cui al paragrafo n. 2 - Obiettivi faunistici e venatori (rif. par. 11.3 PFR); **2.4 – Capriolo** (pagina **48**); al paragrafo n. **5 - Piani di prelievo distinti per Rdc e Afv (rif. par. 11.7 PFR)** (pagine n. 96, 97) del PVD.

Nel presente allegato vengono riportati i dati relativi ai censimenti effettuati nelle ultime 5 annate venatorie posti a confronto con le previsioni riportate nel PVD. Vengono inoltre forniti i dati relativi alle consistenze stimate per l'annata venatoria 2021/2022 (Tabella 1).

Istituto		Annata Venatoria											
Tipo	Nome	2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022	
		Reali	PVD	Reali	PVD	Reali	PVD	Reali	PVD	Reali	PVD	Reali	PVD
AFV	"Padovanelle"	0	16	0	18	21	20	25	22	30	25	30	25
RdC	Cordenons	0	0	0	0	0	0	18	0	22	0	28	0
RdC	Vivaro	28	26	27	28	38	30	51	32	60	34	60	34

Tabella 1 *Censimenti relativi alle ultime 6 annate venatorie per i tre Istituti per i quali si chiede la modifica del Piano di prelievo a carico della specie Capriolo*

Gli Istituti mostrano un incremento progressivo delle consistenze nelle ultime quattro annate venatorie; la tendenza risulta essere superiore rispetto a quanto previsto nel PVD.

Spilimbergo, 23/03/2021

IL TECNICO INCARICATO

Cristina Cauzzo

IL PRESIDENTE DI DISTRETTO

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_DGR_800_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 800

LR 6/2008, art. 11 bis, comma 4 ter - Criteri per l'organizzazione delle prove di lavoro dei cani da traccia per l'abilitazione al recupero della fauna ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 14/1987, il quale prevede durante l'esercizio della caccia selettiva, l'utilizzo del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale;
VISTO l'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 1988, n. 0270/Pres. (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli artt. 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14), il quale dispone che per il recupero degli animali feriti non rinvenuti, durante l'esercizio della caccia selettiva, possono essere utilizzati solo soggetti di cui siano state verificate le attitudini di lavoro del cane da traccia in apposite prove cinofile;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
VISTO l'articolo 11 bis,
- comma 4 bis), della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale, i cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro, organizzate dalla Regione, o dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), oppure riconosciute dall'ENCI;
- comma 4 ter), il quale prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cani da traccia per il recupero della fauna ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause;

VISTO l'articolo 25, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 6/2008, laddove all'ultimo capoverso, definisce altresì prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;
VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140 e, in particolare il capitolo 11.8.3 (Indicazioni per le verifiche cinotecniche e abilitative dei cani da traccia), il quale individua puntualmente le indicazioni fornite dalla Federation Cynologique Internationale (F.C.I.) in ordine alle verifiche abilitative di cani da traccia;
VISTA la propria deliberazione 22 febbraio 2019, n. 304, con la quale sono stati individuati i criteri per il riconoscimento delle prove di lavoro dei cani da traccia per il recupero della fauna ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause;
RITENUTO di individuare le modalità per l'iscrizione alle prove di lavoro di cani da traccia per il recupero della fauna ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause, con le seguenti modalità:
- presentazione al Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria da parte del proprietario dei cani, sulla modulistica all'uopo predisposta dal Servizio stesso, dell'istanza volta alla partecipazione alla prova di lavoro;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
ATTESO che, in considerazione della particolare complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa si rende necessario individuare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della sopra richiamata legge regionale n. 7/2000, il termine del procedimento in centottanta giorni;
RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
VISTO l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

per quanto in premessa:

1. Di individuare, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4 ter), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, i criteri per l'organizzazione delle prove di lavoro dei cani da traccia per il recupero della fauna ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause, individuati nell'Allegato A alla presente deliberazione come parte integrante.

2. Di individuare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il termine del procedimento per riconoscimento delle prove di lavoro dei cani da traccia per il recupero della fauna ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause, in centottanta giorni.

3. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, è incaricata di dare attuazione alla presente liberazione con i necessari provvedimenti.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato A

“Criteri per l'organizzazione delle prove di lavoro di cui all'articolo 11 bis, comma 4 bis, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6”

Le prove di lavoro organizzate dalla Regione sono giudicate da una Commissione nominata ai sensi del comma 4 ter, art 11 bis, della l.r. 6/2008 e si svolgono secondo i criteri di seguito riportati:

Art. 1: RAZZE AMMESSE
Previa domanda al Servizio regionale competente in materia faunistico-venatoria, possono essere abilitati soggetti di almeno 18 mesi di età appartenenti alle razze canine utilizzate nel recupero sono quelle definite dalla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) “per pista di sangue”, cioè Hannoverischer Schweisshud, Bayerischer Gebirgsschweisshund, Alpenlaendische Dachsbracke, nonché tutte quelle per le quali, nel proprio standard di lavoro approvato dall'E.N.C.I. e dalla F.C.I., è prevista la prova su traccia di sangue e che nel paese d'origine vengono ufficialmente impiegate in questa disciplina.

Art. 2: IL COMPORTAMENTO DEI CONDUTTORI – L’ATTREZZATURA PERMESSA
Ogni conduttore deve essere fornito di apposito collare, di guinzaglio corto e di guinzaglio da traccia della lunghezza minima di 6 metri e massima di 10 metri.
Sono vietati i guinzagli a meccanismo automatico di arrotolamento ed i collari a strangolo.
Il conduttore prima di iniziare il lavoro dovrà comunicare all’esperto giudice il proprio modo di lavorare lungo il percorso, ovvero con o senza l’utilizzo del guinzaglio da traccia.
Ancora, prima di iniziare la traccia, il conduttore dovrà comunicare alla Commissione se intende arrivare a fine traccia senza sganciare il soggetto e se il proprio soggetto praticherà il totverbeller o il totverwaiser.
Lungo la traccia è consentito al conduttore di incitare il cane sottovoce, o con il gesto; non è ammesso
indirizzare il cane sul percorso da seguire, sia con la voce che tirandolo col guinzaglio.
Se il cane esce dalla traccia il conduttore dovrà seguirlo con la lunga in mano senza fermarsi ad attenderlo, senza trattenerlo e senza richiamarlo con la voce.

ART. 3: DURATA DEL LAVORO SULLA TRACCIA
Da quando il conduttore mette il cane sull’anschuss a quando il conduttore arriverà sul selvatico posto alla fine della traccia, dovrà essere svolto nel tempo massimo di 60 minuti.

ART. 4: ERRORI, DIFETTI E CARENZE CHE POSSONO COMPORTARE IL MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA
Spetta alla Commissione valutare obiettivamente la gravità di un errore compiuto dal cane, considerando le diverse circostanze che lo hanno provocato; quindi i seguenti errori o difetti e/o carenze potranno essere causa di non superamento della prova:
- deficienza o discontinuità d’azione;
- arresti immotivati e ripetuti lungo la traccia;
- mancanza di fondo;
- traccia condotta con timore o sospetto;
- distanza eccessiva dal conduttore e scarso collegamento nel caso la traccia sia svolta senza guinzaglio;
- mancato rispetto del selvatico: vaste lacerazioni della pelle, brandelli di carne strappati e/o mangiati;

- interventi del conduttore col guinzaglio o con la voce per dirigere il cane sulla traccia segnata dai nastri indicatori;
- il cane sarà eliminato se non inizierà a seguire la traccia entro 5' dall'indicazione dell'anschuss al conduttore da parte della Commissione;
- se subirà 3 correzioni lungo la traccia; il cane subirà una correzione quando si allontanerà dalla traccia di circa 50 metri senza mostrare di voler ritornare sulla stessa. In tal caso, su invito della Commissione, il conduttore riporterà il proprio cane nei pressi del punto in cui esso ha perso la traccia;
- se minaccerà il conduttore in presenza del capo ricuperato;
- se, sciolto sul fine traccia, anche se ha raggiunto il capo, segue la passata o altro stimolo e non ritorna dal conduttore entro 5'.
- se mostra timore e insicurezza nei confronti della spoglia
- se dimostra timore dello sparo

ART. 5: PERIODO DELLE PROVE - I TERRENI

Le prove abilitative si svolgono su traccia artificiale possono aver luogo in qualsiasi stagione dell'anno a condizione che il terreno non sia concimato di fresco e che la traccia, dopo la marcatura, non venga ricoperta da neve abbondante.
La Commissione potrà decidere l'eventuale sospensione della prova causa condizioni avverse.
È condizione indispensabile che i terreni siano frequentati abitualmente da ungulati.

ART. 6: PREPARAZIONE DELLA PROVA

Le tracce sono effettuate sotto la supervisione della Commissione.

Il sangue

È ammesso il sangue di ungulato selvatico o di bovino, trattato all'atto del prelievo, con citrato trisodico o con A.C.D. (anticoagulanti) e conservato a temperatura ambiente di +2 / +5 C°.
Il sangue usato per marcare la traccia dovrà essere stato conservato correttamente e non dovrà presentare fenomeni di emolisi o di coagulazione.
Il sangue proveniente da ungulati selvatici deve presentarsi nelle condizioni ottimali sopra descritte.
È ammesso l'uso di sangue conservato in refrigeratore previo passaggio allo stato liquido.

Tracciatura/Marcatura

La tracciatura potrà essere effettuata impiegando gli "zoccoli da traccia" incorporando le zampe di ungulato selvatico freschi o ben conservati della stessa specie dell'animale posto a fine traccia, mentre la marcatura potrà essere effettuata impiegando del sangue - fatto gocciolare da un contenitore di plastica.
L'uso degli zoccoli da traccia sarà demandata alla discrezionalità della Commissione.
Tutte le tracce devono essere eseguite nello stesso modo, salvo le ovvie differenze dovute alla variabile difficoltà ambientale di tracciatura.
La qualità e la quantità del sangue impiegato dovrà essere uniforme per tutte le tracce.

La segnatura

La segnatura sarà effettuata con cartoncini bianchi di circa 5 cm per lato, o con nastri di carta, apposti su tronchi o rami d'albero.
La quantità ed il posizionamento di nastri e cartoncini o rami, è a discrezione della Commissione che deciderà valutando le difficoltà ambientali.

Nel caso che la traccia si svolgesse del tutto o in parte su terreni aperti, privi o scarsi di alberi e arbusti, si ricorrerà all'uso di rami infissi nel terreno, di circa 1 metro di altezza, alla sommità dei quali saranno
assicurate fascette di nastro adesivo o cartellini bianchi in evidenza o non.
Negli angoli o nel punto di sgancio del cane dovranno essere apposti ben in evidenza i nastri di carta o i cartellini bianchi (2 sugli angoli e 3 sul punto di sgancio).

<u>Le tracce</u>
L'andamento della traccia seguirà la natura del terreno, evidenzierà un angolo retto - a circa metà percorso;
l'angolo sarà segnato dal letto.
La lunghezza della traccia sarà di circa 700-1000 mt.; la quantità di sangue impiegato per la marcatura sarà di circa 250 cc.
La traccia dovrà essere vecchia di almeno 12 ore.

<u>L'anschuss</u>
L'anschuss o punto di tiro sarà segnato dal giudice su una superficie ellissoidale di circa 1/2 metro quadrato, battendo ripetutamente gli zoccoli più volte sul terreno.
Su detta superficie si farà gocciolare del sangue e si spargerà del pelo della specie di ungulato posto a fine traccia ed, eventualmente, dei frammenti di osso o pezzi di pelle.
L' anschuss è segnalato al concorrente da due rami: l'uno verticale infisso nel terreno, l'altro adagiato al suolo per indicare l'ipotetica direzione di fuga del selvatico.
La Commissione disporrà di una adeguata quantità di pelo di ungulato - della stessa specie del capo posto a fine traccia - che porrà al suolo sull'anschuss e sul/sui letti posti lungo il percorso, che dovranno essere indicati dal cane al conduttore e segnalati da questi al giudice.

<u>I letti</u>
I letti saranno marcati solo col sangue e con il pelo.
Il capo usato a fine traccia dovrà essere in buone condizioni con le ferite cucite e senza lembi di carne che fuoriescono.

<u>Ubbidienza:</u>
Questa disciplina deve essere effettuata durante la fase di avvicinamento al punto di tiro di ogni rispettiva traccia quindi prima di iniziare la stessa.
Prima di partire il conduttore dovrà riferire alla commissione come intende condurre il soggetto, se al guinzaglio o libero.
Il cane deve dimostrare assoluta docilità ed ubbidienza nei confronti del conduttore e degli ordini impartitigli, dovrà camminare al suo fianco senza mai oltrepassarlo fino a diverso ordine, dovrà fermarsi, sedersi quando il conduttore si ferma.
Il conduttore su indicazione della commissione, dovrà posizionare il soggetto al seduto o al terra, allontanandosi e nascondendosi alla sua vista. Lì dovrà rimanere per alcuni minuti sino a nuovo ordine della commissione che inviterà il conduttore ad andare a recuperare il proprio ausiliare.
Naturalmente la commissione potrà valutare questa attitudine durante l'intero svolgimento della prova da parte del soggetto, in quanto l'affiatamento tra conduttore e soggetto è un parametro di massima importanza nella valutazione complessiva del soggetto.

Test d'indifferenza allo sparo

Questa disciplina valuta l'indifferenza del cane allo sparo e quindi la sua idoneità a essere utilizzato nell'attività di recupero.

Il conduttore condurrà il cane al piede libero o legato lungo un percorso indicatogli dalla commissione, durante il percorso, senza preavviso viene esploso un colpo, se il cane mostra timore sarà eliminato, se invece dimostra indifferenza, andrà a completare il test. Su indicazione della commissione, il conduttore piazzerà il cane al seduto o al terra anche legato e si allontanerà sino a scomparire alla vista del cane, quindi dopo qualche minuto, su indicazione della commissione esploderà un colpo, se anche in questo caso il soggetto non dimostrerà timore avrà superato la prova altrimenti sarà eliminato.

Per esplodere i colpi può essere utilizzata anche una pistola a salve di intensità sonora adeguata.

ART. 7: VALUTAZIONE

È abilitato il cane che avrà ottenuto il punteggio di almeno 35 punti secondo lo schema valutazione di seguito riportato:

LAVORO SU TRACCIA	VOTO	COEF.
3 correzioni	Eliminato	
2 correzioni	1	8
1 correzione	3	8
Nessuna correzione	5	8
COMPORTAMENTO A FINE TRACCIA		
Dà la voce	5	1,5
Torna	5	1,5
Lanciato non esegue	-3	
Giunge al capo con guinzaglio	0	
Si allontana trova il selvatico e non torna entro 5 min.	-5	
Lanciato o tornando dal proprietario segue altro selvatico	-3	
Lanciato o tornando dal proprietario segue altro selvatico non riaggancia	Eliminato	
COMPORTAMENTO SU SELVATICO		
Non rovina	5	1
Rovina	-10	
Mancato rispetto del selvatico strappando o mangiando brandelli di carne	Eliminato	
Minaccia il conduttore	Eliminato	
UBBIDIENZA		
Legato	2	1
Libero	5	1
TEST DELLO SPARO		
Dimostra timore	Eliminato	
Dimostra indifferenza	5	1

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_22_1_ADC_AMB ENERPN APA AGENZIA PRODOTTI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare alla APA Agenzia Prodotti Srl.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.2577/AMB emesso in data 07.05.2021, è stato assentito alla A.P.A. AGENZIA PRODOTTI SRL (UD/RIC/4056/0) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico-assimilati a servizio delle unità non residenziale, da falda sotterranea in comune di Ruda, mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 11 mappale 330/13.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERPN AZ AGR TREVISAN CESARE_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n.11. Richiesta di concessione per derivare acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Azienda agricola Trevisan Cesare e Davide Ss.

La Ditta AZIENDA AGRICOLA TREVISAN CESARE E DAVIDE S.S. (C.F. 01839510938), con sede in Via Strada Alta, 14 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), ha chiesto in data 10/05/2021, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	San Vito al Tagliamento	Fg. 49 Pcn. 178	-	-	19,15	19,15	irriguo agricolo
Pz2	San Vito al Tagliamento	Fg. 29 Pcn. 82	-	-	19,15	19,15	irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 10/05/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 19 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERPN COMUNE S VITO TAGLIAMENTO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n.11. Richiesta di concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Comune di San Vito al Tagliamento.

La Ditta COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (C.F. 80003930932), con sede in Piazza del Popolo, 31 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), ha chiesto in data 11/02/2021, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua nella misura massima di moduli 0,033 mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	San Vito al Tagliamento	Fg. 20/B Pcn. 414	pozzo 1	-	3,33	3,33	potabile

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 17/02/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 19 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERPN INDUSTRIE ILPEA SPA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione a Industrie Ilpea Spa.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2575/AMB, emesso in data 07.05.2021, è stato assentito a Industrie Ilpea Spa (PN/IPD/984/2) il rinnovo del diritto a derivare, fino a tutto il 31.12.2050, moduli massimi 0,720 (pari a l/sec. 72,0) e medi 0,720 (pari a l/sec. 72,0) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 750.000 mc, per uso industriale, antincendio da falda sotterranea in comune di Zoppola (Pn) mediante quattro pozzi presenti sul terreno censito al foglio 33, mappale 176.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERPN ORNELLA LUCA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione a Ornella Luca.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2502/AMB, emesso in data 04.05.2021, è stato assentito a ORNELLA LUCA (PN/IPD/3698/1) il diritto a derivare, fino a tutto il 03.05.2061, moduli massimi 0,466 (pari a l/sec. 46,6) e medi 0,466 (pari a l/sec. 46,60) d’acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 1.850 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di Zoppola (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 13, mappale 131.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERPN SOPREMA SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione alla Ditta Soprema Srl (ipd/835/3).

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2177/AMB emesso in data 14.04.2021, è stata rinnovata alla Ditta Soprema srl la concessione del diritto di continuare a derivare, fino al 31.10.2050, moduli max. 0,108 d’acqua, con un limite di consumo di 90.000 mc/anno mediante due pozzi ubicati in Comune di San Vito al Tagliamento (PN) al foglio 3 mappale 393 per uso industriale (pozzo n.1) ed industriale, potabile, servizi igienici, lavaggio locali, antincendio (pozzo n.2).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD AZ AGR BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione all’Azienda agricola Bernardis Gianfranco e Valter S.s.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1970/AMB, emesso in data 06.04.2021, è stato assentito all’Azienda Agricola Bernardis Gianfranco e Valter S.S. (UD/IPD/6784/2) il diritto a derivare, fino a tutto il 31.12.2039, moduli massimi 0,60 (pari a l/sec. 6,0) e medi 0,60 (pari a l/sec. 6,0) d’acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 23.500 mc, per uso zootecnico da falda sotterranea in comune di Varmo (Ud) mediante due pozzi presenti sul terreno censito al foglio 19, mappale 185.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD AZ AGR SEBASTIANIS_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione all'Azienda agricola Sebastianis Alberto.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2212/AMB, emesso in data 16.04.2021, è stato assentito all'Azienda Agricola SEBASTIANIS ALBERTO (UD/IPD/6786/1) il diritto a derivare, fino a tutto il 16.04.2061, moduli massimi 0,15 (pari a l/sec. 15,0) e medi 0,13 (pari a l/sec. 13,0) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 12.362 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di Talmassons (Ud) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 16, mappale 110.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD AZ AGR SERAFINI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione all'Azienda agricola Serafini Società semplice agricola.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1954/AMB, emesso in data 02.04.2021, è stato assentito all'AZIENDA AGRICOLA SERAFINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (UD/IPD/6788/2) il rinnovo del diritto a derivare, fino a tutto il 20.12.2059, moduli massimi 0,40 (pari a l/sec. 40,0) e medi 0,40 (pari a l/sec. 40,0) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 19.005 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di Bicinicco (Ud) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 9, mappale 252.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD AZIENDA AGRICOLA TORVISCOSA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua. Concessionario: Azienda agricola di Torviscosa Spa Società agricola.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2500/AMB, emesso in data 04/05/2021, è stato rinnovato alla AZIENDA AGRICOLA DI TORVISCOSA SPA SOCIETA' AGRICOLA (UD/IPD/1347/3), fino alla data del 29/07/2061, il diritto di derivare moduli massimi e moduli medi 2,110 d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 1.128.000 mc, per uso irriguo agricolo, dal corso d'acqua denominato Roggia Zumiel in comune di Torviscosa (UD), per l'irrigazione di una superficie agraria di Ha 384.32 con sistemi di irrigazione in parte a scorrimento e in parte ad aspersione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD BANT SOCIETA AGRICOLA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione a Bant Società agricola semplice.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2005/AMB, emesso in data 07.04.2021, è stato assentito a BANT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE (UD/IPD/6669/2) il diritto a derivare, fino a tutto il 06.04.2061, moduli massimi 0,50 (pari a l/sec. 50,0) e medi 0,50 (pari a l/sec. 50,0) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 350.000 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di Sedegliano (Ud) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 48, mappale 96.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD CAFC SPA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione a Cafc Spa.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2462/AMB, emesso in data 03.05.2021, è stato assentito a CAFC SPA (UD/IPD/6770/1) il diritto a derivare, fino a tutto il 31.12.2045, moduli massimi 0,10 (pari a l/sec. 10,0) e medi 0,060 (pari a l/sec. 6,0) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 315.360 mc, per uso potabile da falda sotterranea in comune di Forni Avoltri (Ud) mediante la sorgente denominata sorgente Fonte Geu presente sul terreno censito al foglio 36, mappale 21.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD CECCOTTI E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa del Servizio gestione risorse idriche numero:

2094/AMBUD/IPD/6825/1 del 12 aprile 2021, è stata assentita, per 40 (quaranta) anni successivi e continui dalla data del decreto stesso, ossia fino a tutto il giorno 11/04/2061, alla ditta CECCOTTI FABRIZIO, con sede in Via Ronchi n. 9 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD), la concessione per derivare acqua a seguito di lavori per la messa in funzione dell'opera di presa esistente in Comune di San Giovanni al Natisone, nel terreno distinto in mappa al Fg. 13 Pcn 100, per una portata di moduli massimi 0,18, pari a 18 l/sec, e moduli medi 0,0019, pari a 0,19 l/sec, per un prelievo massimo annuo complessivo di 6.000 mc, ad uso irrigazione frutteto, sia estiva che antibrina.

2136/AMB UD/IPD/6807/1 del 13 aprile 2021, è stata assentita, per 30 (trenta anni) a decorrere dal 28/03/2018, ossia fino a tutto il 27/03/2048, alla ditta LLB S.R.L., avente sede in Via San Gallo n. 23/6, Strassoldo - 33052 Cervignano del Friuli (UD), la concessione in sanatoria di derivazione di acque sotterranee,

mediante presa esistente in Comune di Cervignano del Friuli, nel terreno individuato catastalmente al Fg. 4 Pcn 380/56, per una portata di moduli massimi 0,017, pari a 1,7 l/sec, e di moduli medi 0,01, pari a 1 l/sec, per un prelievo massimo annuo complessivo di 118 mc, ad uso potabile ed igienico-sanitario per l'officina di macchine agricole.

2337/AMB UD/IPD/3184/3 del 26 aprile 2021, è stato concesso, fino a tutto il 29/07/2061, alla SOCIETA' AGRICOLA FATTORI DI FATTORI GIOVANNI S.S., avente sede in Via Olmo, 4 - 37030 Roncà (VR), il rinnovo della concessione di cui al decreto n. 145 dd. 09/02/1998 ed al decreto n. 2866 dd. 27/09/2017, per continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,132 e di complessivi moduli medi 0,0388, per un prelievo massimo annuo complessivo di 30.420 mc, da presa sotterranea esistente in Comune di Trivignano Udinese, Fg. 16 Pcn 57, ad uso irrigazione colture.

2376/AMB UD/IPD/2973/3 del 27 aprile 2021, è stato concesso, fino a tutto il 29/07/2061, a LIBERALE EROS, Via Del Rol n. 10 - 33050 Santa Maria la Longa (UD), il rinnovo della concessione di cui al decreto n. 1279 dd. 30/11/1998 ed al decreto n. 365 dd. 11/05/2009, per continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,333 e complessivi moduli medi 0,333, per un prelievo massimo annuo complessivo di 1.150 mc, da presa sotterranea in Comune di Santa Maria la Longa, Fg. 11 Particella 118, ad uso irrigazione colture.

Udine, 18 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD MUSIG ULDERICO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione a Musig Ulderico.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1898/AMB, emesso in data 31.03.2021, è stato assentito a MUSIG ULDERICO (UD/IPD/6815/1) il diritto a derivare, fino a tutto il 30.03.2061, moduli massimi 0,10 (pari a l/sec. 10,0) e medi 0,10 (pari a l/sec. 10,0) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 8.712 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di San Giovanni al Natisone (Ud) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 19, mappale 611.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD OMENETTO CESARE_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione a Omenetto Cesare.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1971/AMB, emesso in data 06.04.2021, è stato assentito a OMENETTO CESARE (UD/IPD/2924/2) il subentro e rinnovo del diritto a derivare, fino a tutto il 29.07.2061, moduli massimi 0,285 (pari a l/sec. 28,5) e medi 0,285 (pari a l/sec. 28,5) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 32.737 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di Pavia di Udine (Ud) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 22, mappale 168 ex 115.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD RIVOLDINI ROBERTO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione a Rivoldini Roberto.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2243/AMB, emesso in data 19.04.2021, è stato assentito a RIVOLDINI ROBERTO (UD/IPD/3460/2) il rinnovo del diritto a derivare, fino a tutto il 29.07.2061, moduli massimi 0,70 (pari a l/sec. 70,0) e medi 0,70 (pari a l/sec. 70,0) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 6.500 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di Lestizza (Ud) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 23, mappale 273.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_AMB ENERUD TELEFRIULI SPA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - sede di Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione alla ditta Telefriuli Spa.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1999/AMB, emesso in data 07.04.2021, è stato assentito alla ditta TELEFRIULI SPA (UD/IPD/2961/2) il rinnovo del diritto a derivare, fino a tutto il 29.07.2051, moduli massimi 0,120 (pari a l/sec. 12,0) e medi 0,120 (pari a l/sec. 12,0) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 85.920 mc, per uso antincendio condizionamento locali non industriali, da falda sotterranea in comune di Tavagnacco (UD) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 23, mappale 983.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_22_1_ADC_RIS AGR STATUTO CONSORZIO BPF_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento generale e controlli - Udine

Statuto del Consorzio di bonifica Pianura Friulana modificato, come da delibera di Giunta regionale n. 747 del 14 maggio 2021, avente ad oggetto: << LR 28/2002, art. 23 - Consorzio di bonifica Pianura Friulana. Delibere della Deputazione amministrativa n. 142/D/21 e n. 172/D/21, ad oggetto "Approvazione modifiche al Capo IX, art. 36 - Disposizioni finali e transitorie - dello Statuto Consortile" e "Provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 142/D/21 dd. 19/04/21 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al Capo IX, art. 36 - Disposizioni finali e transitorie - dello Statuto Consortile": rettifica errore materiale". Approvazione.>>

STATUTO CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

(TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPROVATE DALLA DEPUTAZIONE DEL 29.04.2021)

SOMMARIO

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E FUNZIONI

CAPO II
TERRITORIO E PATRIMONIO

CAPO III
ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AGLI ORGANI CONSORTILI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E FUNZIONI

ART. 1
Natura giuridica e sede del Consorzio

1. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, costituito a seguito della fusione tra il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana ed il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento ai sensi dell'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, esercita le proprie funzioni istituzionali nel comprensorio di cui all'articolo 6 ed è retto dal presente Statuto.
2. Il Consorzio è costituito tra i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dall'esercizio e dalla manutenzione delle opere di bonifica, (art. 3, c. 1 LR 28/2002), nonché dalle altre attività consorziali.
3. Il Consorzio, dotato di personalità giuridica pubblica ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e dell'articolo 862 del Codice civile, è Ente pubblico economico non commerciale (art. 3, c. 1 LR 28/2002).
4. Il Consorzio ha sede in Udine.

ART. 2
Finalità e funzioni

1. Il Consorzio svolge la propria attività conformandosi ai principi, alle disposizioni ed alle procedure previste dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai propri regolamenti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, alla prevenzione del territorio e delle comunità dal rischio idraulico, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, al razionale utilizzo delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.
2. L'attività di bonifica e irrigazione svolta dal Consorzio si configura quale strumento indispensabile dell'Amministrazione regionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 (art. 1, cc. 1 e 2 LR 28/2002).
3. Il Consorzio è altresì strumento di partecipazione dei consorziati all'azione programmatoria regionale in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e della pianificazione regionale di sviluppo, nel rispetto della legge regionale 28/2002 e del regio decreto 215/1933 (art. 1, c. 2 LR 28/2002).
4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e del proprio comprensorio, il Consorzio provvede alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:
a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento, potenziamento e trasformazione delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
d) opere di tutela e di recupero naturalistico - ambientale del territorio ed interventi di conservazione e ricostituzione vegetale;
e) opere di miglioramento fondiario;
f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrogeologico, anche compatibili con i sistemi informatici regionali;
h) strade interpoderali e vicinali;
i) impianti per la produzione di energia elettrica;
j) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
k) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
l) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
5. Il Consorzio realizza le opere e gli interventi che possono essergli affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva o mediante trasferimento di fondi, ai sensi della legge regionale 28/2002 (art. 1, art. 2, c. 4 e art. 4), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) (art. 51), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), nonché ai sensi di specifiche norme di settore.

6. Nelle more dell'approvazione del Piano di bonifica e di tutela del territorio, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche, può essere disposta dall'Amministrazione regionale con specifici provvedimenti di finanziamento (art. 5, c. 7 LR 28/2002).
7. Al Consorzio competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale (art. 2, c. 5 e art. 8 L.R. 28/2002).
8. Il Consorzio, inoltre, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11/2015:
a) è delegato a svolgere le funzioni previste ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 16 rispettivamente sui corsi d'acqua classificati 2, 4 e 5;
b) rilascia le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuote la quota di competenza dei relativi canoni demaniali;
c) rilascia le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1 della legge regionale 11/2015, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorre all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 40, comma 5 della medesima legge regionale 11/2015;
d) può curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12 della medesima legge regionale 11/2015;
e) concorre alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della medesima legge regionale 11/2015, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali;
f) realizza gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 10 della medesima legge regionale 11/2015.
9. Il Consorzio può altresì:
a) assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 (Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale) e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
b) favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni e della loro qualità, la promozione di organismi associativi, nonché curare l'assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;
c) provvedere, in concorso con gli Enti competenti, alla tutela dall'inquinamento delle acque;
d) assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;
e) affidare in convenzione ad imprese agricole, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), la manutenzione di opere pubbliche (art. 4, c. 4 LR 28/2002);
f) assumere le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993 n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) (art. 4, c. 2 LR 28/2002);
g) realizzare e gestire la viabilità rurale anche in concorso con le altre Amministrazioni pubbliche;
h) provvedere alla provvista d'acqua da destinare sia agli usi pubblici sia ad altre utilizzazioni, in particolare nei settori agricolo ed industriale, di interesse delle Comunità locali;
i) assumere incarichi attinenti ai compiti istituzionali per la progettazione, la direzione lavori e la realizzazione di opere nonché per la gestione di servizi, anche al di fuori del comprensorio consortile;
j) provvedere alla progettazione e all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche affidate da Enti pubblici, anche al di fuori del comprensorio consortile (art. 1, c. 3 LR 28/2002).

ART. 3
Potere impositivo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre tributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extra agricoli, che traggono beneficio dalle opere di bonifica e di irrigazione.
2. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale e Statale, a quelle di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento del Consorzio (art. 10, c. 3 LR 28/2002).

ART. 4
Principi ispiratori dell’azione amministrativa

1. Il Consorzio opera con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) (art. 3, c. 1 LR 28/2002).
2. Il Consorzio ispira la propria azione ai principi della semplificazione delle procedure ed opera affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per i consorziati e per i terzi venga limitato all’essenziale.
3. Il Consorzio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà di azione con gli Enti territoriali e con gli altri soggetti che operano sul territorio del proprio comprensorio.
4. Il Consorzio ispira, altresì, la propria azione ai principi di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei propri consorziati alla gestione dell’Ente.
5. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, mira costantemente al miglioramento della qualità della propria azione, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica della medesima, nonché al contenimento dei costi gestionali.

ART. 5
Strumenti di partecipazione e collaborazione

1. Il Consorzio può partecipare ad intese ed accordi di programma in relazione alle attività di sua competenza.
2. Al fine di favorire l’equilibrato sviluppo del proprio comprensorio può, inoltre, promuovere con gli enti pubblici territoriali forme di collaborazione e di partecipazione ad iniziative coerenti con i suoi fini istituzionali.

CAPO II
TERRITORIO E PATRIMONIO

ART. 6
Estensione del comprensorio, perimetro

1. Il comprensorio consortile, rappresentato nella mappa allegata, ha una superficie pari a 200.028 ettari, ricadente in 84 Comuni, dei quali 2 appartenenti alla Provincia di Gorizia e 82 appartenenti alla Provincia di Udine, come di seguito elencati con le relative superfici interessate.

PROVINCIA DI GORIZIA		Superficie in ettari
1	Grado	3.006
2	San Canzian d’Isonzo	1.627
Totale per la provincia di Gorizia ha		4.633

PROVINCIA DI UDINE		
1	Aiello del Friuli	1.335
2	Aquileia	3.557
3	Artegna	981
4	Bagnaria Arsa	1.923
5	Basiliano	4.305
6	Bertiolo	2.607
7	Bicinicco	1.601
8	Buja	2.551
9	Buttrio	1.778
10	Camino al Tagliamento	2.232
11	Campoformido	2.193
12	Campolongo Tapogliano	1.102
13	Carlino	3.023
14	Cassacco	1.168
15	Castions di Strada	3.283
16	Cervignano del Friuli	2.917
17	Chiopris-Viscone	921
18	Cividale del Friuli	1.948

19	Codroipo	7.522
20	Colloredo di Monte Albano	2.175
21	Corno di Rosazzo	1.262
22	Coseano	2.380
23	Dignano	2.754
24	Faedis	694
25	Fagagna	3.719
26	Fiumicello Villa Vicentina	2.879
27	Flaibano	1.732
28	Gemona del Friuli	1.794
29	Gonars	1.982
30	Latisana	3.780
31	Lestizza	3.432
32	Lignano Sabbiadoro	1.524
33	Magnano in Riviera	635
34	Majano	2.828
35	Manzano	3.104
36	Marano Lagunare	772
37	Martignacco	2.668
38	Mereto di Tomba	2.721
39	Moimacco	1.177
40	Mortegliano	3.005
41	Moruzzo	1.778
42	Muzzana del Turgnano	2.429
43	Nimis	188
44	Osoppo	2.240
45	Pagnacco	1.493
46	Palazzolo dello Stella	3.455
47	Palmanova	1.330
48	Pasian di Prato	1.541
49	Pavia di Udine	3.434
50	Pocenia	2.398
51	Porpetto	1.805
52	Povoletto	2.687
53	Pozzuolo del Friuli	3.437
54	Pradamano	1.591
55	Precenicco	2.641
56	Premariacco	3.989
57	Ragogna	2.203
58	Reana del Rojale	2.033
59	Remanzacco	3.099
60	Rive d'Arcano	2.257
61	Rivignano Teor	4.775
62	Ronchis	1.840
63	Ruda	1.947
64	San Daniele del Friuli	3.478
65	San Giorgio di Nogaro	2.594
66	San Giovanni al Natisone	2.406
67	Santa Maria la Longa	1.960
68	San Vito al Torre	1.192
69	San Vito di Fagagna	857
70	Sedegliano	5.053
71	Talmassons	4.305
72	Tarcento	1.099
73	Tavagnacco	1.537
74	Terzo di Aquileia	2.836
75	Torreano	355
76	Torviscosa	4.862

77	Treppo Grande	1.132
78	Tricesimo	1.768
79	Trivignano Udinese	1.846
80	Udine	5.717
81	Varmo	3.492
82	Visco	352

Totale per provincia di Udine ha 195.395

Totale comprensorio ha 200.028

2. Il perimetro del comprensorio consortile viene così delineato: dal manufatto di presa sul Fiume Tagliamento nei pressi di Ospedaletto, il limite segue le strade che collegano Ospedaletto - Gemona del Friuli - Maniaglia - Artegna - Magnano in Riviera - Tarcento - Nimis, continua lungo il Torrente Cornappo per un breve tratto, segue le strade che collegano Savorgnano al Torre - il bivio per Attimis - Ravosa - Magredis - Bellazoia - Ronchis - Faedis - Campeglio - Togliano - Cividale del Friuli, quindi, con continuità (fatta eccezione per l'attraversamento del Torrente Natisone), a partire dalla viabilità principale lungo la viabilità secondaria, inglobando la periferia est della cittadina, continua lungo il Rio Rug e il Torrente Corno, ripercorre il confine comunale nord di Corno di Rosazzo, il confine provinciale, il confine comunale nord di Fiumicello e continua lungo il Fiume Isonzo fino alla foce; il limite prosegue poi in corrispondenza della linea di costa fino a Primero, ricalca la linea di battigia lagunare, con l'inclusione di buona parte dell'Isola di Grado, e prosegue ancora in corrispondenza della linea di costa da Lignano Sabbiadoro; il limite ripercorre il confine provinciale lungo il Fiume Tagliamento, il confine comunale sud di Forgaria nel Friuli e di Trasaghis, fino al manufatto di presa sul Fiume Tagliamento nei pressi di Ospedaletto.

ART. 7
Patrimonio

1. Il Consorzio è dotato di autonomia patrimoniale.
2. Tutti i beni sono iscritti nella situazione patrimoniale dell'Ente e a suo nome presso i registri mobiliari e immobiliari.

CAPO III
ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 8
Organi del Consorzio

1. Sono Organi del Consorzio (art. 12, c. 1 LR 28/2002):
a) l'Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio dei Delegati;
c) la Deputazione Amministrativa;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori legali.

ART. 9
Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea dei consorziati è l'organo deputato ad eleggere nel proprio seno i componenti del Consiglio dei delegati che rappresentano i consorziati, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti e dal presente Statuto (art. 13, c. 3 LR 28/2002).
2. L'Assemblea è costituita dai proprietari e dai titolari di diritti reali di beni immobili iscritti nel catasto consortile ai sensi dell'articolo 56, dai conduttori e affittuari degli stessi che siano tenuti al pagamento di contributi consortili, che godano dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili (art. 13, cc. 1 e 2 LR 28/2002).

ART. 10
Il Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da 52 componenti di cui:

a) 40 eletti dall’Assemblea (art. 15, cc. 1 e 2 LR 28/2002) ai sensi del regolamento elettorale di cui al CAPO V;
b) 12 rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade all’interno del comprensorio consortile, eletti ai sensi dell’articolo 48 (art. 15, cc. 1, 5 e 6 LR 28/2002).

ART. 11
Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è l’organo di governo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Sono compiti del Consiglio dei Delegati:
a) definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) deliberare sulla convocazione dell’Assemblea dei consorziati, definire il numero dei Consiglieri e dei Deputati per ciascuna Sezione e deliberare l’eventuale elezione dei rappresentanti dei Comuni sulla base delle disposizioni del regolamento elettorale di cui al CAPO V;
c) deliberare le modifiche allo Statuto (art. 19, cc. 1 e 3 LR 28/2002);
d) eleggere nel suo seno il Presidente tra i componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati (art. 16, c. 1 LR 28/2002);
e) eleggere nel suo seno gli altri componenti della Deputazione amministrativa (art. 16, c. 2 LR 28/2002) tra cui 2 Vice Presidenti dei quali il vicario primo sostituto è scelto tra i componenti eletti dall'Assemblea e il vicario secondo sostituto tra i rappresentanti dei Comuni;
f) costituire il Collegio dei Revisori legali e nominare 1 componente effettivo e 1 supplente del medesimo (art. 17, c. 1 LR 28/2002);
g) revocare il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti o l'intera Deputazione amministrativa ai sensi dell’articolo 23;
h) deliberare sulla surroga del Presidente, dei Vice Presidenti e degli altri componenti della Deputazione amministrativa ai sensi dell’articolo 24;
i) deliberare su compensi e rimborsi spese dei componenti degli Organi consorziali secondo le modalità previste dall’articolo 19, comma 11 e dall’articolo 26;
j) adottare il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio e la programmazione delle opere che non siano comprese nel Piano stesso;
k) adottare il Piano di classifica del comprensorio e deliberare sui criteri per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata (art. 10 LR 28/2002);
l) approvare i regolamenti, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
m) approvare il Bilancio di previsione entro il 30 novembre (art.3, bis, c.5 LR 28/2002), il programma triennale e annuale delle opere;
n) approvare le variazioni al Bilancio di previsione, gli aggiornamenti del programma triennale e annuale delle opere;
o) approvare il Bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ciascun anno (art. 3-bis, c. 2 LR 28/2002);
p) fissare i canoni annuali della contribuenza consortile, formando i relativi ruoli e deliberare sulla quota minima di cui all’articolo 57;
q) deliberare l’assunzione di mutui (art. 3, c.3 LR 28/2002) garantiti da garanzie reali o da delegazioni sui contributi consortili;
q-bis) deliberare la partecipazione (art. 19 bis LR 28/2002), nonché gli indirizzi generali per il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni ad Enti, Società od Associazioni che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l’attività di bonifica;
r) deliberare l’acquisto, l’alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili consorziali;
s) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e sulle richieste di riesame presentate con riferimento alle proprie deliberazioni;
t) costituire le Consulte territoriali provvedendo alla nomina dei relativi componenti;
u) costituire Commissioni consultive per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del Consorzio;
v) deliberare o esprimere indirizzi su tutti gli argomenti di rilevante importanza per l’Ente che richiedano il coinvolgimento e la condivisione del Consiglio;
w) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.
z) deliberare sulla nomina del Responsabile della formazione del ruolo, del Responsabile della Prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza.
3. Il Consiglio dei delegati, nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità attribuiti ai distinti Organi consortili dal presente Statuto, non può assumere atti di gestione ordinaria del Consorzio.

4. Il Consiglio dei delegati può delegare alla Deputazione Amministrativa l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere n) e r), determinandone i criteri ed i termini, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 55, commi 1 e 2.

ART. 12
Convocazione del Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente del Consorzio non meno di 2 volte l'anno nonché, entro 30 giorni consecutivi, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori legali ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
2. Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo nella sede consortile o in altre località scelte dal Presidente.
3. La seduta di insediamento del Consiglio dei Delegati è convocata dalla Deputazione uscente ai sensi dell'articolo 49 entro 60 giorni dall'esecutività del provvedimento di proclamazione degli eletti.
4. All'ordine del giorno della seduta di insediamento deve essere prevista l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti della Deputazione Amministrativa.
5. Sino alla nomina del nuovo Presidente, la presidenza della seduta di insediamento è assunta dal Presidente uscente.
6. La convocazione delle riunioni del Consiglio dei Delegati deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed è effettuata con una delle seguenti modalità:
a) con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza;
b) mediante messaggio di posta elettronica certificata spedito almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza;
c) mediante lettera consegnata a mano entro 5 giorni prima della data dell'adunanza.

7. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza tramite fax o altri mezzi telematici.
8. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui al comma 7 almeno 3 giorni prima della data dell'adunanza.
9. Il Consiglio dei Delegati è convocato in prima e in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima.
10. In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione almeno 48 ore prima della adunanza con telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui al comma 7.
11. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri almeno 2 giorni lavorativi prima dell'adunanza. Per gli argomenti inseriti d'urgenza all'ordine del giorno, gli atti sono depositati un giorno prima dell'adunanza.

ART. 13
La Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è composta da 12 componenti, eletti dal Consiglio dei delegati al proprio interno, di cui (art. 16, cc. 1 e 2 LR 28/2002):
a) il Presidente, scelto fra i membri eletti dall'Assemblea (art. 16, c. 1 LR 28/2002);
b) 8 rappresentanti dei consorziati, fra cui il Vice Presidente primo sostituto;
c) 3 rappresentanti dei Comuni fra cui il Vice Presidente secondo sostituto.
2. Ad ogni Sezione elettorale, rappresentata in Consiglio, viene assicurato almeno un componente (art. 16, c. 2 LR 28/2002).
3. I componenti della Deputazione Amministrativa sono eletti separatamente dai Consiglieri delle singole Sezioni elettorali secondo il numero definito dal Consiglio dei Delegati ai sensi dell'articolo 36, comma 5.
4. Sono nulle le schede con voti espressi a Consiglieri di Sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiore ai Deputati da eleggere.

ART. 14
Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è l'organo esecutivo del Consorzio, provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Ente dando esecuzione agli indirizzi del Consiglio dei Delegati ed esercitando specifiche competenze.
2. Essa compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio dei Delegati e che non rientrino nelle competenze del Presidente e dei Dirigenti.
3. Spetta in particolare alla Deputazione:

a) approvare gli Elenchi dei consorziati aventi diritto al voto nell'Assemblea ai sensi dell'articolo 38;
b) deliberare su tutto ciò che concerne lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dei Delegati che non sia espressamente attribuito alla competenza degli altri Organi;
c) proclamare i risultati della votazione dell'Assemblea e i nominativi degli eletti ai sensi dell'articolo 49;
d) deliberare di agire o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
e) proporre le modifiche allo Statuto, i regolamenti, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche, da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
f) deliberare sulle assunzioni del personale, sui licenziamenti e sulle altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle variazioni nello stato giuridico ed economico dei dipendenti;
g) deliberare sui servizi di esazione e di gestione delle risorse finanziarie;
h) proporre il Bilancio di previsione, il programma triennale e annuale delle opere, il Bilancio di esercizio;
i) proporre, o approvare previa delega ai sensi dell'articolo 11, comma 4, le variazioni al Bilancio di previsione, gli aggiornamenti del programma triennale e annuale delle opere;
j) approvare i documenti previsionali e consuntivi relativi al controllo complessivo della gestione;

k) proporre al Consiglio dei Delegati i canoni annuali della contribuenza consorziale e la formazione dei relativi ruoli;
l) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati;
m) deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive, nonché deliberare in merito all'aggiudicazione definitiva degli appalti;
n) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali;
o) deliberare sui criteri e sui principi relativi alle licenze e concessioni temporanee, all'esecuzione e manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
p) sovraintendere alla gestione e all'aggiornamento del catasto consortile, dei diritti di voltura, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
q) sovraintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio;
r) deliberare sulle alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sul godimento temporaneo di beni immobili di proprietà del Consorzio;
s) deliberare sul conferimento delle funzioni di Ufficiale rogante consortile;
t) deliberare sulla nomina dell'Autorità espropriante consortile;
u) deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i Consorzi, con le altre Autorità pubbliche, con Organismi associativi nonché con soggetti privati, per definire in modo coordinato ed integrato questioni di interesse comune;
v) provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso società, enti, aziende e istituzioni;
w) deliberare sulle autorizzazioni al Presidente, al Direttore Generale ed ai Dirigenti ad ordinare, entro prefissati limiti di importo, l'impegno ed il pagamento delle spese del Consorzio;
x) deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e sulle richieste di riesame proposte avverso le proprie deliberazioni, nonché sui ricorsi avverso i ruoli di contribuenza;
y) provvedere nelle altre materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali.

4. La Deputazione Amministrativa può delegare al Presidente del Consorzio l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere d), g), j), l), m), n), p), q) e r).
5. La Deputazione Amministrativa può delegare ai Dirigenti del Consorzio l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere m), n), p), q) e r).
6. Qualora la Deputazione Amministrativa eserciti funzioni del Consiglio dei delegati a seguito della delega di cui all'articolo 11, comma 4, la Deputazione può a sua volta delegare il Presidente del Consorzio ad esercitare le funzioni medesime in caso di urgenza e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 55, commi 1 e 2; i relativi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica della Deputazione nella sua riunione immediatamente successiva.

ART. 15
Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa

1. In caso d'urgenza, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di competenza del Consiglio dei delegati. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

ART. 16
Convocazione della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa viene convocata dal Presidente del Consorzio nonché, entro 20 giorni consecutivi, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo nella sede consortile o in altre località scelte dal Presidente.
3. La convocazione delle riunioni della Deputazione amministrativa deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed è effettuata con una delle seguenti modalità:
a) con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza;
b) mediante messaggio di posta elettronica certificata spedito almeno 4 giorni prima della data dell'adunanza;
c) mediante lettera consegnata a mano entro 4 giorni prima della data dell'adunanza.
4. Con il consenso scritto degli interessati può essere spedita almeno 4 giorni prima dell'adunanza tramite fax o altri mezzi telematici.
5. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui al comma 4 almeno 2 giorni prima della data dell'adunanza.
6. In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui al comma 4 almeno 24 ore prima della adunanza.
7. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei Deputati, almeno un 1 giorno libero lavorativo prima dell'adunanza. Per gli argomenti inseriti d'urgenza all'ordine del giorno, gli atti sono depositati almeno un'ora prima dell'adunanza.
8. Le adunanze della Deputazione Amministrativa possono svolgersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ART. 17
Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e rappresenta l'Ente nei confronti delle Istituzioni e della società civile. Vigila sul funzionamento dei servizi consortili e impartisce direttive al Direttore Generale in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Al Presidente sono affidate le seguenti funzioni:
a) sovraintendere all'amministrazione consorziale;
b) convocare e presiedere il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa, disponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive riunioni;
c) stipulare tutti gli atti con soggetti terzi aventi rilevanza istituzionale, sottoscrivere i contratti, gli altri atti e la corrispondenza;
d) stipulare, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma con le Istituzioni pubbliche e private;
e) verificare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali da parte della struttura consortile;
f) curare, coadiuvato dal Direttore Generale, i rapporti con le rappresentanze sindacali e definire i contratti integrativi aziendali da sottoporre all'approvazione della Deputazione Amministrativa;
g) promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
h) assicurare l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello Statuto nonché dei programmi stabiliti dagli altri Organi del Consorzio;
i) gestire la parte corrente del bilancio di previsione di concerto con il personale dirigente;
j) assumere i provvedimenti urgenti sulle materie di competenza della Deputazione amministrativa, da sottoporre alla ratifica della medesima nella prima seduta utile;
k) comunicare alla Deputazione Amministrativa i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute;

l) espletare gli adempimenti a lui attribuiti in materia di elezioni e introdurre le variazioni all'elenco degli aventi diritto al voto nelle ipotesi previste dal regolamento elettorale successivamente all'approvazione degli Elenchi degli aventi diritto al voto;
m) denunciare le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica in base a quanto previsto dai regolamenti consorziali.
3. Il Presidente può delegare ai Dirigenti del Consorzio l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere c), e), g) ed m).

ART. 18
I Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.
2. Il Vicepresidente vicario primo sostituto sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
3. Il Vice Presidente vicario secondo sostituto sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente vicario primo sostituto.

ART. 19
Collegio dei Revisori legali

1. Il Collegio dei Revisori legali è costituito con deliberazione del Consiglio dei delegati ed è composto dal Presidente, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, 1 componente effettivo e 1 supplente sono nominati dalla Giunta regionale; 1 componente effettivo e 1 supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati (art. 17, c. 1 LR 28/2002).
2. Non possono essere nominati Revisori:
a) i componenti del Consiglio dei Delegati in carica o cessati da meno di 5 anni;
b) i dipendenti del Consorzio, anche qualora cessati dal servizio se percepiscono la pensione consortile;
c) il coniuge, i parenti e affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) coloro che hanno stabili rapporti professionali con il Consorzio;
e) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
f) coloro che abbiano rivestito la carica di revisore legale del Consorzio per i 2 precedenti mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a 2 anni (art. 17, c. 1 bis L.R. 28/2002);
3. La cancellazione o la sospensione del Revisore legale dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica (art. 17, c. 2 L.R. 28/2002).
4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei componenti, l'Ente competente nomina il nuovo componente che rimane in carica fino alla scadenza del collegio.
5. I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'adozione del provvedimento di nomina di cui al comma 4.
6. Il Collegio dei Revisori legali, in particolare:
a) vigila sulla gestione del Consorzio;
b) accerta la corrispondenza del Bilancio di previsione e del Bilancio di esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul Bilancio di Previsione e sul Bilancio di esercizio e rilascia parere sulle variazioni al bilancio;
d) esamina e vista almeno ogni 3 mesi il conto di cassa e effettua verifiche trimestrali.
7. Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa.
8. I Revisori legali possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Collegio o nel caso del Presidente ai componenti dello stesso.
9. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di 2 componenti. Il Collegio decide a maggioranza dei componenti e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
10. Il Collegio può esprimere con mezzi telematici il parere sulle variazioni al bilancio di cui al comma 6 lettera c).
11. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, chiede per iscritto al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione dell'Organo consortile competente.
12. Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario fissato dal Consiglio dei Delegati.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AGLI ORGANI CONSORTILI

ART. 20
Durata e scadenza delle cariche

1. Gli Organi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad e) durano in carica 5 anni che decorrono, per il Consiglio dei delegati, per la Deputazione amministrativa e per il Presidente, dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati (art. 12, c. 2 LR 28/2002) e, per il Collegio dei revisori legali, dalla data prevista nella delibera di costituzione di cui all'articolo 19, comma 1.
2. I Consiglieri, i Deputati e il Presidente che subentrano nel corso del mandato, per surrogazione nelle cariche ai sensi dell'articolo 24, permangono in carica fino alla scadenza originaria del mandato delle cariche sostituite.
3. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi Organi (art. 12, c. 2 bis LR 28/2002).
4. La carica di Presidente non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno ed è cessato per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 21
Elezioni alle cariche

1. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 30, nella elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, la votazione viene ripetuta anche a seguito di sospensione e riconvocazione della seduta del Consiglio dei Delegati.
2. Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, viene eletto il consigliere più anziano di età.

ART. 22
Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni dalle cariche consortili devono essere comunicate al Consorzio con lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica certificata oppure possono essere presentate direttamente al protocollo consortile.
2. In ogni caso esse devono essere immediatamente assunte al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, salvo quanto previsto per il Presidente e per la Deputazione Amministrativa dall'articolo 23 comma 12.

ART. 23
Revoca e decadenza dalle cariche

1. La revoca del Presidente, di uno o di entrambi i Vice Presidenti, dei componenti o dell'intera Deputazione Amministrativa è deliberata dal Consiglio dei Delegati con provvedimento motivato.
2. La revoca di uno o più componenti della Deputazione Amministrativa diversi dal Presidente è deliberata con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri appartenenti alla relativa fascia elettorale.
3. I Consiglieri e i Deputati decadono quando, successivamente alla elezione, sopravvenga una causa di ineleggibilità di cui all'articolo 41, comma 2 o di incompatibilità di cui all'articolo 41, comma 3, ovvero quando siano venuti meno i requisiti per la partecipazione all'Assemblea.
4. Il componente degli Organi consortili nei confronti del quale si è venuta a creare una causa di ineleggibilità è tenuto a darne immediata notizia al Consorzio e ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
5. Il componente degli Organi consortili nei confronti del quale sussiste o si è venuta a creare una causa di incompatibilità è tenuto a darne immediata notizia al Consorzio e a rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine indicato dal Consorzio e comunque non oltre 30 giorni.
6. I Consiglieri e i Deputati decadono altresì in caso di violazione dell'obbligo di astensione dal voto per ragioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 29.
7. Ferma restando la responsabilità per danni, la violazione dell'obbligo di comunicazione e astensione di cui ai commi 4 e 6 determina l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni adottate con il voto di chi avrebbe dovuto astenersi nell'ipotesi in cui, senza tale voto, la maggioranza prescritta non sarebbe stata raggiunta.
8. I Consiglieri e i Deputati hanno il dovere di partecipare alle sedute dei rispettivi Organi salvo giustificato motivo. Decadono qualora non partecipino rispettivamente per 3 volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati e per 5 volte consecutive alle riunioni della Deputazione Amministrativa senza aver giustificato l'assenza.

9. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
10. La cessazione dalla carica, per qualunque motivo, del Presidente determina la decadenza automatica di tutti gli altri componenti della Deputazione amministrativa.
11. La cessazione dalla carica, per qualunque motivo, della maggioranza dei componenti della Deputazione amministrativa in forma simultanea determina la decadenza automatica di tutti gli altri componenti, ivi compreso il Presidente.
12. Nei casi di cui ai commi 10 e 11 il Presidente e la Deputazione amministrativa rimangono in carica fino alla loro sostituzione, a cui provvede il Consiglio dei Delegati entro il termine di cui all'articolo 24 comma 1.

ART. 24
Surrogazione nelle cariche

1. Qualora il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede alla sua sostituzione entro 30 giorni. Entro lo stesso termine si provvede alla ricostituzione della Deputazione Amministrativa.
2. Qualora uno dei Vice Presidenti e dei Deputati cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede alla loro sostituzione nella prima seduta utile.
3. Qualora un rappresentante dei Comuni cessi dalla carica di Consigliere per qualsiasi motivo, ivi compresa la perdita della qualità di rappresentante dei Comuni anche a seguito della cessazione del mandato del Sindaco (art. 15, c. 7 LR 28/2002), il Presidente è tenuto a convocare entro 120 giorni consecutivi l'adunanza dei Sindaci, con lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica certificata, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.
4. Il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea dei Consorziati che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima Lista (art. 15, c. 3 LR 28/2002).

ART. 25
Scadenza anticipata del Consiglio per impossibilità di sostituire i rappresentanti dei consorziati

1. Quando, per l'impossibilità di procedere alla surroga dei componenti del Consiglio dei delegati eletti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati si riduca a meno di due terzi, si procede con la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 35 (art. 15, c.4 LR 28/2002).

ART. 26
Indennità, gettoni di presenza e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati

1. Al Presidente e ai Vice Presidenti può venire attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, nonché un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei loro uffici nell'interesse dell'Ente, determinati con delibera del Consiglio dei delegati (art. 16 bis, c. 1 LR 28/2002).
2. I Consiglieri e gli altri Deputati partecipano ai rispettivi Organi a titolo gratuito (art. 16 bis, c. 2 LR 28/2002).
3. Il Consiglio dei Delegati può prevedere, con provvedimento motivato, un rimborso spese anche forfettario per i componenti degli Organi indicati al comma 2 (art. 16 bis, c. 3 LR 28/2002).
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore alle risorse agricole e forestali (art. 16 bis, c. 4 LR 28/2002).

ART. 27
Validità delle riunioni

1. Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide: in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; in seconda convocazione, quando la presenza non sia inferiore ad un terzo dei medesimi.
2. Il Consiglio può utilmente funzionare e deliberare anche nelle more delle procedure per la surroga dei rappresentanti dei Comuni di cui all'articolo 24, comma 3.
3. Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei deputati in carica.
4. In concomitante assenza del Presidente e dei Vice Presidenti le adunanze del Consiglio e della Deputazione non possono né iniziare né proseguire.

5. Le riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione non sono pubbliche, salva diversa determinazione dei rispettivi Organi.

ART. 28
Partecipazione del Direttore Generale del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali

1. Il Direttore Generale del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.
2. Il Direttore Generale non partecipa alle predette riunioni qualora si discutano argomenti che lo riguardano. Può non partecipare qualora si discutano argomenti relativi ai componenti degli Organi consorziali ovvero altri argomenti con riferimento ai quali i predetti Organi abbiano preventivamente deliberato che il Direttore non sia presente.
3. Alle riunioni degli Organi consorziali possono essere chiamati ad assistere altri dipendenti del Consorzio o persone esterne allo stesso per fornire chiarimenti od indicazioni su argomenti posti in discussione.

ART. 29
Conflitto di interessi

1. I componenti degli Organi consortili che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli del Consorzio sono tenuti a darne immediata notizia al Consorzio e ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali ricoperte ai sensi dell'articolo 23, comma 6.

ART. 30
Votazione nelle riunioni

1. Le votazioni di regola sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone oppure quando un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli astenuti non vengono considerati ai fini del computo dei voti.
4. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora i provvedimenti riguardino:
a) le modifiche allo Statuto (art. 19, c. 1 LR 28/2002);
b) l'adozione del Piano di bonifica e di tutela del territorio;
c) l'adozione del Piano di classifica del comprensorio;
d) l'elezione del Presidente;
e) l'elezione dei Vice Presidenti;
f) la revoca degli amministratori;

ART. 31
Verbale delle riunioni

1. Per ogni riunione degli Organi collegiali consortili viene redatto un verbale riportante la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti e degli assenti, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione con le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che in quella sede ne abbiano fatto richiesta, nonché le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento.
2. Le funzioni di segretario degli Organi collegiali, con compito di provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni, sono assunte dal Direttore Generale del Consorzio o da un dirigente incaricato dalla Deputazione Amministrativa. Qualora il Direttore Generale non partecipi alle riunioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2, le funzioni di segretario sono assunte dal dirigente sostituto o dal più giovane dei Delegati presenti previa individuazione nel provvedimento adottato.
3. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario e sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza.

ART. 32
Pubblicazione, esecutività degli atti e invio al controllo da parte della Regione

1. Gli atti consortili diventano esecutivi, sono pubblicati e vengono trasmessi al controllo dell'Amministrazione regionale secondo criteri e modalità previsti dalla normativa vigente (artt. 22 e 23 LR 28/2002).
2. Il Consorzio designa l'ufficio responsabile per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla pubblicazione dei provvedimenti consortili, all'invio degli atti soggetti al controllo, nonché agli adempimenti connessi con le richieste di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 33 ed alla ricezione delle istanze di riesame di cui all'articolo 34.
3. In difetto della designazione di cui al comma 2, tale responsabilità fa capo a colui che svolge le funzioni di segretario degli Organi collegiali ai sensi dell'articolo 31, comma 2.

ART. 33
Pubblicità degli atti e accesso civico

1. Il Consorzio opera nel rispetto delle normative sulla pubblicità, sulla trasparenza e diffusione delle informazioni e sull'accesso civico.
2. Coloro che hanno interesse possono prendere visione del testo dei provvedimenti e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime.
3. Con regolamento approvato dal Consiglio dei delegati sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di accesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

ART. 34
Riesame delle deliberazioni

1. Coloro che hanno interesse possono presentare opposizione nei casi e modi previsti dalla legge e, in tutti i casi, richiesta di riesame inviando al Consorzio i relativi atti entro otto giorni, computati comprendendo i giorni festivi ed il sabato, dalla scadenza dell'ultimo giorno di pubblicazione.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecutività della deliberazione; l'Organo competente ha, tuttavia, facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione in attesa delle determinazioni in merito all'atto oggetto dell'istanza.

CAPO V
REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 35
Convocazione dell'Assemblea dei consorziati

1. L'Assemblea dei consorziati viene convocata in un periodo di tempo compreso fra 6 e 2 mesi anteriori alla scadenza del Consiglio dei delegati in carica (art. 13, c. 5 LR 28/2002), preferibilmente in occasione di consultazioni elettorali amministrative o politiche.
2. La convocazione dell'Assemblea dei consorziati avviene con deliberazione del Consiglio dei Delegati da pubblicare all'albo e sul sito informatico del Consorzio, agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile e su almeno 2 quotidiani a diffusione locale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni (art. 13, c. 4 LR 28/2002).
3. La delibera di indizione delle elezioni di cui al comma 2 stabilisce, con l'intento di favorire la partecipazione al voto, il giorno o i giorni, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché il numero minimo dei seggi elettorali presso i quali potrà essere esercitato il diritto di voto. La predetta delibera stabilisce altresì i giorni per la presentazione delle Liste dei candidati individuandone almeno 2 compresi fra il 24° ed il 18° giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea.
4. Una nota sulla data delle elezioni e sulle modalità di partecipazione al voto viene inviata alla residenza degli aventi diritto al voto così come risultante dal catasto consortile. Trattandosi di una nota meramente informativa, la mancata ricezione della stessa non può essere addotta quale motivo di ricorso e di annullamento delle elezioni.

ART. 36
Fasce di contribuenza e Sezioni elettorali

1. Gli aventi diritto al voto sono raggruppati in 4 fasce di contribuenza definite come segue (art. 14, cc. 1 e 2 LR 28/2002):
1^ fascia: tutti i proprietari di terreni e gli altri soggetti di cui all'articolo 9 comma 2 aventi a carico un onere contributivo fino a 2 volte il contributo medio;

2^ fascia: tutti i proprietari di terreni e gli altri soggetti di cui all'articolo 9 comma 2 non rientranti nella 1^ fascia ed aventi un onere contributivo fino a 20 volte il contributo medio;
3^ fascia: tutti i proprietari di terreni e gli altri soggetti di cui all'articolo 9 comma 2 non rientranti nelle precedenti fasce;
4^ fascia: tutti i proprietari e gli altri soggetti di cui all'articolo 9 comma 2 gravati da oneri contributivi dovuti a fabbricati.
2. Al consorziato viene attribuita la fascia di appartenenza sulla base dei seguenti criteri:
a) nel caso di consorziati proprietari di soli terreni, viene attribuita la fascia corrispondente alla somma dei contributi delle singole partite catastali consortili e, a tal fine, il contributo medio consortile è riferito ad ettaro ed è definito dal rapporto tra la somma di tutti i contributi relativi ai terreni e la superficie totale dei terreni iscritti a ruolo;
b) nel caso di consorziati proprietari sia di terreni che di fabbricati, al consorziato viene attribuita la 4^ fascia qualora l'onere contributivo relativo ai fabbricati sia prevalente rispetto all'onere relativo ai terreni. Qualora prevalga l'onere relativo ai terreni, la fascia di appartenenza viene determinata ai sensi della lettera a).
3. Gli aventi diritto al voto sono altresì raggruppati per Comune di riferimento anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. Al consorziato viene attribuito il Comune di riferimento:
a) corrispondente a quello in cui è situata la partita catastale con il massimo contributo relativo ai terreni, se al consorziato è attribuita la fascia 1^, 2^ o 3^;
b) corrispondente a quello in cui è situata la partita catastale con il massimo contributo relativo ai fabbricati, se al consorziato è attribuita la fascia 4^.
4. Ogni fascia di contribuenza costituisce una distinta Sezione elettorale.
5. Il Consiglio dei delegati attribuisce ad ognuna delle Sezioni elettorali un numero di Consiglieri, sul totale dei consiglieri eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza relativa a ciascuna fascia e la contribuenza consorziale complessiva, fino al limite massimo corrispondente alla metà dei Consiglieri da eleggere (art. 14, c. 5 LR 28/2002).
6. Ai fini di tale attribuzione:
a) per contribuenza relativa a ciascuna fascia si intende, nel caso delle fasce 1^, 2^ e 3^, l'importo della contribuenza relativa ai terreni versata da tutti gli aventi diritto al voto iscritti nelle rispettive fasce e, nel caso della fascia 4^, l'importo della contribuenza relativa ai fabbricati versata da tutti gli aventi diritto al voto iscritti nella medesima fascia;
b) per contribuenza consorziale complessiva si intende la somma della contribuenza relativa ai terreni e della contribuenza relativa ai fabbricati come individuate alla lettera a);
c) i Consiglieri eventualmente non attribuibili ad una Sezione, perché eccedenti la metà dei Consiglieri da eleggere, sono attribuiti alle altre Sezioni con i criteri di cui al comma 5 (art. 14, c. 6 LR 28/2002);
d) qualora il calcolo dei Consiglieri da attribuire determini dei decimali, viene attribuito un Consigliere alla Sezione con il decimale più elevato.
7. Il Consiglio dei Delegati determina, altresì, il numero dei rappresentanti delle singole Sezioni in seno alla Deputazione Amministrativa in proporzione al numero dei Consiglieri attribuiti alle medesime e assicurando la presenza in Deputazione di almeno un consigliere per ciascuna Sezione (art. 16, c. 2 LR 28/2002).
8. Qualora, a seguito dell'applicazione del criterio di cui al comma 7, i numeri dei rappresentanti di due o più Sezioni in seno alla Deputazione amministrativa risultino essere uguali e non interi, la determinazione del numero dei rappresentanti di quelle Sezioni avviene sulla base della percentuale, calcolata ai sensi del comma 5, che esprime il rapporto, per la singola Sezione, fra la contribuenza della relativa fascia e la contribuenza complessiva.

ART. 37
Elettorato attivo

1. Hanno elettorato attivo i soggetti di cui all'articolo 9, comma 2 che risultano iscritti negli Elenchi di cui all'articolo 38 (art. 13 cc. 1 e 2 LR 28/2002) in quanto in regola con i pagamenti.
2. Si considerano regolari i pagamenti previsti dall'articolo 9, comma 2 in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte alla data di approvazione degli Elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 38.
3. Su richiesta rivolta al Consorzio da parte dell'interessato, è riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva, tempestivamente, dopo l'avvenuta approvazione degli Elenchi di cui all'articolo 38, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 39.

ART. 38
Elenchi degli aventi diritto al voto, diritto di voto, deleghe e rappresentanza

1. Con delibera della Deputazione amministrativa sono approvati, non oltre il 75° giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea, gli Elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Gli Elenchi degli aventi diritto al voto sono formati sulla base degli avvisi di pagamento o di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni.
3. Ove il contributo non sia ancora stato posto in riscossione nell'esercizio finanziario di cui al comma 2, gli Elenchi degli aventi diritto al voto sono determinati con riferimento all'ultimo esercizio nel quale tali contributi sono stati posti in riscossione.
4. Gli Elenchi, suddivisi per Sezioni, indicano per ciascuna ditta avente diritto al voto:
a) le generalità;
b) nel caso di rappresentanza di cui ai commi 11 e 12, le generalità del rappresentante, qualora già designato;
c) l'ammontare complessivo del contributo che ha determinato l'attribuzione della fascia per l'esercizio nel quale è prevista la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.
d) il Comune di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 36, comma 3 e la consulta di appartenenza individuata ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
5. Ogni ditta consortile avente diritto al voto costituisce un elettore ed esprime un solo voto.
6. Ogni elettore può delegare ad esprimere il proprio voto un altro elettore, iscritto nella stessa Sezione (art. 13, c. 6 LR 28/2002).
7. Ogni elettore non può ricevere la delega da più di 2 altri elettori (art. 13, c. 6 LR 28/2002).
8. La delega deve essere conferita con atto sottoscritto dal delegante, corredato da copia della carta d'identità del medesimo.
9. La delega va presentata al seggio elettorale all'atto dell'esercizio del diritto di voto.
10. Qualora un elettore, per errore o per qualsiasi altro motivo, abbia sottoscritto più di una delega a consorziati diversi, ha valore soltanto la delega con la quale viene espresso il voto per la prima volta.
11. In caso di contitolarità il diritto di voto spetta a chi rappresenta i proprietari nei rapporti con il Consorzio ai sensi dell'articolo 56, comma 7.

12. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato rispettivamente dal curatore e dall'amministratore (art. 13, c. 7 LR 28/2002). In caso di persona giuridica il voto può essere esercitato anche da coloro che, pur non essendo legali rappresentanti, sono comunque legittimati a rappresentare la persona giuridica in base alla disciplina del relativo ordinamento, ai sensi del comma 14.
13. La legittimazione ad esprimere il voto per conto delle persone giuridiche di cui al comma 12 è comprovata:
a) nel caso in cui il voto sia esercitato dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal medesimo.
b) nel caso in cui il voto sia esercitato da persona diversa dal legale rappresentante, mediante designazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la legittimazione all'esercizio del voto in qualità di amministratore, procuratore o dipendente autorizzato, corredata dalla dichiarazione di cui alla lettera a) del presente comma;
c) nel caso dei Sindaci dei Comuni, mediante presentazione al seggio di un documento di identità. Qualora il voto sia esercitato da persona diversa dal Sindaco, mediante designazione sottoscritta dallo stesso, attestante la legittimazione all'esercizio del voto in qualità di Assessore o Consigliere autorizzato.
14. Le designazioni e le dichiarazioni di cui al comma 13, lettere a), b) e c) possono essere consegnate direttamente al Presidente del seggio o essere depositate presso il Consorzio non oltre le ore 12 del quinto giorno antecedente alla data di svolgimento dell'Assemblea.
15. E' fatta salva la delega del Legale rappresentante nei confronti di altro elettore della medesima Sezione e Seggio, per la quale si applica quanto disposto ai commi 5 e 6.
16. Il Presidente del seggio o uno scrutatore provvede a prendere nota sull'elenco degli aventi diritto al voto, in corrispondenza del consorziato rappresentato, delle generalità del rappresentante o del delegato.

ART. 39
Pubblicazione degli Elenchi degli aventi diritto al voto e reclami

1. La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione degli Elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 38, comma 1, è pubblicata sul sito consortile e in quello dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di 15 giorni consecutivi. La deliberazione deve contenere le modalità e i termini per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche.

2. Durante lo stesso periodo, gli Elenchi sono depositati, a disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio e dei Comuni anzidetti, per questi ultimi limitatamente alle ditte proprietarie degli immobili ubicati nel rispettivo territorio.
3. Dell'avvenuta o deposito e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche è data notizia sul sito internet del Consorzio e ordinariamente sui siti internet dei Comuni ricadenti nel comprensorio.
4. Il Consorzio invia tempestivamente agli aventi titolo una nota sul loro stato di morosità e informa della conseguente esclusione dagli Elenchi di cui all'articolo 38, comma 4 e della condizione di incompatibilità prevista all'articolo 41, comma 3 lettera e). Trattandosi di una nota meramente informativa, la mancata ricezione della stessa non può essere addotta quale motivo di ricorso e di annullamento delle elezioni.
5. I reclami avverso gli Elenchi e le segnalazioni di rientro dalle situazioni di irregolarità nei pagamenti di cui all'articolo 37 comma 2 debbono essere inviati direttamente al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione sul sito consortile.
6. La Deputazione amministrativa, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, si pronuncia sui reclami ed introduce le eventuali variazioni negli Elenchi; tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata.
7. Decisi i reclami, la Deputazione amministrativa aggiorna gli Elenchi di cui all'articolo 38.
8. Successivamente alla pronuncia sui reclami di cui al comma 5 e fino al giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle Liste dei candidati di cui all'articolo 40, comma 6, le modifiche agli Elenchi degli aventi diritto al voto a seguito di variazioni di ditta, conseguenti esclusivamente a trasferimenti inter vivos e mortis causa, è demandata al Presidente del Consorzio, solo su istanza degli interessati, previo accertamento dei titoli comprovanti i trasferimenti di cui trattasi.

ART. 40
Liste dei candidati

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge, separatamente e contemporaneamente Sezione per Sezione, su presentazione di Liste concorrenti individuate con un nome o motto (art. 14, c. 7 LR 28/2002).
2. I candidati della Lista presentata per ciascuna Sezione:
a) devono essere compresi tra gli iscritti negli Elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva Sezione (art. 14, c. 7 LR 28/2002);
b) non possono essere superiori al numero dei candidati eleggibili nella relativa Sezione;
c) devono appartenere ad entrambi i generi al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne.
3. Al fine di assicurare un'equilibrata rappresentanza territoriale, nelle Liste contraddistinte con il medesimo nome o motto, devono essere presenti complessivamente candidati appartenenti ad un numero di Consulte territoriali di cui all'articolo 61 non inferiore ai candidati eleggibili nella fascia che esprime il minor numero di Consiglieri. Per individuare la Consulta territoriale di appartenenza del candidato si considera quanto riportato negli elenchi degl aventi diritto al voto, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, lettera d).
4. Le Liste devono indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato e devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione di ciascuno di essi, autenticata ai sensi dell'articolo 50, nonché dalla dichiarazione di assenza di cause ostative di ineleggibilità previste all'articolo 41.
5. Le Liste dei candidati devono essere presentate da almeno 100 consorziati aventi diritto al voto appartenenti alla stessa Sezione, oppure da almeno il 10% dei consorziati aventi diritto al voto (art. 14, c. 8 LR 28/2002).
6. Le Liste devono essere consegnate in duplice copia al Consorzio dal primo dei presentatori o, in caso di impedimento, dal secondo presentatore, entro e non oltre le ore 14.00 dell'ultimo giorno stabilito per la presentazione delle Liste dalla delibera di indizione delle elezioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3.
7. Il Funzionario incaricato di ricevere le Liste, all'uopo delegato dal Presidente del Consorzio, rilascia ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
8. I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una Lista.
9. Qualora più Liste contengano sottoscrizioni degli stessi candidati o presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla Lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta quella sulle Liste successive.
10. Le determinazioni in ordine all'esclusione delle firme dei presentatori e all'accettazione delle Liste sono assunte dal Direttore generale del Consorzio o suo delegato e sono comunicate a chi ha provveduto alla consegna della Lista stessa entro 48 ore dalla consegna.
11. Le Liste accettate sono pubblicate sul sito internet del Consorzio e sono distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole Liste.

ART. 41
Elettorato passivo. Ineleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili nel Consiglio dei delegati i soggetti che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 37, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Non sono eleggibili:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro per i quali sussistano le condizioni di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
d) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
3. Sono incompatibili con la carica di Consigliere:
a) i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza sul Consorzio;
b) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati con pensione a carico del Consorzio;
c) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
d) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
e) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

ART. 42
Seggi elettorali

1. La Deputazione Amministrativa delibera in merito a:
a) il numero e l'ubicazione dei seggi;
b) criteri da applicare per l'assegnazione degli aventi diritto al voto a ciascun Seggio, con l'intento i favorire la partecipazione al voto
c) i compensi da riconoscere agli incaricati.
2. Ogni seggio è composto da un Presidente e da 2 scrutatori nominati dalla Deputazione amministrativa; il più giovane fra gli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
3. Non possono essere nominati componenti del seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.
4. La Deputazione Amministrativa provvede a nominare anche un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza o impedimento dei titolari, attribuendo al Presidente del Consorzio l'incombenza dell'insediamento di tali sostituti.
5. Presso ciascun seggio elettorale e per ciascuna Sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente (art. 14, c. 8 bis LR 28/2002) individuati fra gli aventi diritto al voto nel comprensorio consortile.
6. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della Lista di candidati presentata per la relativa Sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai Presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli Presidenti, prima dell'inizio della votazione (art. 14, c. 8 ter LR 28/2002). La medesima persona può essere designata, con le medesime modalità, quale rappresentante di lista di Sezioni diverse.
7. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni (art. 14, c. 8 quater LR 28/2002).
8. Durante l'espressione di voto, sono ammessi nella sala adibita alle operazioni elettorali solamente i rappresentanti di lista e chi è iscritto negli Elenchi degli aventi diritto al voto e votanti in quel seggio.
9. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 12 ore.
10. Sono ammessi a votare gli aventi diritto al voto che si trovino nella predetta sala al momento stabilito per la chiusura delle votazioni.
11. Il Presidente del seggio consegna la scheda di votazione a ciascun votante in base alla Sezione di appartenenza.
12. L'elettore, espresso il voto a mezzo della scheda predetta, la consegna, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale la introduce subito nell'apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante negli Elenchi degli aventi diritto al voto.

ART. 43
Modalità delle votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante la scheda predisposta ai sensi dell'articolo 40, comma 11 e che contraddistingue la Sezione di appartenenza dell'avente diritto al voto.

2. Le schede di votazione, di colore diverso per ogni Sezione, sono consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, ne controlla insieme agli scrutatori numero ed integrità.
3. Gli elettori possono votare solo per una delle Liste della Sezione di appartenenza o per un solo candidato.
4. Per votare la Lista prescelta è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista.
5. Per esercitare il voto di preferenza l'elettore può alternativamente:
a) apporre un segno sulla casella in testa alla Lista e un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto;
b) apporre solamente un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto: in tal caso il voto si estende anche alla Lista.
6. Qualora un elettore voti più di una Lista ed esprima la preferenza per il candidato di una sola Lista, il voto è attribuito alla Lista cui appartiene il candidato il quale riceve anche il voto di preferenza.
7. Qualora un elettore voti una sola Lista ed esprima la preferenza per il candidato di un'altra Lista, il voto è attribuito solo alla Lista.
8. Qualora un elettore voti una sola Lista ed esprima più preferenze per i candidati della medesima, il voto è attribuito alla Lista e al primo dei candidati a cui è attribuita la preferenza.
9. Nel caso in cui sia presente una sola Lista, l'elettore può alternativamente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista o dare la propria preferenza ad uno dei candidati.
10. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

ART. 44
Scrutinio dei voti, verbale delle operazioni elettorali

1. Dopo la chiusura della votazione il Presidente del seggio e gli scrutatori procedono allo scrutinio, previi i riscontri di rito. Essi decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui al comma 2.
2. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale che viene tempestivamente trasmesso al Consorzio unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti.
3. Il Presidente del Consorzio, con gli elementi desunti dai verbali di seggio, procede alla stesura dell'esito complessivo della votazione dando atto della validità delle votazioni e dell'assegnazione dei Consiglieri alle Liste di ciascuna Sezione secondo quanto previsto dall'articolo 45.
4. I verbali delle operazioni elettorali unitamente all'esito complessivo delle votazioni sono trasmessi all'Amministrazione regionale - Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro 8 giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per 30 giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio (art. 14, c. 11 LR 28/2002).

ART. 45
Esito delle votazioni

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati è valida, indipendentemente dal numero di Liste presentate, qualora sia raggiunto il 15% degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 20% della contribuenza consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni (art. 14, c. 10 LR 28/2002).
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) si intendono iscritti nel catasto consortile terreni gli elettori iscritti negli Elenchi degli aventi diritto al voto nelle fasce 1^, 2^ e 3^;
b) si intende per contribuenza consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni, l'importo della contribuenza relativa ai terreni versata da tutti gli aventi diritto al voto iscritti nelle fasce 1^, 2^ e 3^;
3. Nel caso in cui non siano raggiunte le percentuali di cui al comma 1, sono indette nuove elezioni, mentre gli Organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni (art. 14, c. 10 LR 28/2002).
4. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento (art. 14, c. 10 LR 28/2002).
5. Nel caso in cui siano raggiunte le percentuali di cui al comma 1, alla Lista che all'interno di ciascuna Sezione ha conseguito la maggioranza dei voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei Consiglieri spettanti alla Sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché ciascuna Lista abbia ottenuto almeno il 10% dei voti espressi; se nessuna Lista raggiunge il 10% l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria (art. 14, c. 9 LR 28/2002).
6. Sono eletti, all'interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza (art. 14, c. 9 LR 28/2002).

7. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

ART. 46
Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati all'Amministrazione regionale - Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi dell'articolo 44, comma 4 affinché l'Amministrazione regionale si pronunci sui medesimi e, in caso di irregolarità essenziali, disponga l'annullamento delle elezioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 14, cc. 12, 13 e 13bis LR 28/2002).

ART. 47
Invio dell'avviso dei risultati agli eletti dall'Assemblea.

1. Anche in pendenza di eventuali ricorsi elettorali, il Presidente del Consorzio dispone l'invio agli eletti tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata dell'avviso dei risultati delle elezioni.

ART. 48
Elezione dei rappresentanti degli Enti Locali

1. Entro 20 giorni consecutivi dalle elezioni dei rappresentanti dei consorziati, il Presidente del Consorzio, tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, convoca l'adunanza dei Sindaci o loro delegati all'interno della quale sono eletti i rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dei delegati (art. 15, c. 5 LR 28/2002).
2. I delegati dei Sindaci sono scelti fra Assessori o Consiglieri comunali e la delega può riguardare l'elettorato attivo, passivo o entrambi.
3. Ogni rappresentante di Ente Locale può votare fino ad un massimo di nominativi quanti sono i Consiglieri da eleggere. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.
4. Nel caso in cui il voto sia stato espresso per un numero di nominativi superiore a quello eleggibile, non sono considerati validi i nominativi eccedenti.
5. L'elezione si perfeziona con l'accettazione che deve essere trasmessa o depositata al Consorzio entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti della votazione, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o con messaggio di posta elettronica certificata.
6. In difetto di accettazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 49
Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti. Convocazione del nuovo Consiglio

1. La Deputazione Amministrativa, perfezionata l'elezione dei rappresentanti dei Comuni ai sensi dell'articolo 48, commi 5 e 6, procede, anche in pendenza di eventuali ricorsi elettorali, alla proclamazione dei risultati delle votazioni e dei nominativi degli eletti e, entro 45 giorni dall'esecutività del provvedimento di proclamazione, convoca il nuovo Consiglio dei Delegati.

ART. 50
Facoltà di autentica

1. Sono competenti ad eseguire le autentiche previste nel presente regolamento i notai, il segretario comunale o suo delegato, l'ufficiale rogante consortile, nonché i funzionari designati.
2. La designazione di cui al comma 1 avviene con provvedimento della Deputazione Amministrativa ad avvenuta approvazione degli Elenchi degli aventi diritto al voto.
3. La facoltà di autentica viene a cessare con il provvedimento di proclamazione degli eletti da parte della Deputazione Amministrativa.

CAPO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 51
Struttura operativa

1. La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile che, in relazione ai compiti istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative dell'Ente.

ART. 52
Direttore Generale e Vice Direttore. Funzioni e responsabilità

1. Il Direttore Generale dirige, coordina e controlla l'attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura stessa, assicurandone il buon funzionamento.
2. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli Organi di amministrazione, dando attuazione, con il Presidente, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.
3. Collabora con il Presidente nell'attività del Consorzio e assolve ai compiti demandatigli specificatamente dalla Deputazione e dallo stesso Presidente.
4. Esercita le deleghe attribuitegli ai sensi degli articoli 14, comma 5 e 17 comma 3 e assume le determinazioni in ordine all'accettazione delle Liste dei candidati ai sensi dell'articolo 40, comma 10.
5. Il Vice Direttore, o figura similare, se nominato con determinazione assunta dalla Deputazione amministrativa, collabora con il Direttore Generale per l'espletamento delle sue mansioni e ne assume le funzioni e le responsabilità in caso di assenza o impedimento.

ART. 53
Dirigenti. Funzioni e responsabilità

1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti di ordinaria gestione dell'ente.
2. Essi coadiuvano il Presidente, gli altri Organi consortili e il Direttore Generale al fine di assicurare il buon andamento della gestione consortile informata ai principi di economicità, efficacia ed efficienza.
3. Esercitano le deleghe attribuitegli ai sensi degli articoli 14, comma 5 e 17 comma
4. Il Direttore amministrativo e il Quadro del settore amministrativo, o i loro sostituti, autorizzano in forma congiunta le disposizioni di pagamento.

ART. 54
Ufficiale rogante

1. Le funzioni di ufficiale rogante (art. 11 L.R. 28/2002), riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza del Consorzio, possono essere conferite con delibera della Deputazione Amministrativa a funzionari appartenenti all'area amministrativa con mansioni non inferiori alle direttive e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso il Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969 n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>).
2. Le funzioni di Ufficiale Rogante e di autorità espropriante dei Consorzi possono altresì essere affidate con provvedimento dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ad un unico funzionario (art.20 bis, c.1 bis L.R.28/2002).
3. Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

CAPO VII
BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA

ART. 55
Bilancio di previsione e Bilancio di esercizio

1. La gestione del Consorzio è improntata alla prudenza, all'equilibrio e all'equità. Il Consorzio esercita il controllo complessivo della gestione, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della stessa.
2. Il Consorzio è tenuto al perseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale (art.3, c. 2 LR 28/2002) e adotta gli atti di programmazione necessari a garantire la continuità operativa sul comprensorio.
3. Il Consorzio applica il sistema contabile economico-patrimoniale (art. 3 bis, c. 1 LR 28/2002).
4. Il Consorzio adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione (art. 3 bis, c. 2 LR 28/2002) che è formato di:
a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;
b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;
c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);
d) la relazione del Collegio dei revisori legali.
5. Il Consorzio adotta tempestivamente le variazioni al bilancio di previsione che si rendano necessarie in corso d'anno.
6. Il Consorzio adotta entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di Bonifica (art.3 bis, c. 2 LR 28/2002).
7. Per le attività di natura commerciale il Consorzio di bonifica tiene una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali (art. 3 bis, c. 4 LR 28/2002).
8. Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio sono soggetti al controllo di legittimità dell'Amministrazione regionale (art.23, c. 1, LR 28/2002).

ART. 56
Catasto consorziale e proprietari consorziati

1. I proprietari consorziati di cui all'articolo 1, comma 2 sono iscritti nel Catasto consorziale, suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati (art. 3, c. 1 e art. 10, c. 1 LR 28/2002).
2. Sono altresì iscritti nel Catasto consorziale i titolari dei diritti reali e gli affittuari dei terreni, previa richiesta ed in virtù dell'accertato obbligo di pagare i contributi consortili (art. 10, c. 1 e art. 13, c. 2 LR 28/2002).
3. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del proprio catasto per la cui conservazione, ai fini delle volture e delle variazioni interessanti le partite catastali dei consorziati, si applicano le norme che regolano il pubblico catasto (art. 10, c. 2 LR 28/2002).
4. Per consentire le pertinenti volture per i cambiamenti di proprietà o per le variazione nelle intestazioni o negli estremi censuari delle rispettive partite, i consorziati sono tenuti a produrre in tempo utile al Consorzio la documentazione necessaria.
5. Sulle volture possono essere richiesti specifici diritti sulla base di tariffe deliberate dalla Deputazione Amministrativa, da riscuotersi anche a mezzo ruoli.
6. I contitolari, iscritti pro indiviso o pro quota nel catasto consorziale, sono considerati come un solo consorziato e sono solidali fra loro per il pagamento dei contributi e l'assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in contitolarità.
7. Nei rapporti con il Consorzio, i contitolari di cui al comma 6 sono rappresentati da un solo contitolare senza pregiudizio del vincolo di solidarietà: qualora il potere di rappresentanza non risulti da procura sottoscritta dai proprietari corrispondenti a più della metà dei beni, computandosi anche la quota del delegato, è considerato rappresentante il primo intestato della corrispondente partita del catasto consorziale (art. 13, c. 8 LR 28/2002).
8. I consorziati hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Consorzio ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio per il recapito della corrispondenza; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del catasto consorziale.

ART. 57
La contribuenza consorziale ed il Piano di classifica. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto

1. Le spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché le spese per le altre attività consortili e per il funzionamento del Consorzio sono ripartite fra i consorziati sulla base dei criteri previsti dal Piano di classifica del comprensorio in funzione del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile (art. 10, c. 3 lett. a) e c. 4 LR 28/2002).
2. Le delibere di adozione del Piano di classifica e i relativi aggiornamenti sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per 15 giorni e sono trasmesse all'Amministrazione regionale per l'approvazione (art. 10, cc. 3 e 4 LR 28/2002).

3. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento del Piano di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per 15 giorni consecutivi (art. 10, c. 5 L.R. 28/2002).
4. In via transitoria, e per un massimo di 3 anni dal provvedimento regionale di approvazione del Piano di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili (art. 10, c. 6 L.R. 28/2002).
5. I livelli della contribuenza vengono fissati dal Consiglio dei Delegati generalmente in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione. In tale sede il Consiglio dei Delegati può stabilire la quota minima contributiva da iscrivere a ruolo, tenuto conto delle spese di accertamento e di esazione; gli eventuali contributi non posti in esazione possono essere esatti entro gli esercizi successivi.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'approvazione del Bilancio di previsione non avvenga entro i termini previsti, la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, può confermare i livelli di contribuenza adottati per l'esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguamenti alle previsioni di bilancio che sarà successivamente approvato.
7. Le spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico degli Enti pubblici concedenti o delegatari sono ripartite fra i consorziati secondo criteri determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere (art. 10, c. 3 lett. b) e c. 7 L.R. 28/2002).

ART. 58
Ruoli di contribuenza e ricorsi

1. Sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.
2. Dette richieste vanno presentate direttamente al Consorzio e non sospendono la riscossione.
3. La Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporne con provvedimento motivato la relativa temporanea sospensione.

ART. 59
Esazione della contribuenza consorziale

1. La riscossione dei contributi consortili è effettuata attraverso il soggetto preposto all'esazione dei tributi, secondo le norme che regolano il regime di riscossione mediante ruoli.
2. La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio, mediante versamento diretto del Consorziato, o, in alternativa, ricorrendo alla riscossione spontanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337).
3. La riscossione coattiva dei contributi è effettuata dagli agenti della riscossione secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) o da società abilitate alla riscossione iscritte all'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Art.60
Gestione dei depositi

1. Al fine delle riscossioni e dei pagamenti, il Consorzio utilizza uno o più conti correnti bancari e/o postali individuati secondo la normativa relativa ai contratti pubblici.

CAPO VIII
FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 61
Partecipazione dei consorziati e delle amministrazioni locali alla gestione del Consorzio

1. Nel comprensorio di cui all'articolo 6 sono istituite le Consulte territoriali, quale strumento di informazione e partecipazione dei consorziati rispetto all'attività del Consorzio stesso, tenuto conto della seguente rappresentazione territoriale:
a) Consulta dell'ALTO FRIULI: Gemona, Osoppo, Artegna, Buja, Magnano in Riviera, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Colloredo di Monte Albano, Majano, San Daniele, Ragogna;
b) Consulta delle COLLINE OCCIDENTALI: Moruzzo, Fagagna, Rive d'Arcano, Dignano, Coseano, San Vito di Fagagna, Mereto di Tomba, Sedegliano, Flaibano;
c) Consulta dell'UDINESE: Reana del Rojale, Nimis, Tricesimo, Pagnacco, Tavagnacco, Udine, Pasian di Prato, Campoformido, Martignacco, Pradamano;
d) Consulta del MEDIO FRIULI: Basiliano, Lestizza, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Bicinicco, Codroipo, Bertiolo, Talmassons, Castions di Strada, Camino al Tagliamento, Gonars;
e) Consulta della DESTRA TORRE: Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova, Visco, San Vito al Torre, Campolongo-Tapogliano, Aiello, Bagnaria Arsa, Chiopris-Viscone;
f) Consulta della SINISTRA TORRE: Povoletto, Remanzacco, Moimacco, Faedis, Torreano, Cividale, Premariacco, Buttrio, Manzano, Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone;
g) Consulta della BASSA PIANURA ORIENTALE: Cervignano, Ruda, Terzo di Aquileia, Aquileia, Fiumicello Villa Vicentina, San Canzian d'Isonzo, Grado;
h) Consulta della BASSA PIANURA CENTRALE: Porpetto, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare, Torviscosa, Muzzana, Pocenia;
i) Consulta della BASSA PIANURA OCCIDENTALE: Varmo, Rivignano-Teor, Ronchis, Latisana, Lignano, Precenicco, Palazzolo dello Stella.
2. Il Consiglio dei delegati provvede a definire il numero e a nominare i componenti, scelti tra i consorziati in regola con i pagamenti, nonché a disciplinare il funzionamento delle Consulte. Ai fini della nomina, il Comune di riferimento è individuato ai sensi dell'articolo 36 comma 3.
3. Sono membri di diritto delle Consulte i Sindaci, o loro delegati ai sensi dell'articolo 48 comma 2, dei Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito della Consulta.
4. Ai componenti delle Consulte territoriali non può essere attribuita alcuna indennità o gettone di presenza né può essere riconosciuto alcun rimborso spesa.
5. Le riunioni delle Consulte hanno carattere consultivo sui programmi, sull'attività e sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio, nonché di proposta dei consorziati agli Organi consortili.

ART. 62
Partecipazione ad organismi associativi

1 Il Consorzio partecipa all'Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale (art. 20 LR 28/2002) e ad altri organismi che rappresentino e promuovano gli interessi dei Consorzi di bonifica.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 63
Regolamenti

1. Con specifici regolamenti approvati dal Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera l), possono essere disciplinate diverse materie consorziali, nonché vari settori di attività e di intervento dell'Ente.

ART. 64
Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'articolo 20 comma 4 si applica anche alle cariche in essere alla data di approvazione del presente Statuto.
2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei consorziati all'Assemblea e aggiornare gli Elenchi degli aventi diritto al voto in prossimità della scadenza elettorale rideterminata ai sensi dell'articolo 28 ante bis, comma 1 bis della legge regionale 28/2002, esclusivamente per la consultazione elettorale dell'anno 2021 si osservano le seguenti disposizioni:
a) le segnalazioni di rientro dalle situazioni di irregolarità nei pagamenti di cui all'articolo 39, comma 5 possono avvenire fino al 45° giorno antecedente la data dell'Assemblea;

b) a seguito delle attività di aggiornamento ordinario del catasto consortile di cui all'articolo 56, comma 3, effettuate fino al 70° giorno antecedente la data dell'Assemblea, gli Elenchi degli aventi diritto al voto già aggiornati ai sensi dell'articolo 39, comma 7 sono nuovamente aggiornati in via straordinaria nel rispetto della seguente procedura:
1) le variazioni apportate agli Elenchi sono approvate dalla Deputazione amministrativa e il relativo provvedimento di approvazione è pubblicato sul sito consortile ed in quello dei comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di 10 giorni consecutivi. La deliberazione deve contenere le modalità ed i termini per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche.
2) Le variazioni apportate agli Elenchi sono depositate, a disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio per un periodo di 10 giorni consecutivi: dell'avvenuto deposito e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche è data notizia sul sito internet del Consorzio e sui siti internet dei Comuni ricadenti nel comprensorio;
3) i reclami devono essere inviati direttamente al Consorzio mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di 5 giorni dall'ultimo giorno di deposito delle variazioni degli Elenchi presso la sede consortile ai sensi del punto 2);
4) la Deputazione amministrativa, entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3), si pronuncia sui reclami e introduce le eventuali variazioni negli Elenchi; tali decisioni vengono comunicate agli interessati con lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata;
5) le variazioni agli Elenchi degli aventi diritto al voto intervenute ai sensi del presente articolo non determinano modifiche all'attribuzione del numero di Consiglieri ad ognuna Sezione elettorale deliberata ai sensi dell'articolo 36, comma 5.

21_22_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1191/2021-presentato il-03/05/2021
GN-1216/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1226/2021-presentato il-05/05/2021
GN-1251/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1259/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1271/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1283/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1285/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1287/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1288/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1303/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1315/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1316/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1319/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1323/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1336/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1339/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1345/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1346/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1358/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1359/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1371/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1372/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1374/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1375/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1378/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1382/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1384/2021-presentato il-18/05/2021

21_22_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1188/2021-presentato il-03/05/2021
GN-1231/2021-presentato il-05/05/2021
GN-1245/2021-presentato il-06/05/2021
GN-1247/2021-presentato il-06/05/2021
GN-1260/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1282/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1293/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1299/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1300/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1301/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1302/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1306/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1307/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1308/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1309/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1310/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1311/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1312/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1313/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1314/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1324/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1325/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1327/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1329/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1332/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1333/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1337/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1350/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1351/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1352/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1353/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1354/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1355/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1356/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1357/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1360/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1361/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1362/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1363/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1364/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1365/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1367/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1368/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1391/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1396/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1397/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1398/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1399/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1400/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1401/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1402/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1403/2021-presentato il-20/05/2021

21_22_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1296/2021-presentato il-26/04/2021
GN-1300/2021-presentato il-26/04/2021
GN-1313/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1315/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1332/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1333/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1334/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1335/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1336/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1337/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1338/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1339/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1348/2021-presentato il-29/04/2021
GN-1357/2021-presentato il-30/04/2021
GN-1368/2021-presentato il-03/05/2021
GN-1370/2021-presentato il-03/05/2021
GN-1371/2021-presentato il-03/05/2021
GN-1372/2021-presentato il-03/05/2021
GN-1386/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1387/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1404/2021-presentato il-06/05/2021
GN-1405/2021-presentato il-06/05/2021
GN-1407/2021-presentato il-06/05/2021
GN-1438/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1439/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1458/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1461/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1462/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1468/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1476/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1477/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1478/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1505/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1506/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1573/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1575/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1576/2021-presentato il-19/05/2021

21_22_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1355/2021-presentato il-30/04/2021
GN-1412/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1413/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1415/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1416/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1418/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1419/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1420/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1421/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1422/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1488/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1498/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1499/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1513/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1514/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1517/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1518/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1519/2021-presentato il-14/05/2021
GN-769/2021-presentato il-11/03/2021
GN-808/2021-presentato il-12/03/2021
GN-890/2021-presentato il-22/03/2021
GN-1183/2021-presentato il-15/04/2021
GN-1257/2021-presentato il-22/04/2021
GN-1273/2021-presentato il-23/04/2021
GN-1282/2021-presentato il-23/04/2021
GN-1344/2021-presentato il-29/04/2021
GN-1360/2021-presentato il-03/05/2021
GN-1363/2021-presentato il-03/05/2021
GN-1380/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1381/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1384/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1388/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1389/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1390/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1391/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1392/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1393/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1394/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1395/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1406/2021-presentato il-06/05/2021
GN-1409/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1423/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1424/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1425/2021-presentato il-10/05/2021

GN-1426/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1427/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1428/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1429/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1430/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1431/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1432/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1440/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1446/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1447/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1448/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1449/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1450/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1451/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1452/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1453/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1454/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1455/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1456/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1457/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1459/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1460/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1463/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1464/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1465/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1466/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1467/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1469/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1470/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1471/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1472/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1473/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1475/2021-presentato il-11/05/2021
GN-1482/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1483/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1484/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1485/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1486/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1487/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1494/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1522/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1523/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1524/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1525/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1527/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1528/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1529/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1530/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1531/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1532/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1533/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1534/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1535/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1536/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1537/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1538/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1545/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1546/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1547/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1568/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1400/2021-presentato il-05/05/2021

21_22_1_ADC_SEGR GENUT MONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1040/2021 presentato il 03/03/2021
GN 1165/2021 presentato il 09/03/2021
GN 1367/2021 presentato il 22/03/2021
GN 1758/2021 presentato il 13/04/2021
GN 1767/2021 presentato il 13/04/2021
GN 1792/2021 presentato il 15/04/2021
GN 1910/2021 presentato il 21/04/2021
GN 1919/2021 presentato il 22/04/2021
GN 1947/2021 presentato il 23/04/2021
GN 1953/2021 presentato il 23/04/2021
GN 2011/2021 presentato il 27/04/2021
GN 2012/2021 presentato il 27/04/2021
GN 2022/2021 presentato il 28/04/2021
GN 2061/2021 presentato il 30/04/2021
GN 2062/2021 presentato il 30/04/2021
GN 2063/2021 presentato il 30/04/2021
GN 2101/2021 presentato il 03/05/2021
GN 2132/2021 presentato il 04/05/2021
GN 2133/2021 presentato il 04/05/2021
GN 2135/2021 presentato il 04/05/2021
GN 2151/2021 presentato il 05/05/2021
GN 2158/2021 presentato il 05/05/2021
GN 2160/2021 presentato il 05/05/2021
GN 2162/2021 presentato il 05/05/2021
GN 2165/2021 presentato il 05/05/2021
GN 2169/2021 presentato il 06/05/2021
GN 2170/2021 presentato il 06/05/2021
GN 2176/2021 presentato il 06/05/2021
GN 2177/2021 presentato il 06/05/2021
GN 2190/2021 presentato il 06/05/2021
GN 2191/2021 presentato il 06/05/2021
GN 2217/2021 presentato il 07/05/2021
GN 2218/2021 presentato il 07/05/2021
GN 2221/2021 presentato il 07/05/2021
GN 2225/2021 presentato il 10/05/2021
GN 2234/2021 presentato il 10/05/2021
GN 2248/2021 presentato il 10/05/2021
GN 2250/2021 presentato il 10/05/2021

GN 2254/2021 presentato il 11/05/2021
GN 2255/2021 presentato il 11/05/2021
GN 2259/2021 presentato il 11/05/2021
GN 2260/2021 presentato il 11/05/2021
GN 2263/2021 presentato il 11/05/2021
GN 2285/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2286/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2287/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2288/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2289/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2291/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2292/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2295/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2296/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2300/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2301/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2302/2021 presentato il 12/05/2021
GN 2305/2021 presentato il 13/05/2021
GN 2309/2021 presentato il 13/05/2021
GN 2310/2021 presentato il 13/05/2021
GN 2311/2021 presentato il 13/05/2021
GN 2314/2021 presentato il 13/05/2021
GN 2325/2021 presentato il 14/05/2021
GN 2328/2021 presentato il 14/05/2021
GN 2345/2021 presentato il 17/05/2021
GN 2349/2021 presentato il 17/05/2021

21_22_1_ADC_SEGR GENUT MONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 1098/2021 presentato il 05/03/2021
GN 1628/2021 presentato il 06/04/2021
GN 1808/2021 presentato il 15/04/2021
GN 1867/2021 presentato il 19/04/2021
GN 1897/2021 presentato il 20/04/2021
GN 1898/2021 presentato il 20/04/2021
GN 1900/2021 presentato il 21/04/2021
GN 1908/2021 presentato il 21/04/2021
GN 1911/2021 presentato il 21/04/2021
GN 1956/2021 presentato il 23/04/2021
GN 2020/2021 presentato il 28/04/2021
GN 2098/2021 presentato il 03/05/2021
GN 2099/2021 presentato il 03/05/2021
GN 2129/2021 presentato il 04/05/2021
GN 2136/2021 presentato il 04/05/2021
GN 2145/2021 presentato il 05/05/2021
GN 2146/2021 presentato il 05/05/2021
GN 2147/2021 presentato il 05/05/2021
GN 2241/2021 presentato il 10/05/2021
GN 2242/2021 presentato il 10/05/2021

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21_22_3_GAR_COM LATISANA ASTA PUBB IMMOBILI LIGNANO_013

Comune di Latisana (UD)

Estratto avviso d'asta pubblica per l'alienazione di immobili appartenenti al patrimonio comunale situati in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA PATRIMONIO

In esecuzione della determinazione n. 434 del 13.05.2021, avente ad oggetto "Alienazione di immobili appartenenti al patrimonio comunale situati in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) - Lascito Toniatti - Alienazione lotto 6 - Approvazione schema di avviso di asta pubblica e determina a contrarre" con cui si è dato avvio alla gara mediante asta pubblica per la vendita degli immobili di proprietà comunale, localizzati nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

RENDE NOTO

Che il giorno 15 Luglio 2021 alle ore 10:00 presso il Palazzo Municipale del Comune di Latisana, sito in Piazza Indipendenza n. 74 - Sala Consiglio (II piano) - dinnanzi ad apposita Commissione, si procederà mediante asta pubblica all'alienazione di immobili di proprietà Comunale.

L'offerta, redatta in conformità al modello di domanda scaricabile dal sito del Comune di Latisana, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, all'ufficio protocollo del Comune di Latisana entro e non oltre le 12:00 del giorno 05 Luglio 2021 in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con indicazione del mittente, indirizzato a "Comune di Latisana, Piazza indipendenza n. 74 - 33053 Latisana" e con apposta la seguente dicitura "NON APRIRE - Offerta per asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà comunale indetta per il giorno 15 Luglio 2021 - Lotto 6".

L'asta è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i., e si terrà con il metodo di cui all'art. 73 lettera c) e le procedure di cui all'art. 76, comma 2.

L'aggiudicazione sarà ad unico incanto e verrà fatta a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d'asta, con esclusione di offerte al ribasso.

All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 65, punto 10 del R.D. 827/1924 e s.m.i.

In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi, con offerta migliorativa in busta chiusa, a norma dell'art. 77 del R.D. 827/1924 e s.m.i.

L'avviso d'asta verrà pubblicato, comprensivo di tutti gli allegati, sul sito del Comune di Latisana - www.comune.latisana.ud.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sull'albo pretorio on-line

Latisana, 21 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Marco Casasola

21_22_3_AVV_AZ TERR ATERTS PIANO VENDITA 1-2021_022

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste - Trieste

Piano di vendita unità immobiliari di proprietà dell'Ater di Trieste - 1/2021.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 c. 4 D.P.Reg. 26 ottobre 2016 n. 0208/Pres. e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con provvedimento del Direttore dell'Ater di Trieste n. 259 del 19.5.2021, è stato approvato il seguente Piano di vendita unità immobiliari di proprietà dell'Ater di Trieste - 1/2021.

L'Ater di Trieste comunica che intende vendere le 37 unità immobiliari (u.i.), già destinate ad uso abitativo, di cui all'elenco pubblicato sul sito web dell'Ente.

Come previsto dagli artt. 20 e 21 del D.P.Reg. 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres. FVG (BUR 9/11/2016 n. 45) e successive modificazioni, le u.i. non sono assegnate in locazione e sono state inserite nel piano di vendita sulla base dei criteri previsti dalla norma: perché in stato di degrado e vetustà e necessitanti di rilevanti interventi manutentivi, in taluni casi anche con riferimento alle parti comuni (art. 20 c.1 lett. a) e/o perché situate in stabili a proprietà mista in cui l'Ater non possiede la maggioranza delle quote millesimali (art. 20 c.1 lett. c) e/o perché situate in stabili del tipo da monofamiliare a quadrifamiliare con una vetustà superiore a quindici anni (art. 20 c.1 lett. d).

Nell'elenco sono riportati per ogni u.i., oltre al codice stabile e codice alloggio di identificazione, l'indirizzo, il piano, il numero di interno, l'anno di costruzione, la superficie netta ragguagliata, la superficie commerciale ragguagliata, il prezzo di vendita, la cauzione, il valore catastale, il criterio ex art. 20 c. 1 D.P.Reg. 0208/2016 e l'agibilità (presenza o meno).

Gli immobili vengono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come visti e piaciuti, unitamente alle loro eventuali pertinenze quali cantine o soffitte, terrazze, quote parti comuni o aree in diritto esclusivo, senza obbligo, da parte del venditore, di opere di sistemazione o di miglioria, né del rilascio dei certificati di conformità degli impianti anche energetici, ad eccezione dell'attestato di prestazione energetica (APE) redatto a cura del venditore; il compratore dovrà dichiarare di accettare gli immobili ed eventuali pertinenze con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trovano, senza alcuna garanzia per i vizi occulti o meno. Eventuali difformità edilizie, se non ostative alla compravendita, dovranno essere regolarizzate dalla parte acquirente, se ostative starà in capo all'Ater l'attività di demolizione/ricostruzione minima necessaria per consentire la stipula ed il relativo costo dovrà essere anticipato e sostenuto dall'acquirente.

Gli immobili indicati nella seconda parte dell'elenco sono privi di agibilità, ma si può ritenere che, in ragione degli interventi manutentivi di cui necessitano, l'acquirente possa acquisire l'agibilità dell'immobile, previe opere necessarie e con idonea Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) e/o in base alla Determinazione n. 15/2016 del Servizio Edilizia Privata e Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico del Comune di Trieste. Ater al riguardo non presta comunque alcuna garanzia e nel contratto saranno previste precise clausole volte a rendere edotto l'acquirente della mancanza del requisito e ad esonerare l'ente da ogni responsabilità.

Secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, D.P.Reg. 26 ottobre 2016 n. 0208/Pres., nel caso pervengano più domande di acquisto relative ad una stessa u.i., la controparte verrà individuata secondo il seguente ordine decrescente di priorità:

a) i soggetti titolari di domanda inserita nella graduatoria di edilizia sovvenzionata del Comune di Trieste, di cui all'articolo 9 comma 4 del D.P.Reg. 26 ottobre 2016 n. 0208/Pres., vigente alla data di pubblicazione sul Bur del Piano di vendita;

b) le persone fisiche e giuridiche diverse da quelle indicate nella lettera precedente.

Lo stesso soggetto può acquistare più u.u.i.i. comprese nel piano.

Fermo restando l'ordine decrescente di categoria, per il caso di più soggetti interessati a presentare offerta per lo stesso immobile ed appartenenti ad una delle categorie a) o b) citate, si chiederà di esprimere un'offerta migliorativa rispetto al prezzo base stimato, da far pervenire in busta chiusa, nei termini che saranno indicati, e l'u.i. verrà ceduta al miglior offerente.

Sul sito web dell'Ater di Trieste sono pubblicati, oltre al presente avviso ed al citato elenco delle unità immobiliari in vendita, una sintetica relazione indicativamente descrittiva di ogni immobile, una sua esaustiva rappresentazione fotografica e la sua planimetria catastale.

Gli interessati, dopo aver visionato dal sito web le u.i., dovranno presentare nei termini indicati, pre-

via compilazione, i modelli predisposti, allegando le ricevute di pagamento per manifestare l'interesse all'acquisto con richiesta di visita e per la proposta irrevocabile di acquisto.
Si precisa che la modulistica e le ricevute dei pagamenti richiesti, dovranno essere presentati per ogni alloggio di interesse, nei termini indicati.
In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1755 c.c., non verrà corrisposta alcuna provvigione per qualsivoglia attività di mediazione da chiunque effettuata.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA CON EVENTUALE RICHIESTA DI VISITA
Gli interessati faranno pervenire all'Ater di Trieste, la manifestazione di interesse a presentare offerta (secondo il modello predisposto) entro le ore 12 del giorno 18/06/2021. La presentazione della manifestazione, possibilmente in anticipo rispetto alla scadenza, è opportuna ai fini di agevolare il procedimento.
Chi volesse presentare la manifestazione di interesse per più di un'u.i. dovrà presentare più modelli, uno per ciascuna u.i., debitamente compilati.
Gli interessati che, prima di presentare la proposta irrevocabile di acquisto, ritenessero necessario visitare l'immobile, dovranno presentare il modulo di manifestazione di interesse barrando l'apposito riquadro, così presentando espressa richiesta di visita, e pagare l'importo di Euro 20,00 + IVA, come rimborso spese forfetario, allegando la ricevuta.
L'adempimento va ripetuto per ogni singolo immobile si abbia interesse di visitare.
Nei casi di due o più u.i. situate nella medesima via, è data la possibilità di visitare più immobili, previa presentazione di una manifestazione di interesse all'acquisto per ogni u.i. e con un unico pagamento per rimborso spese forfetario di Euro 40,00 + IVA (si precisa che l'alloggio sito in via Colautti n. 5 fa parte a tali fini del comprensorio di via Locchi).
In alternativa gli interessati potranno non richiedere la visita, barrando il relativo riquadro e senza dover effettuare il versamento.
Gli interessati saranno quindi contattati per concordare la visita all'immobile, da effettuarsi nei giorni seguenti ed indicativamente entro la prima settimana del prossimo mese di Luglio.
Il pagamento degli importi per le visite dovrà essere effettuato presso la cassa interna dell'Ater sita all'interno dell'U.R.P. aziendale (piazza Foraggi n. 5/1, Trieste, orario 9.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì).
Le visite agli alloggi avranno indicativamente una durata di 20 minuti ciascuna.
La manifestazione di interesse va indirizzata all'Ater di Trieste, piazza dei Foraggi 6, 34139 Trieste e potrà essere inviata a mezzo posta o racc.a.r., pec (posta.certificata@pec.ater.trieste.it) o mail (info@ater.trieste.it)
La spedizione ed il recapito tempestivo sono ad esclusivo rischio del mittente.
PRESENTAZIONE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO ED EVENTUALE OFFERTA MIGLIORATIVA
Ogni interessato all'acquisto, eventualmente dopo aver visitato l'immobile di interesse, dovrà far pervenire la proposta irrevocabile di acquisto con il modulo predisposto, compilato in ogni sua parte, allegando la ricevuta di pagamento della cauzione infruttifera pari al 2% del prezzo di stima dell'immobile, con il minimo di 1.000,00 Euro (si veda la colonna cauzioni) e la copia del documento di identità del proponente. La proposta dovrà pervenire all'Ente nel termine perentorio che sarà pubblicato sul sito dell'Ater di Trieste e comunicato all'indirizzo mail indicato nella manifestazione di interesse ed a tali fini potrà essere scansionata ed anticipata via pec (posta.certificata@pec.ater.trieste.it) o mail (info@ater.trieste.it), completa degli allegati citati.
Sul modulo di proposta irrevocabile andrà apposta la marca da bollo di euro 16,00 (per foglio) ai sensi della normativa vigente.
L'eventuale spedizione solo a mezzo posta è a rischio esclusivo del mittente.
La busta indirizzata all'Ater di Trieste, piazza dei Foraggi 6, 34139 Trieste, dovrà riportare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "OFFERTA ACQUISTO IMMOBILE SITO IN …………………………………… interno n……… (C.S…………/C.A…………) - PIANO DI VENDITA ATER TRIESTE 2021".
La cauzione sopra citata dovrà esser versata mediante bonifico bancario (Iban: IT95I0103002230000004136150 intestato all'Ater di Trieste, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Trieste Piazza della Borsa). La causale da indicare è la seguente "CAUZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO ALLOGGIO C.S.________/ C.A.________ INDIRIZZO__________________)". La cauzione dell'acquirente verrà trattenuta ed imputata al pagamento del prezzo alla stipula del contratto.
In caso di offerte presentate per lo stesso alloggio da due o più interessati, appartenenti alla medesima categoria A o B sopra indicata, l'u.i. sarà venduta al miglior offerente, a seguito di offerte al rialzo da presentarsi in busta chiusa (nastrata sui lembi) riportante la dicitura "NON APRIRE - OFFERTA MIGLIORATIVA ACQUISTO IMMOBILE SITO IN ……………………………………interno n……… (C.S…………/C.A…………) - PIANO DI VENDITA ATER TRIESTE 2021" entro i termini che saranno indicati dall'Ater. In caso di ulteriore parità si procederà con asta al rialzo.
A coloro che non risulteranno i migliori offerenti la cauzione verrà restituita con bonifico bancario accreditato nel conto corrente indicato nello stesso modello della domanda entro 45 giorni dall'accettazione di altra migliore offerta.

PAGAMENTO PREZZO DI CESSIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Il proponente, nonchè unico o miglior offerente, invitato alla scelta del notaio, dovrà pagare ad Ater nei termini che saranno indicati, a titolo di rimborso spese tecniche e diritti di segreteria, l'importo di Euro 615,00 + IVA da corrispondersi presso la cassa interna dell'Ater sita all'interno dell'U.R.P. aziendale (piazza Foraggi n. 5/1, Trieste, orario 9.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì) o mediante bonifico bancario (Iban: IT95I0103002230000004136150 intestato all'Ater di Trieste, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Trieste Piazza della Borsa)
Il prezzo di cessione dell'immobile dovrà in tutti i casi essere corrisposto in unica soluzione (assegno circolare non trasferibile) alla stipula del contratto di compravendita, che dovrà avvenire, previo provvedimento autorizzatorio del Direttore, entro 3 mesi dalla comunicazione da parte di Ater di accettazione della proposta. All'acquirente spettano altresì il pagamento di imposte, tasse ed ogni altro costo di stipula del contratto.
In caso di ritardo o di altro inadempimento (ad es. mancata risposta alla convocazione, rinuncia, ecc. . . .) alle prescrizioni del presente piano di vendita da parte del proponente, l'Ater potrà scegliere di incassare la cauzione versata a titolo di penale o di agire per l'adempimento salvo il risarcimento del danno.
Nessuna responsabilità, nemmeno da ritardo, potrà comunque essere imputata ad Ater per la presenza di problematiche di natura tecnica, giuridiche o di fatto, preesistenti o sopravvenute, anche se irrimediabilmente ostative alla stipulazione del contratto di compravendita. In tali casi e nei casi di forza maggiore, decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte irrevocabili di acquisto, il proponente potrà rinunciare alla domanda e chiedere la restituzione della cauzione, salvo diverso accordo delle parti.
Gli effetti traslativi e qualsiasi obbligo correlato dell'Ater sorgeranno solo con la stipula del contratto di compravendita, che sarà rogato presso la sede dell'Ater dal notaio incaricato dall'acquirente. L'offerente dovrà rendersi parte acquirente nel contratto di compravendita, senza diritto di indicare terzi in luogo suo.
I dati comunicati dagli offerenti, ai fini della partecipazione alla procedura, saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con le cautele previste dalla normativa in materia vigente, nell'ambito e per le finalità della procedura stessa. Si invita a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito dell'Ater, ovvero presso la sede della medesima.
Per quanto non previsto dal presente avviso trovano applicazione le norme di cui alla L.R. FVG 14/2019, 1/2016 e al D.P.Reg. 26 ottobre 2016 n. 0208/Pres., con riferimento particolare all'alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata.
Eventuali informazioni di carattere tecnico, nei limiti dei dati disponibili ed a titolo puramente indicativo, potranno essere richieste al tel. 040/3999250 tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonché il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.15. Analogamente le indicazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al tel. 040/3999-556, -422 e -339 .
SPESE ED ONERI PARTI COMUNI
Qualora Ater abbia già in carico l'amministrazione e gestione dello stabile, in cui l'u.i. è inserita, in via forfetaria e non secondo le norme civilistiche, gli acquirenti, come da clausola contrattuale, saranno tenuti fino alla nomina di altro amministratore a corrispondere all'Ater le quote del costo dei servizi (acconto e conguaglio) e di quelle forfetarie relative a spese generali di amministrazione e manutenzione (attualmente pari ad Euro 7,69 vano/mese + iva), nella misura e secondo le modalità ed i termini periodicamente indicati dall'Azienda. Il vano virtuale è calcolato dividendo la superficie interna dell'u.i. per 14.
CLAUSOLA SPECIALE PER UNITÀ IMMOBILIARI PRIVE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Le u.u.i.i. di cui alla seconda parte dell'elenco allegato prive di agibilità, saranno vendute in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1477 c.c. e alla sua consolidata interpretazione o ad ogni altra norma richiamabile in riferimento all'obbligo di garantire l'agibilità gravante sul venditore, rinunciando espressamente l'acquirente a tale diritto, onerandosi egli dei successivi incombenti amministrativi e tecnici richiesti dalla vigente normativa in materia per ottenere il predetto requisito di agibilità ed esonerando l'Ater da ogni relativo obbligo, con specifica clausola redatta dal notaio rogante.

Trieste, 19 maggio 2021

IL DIRIGENTE:
avv. Bruno Peinkhofer

21_22_3_AVV_COM CAVASSO NUOVO DET 183_ESPROPRIO MEF_012

Comune di Cavasso Nuovo (PN)

Estratto determinazione n. 183 del 19.05.2021. Lavori di costruzione del parcheggio pubblico in Via 11 Febbraio a servizio della Piazza Vittorio Emanuele II ed alle attività ad essa correlate. Deposito Indennità di esproprio presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato - Sede di Trieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di costruzione del parcheggio pubblico in Via 11 Febbraio a servizio della Piazza Vittorio Emanuele II ed alle attività ad essa correlate per un importo di € 160.000,00, compreso il Piano Particellare di Esproprio che prevede una spesa di € 18.100,00;

OMISSIS

VISTO l'elenco dei beni riportato nel Piano Particellare di Esproprio (P.P.E.) approvato con il progetto definitivo-esecutivo sopra richiamato;

VISTO il Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio n. 01/2019 Prot. 5642 del 29.10.2019, con il quale è stata disposta ai sensi dell'art.22 bis del T.U. la occupazione anticipata dei terreni e contestualmente è stata determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi;

VISTA l'immissione in possesso avvenuta in data 16.11.2019 e che in detta sede, ai sensi dell'art. 24 T.U., si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati contestualmente al verbale di immissione in possesso;

omissis

ACCERTATO che gli intestatari catastali dei terreni individuati sul foglio 9 mappale 875(ex 241) di mq. 75,00, e foglio 9 mappale 237 di mq. 76,00, risultano irreperibili e/o deceduti e che pertanto si è proceduto con l'avviso sostitutivo pubblicato all'Albo Pretorio comunale;

PRESO ATTO della documentazione agli atti del Comune compresa la determinazione delle indennità di esproprio in relazione alle superfici desunte dai frazionamenti catastali approvati n. PN0000796 del 08.01.2020, n. PN0002577del 17.01.2020 e delle variazioni d'ufficio n. PN0079492 del 27.11.2019;

PRESO ATTO dei depositi definitivi comunicati dal MEF - Ragioneria Territoriale dello stato di Trieste/Gorizia - sede di Trieste, pervenuti al protocollo del Comune con n. 2438 del 13.05.2021, n.2452 del 14.05.2021 e n. 2453 del 14.05.2021;

RITENUTO quindi necessario procedere con il perfezionamento dei depositi definitivi delle somme calcolate a titolo di indennità, mediante versamento delle somme presso la Tesoreria (Banca d'Italia) o con bonifico (presso l'istituto bancario o Poste Italiane) sul conto corrente n. 25037 "Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi" con IBAN = IT49V0100003245350200025037;

omissis

DETERMINA

1. Di procedere con il deposito ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste delle seguenti somme, a titolo di indennità di esproprio per i lavori di Lavori di costruzione del parcheggio pubblico in Via 11 Febbraio a servizio della Piazza Vittorio Emanuele II ed alle attività ad essa correlate:

Deposito Definitivo: N. 1362831
Importo : € 625,00 (seicentoventicinqueuro/00)
Foglio 9 mappali 875(ex 241)
Intestatari :
GRANDIS CHRISTIANE nata in Francia il 11/02/1936
C.F.= GRNCRS36B51Z110V
MARANI MARIA, nata in Francia il 5/10/1912
C.F.=MRNMRA12R46Z110B

Deposito Definitivo: N. 1362832
Importo : € 625,00 (seicentoventicinqueuro/00)

Foglio 9 mappali 875(ex 241)
Intestatari:
FRANCESCHINA CALLISTO, nata a Cavasso Nuovo il 26/02/1914
C.F.= FRNCLS14B26C385V ;
PESSA CATERINA, nata a Cavasso Nuovo il 25/08/1923
C.F.= PSSCRN23M65C385B;

Deposito Definitivo: N. 1362833
Importo : € 1.900,00 (millenovecentoeuro/00)
Foglio 9 mappali 237
Intestatari:
FRANCESCHINA CALLISTO, nata a Cavasso Nuovo il 26/02/1914
C.F.= FRNCLS14B26C385V ;
PESSA CATERINA, nata a Cavasso Nuovo il 25/08/1923
C.F.= PSSCRN23M65C385B;

2. Di effettuare i versamenti delle somme sopra indicate presso la Tesoreria (Banca D'Italia) sul conto corrente di Tesoreria n. 25037 "Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi" IBAN = IT49V0100003245350200025037;
3. Di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 del T.U., a chi risulti titolare di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di 30 gg (trenta) dal compimento delle suddette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26.8 del T.U.;

omissis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Paolo Rangan

21_22_3_AVV_COM CODROIPO 10 PIANO RECUPERO_CODROIPO EST_025

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 10 al Piano di recupero di iniziativa pubblica del centro storico - isolati di zona omogenea A - 2^ fase (Codroipo Est).

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/2007 e D.P.R. 86/Pres del 20.03.2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2021, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 10 al Piano di recupero di iniziativa pubblica del centro storico - isolati di zona omogenea A - 2^ fase (Codroipo Est).
Ai sensi dell'art. 25 c.2 della L.R. 5/2007 la Delibera del Consiglio Comunale con i relativi elaborati progettuali sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistica in P.tta Marconi n.3 per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Codroipo, 24 maggio 2021

IL TITOLARE F.F. DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
ing. Edi Zanello

21_22_3_AVV_COM CODROIPO 82 PRGC_003

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 82 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 sexies, comma 7, della L.R. 5/2007;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha controdedotto alle osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 82 al Piano Regolatore Generale Comunale di Codroipo ai fini dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento per l'esecuzione di piantumazioni su aree private e approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (progetto preliminare) relativo alle opere del "Viale/Parco dai Castellieri ai Dogi" ed ha approvato con modifiche la variante stessa.

Codroipo, 18 maggio 2021

IL F.F. TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
ing. Edi Zanello

21_22_3_AVV_COM CODROIPO 91 PRGC_011

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Centro animali d'affezione", che costituisce variante di livello comunale n. 91 al PRGC.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 sexies, comma 7, della L.R. 5/2007;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Giunta Comunale n. 87 del 17.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha controdedotto alle osservazioni ed opposizioni in ordine al P.A.C. di iniziativa privata denominato "Centro animali d'affezione", che costituisce variante di livello comunale n. 91 al P.R.G.C., ed ha approvato con modifiche il piano attuativo e la relativa variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..

Codroipo, 20 maggio 2021

IL F.F. TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
ing. Edi Zanello

21_22_3_AVV_COM CODROIPO 92 PRGC_004

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di adozione della variante n. 92 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera a) e c), della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.05.2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante di livello comunale n. 92 al fine di modificare la destinazione urbanistica da zona omogenea "B2c" soggetta a piano attuativo a zona residenziale omogenea "B2" per realizzare una abitazione residenziale.

Che la predetta deliberazione con i relativi elaborati progettuali è depositata presso l'Ufficio Urbanistica in P.tta Marconi n. 3 e sul sito web del Comune di Codroipo per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Codroipo, 18 maggio 2021

per il titolare di p.o. dell'area urbanistica,
edilizia privata e ambiente
IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA LLPP E MANUTENZIONI:
ing. Edi Zanello

21_22_3_AVV_COM DOLEGNA DEL COLLIO 11 PRGC_021

Comune di Dolegna del Collio (Go)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 11 al PRGC.

IL FUNZIONARIO DI P.O.

Visto l'art. n. 63 sexies della L.R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i;
Visti gli art. n. 2 comma 1 lett. b), art. n. 9 comma 1 lett. d), art. n. 16 comma 9, della L.R. 25/09/2015 n. 21 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11 maggio 2021, è stata adottata la variante urbanistica n. 11 al P.R.G.C. del Comune di Dolegna del Collio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004, resa esecutiva con Decreto Presidente della Regione n. 0287/Pres. del 13/09/2004.
Ai sensi del D.P.Reg. 086/Pres, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Dolegna del Collio, 20 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott. ing. Eureka Saccù

21_22_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PAC CASUT_002

Comune di Fontanafredda (PN)
Avviso di approvazione variante del PAC di iniziativa privata "Lottizzazione Casut".

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

Vista la L. R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al P.A.C. di iniziativa privata denominato "Lottizzazione Casut".
Fontanafredda, 18 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 SERVIZI URBANISTICI
ED EDILIZIA PRIVATA:
geom. Roberto Fratter

21_22_3_AVV_COM GRADO 39 PRGC_008

Comune di Grado (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante di livello comunale al PRGC: Adozione variante n. 39 "Integrazione e aggiornamento normativo".

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 63sexies, comma 2 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2021 del 11/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante di livello comunale n° 39 al PRGC, avente come oggetto: "Integrazione e aggiornamento normativo"..

.

Ai sensi dell'art. 63sexies, comma 3 della L.R. 5/2007, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, è scaricabile, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, al seguente indirizzo:
https://www.comunegrado.it/amministrazione-trasparente/522-pianificazione-e-governo-del-territorio/prgc-piano-regolatore-generale-comunale/variante-di-livello-comunale-n%C2%B039-integrazione-e-aggiornamento-normativo/2328-003-adozione
A partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. FVG,. per 30 (trenta) giorni effettivi, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente
Grado, 19 maggio 2021

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Renato Pesamosca

21_22_3_AVV_COM LUSEVERA 19 PR E AVVIO VAS_020

Comune di Lusevera (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 19 al Piano regolatore (variante generale) ed avvio fase di consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza.

VISTA la Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5;
SI RENDE NOTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies, comma 2 della L.R.05/2007, il Comune di Lusevera, con deliberazione consiliare n. 37 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, ha adottato la variante n. 19 al Piano Regolatore Generale Comunale. Successivamente alla presente pubblicazione, sarà consultabile sul sito del Comune di Lusevera in tutti i suoi elementi (compreso l'elaborato "VAS Sintesi non tecnica e Valutazione di incidenza). La documentazione è disponibile sul sito del comune all'indirizzo:
http://www.comune.lusevera.ud.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/151
Lusevera, 20 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
ing. Fabrizio Nigris

21_22_3_AVV_COM MAJANO INTERVENTO ROTATORIA SR 463_023

Comune di Majano (UD)

Intervento di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità in ambito comunale a Majano capoluogo "Rotatoria su SR 463". Pubblicazione art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Omissis)

DETERMINA

Art. 1

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate, di prendere atto che i Sigg. SNAIDERO Dino e PINZANO Nadia non hanno condiviso l'indennità di espropriazione di cui alle note prot. nn. 3167 e 3168 del 16.03.2021, proposta, nell'ambito dell'Intervento di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità in ambito comunale a Majano capoluogo "Rotatoria su SR 463";

Art. 2

di effettuare, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Trieste/Gorizia - Servizio depositi definitivi Cassa Depositi e Prestiti), della somma sotto specificata a favore degli interessati, quale indennità a titolo provvisorio determinata per l'espropriazione del seguente immobile:

COMUNE DI MAJANO (UD)
Catasto Fabbricati Fg. 11 mapp. n. 1483 (ex 1293) Categoria F/1 Area urbana, di 10 mq.
Ditta proprietaria quota intera: Snaidero Dino nato a Majano (UD) il 10.07.1945
Indennità provvisoria da depositare: €./mq. 48,00 x mq. 10 = €. 480,00

Tale indennità discendente da bene conferito in un fondo patrimoniale, costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del codice civile, ed è quindi, assoggettato ad un potere di amministrazione congiunto tra i coniugi Sig. Snaidero Dino e Sig.ra Pinzano Nadia, in forza dell'atto formato dal notaio dott. Italico Mareschi, in San Daniele del Friuli (UD), con numero di repertorio 107164/38012 del 31.03.2014, regolarmente trascritto presso la Conservatoria del Registri Immobiliari di Udine, ai n. 8721/6666 il 23.04.2014; aventi diritto all'indennità di espropriazione pari a totale €. 480,00:
SNAIDERO Dino, nato a Majano (UD) il 10.07.1945 C.F. SNDDNI45L10E833M
PINZANO Nadia, nata a Rive D'Arcano (UD) il 25.10.1948 C.F. PNZNDA48R65H347I;

(Omissis)

Majano, 21 maggio 2021

IL RESPONSABILE
Arch. Paolo Sartori

21_22_3_AVV_COM MONTEREALE VALCELLINA PAC BELTRAME_030

Comune di Montereale Valcellina (PN)

Avviso di approvazione Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 25 comma 1 LR 5/2007 e s.m.i. Ditta: Azienda agricola Beltrame Andrea & C. Ss con sede a Montereale Valcellina.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 25 c. 1 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 06.05.2021, esecutiva il 06.05.2021, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata della Azienda Agricola Beltrame Andrea & C. S.S. con sede a Montereale Valcellina.

Montereale Valcellina, 24 maggio 2021

IL DIRIGENTE:
arch. Renzo Fabrizio Puiatti

21_22_3_AVV_COM PAVIA DI UDINE 52 PRGC_029

Comune di Pavia di Udine (UD)

Approvazione variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale (PRGC).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 23/02/2007, n. 5;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Pavia di Udine ha approvato la variante n. 52 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Si rende inoltre noto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 12.04.2021 la variante n. 52 è stata ritenuta non assoggettabile alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Pavia di Udine, 24 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Serena Mestroni

21_22_3_AVV_COM PORCIA 37 PRGC_007

Comune di Porcia (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale, riguardante l'articolo 33 bis - zone omogenee A0.1 ad attuazione diretta, ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 1, lettera c, della LR 5/2007.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER IL RESPONSABILE DI P.O.

DEI SERVIZI URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E SUAP

Visto l'art. 63sexies, comma 7, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante n. 37 alle norme tecniche del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, riguardante l'articolo 33 bis - zone omogenee A0.1 ad attuazione diretta, ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 1, lettera c, della L.R. 5/2007.

Porcia, 19 maggio 2021

per il responsabile dei servizi
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Paola Rover

21_22_3_AVV_COM REMANZACCO REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE_001

Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di approvazione del Regolamento comunale di telefonia mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, c. 8, della L.R. 18 marzo 201, n. 3 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 13 del 30.04.2021, il Comune di Remanzacco ha approvato il Regolamento comunale per la telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott.ssa Flavia Rinaldi

21_22_3_AVV_COM SAVOGNA ISONZO 3 PRGC_010

Comune di Savogna d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 3 al PRGC del Comune di Savogna d'Isonzo.

ILRESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Visto la L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.05.2021, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Savogna d'Isonzo.
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 della D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'ufficio tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'ufficio tecnico comunale.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Savogna d'Isonzo, .20 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
INCARICATO DI P.O.
dott. Paolo Nonino

21_22_3_AVV_COM TARVISIO 85 PRGC_028

Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 85 al PRCG di Tarvisio.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 63sexies, co. 2, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/02/2021, esecutiva, è stata adottata la variante di livello comunale n. 85 al P.R.C.G. di Tarvisio, avente ad oggetto la realizzazione di nuovi tracciati di piste da sci nel comprensorio di Tarvisio con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni immobili interessati, e secondo le procedure previste dall'art. 63sexies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i
Per quanto disposto dallo stesso articolo normativo la deliberazione di adozione con i relativi elaborati viene depositata, a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso la Segreteria del Comune di Tarvisio per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
La suddetta documentazione è visionabile anche sul sito web del Comune di Tarvisio al link: https://www.comuneditarvisio.com/L-amministrazione/Atti-e-documenti/Strumenti-di-pianificazione-territoriale/Variante-n.-85-al-P.R.G.C
Entro tale periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili eventualmente vincolati dalla variante di Piano potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Tarvisio, 24 maggio 2021

IL DIRIGENTE:
dr. Nicola Gambino

21_22_3_AVV_COM TRICESIMO REGOLAM TELEFONIA MOBILE_016

Comune di Tricesimo(UD)

Avviso di approvazione del Regolamento comunale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Visto l'art. 16 della L.R. 18/03/2011 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12/05/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile.
Visto l'art. 16 della L.R. 3/2011 e successive modifiche ed integrazioni., la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di quindici giorni effettivi, dal 03/06/2021 al 23/06/2021 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Tricesimo, 21 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA
PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Guido Tondolo

21_22_3_AVV_COM UDINE PAC MORAS_024

Comune di Udine

Avviso di approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata in via delle Acque denominato "I Morars". Scheda norma C.10 - ambito sub 2.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 comma 7 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e all'art. 7, comma 7 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008, ed ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 d'ord. del 17 maggio 2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata in via delle Acque denominato "I Morars". Scheda norma C.10 - ambito sub 2.

Udine, 20 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELL'U. ORG.
GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

21_22_3_AVV_COM VERZEGNIS PIPA SOT CRETE_031

Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione del Piano di insediamento produttivo agricolo in località S. Stefano denominata Sot Crete nel Comune di Verzegnis.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.24 di data 29.03.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo Agricolo in località S. Stefano denominata Sot Crete nel Comune di Verzegnis.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
COMUNE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE:
ing. Valentino Pillinini

21_22_3_AVV_COM ZOPPOLA 48 PRGC_014

Comune di Zoppola (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 63 sexies, comma 7, della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2021, esecutiva dal 20.05.2021, è stata approvata la variante di livello comunale n. 48 al Piano regolatore generale comunale.
Ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 7, della L.R. 5/2007 la predetta variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Zoppola, 20 maggio 2021

IL RESPONSABILE:
geom. Mario Geremia

21_22_3_AVV_COM ZUGLIO 21 PRGC_026

Comune di Zuglio (UD)
Avviso di adozione variante urbanistica di livello comunale n. 21 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 sexies, comma 2 della L.R. n.05/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.05.2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante di livello comunale n. 21 al Piano Regolatore Generale Comunale di Zuglio.
Che la predetta deliberazione con i relativi elaborati progettuali è depositata presso la Segreteria Comunale in via Giulio Cesare n. 1, Zuglio, per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 3 luglio 2021, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Zuglio, 24 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
IL SINDACO:
M.d.L. Battista Molinari

21_22_3_AVV_COM ZUGLIO 22 PRGC_027

Comune di Zuglio (UD)

Avviso di approvazione variante urbanistica di livello comunale n. 22 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies comma 7 della L.R. n. 05/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante di livello comunale n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale di Zuglio, secondo le procedure previste dall'art.63 sexies della L.R. n. 05/2007 e s.m.i.
La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

Zuglio, 24 maggio 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
IL SINDACO:
M.d.L. Battista Molinari

21_22_3_AVV_UFF COM DEL DECR 443 SOGG ATTUATORE_017

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del Soggetto attuatore 5 maggio 2021, n. 443 - Recesso dalle prestazioni contrattuali relative alla "III Corsia dell'Autostrada A4 - tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00). Sublotto funzionale 2: progr. km 93+720,00 - progr. km 95+350,00. Sublotto funzionale 3: progr. km 95+350,00 - progr. km 106+150,00". CUP I11B07000180005 - CIG 04183701D8.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto d.d. 20 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti

competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che con delibera CIPE n. 13 del 18 marzo 2005 è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare di adeguamento dell'autostrada A4 con la terza corsia, da Quarto d'Altino a Villesse (G.U. 6.9.2005, n. 207);
- che a seguito dell'approvazione del progetto preliminare, avvenuta con delibera CIPE n. 13/2005 dd.18.03.2005, il progetto stesso è stato suddiviso in lotti (I Lotto: Quarto d'Altino - San Donà di Piave, II Lotto: San Donà di Piave - Alvisopoli, III Lotto Ponte sul Fiume Tagliamento - Gonars, IV Lotto: Gonars-Villesse);
- che con Decreto n. 43 del 30 dicembre 2009 (B.U.R. 27.1.2010, n. 4) il Commissario delegato ha approvato il progetto definitivo dell'"Ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia - Tratto Gonars (progr. km 89+000) - Villesse (progr. km 106+150)" e dichiarato, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;
- che il Commissario delegato ha indetto, in data 31 dicembre 2009, una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. km 89+000) - Villesse (progr. km 106 + 150);
- che in esito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore della C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, capogruppo mandataria dell'ATI con C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, C.G.S. S.p.A. e Consorzio Stabile Grecale, come risulta dal verbale della Commissione di Gara del 19 luglio 2010;
- che, come meglio dettagliato nel Decreto del Commissario delegato n. 291 del 9 aprile 2015 (B.U.R. 29.4.2015, n. 17), a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono intervenute delle circostanze che hanno determinato la necessità di una parziale riconsiderazione dei citati lavori e impedito l'aggiudicazione definitiva sino a quando non è stato possibile individuare una soluzione alternativa capace di coniugare le diverse esigenze emerse;
- che la decisione di frazionare l'intervento, in una fase successiva allo svolgimento della gara, è conforme ad una esplicita previsione contenuta nella lex specialis della procedura, anche in virtù delle deroghe di cui dispone il Commissario;
- che, con il citato Decreto n. 291 del 9 aprile 2015, il Commissario delegato ha disposto: a) l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr.va km. 89+000) - Villesse (progr.va km. 106+150); b) la suddivisione in tre sublotti funzionali, tra cui quello denominato sub-lotto 2; c) l'approvazione del quadro economico del progetto definitivo, sia per quanto riguarda l'intera Opera, sia per quanto riguarda i tre sub-lotti in cui è stata suddivisa in aderenza ai criteri prescritti dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- che con Decreto n. 316 del 28 dicembre 2016 (B.U.R. 18.1.2017, n. 3), a seguito di specifico parere n. 27798 del 18 novembre 2016 rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il Commissario delegato ha provveduto ad annullare parzialmente, in via di autotutela, il summenzionato Decreto n. 291 del 9 aprile 2015 con l'effetto che sono state cassate le specifiche condizioni sospensive ivi previste, alle quali era subordinato l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi al secondo ed al terzo sub-lotto;
- che in data 28 dicembre 2016, la Stazione Appaltante e la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc, Coop., capogruppo mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto, sono pervenute alla sottoscrizione di un accordo transattivo volto a definire le reciproche rinunce e concessioni conseguenti al complesso iter intercorso ed in pari data è stato sottoscritto il contratto di appalto per la progettazione esecutiva ed i lavori di adeguamento con la terza corsia del tratto Gonars (progr. km 89+000) - Villesse (progr. km 106+150), disponendo l'immediato avvio della progettazione esecutiva del Sublotto funzionale 1: tratto Gonars (progr. km 89+000) - nodo di Palmanova (progr. km 93+720), Opera 20 esclusa;
- che il progetto esecutivo del Sublotto funzionale 1 è stato approvato con decreto del Commissario n. 347 del 26 settembre 2017 (B.U.R. 11.10.2017, n. 41) ed in data 16 ottobre 2017 sono stati formalmente consegnati i relativi lavori, attualmente in corso di esecuzione;
- che il contratto di appalto prevede che la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dei Sublotti funzionali 2 e 3 siano affidate con appositi provvedimenti della Stazione appaltante, in virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera II, del contratto di appalto del 28 dicembre 2016, così come modificato dal III atto aggiuntivo del 29 marzo 2018;
- che il Soggetto Attuatore, con decreto n. 369 del 24 aprile 2018 (B.U.R. 09.5.2018, n. 19), ha disposto di procedere ad avviare le prestazioni contrattuali con l'appaltatore per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del Sublotto funzionale 2 del IV Lotto A4 dalla progr. km 93+720 alla progr. km

95+350;
- che il progetto esecutivo è stato avviato formalmente il 9 maggio 2018 e, a seguito di tre revisioni progettuali, il Responsabile Unico del Procedimento, visto il positivo rapporto di verifica redatto dall'organismo accreditato, ha emesso in data 13 novembre 2019 il formale atto di verifica ai sensi dell'art. 34, comma 4, dell'allegato XXI del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- che, a seguito dello sviluppo del progetto esecutivo del Sublotto 2 e delle modifiche richieste su di esso dalla Stazione Appaltante, è emersa una variazione degli importi e dei tempi contrattuali;
- che siffatte situazioni da ultimo descritte necessitavano di un'opportuna modifica del contratto d'appalto, con l'effetto che era apparso doveroso subordinare l'approvazione del progetto esecutivo alla sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo con l'operatore economico, ove lo stesso avesse accettato tali fattispecie senza riserve o eccezioni;
- che l'Appaltatore riteneva di non riscontrare la proposta di Atto Aggiuntivo;
- che l'Appaltatore, contestualmente alla redazione del progetto esecutivo del Sublotto 2 ed in accordo a quanto previsto nelle norme generali del Capitolato Speciale d'Appalto, avviava le attività propedeutiche ai lavori, consistenti essenzialmente nel decespugliamento dei terreni e nella bonifica da ordigni bellici;
- che l'Appaltatore non ha ancora completato le attività propedeutiche;
- che, visto il mancato riscontro dell'Appaltatore alla proposta di Atto Aggiuntivo ed il mancato completamento delle attività propedeutiche ai lavori, non è stato possibile addivenire all'approvazione del progetto esecutivo del Sublotto 2 ed alla consegna dei relativi lavori;
- che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata perfezionata, per l'appalto in argomento, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, "...l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse...";
- che la Commissione di Collaudo, in occasione della visita di collaudo del 4 e 5 novembre 2020, invitava la Stazione Appaltante, in merito al Sublotto 2, a valutare attentamente l'opportunità di avvalersi della facoltà, prevista in Contratto, di affidamento di tale sublotto;
- che le parti, tenuto conto di quanto raccomandato dalla Commissione di Collaudo nel verbale di visita del 4 e 5 novembre 2020, allo scopo di dirimere la controversia insorta in merito alla prosecuzione delle prestazioni contrattuali per i Sublotti 2 e 3 e per valutare le possibilità e le modalità di esercizio della facoltà di recesso dal contratto per tali Sublotti, hanno coinvolto il Collegio con le note assunte ai prot. Commissario U/10511 del 16 dicembre 2020 e E/10545 del 16 dicembre 2020;
- che il Collegio, con determinazione n. 2 del 19 gennaio 2021, acquisita al prot. Commissario E/364 del 20 gennaio 2021, ha disposto all'unanimità: "In ragione delle precedenti considerazioni, la Stazione Appaltante può esercitare il diritto di recesso, per entrambi i sublotti, anche nello stesso momento, riconoscendo all'Appaltatore, esclusivamente in merito al II sublotto, quanto previsto ai sensi dell'art. 140, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999 e dall'art. 9 del DM n. 145 del 2000.
- L'ammontare di quanto spettante all'Appaltatore ai sensi di tali disposizioni sarà determinato dal Collegio Consultivo Tecnico in risposta alla seconda parte del quesito formulato dalle parti.
- Con riguardo al recesso riferito al III sublotto si applicano le richiamate previsioni contrattuali, in deroga a quanto disposto dall'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006";
- che il Collegio, con Determinazione 2-bis del 17 marzo 2021, acquisita al prot. Commissario E/1791 del 18 marzo 2021, ha individuato, esclusivamente in merito al Sublotto 2, l'importo da riconoscere all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 145 del 2000, come rimborso per le spese del progetto esecutivo, pari a 606.514,75 euro, e come rimborso delle spese documentate dall'Appaltatore, pari a 64.524,00 euro;
- che il Collegio, con Determinazione 2-bis del 17 marzo 2021, acquisita al prot. Commissario E/1791 del 18 marzo 2021, ha confermato che, relativamente al recesso dal contratto del Sublotto 3, si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, punto III) ed all'art. 15, comma 1, del contratto di appalto, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna prot. Commissario NI/94 del 05 maggio 2021, trasmetteva le Determinazioni 2 e 2-bis del Collegio Consultivo Tecnico, acquisite rispettivamente al prot. Commissario E/364 del 20 gennaio 2021 e E/1791 del 18 marzo 2021, proponendo l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto di appalto per il Sublotto 2 del IV Lotto A4, ai sensi dell'art. 140,

comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, e, nello stesso momento, anche per il Sublotto 3 del IV Lotto A4, ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto III) e dell'art. 15, comma 1, del contratto di appalto;
- che, con la Determinazione 2-bis del 17 marzo 2021, acquisita al prot. Commissario E/1791 del 18 marzo 2021, il Collegio ha individuato anche gli ulteriori importi dovuti all'Appaltatore per le attività effettivamente eseguite in pendenza della consegna dei lavori;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna prot. Commissario NI/94 del 05 maggio 2021, segnalava che l'erogazione degli importi per le attività eseguite dall'Appaltatore in pendenza della consegna dei lavori potrà avvenire solo successivamente all'esecuzione del procedimento di recesso da parte della Stazione Appaltante e, con riferimento agli importi relativi all'attività di bonifica bellica, successivamente al formale completamento dell'attività da parte dell'Appaltatore ed alla sua validazione da parte dell'Autorità militare competente;
- che alla spesa per l'erogazione degli importi dovuti all'appaltatore a seguito del recesso ed individuati nella Determinazione n. 2-bis, nei limiti di quanto esposto in epigrafe, farà fronte la S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. e di quanto previsto dalla citata Convenzione Unica, in virtù di quanto esposto in epigrafe;
- che la società Concessionaria con la nota acquisita al prot. Commissario E/3961 del 23 aprile 2018 aveva positivamente confermato la diponibilità finanziaria relativamente all'importo dell'intero quadro economico del Sublotto 2;
- che in data 25 marzo 2020 le parti hanno sottoscritto il IV Atto Aggiuntivo registrato a Trieste il 22 luglio 2020 al n. 2066 serie 3, relativamente alla modifica delle quote di esecuzione all'interno del R.T.I. secondo le quote: C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi (mandataria) 80%, Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) 20%;
- che le determinazioni 2 e 2-bis del Collegio Consultivo Tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile e l'osservanza delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale;
- con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, è stato nominato il dott. Graziano Pizzimenti, quale Soggetto Attuatore dell'OPCM n. 3702/2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Ordinanza, tra i quali quello di avviare, condurre e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresa la sottoscrizione degli atti contrattuali, fatte salve le competenze ascritte al Responsabile Unico del Procedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO ed in virtù delle funzioni attribuite con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, il Soggetto Attuatore, dott. Graziano Pizzimenti

DECRETA

- di disporre il recesso del Sublotto 2 del IV Lotto A4 dal contratto di appalto, ai sensi dell'art. 140, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, e, nello stesso momento, del Sublotto 3 del IV Lotto A4, ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto III) e dell'art. 15, comma 1, del contratto di appalto, confermando le indicazioni contenute nelle Determinazioni 2 e 2-bis formulate dal Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, citate in epigrafe e depositate agli atti, da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento; i documenti citati, sebbene non materialmente allegati al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di riconoscere all'Appaltatore per il Sublotto 2, ai sensi dell'art. 140, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 9 del D.M. n. 145 del 2000 e vista la succitata Determinazione n. 2-bis del Collegio, l'importo di 671.038,75 euro, costituito da 606.514,75 euro, come rimborso per le spese del progetto esecutivo, e da 64.524,00 euro, come rimborso delle spese documentate dall'Appaltatore, con l'effetto di acquisire la proprietà del progetto esecutivo una volta eseguito il pagamento;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di comunicare all'Appaltatore l'esecuzione del presente provvedimento;
- di disporre che il riconoscimento all'Appaltatore degli ulteriori importi individuati dal Collegio Consultivo Tecnico nella Determinazione n. 2-bis per le attività propedeutiche ai lavori del Sublotto 2 effettivamente eseguite dall'Appaltatore sia disposto con successivo provvedimento della Stazione Appaltante, subordinatamente all'esecuzione del presente provvedimento di recesso ed alla sua comunicazione all'Appaltatore, fermo restando che i pagamenti delle somme riferite all'attività di bonifica da ordigni bellici potranno essere erogati solo successivamente al completamento di tali attività da parte dell'Appaltatore ed alla loro validazione da parte dell'Autorità militare competente, nei limiti e per gli effetti stabiliti con la citata Determinazione n. 2-bis del 17 marzo 2021;
- di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008;
- l'onere economico del presente provvedimento è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6

dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete acquisito al prot. Commissario E/3961 del 23 aprile 2018, depositato agli atti.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.
Trieste, 5 maggio 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE:
dott. Graziano Pizzimenti

21_22_3_AVV_UFF COM DEL DECR 445 SOGG ATTUATORE_006

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del Soggetto attuatore 19 maggio 2021, n. 445 - "Ampliamento della A4 con la terza corsia. II Lotto: tratto San Donà di Piave - Alvisopoli. Sub-lotto 2: Cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143. Sub-lotto 3: Cavalcavia op. 2.005, 2.013, 2.017, 2.030". Revoca parziale, in virtù delle previsioni dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto n. 379 del 16 ottobre 2018, avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dei cavalcavia del Sub-lotto 2 del II Lotto A4, approvazione degli elaborati aggiornati a seguito dell'accorpamento del progetto esecutivo dei cavalcavia del Sub-lotto 2 con i cavalcavia del Sub-lotto 3 del II Lotto A4 ed approvazione degli elaborati del progetto esecutivo dei cavalcavia del Sub-lotto 3 del II Lotto A4. CUP I61B07000360005.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto dd. 21 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale

del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che l'art. 216, comma 1-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha disposto che "per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente", stabilendo, altresì che "per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1", ovvero le disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- che l'intervento in oggetto rientra in tale fattispecie dal momento che il progetto di ampliamento con la terza corsia dell'autostrada A4 Venezia - Trieste è inserito nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 e la relativa procedura VIA è stata già positivamente esperita nell'ambito dell'approvazione del progetto preliminare, disposta dal CIPE con Deliberazione n. 13/2005 di data 18 marzo 2005, registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla G.U. n. 207 di data 6 settembre 2005;
- che, con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 236 del 9 aprile 2013, è stato approvato il progetto definitivo denominato "Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia - Tratto San Donà di Piave (progr. km 29+500) - Svincolo di Alvisopoli (progr. km 63+000)";
- che, con il Decreto Commissariale n. 327 del 24 marzo 2017, è stata approvata la suddivisione in tre sublotti funzionali dei lavori relativi al tratto autostradale San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli e, successivamente, è stato dato avvio all'intervento relativo al Sublotto funzionale 1, attualmente in corso di regolare esecuzione;
- che, con il Decreto n. 368 del 24 aprile 2018, il Soggetto Attuatore ha disposto di procedere anticipatamente e separatamente alla progettazione esecutiva dei cavalcavia ricadenti nei Sublotti 2 e 3 del II Lotto A4 rispetto alla progettazione esecutiva delle opere di adeguamento dell'asse autostradale degli stessi sublotti;
- che, con lo stesso decreto n. 368 del 24 aprile 2018, in coerenza con quanto già previsto nel decreto n. 327 del 24 marzo 2017, è stato disposto di provvedere alla redazione della progettazione esecutiva dei cavalcavia dei Sublotti funzionali 2 e 3 del II Lotto A4 avvalendosi del personale della S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i.;
- che il progetto esecutivo dei sei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4 (op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143) è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento prot. Commissario Atti/929 del 9 agosto 2018, ai sensi dell'art. 35 dell'allegato XXI del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- che il progetto esecutivo dei sei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4 (op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143) è stato approvato dal Commissario con Decreto n. 379 del 16 ottobre 2018;
- che il progetto esecutivo dei quattro cavalcavia del Sublotto 3 del II Lotto A4 (op. 2.005, op. 2.013, op. 2.017, op. 2.030) è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento prot. Commissario Atti/844 del 19 giugno 2020, ai sensi dell'art. 35 dell'allegato XXI del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- che la Struttura del Commissario, di cui all'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i., ha completato la propria istruttoria (prot. Commissario Atti/1371 del 15 ottobre 2020) ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo dei quattro cavalcavia del Sublotto 3 del II Lotto A4;
- che gli interventi citati sono inseriti nel Piano Economico Finanziario della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, che è tenuta a far fronte alla spesa per la realizzazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
- che la situazione di indeterminatezza della disciplina regolatoria dei rapporti convenzionali vigenti tra Concessionaria e Concedente venutasi a creare a seguito del non ancora perfezionato iter del secondo Atto Aggiuntivo sottoscritto con il Concedente il 19 luglio 2018 e del mancato riconoscimento dell'adeguamento tariffario, di cui al decreto Interministeriale MIT-MEF n. 614 del 31 dicembre 2019, nonché gli effetti negativi sul fatturato della concessionaria prodotti dall'emergenza pandemica da Covid-19, non avevano consentito la pubblicazione del bando di gara dei lavori per la realizzazione dei sei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4, né l'approvazione del progetto esecutivo dei quattro cavalcavia del Sublotto 3 del II Lotto A4;
- che, a seguito delle valutazioni condotte dalla Concessionaria relativamente alle necessarie coperture finanziarie ed allo scopo di non ritardare ulteriormente l'avvio dei lavori e di ottimizzare le procedure di affidamento e conduzione dell'appalto, si è ritenuto di procedere con l'accorpamento dei due progetti esecutivi dei cavalcavia in un unico corpo progettuale che sarà costituito da dieci cavalcavia;
- che l'ufficio progettazione della S.p.A. Autovie Venete, che ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i. fornisce al Commissario delegato il supporto tecnico, operativo e logistico, ha predisposto l'accorpamento progettuale dei cavalcavia dei due Sublotti aggiornando i prezzi unitari ai più recenti listini;
- che l'ufficio progettazione della S.p.A. Autovie Venete ha predisposto l'aggiornamento di tutti gli elaborati progettuali contabili andando, pertanto, a ridefinire il quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto, di seguito riportato:

A	LAVORI A BASE D'APPALTO (Euro)		
A.1	LAVORI A CORPO		Cavalcavia Sub-lotto 2 e 3
A.1.1	Movimenti di materie	€	9.506.555,71
A.1.2	Opere d'arte maggiori	€	19.323.873,81
A.1.3	Opere d'arte minori	€	624.540,10
A.1.4	Pavimentazioni	€	2.714.531,65
A.1.5	Barriere di sicurezza	€	1.326.395,30
A.1.6	Segnaletica	€	75.313,00
A.1.7	Impianti	€	273.669,29
A.1.8	Mitigazioni ambientali		
A.1.8.1	*Opere a verde*	*€*	*435.582,33*
A.1.8.2	*Barriere fonoassorbenti*	*€*	*-*
A.1.8.3	*Raccolta e trattamento acque*	*€*	*-*
	Totale mitigazioni ambientali	€	435.582,33
A.1.9	Sistemazioni idrauliche	€	569.312,21
A.1.10	Lavori diversi	€	84.784,88
A.1	**TOTALE LAVORI A CORPO**	**€**	**34.934.558,28**
A.2	**ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)**	**€**	**1.069.253,87**
A	**TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A.1 + A.2**	**€**	**36.003.812,15**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)**		
B.1	**SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**		
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti	€	1.894.972,63
B.1.2	Dispositivi tecnologici per rilevazione dati traffico, viabilità e meteo e informativi per la sicurezza degli utenti	€	-
B.1.3	Oneri per l'allacciamento a pubblici servizi	€	52.040,29
B.1.4	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	€	209.607,35
B.1.5	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini (monitoraggio amb., archeologia, ecc.)		
B.1.5.1	*Monitoraggio ambientale*	*€*	*60.000,00*
B.1.5.2	*Archeologia*	*€*	*-*
B.1.5.3	*Caratterizzazione terreni*	*€*	*40.000,00*
	Totale oneri per rilievi, accertamenti e indagini	€	100.000,00
B.1.6	Oneri discarica autorizzata per materiali da scavo equiparabili a rifiuto	€	268.629,92
B.1.7	Impianti di videosorveglianza	€	-
B.1.8	Interventi diretti sui ricettori	€	-
B.1.9	Misure di protezione per il contrasto e il contenimento della diffusione di agenti patogeni durante emergenze epidemiologiche	€	22.750,00
B.1	**TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**	**€**	**2.548.000,19**
B.2	**ESPROPRI**		
B.2.1	Espropriazioni	€	14.464.127,46
B.2.2	Occupazioni temporanee e d'urgenza	€	1.958.278,87
B.2.3	spese di registrazione e bolli	€	659.323,65
B.2	**TOTALE ESPROPRI**	**€**	**17.081.729,98**
B.3	**IMPREVISTI (5% di A)**	**€**	**1.800.190,61**
B.4	**ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs 50/16)**		
B.4.1	Art. 205 D.Lgs 50/16 (3,00% di A)	**€**	**1.080.114,36**
B.4.2	Premio di accelerazione (5,00% di A)	**€**	**1.800.190,61**
B.4	**ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs 50/16)**	**€**	**2.880.304,97**
B.5	**ACCANTONAMENTO PER REVISIONE PREZZI (art. 106, c.1 D.Lgs 50/16) (1,5% di A.1)**	**€**	**524.018,37**
B.6	**SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI**	**€**	**50.000,00**
B.7	**SPESE PER COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (art. 6 L.120/2020)**	**€**	**120.000,00**
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€**	**25.004.244,12**
C	**SPESE (Euro)**		
C.1	**SPESE GENERALI (10% di (A+B))**	**€**	**6.100.805,63**
C.2	**SPESE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.D. 05.09.2008 (art. 2, c.1) (0,4% di (A+B))**	**€**	**244.032,23**
C	**TOTALE SPESE**	**€**	**6.344.837,86**
A + B + C	**TOTALE COMPLESSIVO**	**€**	**67.352.894,13**

• che, come anticipato nella nota interna prot. NI/104 del 14 maggio 2021 del Responsabile Unico del Procedimento, si è ritenuto necessario anche aggiornare alcuni ulteriori elaborati del progetto esecutivo dei cavalcavia del Sublotto 2 al fine di fondere il corpo progettuale con il progetto esecutivo dei cavalcavia del Sublotto 3 del II Lotto A4 e di ottemperare a sopraggiunti disposti normativi, nonché per individuare le eventuali misure da porre in atto per contrastare e contenere la diffusione di agenti patogeni (Covid-19);
• che, rispetto al corpo progettuale già approvato dal Commissario ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i. con decreto n. 379 del 16 ottobre 2018, gli elaborati oggetto di aggiornamento sono: A.00.00.0.0, A.01.00.0.0, A.02.00.0.0, A.04.00.0.0, A.05.00.0.0, A.07.00.0.0, C.00.00.0.0, D.00.00.0.0, D.01.00.0.0, N.00.00.0.0, N.01.00.0.0, O.00.00.0.0, O.05.00.0.0, O.06.00.0.0, V.00.00.0.0, V.00.01.0.0, V.00.02.0.0, V.01.05.0.0, V.01.06.0.0, W.00.00.0.0, W.00.01.0.0, W.00.01.1.0, W.00.01.2.0, W.01.00.0.0, W.02.00.0.0, W.03.00.0.0, W.04.00.0.0, W.05.00.0.0, Z.00.00.0.0, Z.00.01.0.0, M.01.01.0.0, T.00.00.0.0, T.01.00.0.0, T.02.00.0.0, T.03.00.0.0, T.04.00.0.0, T.05.00.0.0, T.06.00.0.0;
• che, come riportato nella nota interna prot. NI/104 del 14 maggio 2021 del Responsabile Unico del Procedimento, rispetto al corpo progettuale approvato con decreto n. 379 del 16 ottobre 2018, le modifiche introdotte negli elaborati sopra elencati hanno carattere assolutamente non sostanziale hanno carattere assolutamente non sostanziale, non alterano in alcun modo le scelte tecniche già adottate, non assumono alcun tipo di rilievo sotto l'aspetto localizzativo, viabilistico, idraulico, ambientale e paesaggistico, non determinano la necessità di acquisire nuove aree, non modificano i dimensionamenti delle strutture già sviluppati, i movimenti dei materiali da costruzione, né le quantità in genere;
• che, come riportato nella nota interna prot. NI/104 del 14 maggio 2021 del Responsabile Unico del Procedimento, rispetto al corpo progettuale approvato con decreto n. 379 del 16 ottobre 2018, le modifiche introdotte negli elaborati sopra elencati non alterano le istruttorie di verifica e validazione già condotte, le autorizzazioni già ottenute, né i contenuti delle istruttorie condotte sui progetti esecutivi dei cavalcavia dei Sublotti 2 e 3 dalla Struttura di cui all'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i. ed acquisite ai prot. Atti/1136 del 1° ottobre 2018 e Atti/1371 del 15 ottobre 2020, né i pareri tecnico/progettuali rilasciati dalla concessionaria, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. 3702/2008 s.m.i., con le precedenti note prot. E/7780 del 28 agosto 2018 e E/5977 del 24 luglio 2020;
• che, al fine di poter predisporre la successiva pubblicazione del bando di gara per un unico intervento costituito dai cavalcavia dei Sub-lotti 2 e 3, il Responsabile Unico del procedimento, sulla base dei verbali di validazione emessi per i singoli progetti esecutivi dei cavalcavia, ha disposto la Validazione, ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato XXI del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., del progetto esecutivo accorpato dei cavalcavia dei Sub-lotti 2 e 3 del II Lotto A4 (prot. Atti/616 del 14 maggio 2021);
• che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota interna prot. NI/104 del 14 maggio 2021 e per le motivazioni in essa dettagliate, ha proposto la revoca parziale in autotutela, in virtù delle previsioni dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto n. 379 del 16 ottobre 2018 di approvazione del progetto esecutivo dei sei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4 e l'approvazione degli elaborati aggiornati sopra elencati;
• che la revoca parziale del decreto n. 379 del 16 ottobre 2018 consente di mantenere valida l'approvazione di tutti gli elaborati del progetto esecutivo dei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4 che non sono stati oggetto di aggiornamento e che costituiscono la parte rilevante del corpo progettuale (338 elaborati su un totale di 374), per le motivazioni riportate nella nota interna prot. NI/104 del 14 maggio 2021 del Responsabile Unico del Procedimento;
• che alla luce delle suesposte considerazioni, a fronte di evidenti ragioni di opportunità che hanno motivato i provvedimenti dell'Amministrazione, il Decreto n. 379 del 16 ottobre 2018 ben potrebbe sopravvivere, revocando le determinazioni che non sono più adeguate al mutamento della situazione di fatto menzionata in narrativa, evitando di ritirare integralmente un provvedimento che persegue finalità di pubblico interesse, alla stregua delle ragioni esposte nella nota interna prot. NI/104 del 14 maggio 2021 del Responsabile Unico del Procedimento;
• che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota interna prot. NI/104 del 14 maggio 2021 e per le motivazioni in essa dettagliate, ha proposto l'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i., degli elaborati progettuali dei cavalcavia del Sublotto 3 del II Lotto A4, anch'essi allegati alla succitata nota del Responsabile Unico del Procedimento;
• che, a fronte degli obiettivi da perseguire, è indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), t), u), v), z), dell'OPCM n. 3702/2008, ricorrere alla deroga per le disposizioni previste dall'art. 185 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ratione temporis applicabile, e, relativamente ai progetti di rilocazione delle interferenze, per le disposizioni previste dall'art. 16, commi 1, lettera b), e 3, dall'art. 18, commi 1 e 3, del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, dagli artt. 26, commi 2 e 3, e 28, commi 1 e 3, del D.M. 16 dicembre 1992, n. 495, dall'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933 e dalla legge regionale del Veneto 6 settembre 1991, n. 24, allo scopo di:
(a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato

e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;
(b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate per relationem;

- che, per quanto riguarda gli aspetti economici, la S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., ha confermato positivamente, con nota acquisita al prot. E/3098 del 13 maggio 2021, la copertura finanziaria relativamente all'importo dell'aggiornamento del quadro economico sopra riportato dell'intervento in oggetto;
- che, con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, è stato nominato il Dott. Graziano Pizzimenti, quale Soggetto Attuatore dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, tra i quali quello di avviare e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli atti contrattuali, nonché di emanare ogni atto e procedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già assegnati al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO ed in virtù delle funzioni attribuite con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, il Soggetto Attuatore, dott. Graziano Pizzimenti,

DECRETA

1. di stabilire che il Decreto del Commissario Delegato n. 379 del 16 ottobre 2018 di approvazione del progetto esecutivo dei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4 è parzialmente revocato, in virtù delle previsioni dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per effetto delle motivazioni riportate in epigrafe, da intendersi integralmente richiamate;
2. di disporre l'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., dell'aggiornamento degli elaborati progettuali a seguito dell'accorpamento dei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4 con i cavalcavia del Sub-lotto 3 del II Lotto A4: A.00.00.0.0, A.01.00.0.0, A.02.00.0.0, A.04.00.0.0, A.05.00.0.0, A.07.00.0.0, C.00.00.0.0, D.00.00.0.0, D.01.00.0.0, N.00.00.0.0, N.01.00.0.0, O.00.00.0.0, O.05.00.0.0, O.06.00.0.0, V.00.00.0.0, V.00.01.0.0, V.00.02.0.0, V.01.05.0.0, V.01.06.0.0, W.00.00.0.0, W.00.01.0.0, W.00.01.1.0, W.00.01.2.0, W.01.00.0.0, W.02.00.0.0, W.03.00.0.0, W.04.00.0.0, W.05.00.0.0, Z.00.00.0.0, Z.00.01.0.0, M.01.01.0.0, T.00.00.0.0, T.01.00.0.0, T.02.00.0.0, T.03.00.0.0, T.04.00.0.0, T.05.00.0.0, T.06.00.0.0, così come allegati alla Nota Interna del Responsabile Unico del Procedimento prot. NI/104 del 14 maggio 2021 e comprensivi degli elaborati di progetto relativi alle infrastrutture interferenti (progetti di rilocazione e mantenimento dei tralicci esistenti), per le motivazioni riportate in epigrafe, da intendersi integralmente richiamate;
3. di disporre l'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., degli elaborati del progetto esecutivo dei cavalcavia del Sublotto 3 del II Lotto A4, così come allegati alla Nota Interna del Responsabile Unico del Procedimento prot. NI/104 del 14 maggio 2021, comprensivi degli elaborati di progetto relativi alle infrastrutture interferenti (progetti di rilocazione e mantenimento dei tralicci esistenti) e confermando le prescrizioni contenute nell'istruttoria della Struttura citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento;
4. di disporre l'approvazione dell'aggiornamento del Quadro economico del progetto esecutivo, così come puntualmente riportato in premessa;
5. di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di procedere a comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i.;
6. di prevedere che l'onere economico del presente provvedimento sia a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete acquisito al prot. E/3098 del 13 maggio 2021.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.
Trieste, 19 maggio 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE:
dott. Graziano Pizzimenti

21_22_3_AVV_UFF COM DEL DECR 446 SOGG ATTUATORE_015

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del Soggetto attuatore 20 maggio 2021, n. 446 - Approvazione del provvedimento di gestione dei quadri economici delle opere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i.. Ricognizione dei quadri economici di spesa.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, stato di emergenza ad oggi prorogato sino al 31 dicembre 2022 con differenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restino fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. espressamente dispone che il Commissario Delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
CONSIDERATO che il Commissario Delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di S.p.A. Autovie Venete e che i medesimi interventi sono inseriti nel Piano Economico Finanziario della suddetta Concessionaria;
PRESO ATTO che alla spesa per la realizzazione degli interventi attratti alla competenza del Commissario Delegato fa fronte la stessa S.p.A. Autovie Venete ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che il sopraccitato art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. dispone che la concessionaria S.p.A. Autovie Venete è autorizzata ad effettuare i pagamenti relativi agli interventi attratti alla competenza del Commissario Delegato anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal Piano Economico-Finanziario, fermo restando, ad ogni buon conto, il limite complessivo del Piano Economico Finanziario;
CONSIDERATO che in data 14 gennaio 2016 i Soci pubblici di S.p.A. Autovie Venete - Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto - e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, hanno sottoscritto il Protocollo di intesa che prevede la gestione da parte di tali soggetti pubblici delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia;
TENUTO CONTO che tale Protocollo di Intesa è volto a promuovere l'individuazione e l'adozione di misure normative e amministrative dirette ad accordare ad una società in house interamente partecipata dalle predette Regioni, la gestione e la costruzione dell'autostrada A4, tratta Venezia-Trieste;
TENUTO CONTO che il suddetto Protocollo prevede che la società in house darà esecuzione agli obblighi di servizio pubblico conseguenti e, pertanto, sarà tenuta ad eseguire, tra l'altro la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali collocati lungo la rete di competenza, tra cui il completamento della realizzazione della terza corsia, opera attratta alla competenza del Commissario Delegato ex OPCM n. 3702/2008 e s.m.i.;
CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche Regione Friuli Venezia-Giulia e Regione Veneto in data 17 aprile 2018 hanno costituito, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., con sede legale in Trieste alla Via Locchi

n. 19 (C.F. e P.IVA: 01310930324), senza la partecipazione di soggetti privati, quale società strumentale per la gestione dell'Accordo di Cooperazione, finalizzata alla assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali "A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia", attualmente in capo a S.p.A. Autovie Venete;
CONSIDERATO che nell'ambito delle azioni e degli obiettivi indicati dal suddetto Accordo di Cooperazione e in attuazione dell'art. 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affida al Concessionario la realizzazione degli interventi e la gestione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia;
TENUTO CONTO dell'esigenza di consolidare i quadri economici delle opere attratte alla competenza del Commissario delegato, propedeutici alla predisposizione del Piano Economico Finanziario della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.;
VISTA l'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento del Commissario Delegato, ing. Enrico Razzini, di cui alla Nota Interna prot. n. 108 d.d. 20/05/2021 che definisce, per ciascuna opera attratta alla competenza del Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, il nuovo quadro economico di spesa;
VISTO che, con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, è stato nominato il dott. Graziano Pizzimenti, quale Soggetto Attuatore dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, tra i quali quello di avviare e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli atti contrattuali, nonché di emanare ogni atto e procedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già assegnati al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa;
TUTTO CIÒ PREMESSO ed in virtù delle funzioni attribuite con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, il Soggetto Attuatore, dott. Graziano Pizzimenti,

DECRETA

Di approvare l'aggiornamento dei quadri economici di spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, cosi come presentati dal Responsabile Unico del Procedimento e riportati in allegato (allegato A).

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.
Trieste, 20 maggio 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE:
dott. Graziano Pizzimenti

21_22_3_CNC_AS FO BANDO 2 DM NEFROLOGIA_0_INTESTAZIONE_019

Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" AS FO - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina nefrologia.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 466 del 19 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

n.2 posti DIRIGENTE MEDICO disciplina NEFROLOGIA

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: Medici

Area: Area medica e delle specialità mediche

Disciplina: Nefrologia

Il presente concorso è disciplinato:

- dal **D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992** e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 487/1994** inerenti all'accesso agli impieghi della P.A.
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 483/1997** inerenti alle disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dai **DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998**, per quanto concerne, rispettivamente le discipline equipollenti e affini;
- dal**l'art. 7, comma 1,** del **D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001** e dal **D. Lgs. n. 198 dell'11.04.2006**, per quanto attiene la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- dalle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto;
- dalla **Legge n. 127** del **15.05.1997** e s.m.i., per quanto concerne lo snellimento dell'attività amministrativa;
- dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al **D.P.R. n. 445/2000** e alla **Legge n. 183** del **12.11.2011**;
- dal **D. Lgs. 30.06.2003, n. 196**, come integrato dal **D. Lgs. 101/2018**, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679;
- dall'**art. 1, commi 547 e 548** della **Legge 30.12.2018, n. 145** (*Legge di Bilancio 2019*), così come modificato dall'art.5 bis (*Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del SSN*) della **Legge 28.2.2020, n. 8** di conversione del DL 162/2019.

Si precisa che:

- l'Azienda ha ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001, relative alla comunicazione, alle Amministrazioni competenti, dei dati relativi alla procedura di assunzione;
- le assunzioni in oggetto sono subordinate all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1. **cittadinanza italiana**, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013.

   1a. Per i <u>*cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea*</u>, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
   - il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

   1b. per i <u>*familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea*</u> non avente cittadinanza di uno stato membro:
   - di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

   1c. per i <u>*cittadini di Paesi Terzi*</u>:
   - di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
     ovvero
   - di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

   I candidati che si trovano in una delle condizioni previste dal punto 1b. e 1c., dovranno allegare, **a pena di esclusione**, secondo le "*Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line*", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti 1b. e 1c.;
2. **idoneità fisica all'impiego**. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, come modificato dall'art. 26 del D. Lgs. n. 106;
3. **godimento dei diritti civili e politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. **non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni**. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

5. **avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana**. Per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana sarà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art.24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1. **Laurea** in Medicina e Chirurgia;
2. **Abilitazione** all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. **Specializzazione** nella disciplina oggetto di concorso, o in disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).
   Ai sensi del **comma 547 art. 1, Legge n. 145** del **30.12.2018** (*Legge di Bilancio 2019*), così come modificati dall'art.5 bis (*Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del SSN*) della **Legge 28.2.2020, n. 8** di conversione del DL 162/2019, sono **ammessi** alla selezione anche i **medici in formazione specialistica a partire dal terzo anno del corso e regolarmente iscritti**. La partecipazione è estesa anche agli specializzandi a partire dal terzo anno delle scuole di specializzazione in discipline equipollenti o affini, di cui ai Decreti Ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998, alla disciplina bandita.
   È esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
   Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.
4. **Iscrizione all'Albo** dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti. A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, seguendo le "Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line" il Decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, tramite procedura telematica, di seguito descritta, collegandosi online sul sito: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it**.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà **automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Il termine è perentorio. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 ore (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO Pordenone non si assume alcuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze professionali e formative, ecc.) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la

verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (*quindi in corrispondenza del campo di data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data*).
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti, sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340.
Il candidato deve necessariamente allegare la **quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso** effettuato con seguenti modalità:

a) vaglia postale o versamento diretto (anche bonifico), intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 10058592 (IBAN IT78M0760112500000010058592) (*inserire nello spazio relativo alla **causale il concorso** a cui il versamento si riferisce*).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Vanno allegati obbligatoriamente alla domanda **a pena di esclusione:**

a. copia del documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere;
d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
e. le pubblicazioni scientifiche. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;
f. tipologia quali-quantitativa / casistica.
   Si rammenta che le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997).
   La casistica oggetto di valutazione da parte della Commissione sarà esclusivamente quella relativa all'attività svolta successivamente al conseguimento della specializzazione.

<u>Eventuale altra documentazione allegata</u>, diversa da quella esplicitamente richiesta dal format, non verrà presa in considerazione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Azienda procederà ad idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.
L'ammissione e/o l'esclusione saranno disposte con provvedimento motivato del legale rappresentante dell'Azienda.
L'esclusione dal concorso sarà notificata ai candidati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
Sono esclusi dalla procedura concorsuale/selettiva, oltre ai candidati non in possesso dei requisiti prescritti, i candidati che hanno presentato domande:

- prive di firma,
- incomplete: carenti di tutte le sue pagine, ovvero di dati e/o dichiarazioni,
- carenti della documentazione necessaria a supporto delle dichiarazioni rese nei casi previsti nel capitolo "*Documentazione da allegare alla domanda*",
- per le quali non è non è pervenuta, entro i termini richiesti, la successiva regolarizzazione.

Il diario e la sede delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata personale, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e/o pratica, e almeno 20 giorni prima della prova orale.
Le prove concorsuali non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluso le festività religiose ebraiche, valdesi ed ortodosse.
La mancata presentazione alle prove concorsuali, nei giorni, ora e sede stabiliti, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, equivarrà a rinuncia al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.
Si rammenta che il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, recapito, o posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aziendale: asfo.protgen@certsanita.fvg.it, oppure inviando una mail a ufficio.concorsi@asfo.sanita.fvg.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è iscritto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.).
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle **ore 9.30** del **decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande**, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di *informatica* ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della *lingua inglese*, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. 165/2001.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997.
La Commissione dispone, complessivamente, di **100 punti** così ripartiti:

a) **20 punti** per i titoli;
b) **80 punti** per le prove d'esame.
I punti per le ***prove d'esame*** sono così suddivisi:
a) **30 punti** per la prova scritta;
b) **30 punti** per la prova pratica;
c) **20 punti** per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove *scritte* e *pratiche* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21,000/30,000.
Il superamento della prova *orale* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14,000/20,000.
I punti per la valutazione dei ***titoli*** sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
a) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma degli artt. 11-20-21-22-23 e in particolare all'art. 27 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.

**GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
UTILIZZO ALTRE AMMINISTRAZIONI**

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 1, comma 547, della Legge 145/2018 e s.m.i., al termine delle prove d'esame, stilerà due distinte graduatorie di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando, e risultati idonei;
- una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti, alla data di scadenza del bando, a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, e risultati idonei.

Come previsto dall'art. 1, comma 548, della Legge 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Le graduatorie saranno trasmesse al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, le approverà con proprio provvedimento.
Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Si precisa che le graduatorie che esiteranno dalla presente procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, potranno essere utilizzate anche da altre Pubbliche Amministrazioni.
A tal proposito, al candidato, nella domanda di partecipazione, sarà chiesto di prestare, o negare, il consenso al trattamento dei dati personali nell'eventualità di utilizzo da parte di altre Amministrazioni.

Solo in caso di rinuncia all'incarico presso altra amministrazione, autorizzata ad utilizzare la graduatoria, il candidato idoneo rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi presso questa Azienda

Le graduatorie rimarranno efficaci per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, nonché la documentazione richiesta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

Si rammenta che decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto ovvero di risolvere lo stesso se già intervenuto.

Il vincitore sarà assunto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.

Si precisa che l'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore/vincitori compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da A.S.F.O. ai sensi dei Decreti Legislativi 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione della selezione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell'avviso/concorso.

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrano un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.

L'interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.

I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti Uffici con modalità sia manuale che informatizzata ed il Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO).

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato-Ufficio Concorsi o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail *privacy@asfo.sanita.fvg.it*.

NORME FINALI

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.

*Il presente BANDO costituisce **lex specialis**, cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme e disposizioni ivi contenute nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale*

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Loreta D'arenzo – Direttore f.f. S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE:
Dr. Joseph Polimeni

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE, ED INVIO *ON-LINE*, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE *ON-LINE* SUL SITO https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ

L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione *on-line* della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone e tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO non si assume alcuna responsabilità.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/**.
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo. Qualora già registrato, passare direttamente al punto 2**.
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una Password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menu "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI E ALTRE DICHIARAZIONI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 2 megabyte).

- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format *on line*.
  I documenti che devono essere necessariamente allegati **a pena di esclusione** sono:
  a. copia del documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello *status* di protezione sussidiaria);
  c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere [**solo per il personale della dirigenza ruolo sanitario**];
  d. copia completa (**di tutte le sue pagine**) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

  Ulteriori documenti da allegare necessariamente alla domanda:
  a. ricevuta di pagamento € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese [**solo per le procedure concorsuali**].

  I documenti che **devono** essere allegati **pena** la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
  d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
  e. le pubblicazioni scientifiche;
  f. tipologia quali-quantitativa / casistica [**solo per la dirigenza**].

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format). I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

  Si segnala che è consultabile *on-line* il "*Manuale di istruzioni*" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione, (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la DOMANDA DEFINITIVA (priva della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il tasto “Allega la domanda firmata”.
- Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico (upload) della domanda firmata, determina **l’automatica esclusione** del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione:**

- **un valido documento di riconoscimento**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando in oggetto (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menu **“RICHIEDI ASSISTENZA”** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e comunque **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta; le stesse **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l’invio *on-line* della domanda, e comunque entro il termine di scadenza previsto dal bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione “Annulla domanda”.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta *on-line***, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione *on-line*** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE *ON LINE* AL CONCORSO PUBBLICO’.

21_22_3_CNC_AS FO BANDO 3 DM PATOLOGIA CLINICA_0_INTESTAZIONE_018

Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” AS FO - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 3 posti di dirigente medico - Disciplina patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia).

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 462 del 19.05.2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di:

N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA)

Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Area: Area della Medicina diagnostica e dei servizi
Disciplina: patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia)**.**

Il presente concorso è disciplinato:

- dal **D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992** e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 487/1994** inerenti all'accesso agli impieghi della P.A.
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 483/1997** inerenti alle disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dai **DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998**, per quanto concerne, rispettivamente le discipline equipollenti e affini;
- dall**'art. 7, comma 1,** del **D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001** e dal **D. Lgs. n. 198 del**l**'11.04.2006**, per quanto attiene la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- dalla **Legge n. 127** del **15.05.1997** e s.m.i., per quanto concerne lo snellimento dell'attività amministrativa;
- dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al **D.P.R. n. 445/2000** e alla **Legge n. 183** del **12.11.2011**;
- dal **D. Lgs. 30.06.2003, n. 196**, come integrato dal **D. Lgs. 101/2018**, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- dall'**art. 1, commi 547 e 548**, della **Legge 30.12.2018, n. 145** (*Legge di Bilancio 2019*), così come modificato dall'art.5 bis (*Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del SSN*) della **Legge 28.2.2020, n. 8** di conversione del DL 162/2019.

Si precisa che:

- l'Azienda ha ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001, relative alla comunicazione, alle Amministrazioni competenti, dei dati relativi alla procedura di assunzione;
- le assunzioni in oggetto sono subordinate all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

1a. Per i <u>*cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea*</u>, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

1b. per i <u>*familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea*</u> non avente cittadinanza di uno stato membro:

- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

1c. per i <u>*cittadini di Paesi Terzi*</u>:

- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  ovvero
- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I candidati che si trovano in una delle condizioni previste dal punto 1b. e 1c., dovranno allegare, **a pena di esclusione**, secondo le "*Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line*", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti 1b. e 1c.;

2. **idoneità fisica all'impiego**. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, come modificato dall'art. 26 del D. Lgs. n. 106;
3. **godimento dei diritti civili e politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. **non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni**. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. **avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana**. Per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana sarà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1. **Laurea** in Medicina e Chirurgia;
2. **Abilitazione** all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. **Specializzazione** nella disciplina oggetto di concorso, o in disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).
   Ai sensi del **comma 547, art. 1, Legge n. 145** del **30.12.2018** (*Legge di Bilancio 2019),* così come modificato dall'art. 5-bis (*Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del SSN*) della **Legge 28.2.2020, n. 8** di conversione del DL 162/2019, sono **ammessi** alla selezione anche i **medici in formazione specialistica a partire dal terzo anno del corso e regolarmente iscritti**. La partecipazione è estesa anche agli specializzandi a partire dal terzo anno delle scuole di specializzazione in discipline equipollenti o affini, di cui ai Decreti Ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998, alla disciplina bandita.
   È esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
   Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.
4. **Iscrizione all'Albo** dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti. A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, seguendo le "Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line", il Decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, tramite procedura telematica, di seguito descritta, collegandosi online sul sito: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it.**

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà **automaticamente disattivata alle ore**

23.59.59 del giorno di scadenza. Il termine è perentorio. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:
- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 ore (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO Pordenone non si assume alcuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze professionali e formative, ecc.) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.

Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (*quindi in corrispondenza del campo di data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data*).

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti, sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340.

Il candidato deve necessariamente allegare la **quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso** effettuato con seguenti modalità:

a) vaglia postale o versamento diretto (anche bonifico), intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 10058592 (IBAN IT78M0760112500000010058592) (*inserire nello spazio relativo alla **causale il concorso** a cui il versamento si riferisce*).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Vanno allegati obbligatoriamente alla domanda **a pena di esclusione:**

a. copia del documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere;
d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA.

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
e. le pubblicazioni scientifiche. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;
f. tipologia quali-quantitativa / casistica.
   Si rammenta che le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997).
   La casistica oggetto di valutazione da parte della Commissione sarà esclusivamente quella relativa all'attività svolta successivamente al conseguimento della specializzazione.

Eventuale altra documentazione allegata, diversa da quella esplicitamente richiesta dal format, non verrà presa in considerazione.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Azienda procederà ad idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.

In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.

L'ammissione e/o l'esclusione saranno disposte con provvedimento motivato del legale rappresentante dell'Azienda.

L'esclusione dal concorso sarà notificata ai candidati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

Sono esclusi dalla procedura concorsuale/selettiva, oltre ai candidati non in possesso dei requisiti prescritti, i candidati che hanno presentato domande:

- prive di firma,
- incomplete: carenti di alcune o tutte le pagine, ovvero di dati e/o dichiarazioni,
- carenti della documentazione necessaria a supporto delle dichiarazioni rese nei casi previsti nel capitolo "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA",
- per le quali non è pervenuta, entro i termini richiesti, la successiva regolarizzazione.

Il diario e la sede delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata personale, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e/o pratica, e almeno 20 giorni prima della prova orale.

Le prove concorsuali non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluso le festività religiose ebraiche, valdesi ed ortodosse.

La mancata presentazione alle prove concorsuali, nei giorni, ora e sede stabiliti, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, equivarrà a rinuncia al concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.
Si rammenta che il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, recapito, o posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aziendale: asfo.protgen@certsanita.fvg.it., oppure inviando una mail a ufficio.concorsi@asfo.sanita.fvg.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è iscritto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.).
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle **ore 9.30** del **decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande**, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di *informatica* ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della *lingua inglese*, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. 165/2001.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997.
La Commissione dispone, complessivamente, di **100 punti** così ripartiti:
a) **20 punti** per i titoli;
b) **80 punti** per le prove d'esame.
I punti per le ***prove d'esame*** sono così suddivisi:
a) **30 punti** per la prova scritta;
b) **30 punti** per la prova pratica;
c) **20 punti** per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove *scritte* e *pratiche* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21,000/30,000.
Il superamento della prova *orale* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14,000/20,000.
I punti per la valutazione dei ***titoli*** sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
a) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma degli artt. 11-20-21-22-23 e in particolare all'art. 27 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA UTILIZZO ALTRE AMMINISTRAZIONI

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 1, comma 547, della Legge 145/2018 e s.m.i., al termine delle prove d'esame, stilerà due distinte graduatorie di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente:
❖ una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando, e risultati idonei;

- una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti, alla data di scadenza del bando, a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, e risultati idonei.

Come previsto dall'art. 1, comma 548, della Legge 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Le graduatorie saranno trasmesse al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, le approverà con proprio provvedimento.

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si precisa che le graduatorie che esiteranno dalla presente procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, potranno essere utilizzate anche da altre Pubbliche Amministrazioni.

A tal proposito, al candidato, nella domanda di partecipazione, sarà chiesto di prestare, o negare, il consenso al trattamento dei dati personali nell'eventualità di utilizzo da parte di altre Amministrazioni.

Solo in caso di rinuncia all'incarico presso altra amministrazione, autorizzata ad utilizzare la graduatoria, il candidato idoneo rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi presso questa Azienda

Le graduatorie rimarranno efficaci per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, nonché la documentazione richiesta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

Si rammenta che decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto ovvero di risolvere lo stesso se già intervenuto.

Il vincitore sarà assunto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.

Si precisa che l'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore/vincitori compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da A.s.F.O. ai sensi dei Decreti Legislativi 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione della selezione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell'avviso/concorso.

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrano un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.

L'interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.

I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti Uffici con modalità sia manuale che informatizzata ed il Titolare del trattamento è l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO).

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente-Ufficio Concorsi o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail privacy@asfo.sanita.fvg.it.

NORME FINALI

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.

*Il presente BANDO costituisce **lex specialis**, cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme e disposizioni ivi contenute nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale*

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Loreta D'arenzo – Direttore f.f. S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE:
Dr. Joseph Polimeni

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE, ED INVIO ON LINE, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ

L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO non si assume alcuna responsabilità.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/;**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo. Qualora già registrato, passare direttamente al punto 2**.
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI E ALTRE DICHIARAZIONI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 2 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***"

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

  I documenti che devono essere necessariamente allegati **a pena di esclusione** sono:

  a. copia del documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
  c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere [**solo per il personale della dirigenza ruolo sanitario**];
  d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA.

Ulteriori documenti da allegare necessariamente alla domanda:

a. ricevuta di pagamento € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese [**solo per le procedure concorsuali**].

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
e. le pubblicazioni scientifiche;
f. tipologia quali-quantitativa / casistica [**solo per la dirigenza**].

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Si segnala che è consultabile on-line il "*Manuale di istruzioni*" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione, (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la DOMANDA DEFINITIVA (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il tasto "Allega la domanda firmata".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico (upload) della domanda firmata, determina **l'automatica esclusione** del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione:**

- **un valido documento di riconoscimento**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando in oggetto (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e comunque **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta; le stesse **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, e comunque entro il termine di scadenza previsto dal bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "Annulla domanda".

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

21_22_3_CNC_AS FO GRAD 4 DM GINECOLOGIA E OSTETRICIA_009

Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" AS FO - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 4 dirigenti medici di ginecologia e ostetricia.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto la graduatoria e gli esiti del seguente concorso pubblico:
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 dirigenti medici di Ginecologia e Ostetricia, il cui esito è stato approvato con decreto n. 445 del 13.05.2021:

1ª Graduatoria Medici Specialisti

1	LEPORE LILIANA	p. 65,860/100

2ª Graduatoria Medici Specializzandi

1	VALENTE ELENA	p. 74,056/100
2	OTTAVIANI-GIAMMARCO CHIARA	p. 72,412/100
3	MASTRACCHIO JACOPO	p. 70,069/100
4	CANTON MELANIA	p. 69,059/100
5	MAURI SERENA	p. 68,007/100
6	UCCI MATTEO ANTONIO	p. 66,159/100
7	DEL SAVIO MARIA CHIARA	p. 63,553/100
8	SILVI CLAUDIA	p. 60,150/100

IL DIRETTORE F.F. S.C. GESTIONE E SVILUPPO
PERSONALE DIPENDENTE:
dott.ssa Loreta d'Arenzo

21_22_3_CNC_CENTRO CRO GRAD 1 DIRIG SOC IMMUNOPATOLOGIA_005

Centro di Riferimento Oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico presso la Struttura operativa complessa Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici (disciplina: patologia clinica - laboratorio di analisi chimico/cliniche e microbiologia) a tempo indeterminato (Scadenza bando: 26 novembre 2020).

Con deliberazione del Direttore Generale n. 18 del 21.01.2021 sono state approvate le graduatorie dei candidati, risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico presso la Struttura Operativa Complessa Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici (disciplina: patologia clinica - laboratorio di analisi chimico/cliniche e microbiologia) a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito riportata:

GRADUATORIA FINALE

1.	TURETTA Matteo	90,826

GRADUATORIA SPECIALIZZANDI

1.	DEL BEN Fabio	83,345
2.	CENNAMO Michele	67,665
3.	POLIMENI Alessandra	61,966

Aviano, 18 maggio 2021

IL DIRETTORE S.O.C. "LEGALE, AFFARI GENERALI
E GESTIONE RISORSE UMANE":
dr.ssa Lorena Basso

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali